UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MAGGIO 2026

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 21

SEZIONE SECONDA 65

SEZIONE TERZA 128

SEZIONE LAVORO 186

SEZIONE TRIBUTARIA 214

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 276

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite

MAGGIO 2026

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **12225** *del* **01/05/2026** (Rv. **678201-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

M. *(PAVANINI ANDREA) contro* C.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Canone Unico Patrimoniale (CUP) ex art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 - Natura tributaria - Sussistenza - Ragioni - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE In genere.

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019, che ha accorpato, in un'evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari - TOSAP, ICP, DPA, CIMP - e una prestazione patrimoniale - COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, CdS), pur qualificato come "patrimoniale" e ancorato a distinti elementi costitutivi, è unitario e ha, in ogni caso, natura tributaria, presentandone tutti i caratteri tipici (la doverosità dell'imposizione; l'assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche), con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 816 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 819 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 821 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 823 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 829 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 830 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 831 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 835 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 837 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 846 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 847 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27 com. 7, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27 com. 8, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24541 del 2019 Rv. 655480-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34559 del 2025 Rv. 676990-01, N. 5418 del 2021 Rv. 660791-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12273** *del* **01/05/2026** (Rv. **677859-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

S. *(SALVALAGGIO CATIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/02/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Prelievo supplementare sul latte - Annullamento giudiziale dei provvedimenti di determinazione degli importi - Passaggio in giudicato - Azione restitutoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda del privato volta ad ottenere la restituzione di somme versate in forza di provvedimenti amministrativi di determinazione del prelievo supplementare dovuto, annullati con decisioni passate in giudicato, trattandosi di una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per essere venuta meno la causa debendi in conseguenza dell'annullamento giudiziale, e non venendo in rilievo alcun esercizio di potestà amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 423 del 2025 Rv. 673634-01, N. 35363 del 2023 Rv. 669590-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12273** *del* **01/05/2026** (Rv. **677859-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

S. *(SALVALAGGIO CATIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/02/2024

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - "Ratio" - Conseguenze - Fattispecie.

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la "perpetuatio iurisdictionis" e non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale la norma sopravvenuta confermava la giurisdizione del g.o., già affermata dalla S.C. come esistente ab origine).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21221 del 2014 Rv. 632392-01, N. 24385 del 2025 Rv. 676238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3453 del 2024 Rv. 670007-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12274** *del* **01/05/2026** (Rv. **678581-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(SANTUCCI ROBERTO) contro* P. *(VICE PROCURATORE GENERALE ADELISA CORSETTI)*

Rigetta, CORTE DEI CONTI LAZIO, 08/01/2025

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Sindacato sull'utilizzo di finanziamenti pubblici da parte del privato - Ammissibilità - Attribuzione alla P.A. di autonomi poteri di controllo - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, il sindacato della Corte dei conti sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte del privato non travalica i limiti esterni della giurisdizione riservata al giudice contabile, né viola la sfera delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'autorità amministrativa, per il solo fatto che alla P.A. sia attribuita una autonoma capacità di controllo circa la sussistenza dei presupposti per la percezione e l'utilizzo dei predetti finanziamenti, atteso che tale potere persegue interessi distinti e non è pregiudiziale al procedimento di accertamento contabile, restando autonomo e finalizzato, qualora esercitato, ad un provvedimento di decadenza oppure di revoca dei contributi non spettanti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 42 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2290 del 2024 Rv. 670195-01, N. 8695 del 2026 Rv. 677272-01, N. 10020 del 2019 Rv. 653598-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12330** *del* **02/05/2026** (Rv. **677860-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

B. *(DI DOMENICO FULVIO) contro* G. *(GIANGIACOMO VINCENZO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Attività giudiziale di interpretazione della norma - Estensione del giudicato - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva attribuito valore di giudicato esterno alla statuizione del giudice francese che, nel giudizio di accertamento dell'invalidità del pignoramento eseguito in Francia sulla base del medesimo decreto ingiuntivo, ne aveva dichiarato la non esecutività, stante l'inidoneità della notifica nulla per violazione del Reg. UE n. 1393 del 2007 a determinare la decorrenza del termine per proporre opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Conformi: N. 5822 del 2024 Rv. 670813-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12330** *del* **02/05/2026** (Rv. **677860-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

B. *(DI DOMENICO FULVIO) contro* G. *(GIANGIACOMO VINCENZO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2024

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Ammissibilità - Termine ordinario dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti del destinatario dell'ingiunzione di pagamento - Compatibilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto che, stante la nullità della notifica del decreto, la parte opponente avesse comunque diritto di proporre opposizione nel termine ordinario a prescindere dal compimento di atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15221 del 2025 Rv. 675337-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7075 del 2017 Rv. 643335-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12703** *del* **05/05/2026** (Rv. **678202-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Giudizio tributario - Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto dell'istanza di ammissione o revoca - Opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza- Ragioni.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

L'opposizione, proposta ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di rigetto o revoca della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione al processo tributario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della consistenza di diritto soggettivo della pretesa avente ad oggetto il compenso, il quale trova la sua radice nell'esigenza di garanzia dell'effettività di un diritto avente protezione costituzionale, in quanto espressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e non presenta alcuna connessione con le specifiche controversie devolute alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 e dalle norme speciali.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 7381 del 2026 Rv. 677492-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7924 del 2025 Rv. 674157-01, N. 20929 del 2025 Rv. 675641-01, N. 20501 del 2023 Rv. 668222-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **12704** *del* **05/05/2026** (Rv. **678582-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

P. *(MICELI WALTER) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sostegno scolastico a portatore di handicap grave - Piano educativo individualizzato non ancora approvato - Determinazioni dell'autorità scolastica - Attribuzione delle ore di sostegno ritenute necessarie G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) - Controversia relativa - Deduzione di discriminazione indiretta - Giurisdizione ordinaria – Sussistenza - Ragioni.

102005 ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sostegno scolastico a portatore di handicap grave, anche prima dell'approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), rientra nella giurisdizione ordinaria, ai sensi del comb. disp. dell'art. 3 della l. n. 67 del 2000 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia volta a denunciare che le determinazioni dell'autorità scolastica in ordine all'assegnazione delle ore di sostegno per lo studente disabile siano idonee a porre in essere in danno di questi una discriminazione indiretta, atteso che, una volta individuato il fabbisogno assistenziale dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), tali determinazioni limitano il potere discrezionale del dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale, cui è precluso il potere di ridurre il numero di ore di sostegno attribuito a favore dei singoli diversamente abili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 66 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 66 art. 9 com. 10

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20164 del 2020 Rv. 658855-01, N. 25011 del 2014 Rv. 633145-01, N. 5060 del 2017 Rv. 643119-01, N. 25101 del 2019 Rv. 655502-01, N. 3057 del 2022 Rv. 663838-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12952** *del* **06/05/2026** (Rv. **678958-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** *(Diff.)*

D. *(ALBANESI ANDREA) contro* O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/02/2026

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Procedimento davanti al CNF - Avviso di fissazione dell'udienza di discussione - Modello di riferimento - Notificazioni di parte - Esclusione - Comunicazione procedimentale d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze in tema di disciplina applicabile - Perfezionamento.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione richiama, quale modello di riferimento, non

già quello della notificazione di parte, nel quale il perfezionamento è ancorato a un evento tipizzato quale la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C.) bensì quello delle comunicazioni procedimentali d'ufficio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, essa si perfeziona o mediante la consegna del messaggio PEC, ovvero, in difetto, mediante l'attivazione del meccanismo sostitutivo del deposito in cancelleria, che assicura la conoscibilità legale dell'atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 25426 del 2021 Rv. 662483-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23000 del 2004 Rv. 581012-01, N. 28452 del 2024 Rv. 672742-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12952** *del* **06/05/2026** (Rv. **678958-02**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** *(Diff.)*

D. *(ALBANESI ANDREA) contro* O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/02/2026

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Procedimento davanti al CNF - Avviso di fissazione dell'udienza di discussione - Comunicazione telematica - Perfezionamento - "Casella piena" - Caso fortuito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense, ai fini della comunicazione per via telematica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, non costituisce caso fortuito, idoneo a inficiare il perfezionamento della notifica, l'esaurimento della capienza della casella di posta elettronica del destinatario (cd. "casella piena"), trattandosi di evento dimostrativo non già di un malfunzionamento imprevedibile del sistema, bensì di una condizione di compromissione della casella, che il destinatario, tenuto a vigilare sul corretto funzionamento del proprio domicilio digitale, è in grado di conoscere e gestire con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la validità della notifica effettuata per via telematica, negando rilievo alla dedotta saturazione della casella di posta elettronica del destinatario, il quale, nei giorni immediatamente precedenti all'invio della PEC, aveva ricevuto, da parte del provider, avviso di spazio di archiviazione in esaurimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 21/02/2011 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 17968 del 2021 Rv. 661836-01, N. 7510 del 2023 Rv. 667080-01, N. 22320 del 2017 Rv. 645723-01, N. 25426 del 2021 Rv. 662483-01, N. 3164 del 2020 Rv. 657013-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12952** *del* **06/05/2026** (Rv. **678958-03**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** *(Diff.)*

D. *(ALBANESI ANDREA) contro* O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/02/2026

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare dinanzi al CNF - Termine perentori - Insussistenza - Conseguenze - Dedotta brevità del termine a comparire - Violazione ex se del principio di ragionevole durata del processo - Esclusione - Condizioni.

Nel procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense non sono previsti termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento la cui inosservanza determini, di per sé, un vizio invalidante, con la conseguenza che la dedotta brevità del termine a comparire assegnato all'incolpato non è, per ciò solo, idonea a integrare la violazione dei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., dovendo la relativa valutazione essere condotta in concreto, con riferimento alla sua incidenza sull'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 4086 del 2001 Rv. 544995-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13167 del 2021 Rv. 661208-01, N. 412 del 2020 Rv. 656658-01, N. 1988 del 1998 Rv. 512989-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12952** *del* **06/05/2026** (Rv. **678958-04**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** *(Diff.)*

D. *(ALBANESI ANDREA) contro* O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/02/2026

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Quietanza - Valore confessorio dell'obbligazione - Condizioni - Fattispecie.

La quietanza riveste efficacia probatoria piena, quale confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, soltanto ove contenga una dichiarazione univoca di pagamento, recante l'indicazione dell'importo e del titolo, e provenga dal creditore mediante sottoscrizione a lui riferibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di aver indebitamente trattenuto somme spettanti al cliente, aveva negato valore probatorio, in ordine alla loro restituzione, a dichiarazioni apparentemente sottoscritte dal cliente, sul rilievo che, sotto il profilo soggettivo, l'autenticità delle firme apposte era stata contestata dall'interessato e non verificata da perizia grafologica, e, sotto il profilo oggettivo, non vi era indicato con precisione a quale titolo e per quale importo i pagamenti fossero stati effettuati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Vedi: N. 2813 del 2000 Rv. 534762-01, N. 5945 del 2023 Rv. 667201-01, N. 22655 del 2011 Rv. 620136-01, N. 13919 del 2005 Rv. 582497-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12952** *del* **06/05/2026** (Rv. **678958-05**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** *(Diff.)*

D. *(ALBANESI ANDREA) contro* O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/02/2026

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Illecito permanente - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Pendenza o definizione di un contenzioso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre dalla cessazione della permanenza, che coincide, in via ordinaria, con la rimozione, da parte del professionista, della situazione antigiuridica o, in difetto, con la pronuncia disciplinare di primo grado, restando a tal fine irrilevante la pendenza o la definizione di un contenzioso civile avente ad oggetto i medesimi fatti. (Nella specie, in relazione all'illecito consistito nell'omesso pagamento del compenso al collega domiciliatario, la S.C. ha escluso che la pendenza, prima, e l'avvenuta decisione, poi, di un contenzioso civile con il domiciliatario, relativo alla spettanza dei compensi, rilevasse ai fini della decorrenza della prescrizione, posto che, anche successivamente alla pronuncia, la situazione di inadempimento si era protratta, non essendo intervenuto alcun pagamento, neppure parziale).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8946 del 2023 Rv. 667441-01, N. 23239 del 2022 Rv. 665276-01, N. 32824 del 2025 Rv. 676988-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **13440** *del* **09/05/2026** (Rv. **678203-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(AMBROSIO GENNARO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 19/09/2022

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Iscrizione a ruolo di atto di appello diverso da quello che si sarebbe voluto iscrivere - Conseguenze - Nullità non sanabile - Successiva iscrizione dell'atto corretto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie

L'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l'improcedibilità dell'impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo, con l'ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte, alcuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva "sostituzione" dell'atto introduttivo originario con una versione emendata dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Conformi: N. 1160 del 2020 Rv. 656885-01

Massime precedenti Vedi: N. 25901 del 2016 Rv. 642320-01, N. 6369 del 2017 Rv. 643378-02

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **13506** *del* **09/05/2026** (Rv. **678204-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(LUPI FABIO) contro* C. *(BONURA HARALD MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/05/2019

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa dei geometri - Iscrizione all'albo professionale - Art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) - Svolgimento di libera professione - Presunzione semplice - Prova contraria - Modalità indicate nelle delibere del Consiglio di amministrazione - Efficacia - Limitazione degli ordinari mezzi di prova - Esclusione - Mere agevolazioni probatorie - Sussistenza.

In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, l'art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG), fa discendere dal fatto dell'iscrizione all'albo una presunzione semplice sull'esercizio della libera professione, superabile dall'iscritto attraverso prova contraria, che può essere fornita anche con modalità diverse da quelle indicate nelle delibere adottate, ai sensi del medesimo art. 5, dal Consiglio di amministrazione, le quali costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova, fermo restando la valutazione da parte del giudice dell'ammissibilità degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30191 del 2024 Rv. 673068-01, N. 28188 del 2022 Rv. 665731-01, N. 4296 del 2016 Rv. 639001-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **13506** *del* **09/05/2026** (Rv. **678204-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(LUPI FABIO) contro* C. *(BONURA HARALD MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/05/2019

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa dei geometri - Geometri iscritti all'albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società - Svolgimento di attività professionale di geometra - Ambito - Natura di libera professione - Prova contraria - Contenuto.

In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, la prova contraria dell'esercizio della libera professione per i geometri iscritti all'albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'attività professionale svolta dal geometra - da intendere non solo quale espletamento delle prestazioni professionali tipiche, riservate agli iscritti all'Albo, ma anche di attività che presentino un nesso con le prime, richiedendo le medesime competenze tecniche e formazione professionale di cui il professionista ordinariamente si avvale - non sia stata esercitata come libera professione, ma svolta, secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l'esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, in via esclusiva e nell'interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20342 del 2020 Rv. 659250-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **13506** *del* **09/05/2026** (Rv. **678204-03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(LUPI FABIO) contro* C. *(BONURA HARALD MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/05/2019

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa dei geometri - Geometri iscritti all'albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società - Svolgimento di attività professionale di geometra - Natura di libera professione - Prova contraria - Riferibilità ad un rapporto di lavoro subordinato dell'attività professionale - Contenuto.

In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, la prova contraria della riferibilità dell'attività professionale svolta da geometri iscritti all'albo, che siano dipendenti di aziende, enti pubblici o società, a un rapporto di lavoro subordinato richiede la dimostrazione precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, dei suoi elementi costitutivi e, in particolare, dei requisiti della subordinazione, quali la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere apprezzata, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito e al modo della sua attuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8018 del 2021 Rv. 660986-01, N. 30781 del 2025 Rv. 677121-01, N. 29646 del 2018 Rv. 651750-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14226** *del* **14/05/2026** (Rv. **678646-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(QUARNETI GIACOMO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2023

133229 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Illegittimità - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 296, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7696 del 2018 Rv. 647670-01, N. 26008 del 2024 Rv. 672509-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14226** *del* **14/05/2026** (Rv. **678646-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(QUARNETI GIACOMO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2023

133229 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Mancata impugnazione con il regolamento di competenza - Riassunzione tardiva - Estinzione - Esclusione - Istanza di prosecuzione - Ammissibilità.

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308

Massime precedenti Vedi: N. 26008 del 2024 Rv. 672509-01, N. 4314 del 2008 Rv. 602007-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14348** *del* **15/05/2026** (Rv. **678291-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(DI LIETO ANDREA) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2025

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Disciplinare magistrati - Ricorso alle Sezioni unite civili - Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Operatività delle norme del rito penale nella fase introduttiva – Motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c. – Inammissibilità – Esclusione – Condizioni – Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione delle pronunce della Sezione Disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si applica, ex art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, la disciplina del processo penale per quanto attiene alle forme, alle modalità ed ai termini di proposizione del ricorso; l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere nelle categorie di cui all'art. 360 c.p.c., tuttavia, non determina l'inammissibilità del ricorso quando dal complesso della motivazione sia chiaramente individuabile l'errore denunciato in sede di legittimità, dovendo il giudice individuare

d'ufficio la norma giuridica che giustifica l'impugnazione, in forza sia del principio iura novit curia che del principio sovranazionale che impone al giudice di privilegiare interpretazioni degli atti processuali che consentano una decisione piena sul merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 18775 del 2017 Rv. 645168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17931 del 2013 Rv. 627268-01, N. 24631 del 2020 Rv. 659452-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14348** *del* **15/05/2026** (Rv. **678291-02**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(DI LIETO ANDREA) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2025

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Disciplinare magistrati - Situazioni di incompatibilità ex art. 18 ord. giud. - Obbligo di comunicazione - Insorgenza - Incompatibilità in concreto - Valutazione - Spettanza - CSM - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'obbligo di comunicazione delle situazioni di incompatibilità sussiste per il solo fatto che il magistrato versi, in astratto, in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di cui all'art. 18 ord. giud., spettando unicamente al CSM, e non al singolo magistrato, stabilire se, in considerazione di tutte le circostanze del caso specifico, l'incompatibilità sussiste in concreto, restando altrimenti eluse le prerogative dell'organo di autogoverno.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 18, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 209 art. 2 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8763 del 2022 Rv. 664224-01 Rv. 664224-02

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14348** *del* **15/05/2026** (Rv. **678291-03**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(DI LIETO ANDREA) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2025

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Disciplinare magistrati - Situazioni di incompatibilità ex art. 18 ord. giud. - Artt. 44 e 47 della Circolare P-12940 del CSM - Duplice obbligo di comunicazione - Sussistenza - Adempimento al momento della domanda di trasferimento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai sensi degli artt. 44 e 47 della Circolare del C.S.M. n. P-12940 del 25 maggio 2007, sussiste un duplice obbligo di comunicazione delle situazioni di incompatibilità ex art. 18 ord. giud., per cui non è sufficiente l'adempimento dell'obbligo al momento della domanda di trasferimento, dovendo essere effettuata anche la successiva comunicazione, il cui scopo è quello di rendere noto e confermare al C.S.M. la permanente assenza di situazioni di incompatibilità, atteso che, diversamente, si finirebbe per

addossare tale onere di verifica all'organo di autogoverno in tutti i casi di trasferimento non seguito da una seconda dichiarazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 18, Decr. Legisl. Pres. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8763 del 2022 Rv. 664224-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14569** *del* **17/05/2026** (Rv. **678205-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

F. *(DAMATO DOMENICO) contro* R. *(CHIEPPA TERESA)*

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/07/2025

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Pronuncia declinatoria di giurisdizione ex art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Atto di prosecuzione del giudizio - Proposizione di domanda nuova - Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Esclusione - Declaratoria di difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fattispecie.

In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione ex art. 11, comma 3, c.p.a., laddove la parte, nel riproporre la domanda innanzi al giudice indicato nella decisione, formuli, in aggiunta o in sostituzione, una domanda nuova, il giudice successivamente adito non può sollevare conflitto di giurisdizione sulla stessa - in assenza di una precedente pronuncia sulla giurisdizione per tale domanda - ma può, decidendo sulla stessa, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la pronuncia con la quale il g.a., adito a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento da occupazione acquisitiva, fondata sul rilievo che l'area acquisita era stata formalmente e legittimamente espropriata, aveva dichiarato inammissibile la diversa domanda, proposta in sede di prosecuzione del giudizio, diretta ad ottenere l'indennità di esproprio, lasciando impregiudicata la sua riproponibilità "innanzi al giudice ordinario, quale giudice munito della relativa giurisdizione").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/02/2010 num. 104 art. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19045 del 2018 Rv. 649753-01, N. 27163 del 2018 Rv. 651313-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14570** *del* **17/05/2026** (Rv. **678583-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

V. *(ZANCANELLA SILVIA) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE PIO SILVESTRI)*

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 02/08/2024

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Giurisdizione della Corte dei conti - Danno erariale - Effettiva sussistenza - Necessità - Esclusione - Verifica in astratto sulla base della prospettazione della Procura Generale - Sufficienza.

Al fine del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti non è necessaria l'effettiva sussistenza del danno a carico di una pubblica amministrazione, ma è sufficiente che, in base ad una verifica in astratto, esso venga prospettato dalla procura generale quale conseguenza della condotta del soggetto individuato come responsabile, restando confinato al successivo accertamento giudiziale, spettante al giudice contabile all'esito del giudizio di conto, la sussistenza in concreto degli elementi fondanti la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24858 del 2019 Rv. 655180-02, N. 28461 del 2025 Rv. 676511-01, N. 11229 del 2014 Rv. 630734-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14570** *del* **17/05/2026** (Rv. **678583-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

V. *(ZANCANELLA SILVIA) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE PIO SILVESTRI)*

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 02/08/2024

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Controllo delle modalità di attuazione della scelta discrezionale - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. (Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale di un comune prevedesse necessariamente, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, la qualifica dirigenziale in capo al soggetto poi incaricato e, dall'assenza di detta qualifica, aveva desunto la sussistenza della responsabilità amministrativa in relazione al danno cagionato all'amministrazione comunale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24376 del 2020 Rv. 659292-01, N. 9680 del 2019 Rv. 653785-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14571** *del* **17/05/2026** (Rv. **678206-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

R. *(DI TONNO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Disciplina successiva alla l. n. 248 del 2006 - Giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario - Natura del credito - Rilevanza.

Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile "ratione temporis", ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 12397 del 2024 Rv. 671072-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17111 del 2017 Rv. 644920-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14572** *del* **17/05/2026** (Rv. **678584-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

V. *(MANFELLOTTO RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia sulle spese processuali del contenzioso tributario - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

Rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dalle Corti di giustizia tributaria a titolo di spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14554 del 2015 Rv. 635781-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25938 del 2018 Rv. 650871-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **16765** *del* **28/05/2026** (Rv. **678585-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Diff.)*

L. *(MADDALENA MARCELLO) contro* M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/12/2025

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Responsabilità disciplinare del magistrato - Sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Conseguenze - Applicazione - Condizioni - Motivazione specifica sul punto - Necessità.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, con sentenza della Corte cost. n. 170 del 2015, il trasferimento definitivo di sede o d'ufficio non è più applicabile automaticamente nel caso di violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., ma può essere disposto, ai sensi del primo periodo del medesimo art. 13, comma 1, quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, con la conseguenza che, risiedendo la ratio della norma nella necessità di impedire che il contesto ambientale in cui il magistrato opera determini ulteriori occasioni di violazioni disciplinari, è imprescindibile una motivazione specifica sul punto nel provvedimento che lo dispone.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2724 del 2016 Rv. 638400-01, N. 9712 del 2023 Rv. 667449-01, N. 10415 del 2017 Rv. 644045-06

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **16809** *del* **28/05/2026** (Rv. **678290-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

P. *(PISANI PAOLO) contro* C.

Regola giurisdizione

095001 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE Magistratura amministrativa - Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - Illegittimo esercizio del potere pubblico in ambito disciplinare - Azione risarcitoria - Giurisdizione - Devoluzione al giudice amministrativo - Fondamento.

La domanda di risarcimento del danno da abuso del potere disciplinare, proposta da un magistrato amministrativo nei confronti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA) con la quale si contesti la legittimità dell'azione disciplinare e dell'intera attività provvedimentale dell'organo collegiale, compete alla giurisdizione amministrativa in quanto, tenuto conto della qualità di soggetto pubblico del CPGA e della pacifica natura amministrativa degli atti disciplinari da esso adottati, trattasi di pretesa in rapporto di causalità diretta con l'esercizio - che si afferma abusivo ed illegittimo - del potere pubblico in ambito disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 135 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/04/1982 num. 186 art. 33

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416-02 Rv. 657416-03, N. 17823 del 2007 Rv. 600360-01, N. 5126 del 2002 Rv. 553638-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **16810** *del* **28/05/2026** (Rv. **678586-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

". *(PECORARO MARIO) contro* P.

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 15/10/2024

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Regime di accreditamento - Responsabilità per danni cagionati dall’accreditato - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

La domanda di risarcimento del danno cagionato dall'accreditato in conseguenza della violazione delle regole previste dal regime dell'accreditamento, ex art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, costituendo violazione di doveri relativi al rapporto di servizio - configurabile tra struttura privata accreditata e P.A., in relazione alle prestazioni erogate e alle condizioni e ai presupposti per la loro erogazione, anche nella fase esecutiva - che trovano il loro fondamento sia nei vincoli negoziali, conclusi ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, sia, a valle degli stessi accordi, nei vincoli e obblighi di cui all'art. 8-quater, del medesimo d.lgs., senza che rilevi che alla struttura privata non vengano traslati poteri pubblicistici autoritativi e di controllo ovvero di gestione del pubblico denaro, essendo sufficiente che la relazione ne abbia comportato l'inserimento, continuativo e sistematico, nella organizzazione dell'ente per il perseguimento degli obbiettivi e delle finalità pubbliche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2189 del 2023 Rv. 666635-01, N. 473 del 2015 Rv. 634650-01, N. 16336 del 2019 Rv. 654412-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima

MAGGIO 2026

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12191** *del* **01/05/2026** (Rv. **677904-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

B. *(ROMEO FULVIO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2021

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Nullità della clausola anatocistica - Deducibilità - Fondamento.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939

Massime precedenti Conformi: N. 9071 del 2023 Rv. 667476-01

Massime precedenti Vedi: N. 20397 del 2017 Rv. 645219-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12201** *del* **01/05/2026** (Rv. **677905-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

P. *(SCANO ANTONELLA) contro* A. *(ZAGO GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2023

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Concorrenza sleale - Violazione delle norme pubblicistiche – Automatica realizzazione dell'illecito – Esclusione – Ragioni – Necessità di distinguere tra norme limitative dell'attività imprenditoriale e norme impositive di costi alle imprese – Sussistenza – Onere prova – Fattispecie.

In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di un illecito concorrenziale nell'illegittima apertura di un punto vendita mediante accorpamento di due unità preesistenti, in assenza di previa autorizzazione amministrativa, nonché la mancata dimostrazione del nesso causale tra detta apertura e la flessione dei ricavi dell'esercizio commerciale gestito dall'asserita danneggiata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 lett. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 12049 del 2023 Rv. 667749-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12231** *del* **01/05/2026** (Rv. **677978-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

N. *(BISOGNI GIOVANNI BATTISTA) contro* S. *(BIANCHI ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2021

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Art. 831, comma 2, c.p.c. - Impugnazione del lodo per nullità - Revocazione - Rapporti - Termine.

013040 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER REVOCAZIONE In genere.

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 831, co. 2, c.p.c., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità, è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi di cui al primo comma della stessa disposizione, che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità e non fino al passaggio in giudicato di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 831 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8043 del 1994 Rv. 487991-01, N. 1409 del 2004 Rv. 569708-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12242** *del* **01/05/2026** (Rv. **677906-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

A. *(PANZAROLA ANDREA) contro* C. *(ALBERTI NICOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2024

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Contraffazione del brevetto - Varianti equivalenti alle rivendicazioni prive di originalità - Sussistenza - Variante che eccede le competenze del tecnico medio - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di brevetti per invenzioni industriali, la contraffazione per equivalenza non è esclusa dalla presenza, nel prodotto contestato, di varianti equivalenti ad elementi delle rivendicazioni brevettuali e prive del carattere di originalità, in quanto rientranti nelle competenze del tecnico medio del settore impegnato ad affrontare il medesimo problema, mentre solo nel caso in cui la variante ecceda tali competenze può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del titolare del brevetto contraffatto, in un caso in cui l'estrattore di fondi di caffè si differenziava, rispetto al modello brevettato, unicamente per la forma piatta del carter rispetto a quella conica oggetto di privativa, tale da risultare perciò irrilevante ai fini di escludere la dedotta contraffazione illecita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 21405 del 2019 Rv. 655429-01, N. 22351 del 2015 Rv. 637807-01, N. 2977 del 2020 Rv. 656624-01, N. 120 del 2022 Rv. 663620-01, N. 23975 del 2020 Rv. 659601-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12257** *del* **01/05/2026** (Rv. **678824-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

U. *(ATTOLICO LORENZO) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/08/2022

031083 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTO MORALE Personaggio cinematografico - Tutelabilità - Plagio - Condizioni - Fattispecie.

La tutela giuridica del personaggio cinematografico in quanto tale può andare distinta da quella relativa all'opera in cui compare, tuttavia, il suo plagio non sussiste allorquando ricorra una insufficiente caratterizzazione del personaggio rispetto a modelli di genere e quando lo stesso sia interpretato da un unico attore, cosicché il reale oggetto dell'attività di sfruttamento denunciata riguardi proprio l'artista, anche in ragione dei rinvii della pellicola in contestazione ad elementi caratterizzanti la figura di quell'interprete, piuttosto a quelli dell'opera di fantasia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il plagio di un personaggio cinematografico denominato "The Man with No Name", sul presupposto che nell'opera cinematografica contestata erano state riprodotte le caratteristiche somatiche e di abbigliamento del celebre attore statunitense Clint Eastwood, piuttosto che quelle riconducibili al personaggio cinematografico da egli interpretato, identificabile come una mera rielaborazione adattata al mondo del west di stilemi e prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 70, Cod. Pen. Mil. Pace art. 2598

Massime precedenti Vedi: N. 32 del 2017 Rv. 643012-01, N. 14635 del 2018 Rv. 649466-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12421** *del* **04/05/2026** (Rv. **677979-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

A. *(CARTA ROBERTA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/04/2021

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Competenza - Determinazione - Criterio - Amministrazione espropriante - Modello procedimentale seguito - Normativa in concreto applicata - Disciplina ex legge n. 2359 del 1865 - Domanda di determinazione delle indennità - Cognizione - Tribunale in primo grado.

L'individuazione del giudice competente a conoscere della domanda del proprietario espropriato, diretta alla determinazione delle relative indennità, è indissolubilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in volta utilizzato dalla P.A., nel senso che essa va ricavata unicamente dalla normativa in concreto applicata per disporre l'espropriazione e determinare tali indennità, senza che assuma rilevanza l'astratta assoggettabilità del rapporto espropriativo ad una diversa disciplina; pertanto, quando l'espropriazione sia stata eseguita applicando unicamente la legge n. 2359 del 1865, la controversia spetta alla cognizione del tribunale in primo grado e non già alla corte d'appello in unico grado.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2619 del 2005 Rv. 579890-01

Massime precedenti Vedi: N. 10723 del 2016 Rv. 639810-01, N. 10440 del 2020 Rv. 657994-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12492** *del* **04/05/2026** (Rv. **677907-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

B. *(PECORELLA RENZO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE UDINE, 07/05/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto di espulsione - Art. 127 ter c.p.c. - Compatibilità - Limiti - Potere del giudice di assegnare termini perentori non previsti dalla legge - Esclusione - Conseguenze

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 6071 del 2025 Rv. 674148-01, N. 371 del 2025 Rv. 673603-01, N. 31849 del 2024 Rv. 673353-01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12518** *del* **04/05/2026** (Rv. **678825-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

M. *(PUNZI CARMINE) contro* G. *(CERA MARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/05/2025

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Trust - Art. 43 legge di Jersey sul trust - Diritto incondizionato dei beneficiari di ottenere la liquidazione anticipata - Esclusione - Fondamento.

In tema di trust istituito con lo scopo di sovvenire alle esigenze di vita dei beneficiari, non sussiste il diritto incondizionato di questi ultimi di ottenere - in difetto di volontà unanime - la liquidazione anticipata del fondo rispetto alla scadenza convenuta e quindi la cessazione in deroga del trust, ai sensi dell'art. 43 della legge di Jersey del 1984 (nel testo ratione temporis applicabile), salvo che non sia espressamente previsto nell'atto costitutivo del trust, con pattuizione non contrastante con una norma imperativa della legge regolatrice.

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Vedi: N. 34075 del 2024 Rv. 673170-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12525** *del* **04/05/2026** (Rv. **678895-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

F. *(FERRI FABIO) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2025

013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Procedura arbitrale ex art. 412 quater c.p.c. - Compenso degli arbitri - Mancata pattuizione - Conseguenze - Solidarietà.

Nelle procedure arbitrali previste dall'art. 412 quater c.p.c., ove le parti non abbiano pattuito il compenso per i rispettivi arbitri e, pertanto, neppure il lodo statuisca sulle spese di lite, l'obbligo di pagamento del compenso deve ritenersi assoggettato alla regola della solidarietà, per cui ciascuna delle parti risponde per l'intero, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c., in ragione del mandato oneroso collettivo da cui origina il rapporto con gli arbitri, mentre la ripartizione prevista dall'art. 412 quater cit., al comma 11, ha una valenza puramente interna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 quater, Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 1, Cod. Civ. art. 1293

Massime precedenti Vedi: N. 13174 del 1999 Rv. 531513-01, N. 15420 del 2018 Rv. 649503-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12638** *del* **05/05/2026** (Rv. **677980-01**)

Presidente: **VELLA PAOLA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(DODDI FABRIZIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2024

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Riforma dell'art. 802 c.n. - Pagamento di diritti e tariffe da parte del vettore aereo - Revocabilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, anche dopo la riforma dell'art. 802 del r.d. n. 327 del 1942 (Codice della navigazione), ad opera del d.lgs n. 151 del 2006, devono ritenersi assoggettabili ad azione revocatoria i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, essendo a tal fine irrilevante che quest'ultimo non possa scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi o negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento, in quanto occorre unicamente prendere in considerazione il momento in cui il pagamento è effettuato e non l'origine del credito o la data della controprestazione, non assumendo perciò rilievo contrario l'impossibilità di avvalersi dell'autotutela prevista dagli artt. 1460 e 1461 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 802

Massime precedenti Difformi: N. 3085 del 2018 Rv. 647232-01

Massime precedenti Vedi: N. 17949 del 2023 Rv. 668014-01, N. 12669 del 1999 Rv. 531154-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **12708** *del* **05/05/2026** (Rv. **677908-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(PRUITI CIARELLO ALESSANDRO) contro* F. *(SCETTI ROBERTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/07/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza di fallimento - Cassazione con rinvio della sentenza pronunciata in sede di reclamo - Mancata riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza di fallimento.

In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 393, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3022 del 2020 Rv. 657053-01

Massime precedenti Vedi: N. 17191 del 2014 Rv. 632550-01, N. 11495 del 2024 Rv. 670976-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12772** *del* **05/05/2026** (Rv. **678896-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Diff.)*

R. *(PANZAROLA ANDREA) contro* R. *(SINDICO DOMENICO)*

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 17/10/2024

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Segni distintivi - Pacifica convivenza poliennale - Rischio confusione - Esclusione - Accertamento di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di marchi d'impresa, la pacifica convivenza pluriennale tra segni distintivi può rivelarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela, dovendosi altresì ritenere che l'accertamento di fatto relativo a detta pacifica convivenza sfugga al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi che - in riforma rispetto alla decisione negativa dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - aveva accolto la domanda di registrazione di un marchio, facendo riferimento all'insussistente rischio di confusione derivante dalla protratta coesistenza del medesimo "cuore distintivo" fra diverse famiglie di marchi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1, Cod. Civ. art. 2569

Massime precedenti Vedi: N. 23727 del 2023 Rv. 668694-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13010** *del* **06/05/2026** (Rv. **678992-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

D. *(LA SPINA GIUSEPPE) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2021

058258 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA Risoluzione del contratto per inadempimento - Adempimento successivo alla domanda giudiziale - Obbligo relativo - Persistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Il divieto per il debitore di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione - divieto che si basa sulla mancanza di interesse del creditore ad ottenere l'adempimento - non è assoluto, presupponendo la fondatezza di tale domanda in base ai fatti dedotti, con la conseguenza che, nel caso in cui la domanda non sia fondata, per cui il comportamento del debitore anteriore alla domanda non giustifichi il disinteresse del creditore all'adempimento, lo stesso debitore non è esonerato dall'obbligo di adempiere (o di farne congrua offerta); ne deriva, ulteriormente, che il persistente inadempimento del debitore può, nei contratti di durata, può incidere sulla gravità di tale contegno, legittimando l'accoglimento della domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'obbligo per il mutuatario, anche in pendenza della domanda di risoluzione, di continuare a corrispondere le rate alle scadenze stabilite secondo l'originario piano di ammortamento o, quanto meno, offrire la somma dovuta, così da costituire in mora l'istituto di credito mutuante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 8955 del 1990 Rv. 469121-01

Massime precedenti Vedi: N. 6121 del 1993 Rv. 482617-01, N. 36494 del 2023 Rv. 669783-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13088** *del* **07/05/2026** (Rv. **677909-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

M. *(SALERNO MARGHERITA) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata - Autonomia - Proposizione successiva al d.l. n. 20 del 2023 - Applicabilità.

In materia di protezione internazionale, la domanda reiterata proposta in epoca successiva all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 50 del 2023, rimane assoggettata alla nuova disciplina, benché meno favorevole al richiedente, dovendo infatti ritenersi domanda nuova ed autonoma rispetto a quella in precedenza presentata.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 2, Legge 05/05/2023 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 37275 del 2022 Rv. 666462-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **13152** *del* **07/05/2026** (Rv. **679218-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(GANDOLFO GIOVANNI) contro* L. *(PETRONIO CARMELO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/07/2025

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Funzione perequativo-compensativa - Presupposti - Motivazioni soggettive - Irrilevanza.

La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, pur avendo quest'ultimo ricevuto da parte del marito, in sede di accordi di separazione, il trasferimento della quota di comproprietà indivisa su una casa di abitazione, escludendo che attraverso detta liberalità i coniugi avessero voluto regolare i propri rapporti patrimoniali futuri, tenuto conto della successiva alienazione di detto immobile e della donazione del ricavato al figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27945 del 2023 Rv. 670463-01

Massime precedenti Vedi: N. 29920 del 2022 Rv. 666043-01, N. 9144 del 2023 Rv. 667564-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13220** *del* **07/05/2026** (Rv. **677910-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

D. *(IMPAGNATIELLO GIANPAOLO) contro* B. *(COLUZZI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 13/03/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Esdebitazione dell'incapiente - Decreto ex art. 283, comma 8, CCII - Reclamo - Competenza - Fattispecie.

In tema di esdebitazione dell'incapiente, la competenza a pronunciarsi sul reclamo avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 283, comma 8, CCII, nel testo modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 (c.d. Correttivo), è del tribunale in composizione collegiale e non della Corte di appello. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva deciso nel merito il reclamo e rimesso le parti avanti al tribunale, in composizione collegiale, ritenendo utilizzabile il meccanismo della translatio iudicii, previsto dall'art. 50 c.p.c.).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0283 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 15463 del 2020 Rv. 658735-01, N. 30108 del 2025 Rv. 676311-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13226** *del* **07/05/2026** (Rv. **677842-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

G. *(MANFREDI VITO SALVATORE) contro* B. *(BALLABIO UMBERTO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 03/02/2025

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) - Stato passivo esecutivo ex art. 273, comma 3, CCII - Impugnazione - Legittimazione del debitore - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare lo stato passivo divenuto esecutivo, a termini degli artt. 273, comma 4, e 133 CCII, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 133, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 273, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268

Massime precedenti Conformi: N. 11447 del 2025 Rv. 674526-01

Massime precedenti Vedi: N. 29156 del 2024 Rv. 673223-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13228** *del* **07/05/2026** (Rv. **677911-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

F. *(BOLOGNINI ASCANIO) contro* B. *(ORONZO FEDERICA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE IVREA, 03/07/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Esdebitazione del debitore incapiente - Ricorribilità in cassazione - Distinzione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di esdebitazione del debitore incapiente, sono ricorribili per cassazione unicamente i decreti che, nel contraddittorio tra le parti, decidono sul merito della domanda di esdebitazione proposta dal debitore, mentre non lo sono i decreti che si limitano a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità della domanda stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, CCII [rnc : art = 0283 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 9455 del 2025 Rv. 674507-02, N. 30108 del 2025 Rv. 676311-01, N. 11451 del 2025 Rv. 674529-01, N. 30529 del 2024 Rv. 672880-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **13306** *del* **08/05/2026** (Rv. **679219-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(SILVESTRI MARCO) contro* F. *(DRAGANI FABRIZIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 16/11/2020

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Cancellazione di ipoteca da parte del giudice delegato ex art. 108 l.fall. - Ambito applicativo - Liquidazione concorsuale dell'attivo - Fondamento - Contratto preliminare - Subentro del curatore ex art. 72, ult. comma, l.fall. - Esclusione.

L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 107, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 4652 del 2025 Rv. 673860-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7337 del 2024 Rv. 670507-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13314** *del* **08/05/2026** (Rv. **678676-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

L. *(CAPPONI BRUNO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2023

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica - Concreto pregiudizio dei diritti di difesa delle parti - Sussistenza - Necessità.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, eventuali irritualità dell'espletamento della stessa – quale la partecipazione ad un sopralluogo, in luogo del consulente d'ufficio e senza autorizzazione, di un collaboratore di quest'ultimo – ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere della parte che adduca la nullità specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 13428 del 2007 Rv. 598126-01, N. 15874 del 2010 Rv. 613924-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13321** *del* **08/05/2026** (Rv. **679220-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

I. *(MARTIRE ROBERTO) contro* V. *(DI SABATO DANIELA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2023

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Ammissione allo stato passivo - Impugnazione avverso la decisione del tribunale - Legittimazione del commissario straordinario - Esclusione.

Nel caso di amministrazione straordinaria pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, il commissario straordinario non è legittimato a impugnare le decisioni relative all'ammissione di crediti allo stato passivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20168 del 2013 Rv. 627517-01, N. 41511 del 2021 Rv. 663473-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13322** *del* **08/05/2026** (Rv. **679221-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(ROMANO DAVIDE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 18/07/2025

169001 SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Ipoteca gravante su diritto di superficie - Scadenza del termine del diritto - Estinzione - Fondamento.

L'ipoteca gravante sul diritto di superficie si estingue solo nell'ipotesi di estinzione di tale diritto per decorso del termine.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 2810, Cod. Civ. art. 2816

Massime precedenti Vedi: N. 3897 del 2024 Rv. 670098-01 Rv. 670098-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13322** *del* **08/05/2026** (Rv. **679221-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(ROMANO DAVIDE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 18/07/2025

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Dichiarazione fallimento - Convenzione di costruzione e gestione - Rapporti pendenti - Sospensione dell'esecuzione contratto ai sensi dell'art. 72 l. fall. -Fondamento.

In tema di fallimento, alla convenzione di costruzione e gestione pendente al momento della dichiarazione di fallimento del concessionario non si applica l'art. 81 l.fall., secondo il quale il

contratto si scioglie per effetto della dichiarazione di fallimento di una delle parti e, in particolare, del concessionario, trattandosi di norma speciale che non può essere estesa a rapporti diversi dall'appalto; ne consegue che alla convenzione di costruzione e gestione va applicato l'art. 72 l.fall., norma generale in materia di rapporti pendenti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 10046 del 2023 Rv. 667411-01, N. 27384 del 2023 Rv. 668941-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5694 del 2023 Rv. 667323-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13328** *del* **08/05/2026** (Rv. **679222-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

I. *(GARGANI BENEDETTO) contro* C. *(NUNZIATA CINZIA)*

Rigetta, TRIBUNALE SAVONA, 16/09/2021

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Credito al consumo - Estinzione anticipata - Riduzione costo totale del credito - Restituzione pro quota dei costi sostenuti in sede di stipula - Interpretazione dell'art. 125 sexies TUB in conformità della sentenza CGUE del 01.09.2019 (cd sentenza Lexitor).

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l'originaria versione dell'art 125-sexies T.U.B. alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell'1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e della successiva sentenza della Corte Cost. n. 263 del 2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione.

Riferimenti normativi: TUB [rnc : art = 0125 06, gen = LS, sp = TUB], Direttive del Consiglio CEE del 2000 num. 48 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 14528 del 2025 Rv. 674980-02, N. 25977 del 2023 Rv. 668971-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13360** *del* **08/05/2026** (Rv. **679223-01**)

Presidente: **CROLLA COSMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. *(PEDULLA' LUCA) contro* F. *(NICOLOSI SALVATORE)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/01/2025

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Natura impugnatoria dell'opposizione - Immutabilità della domanda - Domanda nuova o nuovo tema di indagine - Inammissibilità - Fattispecie.

Il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda; ne consegue che non sono ammissibili la proposizione di

domande nuove e la modificazione sostanziale delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. (Nella specie la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto fondata su un contratto di locazione, a fronte dell'originaria domanda di ammissione al passivo basata sull'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 6279 del 2022 Rv. 664043-01, N. 32750 del 2022 Rv. 666131-01, N. 26225 del 2017 Rv. 646250-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13548** *del* **10/05/2026** (Rv. **679224-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. *(CANTAGALLO GIUSEPPE) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/12/2021

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale - Contestualità alla redazione dell'atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura, rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso, completamente identica, tanto nel testo quanto nelle sottoscrizioni, a quella conferita per proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e da ritenere, pertanto, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, anteriore alla sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12628 del 2025 Rv. 675286-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13550** *del* **10/05/2026** (Rv. **679225-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

N. *(STEFANORI ANGELO) contro* R. *(PICCIONI ELEONORA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2025

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per l'apertura della

liquidazione giudiziaria - Notificazione via pec - Forme ordinarie di notificazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così come già in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 15, comma 3, l.fall. e 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società, anche se cancellata dal registro delle imprese, sia eseguita tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c., in quanto le contestate disposizioni si propongono di contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la finalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertito della proposizione ai suoi danni della domanda di apertura della liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezza proprie del procedimento concorsuale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 15 com. 3, CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0008, gen = LS, sp = CCII], Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26370 del 2025 Rv. 676680-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **13625** *del* **11/05/2026** (Rv. **679226-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* Q.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE MILANO, 31/07/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera - Successiva presentazione di domanda di protezione internazionale - Giudizio di convalida - Accertamento della sussistenza delle condizioni derogatorie al diritto fondamentale di rimanere nel territorio dello Stato - Obbligo del giudice di pace di chiedere chiarimenti e integrazioni - Eccezione - Domanda di protezione assolutamente generica.

La presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l'ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino straniero, nel corso dell'udienza di convalida, impone al giudice di pace di verificare se ricorrano le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 che introducono, in via predeterminata e tassativa, deroghe al diritto fondamentale di permanere nello Stato cui è deputato l'esame della domanda, sempre che la domanda non manifesti profili di assoluta genericità, per la verifica dei quali è necessario verbalizzarne il contenuto e, eventualmente, chiedere chiarimenti ed integrazioni al cittadino straniero, se presente o al difensore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17256 del 2025 Rv. 674910-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13631** *del* **11/05/2026** (Rv. **679317-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Conf.)*

T. *(COCO GRAZIELLA) contro* H. *(GITTO GIUSEPPE)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/05/2025

044039 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - INTERESSI DANNI E SPESE Interessi moratori scaduti - Spese sostenute antecedentemente alla domanda - Computo ai fini della competenza per valore - Condizioni.

Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale ex art. 10, comma 2, c.p.c. sia gli interessi di mora già maturati ante litem oggetto di autonoma richiesta, dovendosi escludere gli interessi moratori scaduti non richiesti e quelli successivi alla data di notifica della domanda introduttiva, sia le spese, ove sostenute prima della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17860 del 2017 Rv. 645067-01, N. 9366 del 2006 Rv. 589342-01, N. 10188 del 2021 Rv. 661034-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13672** *del* **11/05/2026** (Rv. **679227-01**)

Presidente: **CROLLA COSMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. *(DI MASO EMANUELE) contro* F. *(SCALCO GIANLUCA)*

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 28/03/2025

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Finanziamento dei soci - Postergazione ex art. 2467 c.c. - Società a responsabilità limitata - Estensione ad altri tipi di società - Condizioni - Fattispecie.

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE In genere.

In tema di finanziamento dei soci, il principio della postergazione ex art. 2467 comma 2 c.c. è estensibile ad altri tipi di società ogniqualvolta l'apporto finanziario sia erogato da un socio che, in ragione dello specifico assetto dell'ente o per la posizione rivestita dallo stesso, versi in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva ammesso al passivo fallimentare con applicazione della postergazione il finanziamento indiretto costituito dalla mancata riscossione dei canoni di locazione di un capannone industriale effettuato dal socio accomandante in favore della società di persone poi dichiarata fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22403 del 2025 Rv. 675480-01, N. 16291 del 2018 Rv. 649534-01, N. 5582 del 2026 Rv. 677879-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13672** *del* **11/05/2026** (Rv. **679227-02**)

Presidente: **CROLLA COSMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. *(DI MASO EMANUELE) contro* F. *(SCALCO GIANLUCA)*

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 28/03/2025

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Finanziamento dei soci - Postergazione ex art. 2467 c.c. - Nozione di finanziamento - Mancata riscossione di crediti - Inclusione - Condizioni.

In tema di postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c., rientra nella nozione di finanziamento del socio anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove la mancata riscossione del canone si traduca in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, idoneo ad alleggerire la società dal peso del costo corrispondente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 30054 del 2023 Rv. 669362-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13818** *del* **12/05/2026** (Rv. **679228-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Conf.)*

R. *(RIGGIO FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/10/2024

041001 CITTADINANZA - IN GENERE Azione di accertamento di status di cittadino italiano - Interesse ad agire - Rimozione dello stato di incertezza sull'esistenza del diritto - Condizioni - Fattispecie.

In tema di azione di accertamento dello status di cittadino italiano, l'interesse ad agire sussiste non solo in caso di diniego o di ritardo nel riconoscimento di tale status, ma anche nei casi in cui si verifichino impedimenti, difficoltà o lungaggini che impediscono la presentazione della relativa domanda in sede amministrativa, dovendosi rimuovere lo stato di incertezza che tale situazione genera sul predetto status e sui connessi diritti e prerogative del titolare (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito secondo la quale la previa domanda in sede amministrativa per l'ottenimento della cittadinanza italiana costituiva presupposto per ritenere sussistente l'interesse ad agire in sede giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28873 del 2008 Rv. 606249-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13819** *del* **12/05/2026** (Rv. **679229-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.**

A. *(SCARSELLI GIULIANO) contro* C. *(ORAZI CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/02/2025

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Revocazione per errore su norme giuridiche - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio di cui all'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, allorchè la falsa percezione di esse, ancorchè indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integri gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme stesse, riconducibile alla falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata riconducibile all'ipotesi della violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4584 del 2020 Rv. 657316-01

Massime precedenti Vedi: N. 16297 del 2025 Rv. 675440-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31032 del 2019 Rv. 656234-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13912** *del* **13/05/2026** (Rv. **679230-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

E. *(USSANI D'ESCOBAR VINCENZO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Perentorietà - Fondamento

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con la conseguenza che trattandosi di un termine la cui decorrenza, per espressa volontà del legislatore, dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto, lo stesso ha natura perentoria, non potendo essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti, stante il principio di improrogabilità dei termini perentori.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0010, gen = LS, sp = CCII], Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635323-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **13993** *del* **13/05/2026** (Rv. **679231-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

G. *(FANTINI DANIELE) contro* R. *(PASTORELLI RENATO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 05/04/2024

081111 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA' FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Mancata acquisizione

o rinuncia alla liquidazione di beni - Potere del curatore - Condizioni - Giudizio di manifesta non convenienza - Necessità - Fondamento.

In tema di liquidazione giudiziale, il potere riconosciuto al curatore dall'art 213, comma 2 CCII, di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell'attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0213 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 17835 del 2019 Rv. 654541-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13997** *del* **13/05/2026** (Rv. **679347-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

E. *(ROSSI SIMONE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/01/2025

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Eccezione ex art. 40 comma 10, ultimo periodo, ccci - Presupposto - Mera rinuncia alla composizione negoziata - Esclusione

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel corso del procedimento di liquidazione giudiziale, il disposto dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, prevede un'eccezione alla regola generale secondo la quale la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; tuttavia, l'ammissibilità della domanda in tal modo differibile non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa della composizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura di composizione negoziata e, dunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0023 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0010, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII]

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14454** *del* **15/05/2026** (Rv. **679232-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

F. *(DI MAIO ALESSANDRO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2024

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 - Conferimento del TFR in fondo di previdenza complementare - Esclusione - Condizioni.

In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20132 del 2025 Rv. 675467-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6229 del 2024 Rv. 670392-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **14555** *del* **16/05/2026** (Rv. **679233-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 01/04/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Mancata adesione dell'amministrazione finanziaria - Approvazione forzosa (c.d. cram down) - Proposta di transazione fiscale - Irrilevanza - Fondamento.

L'omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. cram down), non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, c.c.i.i., l'applicazione delle diverse e più rigide modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, del medesimo codice, laddove è richiesto il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74 com. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 80 com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 88 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 34377 del 2024 Rv. 673419-01, N. 17721 del 2025 Rv. 675794-01, N. 32954 del 2024 Rv. 673360-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14630** *del* **18/05/2026** (Rv. **679234-01**)

Presidente: **FALABELLA MASSIMO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

P. *(BASILE ANTONIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/01/2022

159340 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RETRIBUZIONE Determinazione - Nell'atto costitutivo o con specifica delibera dell'assemblea - Mancanza - Determinazione da parte del giudice - Necessità - Accordi con l'amministratore della società - Esclusione - Bilancio con posta relativa ai compensi - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.

La determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale di una società di capitali deve, ai sensi dell'art. 2402 c.c., essere stabilita nell'atto costitutivo o dall'assemblea e, in mancanza di ciò, va effettuata dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c., non avendo a tal fine alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l'amministratore, neppure se nel bilancio della società risultano indicate le poste relative ai compensi dei sindaci. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto valido l'accordo intercorso tra il sindaco di una società e l'amministratore della stessa in ordine al compenso del primo, sulla base delle risultanze istruttorie costituite dalle fatture attestanti il pagamento del compenso, dal contenuto del bilancio della società e dall'analoga misura del compenso riconosciuto agli altri sindaci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2402

Massime precedenti Vedi: N. 22761 del 2014 Rv. 633735-01, N. 17673 del 2013 Rv. 627505-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21933 del 2008 Rv. 604262-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14639** *del* **18/05/2026** (Rv. **679235-01**)

Presidente: **FALABELLA MASSIMO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

S. *(ANTICHI ALESSANDRO) contro* L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2022

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Delibere di approvazione del bilancio e aumento del capitale sociale - Impugnativa - Mancanza assoluta di informazione - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Fondamento.

159219 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE In genere.

In tema di società a responsabilità limitata, l'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'aumento del capitale sociale non è compromettibile in arbitri, ex art. 806 c.p.c., ove si lamenti che tali delibere siano state adottate in assoluta mancanza di informazioni, stante la parificazione di tale ipotesi, ai sensi dell'art. 2479-ter c.p.c., a quella delle delibere aventi oggetto illecito o impossibile, da ritenersi dunque attinenti a diritti indisponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 806 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 2479 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22987 del 2019 Rv. 655304-01, N. 27736 del 2018 Rv. 651460-01, N. 9434 del 2023 Rv. 667487-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14639** *del* **18/05/2026** (Rv. **679235-02**)

Presidente: **FALABELLA MASSIMO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

S. *(ANTICHI ALESSANDRO) contro* L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2022

159219 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE Deliberazione sul capitale sociale - Mancata sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale - Perdita della qualità di socio - Legittimazione all'impugnazione della deliberazione - Sussistenza - Fattispecie.

159308 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE In genere.

In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non ha sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad impugnare la relativa deliberazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dal socio che, rifiutandosi di concorrere all'operazione di ricostituzione del capitale in considerazione della mancanza di chiarezza del bilancio a tal fine predisposto, aveva per tale motivo perduto la predetta qualità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 1, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2482

Massime precedenti Conformi: N. 26773 del 2019 Rv. 655561-01

Massime precedenti Vedi: N. 26842 del 2008 Rv. 605554-01, N. 21889 del 2013 Rv. 627732-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **14722** *del* **18/05/2026** (Rv. **679348-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

I. *(ABATE SALVATORE) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2024

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Associazioni di promozione sociale - Insolvenza - Liquidazione giudiziale - Assoggettamento - Liquidazione coatta amministrativa - Esclusione - Fondamento.

Le associazioni di promozione sociale, di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, sono assoggettabili, in caso di insolvenza, ed al ricorrere dei relativi presupposti, a liquidazione giudiziale e non a liquidazione coatta amministrativa, non essendo ad esse applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017, dettato per le sole imprese sociali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/07/2017 num. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/07/2017 num. 112 art. 14, CCII [rnc : art = 0121 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 25478 del 2019 Rv. 655625-01, N. 29801 del 2023 Rv. 669237-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **14743** *del* **18/05/2026** (Rv. **679236-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **COSTANZO ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANZO ANTONIO.** *P.M.* **ZANNELLA GIANNA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(SUVILLA FURIO) contro* K. *(FELICETTI SILVIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/07/2024

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Non contrarietà all'ordine pubblico - Accertamento - Modalità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale secondo la quale non era dato ravvisare una simile violazione nel lodo arbitrale, reso dalla Corte internazionale di arbitrato commerciale presso la Camera di commercio e industria della Federazione Russa, con cui era stato ritenuto sussistente l'inadempimento di una società italiana al proprio obbligo di pagare il prezzo della vendita di materiali ferrosi, ad opera di una società russa, nonostante tale pagamento fosse precluso dalle sanzioni commerciali ed economiche adottate dall'agenzia OFAC del Ministero del Tesoro degli U.S.A.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 5, Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 3255 del 2022 Rv. 664011-01

Massime precedenti Vedi: N. 27615 del 2022 Rv. 665643-01, N. 29429 del 2021 Rv. 662859-02, N. 21850 del 2020 Rv. 659325-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14773** *del* **18/05/2026** (Rv. **678502-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

P. *(FABBROCINI MARCELLO) contro* L. *(BAROFFIO ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Spese legali - Condanna in solido del legale rappresentante della società - Art. 51, comma 15, c.c.i.i. - Applicabilità al giudizio di cassazione - Fondamento.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

In tema di spese legali, la condanna in solido del legale rappresentate di una società o di un ente ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i. è applicabile anche al giudizio di legittimità, alla luce sia del tenore generale della rubrica dell'art. 51 e dello stesso comma 15 – che si riferiscono alle impugnazioni, senza alcuna distinzione –, sia in quanto il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0051 00, com = 0015, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 8532 del 2026 Rv. 677301-01, N. 28483 del 2025 Rv. 676525-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14800** *del* **18/05/2026** (Rv. **679237-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

M. *(ROSSI WALTER) contro* A. *(DI IANNI ALDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/02/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore in continuità aziendale - Oneri informativi - Sindacato giudiziale - Contenuto.

In tema di concordato minore in continuità aziendale, il completo e corretto assolvimento degli oneri informativi a carico del debitore è previsto, ai sensi degli artt. 75, 76, 77 e 82 CCII., in vista dell'espressione di un consenso realmente "informato" dei creditori, sicché esso costituisce presupposto di ammissibilità della domanda, il cui accertamento è riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0074 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0075 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0076 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0077 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0082 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 28574 del 2025 Rv. 676451-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14804** *del* **18/05/2026** (Rv. **679349-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(CAPPELLU STEFANO) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 19/05/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3 del 2012 - Sospensione delle operazioni vendita - Reclamo ex art. 739 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

Nella procedura di sovraindebitamento, la fase di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, ai sensi dell'art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, è strutturata sul modello della fase di liquidazione dell'attivo della procedura di fallimento, condividendone la natura concorsuale, unitamente alla ratio e finalità, sicché i provvedimenti - tra cui la sospensione delle operazioni di vendita - che si rivelino lesivi dei diritti del debitore, dei creditori o di altri interessati, possono essere assoggettati a reclamo nelle medesime forme e termini dei procedimenti in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 novies com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29918 del 2025 Rv. 676385-01, N. 2200 del 2026 Rv. 677668-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14848** *del* **18/05/2026** (Rv. **679238-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

C. *(SCAPPATICCI MARIA LUCIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/04/2022

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Illecito extracontrattuale - Consenso del titolare del diritto leso - Esclusione dell'antigiuridicità - Condizioni - Fattispecie.

La norma contenuta nell'art. 50 del cod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera del diritto privato, il quale implica, in materia di responsabilità aquiliana, l'esclusione della antigiuridicità dell'atto illecito e lesivo per effetto del consenso del titolare del diritto, purché validamente prestato in relazione ad un diritto

disponibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuta scriminata l'occupazione sine titulo da parte della P.A. di un albergo di proprietà privata, protrattasi dopo la scadenza del termine previsto dai decreti di requisizione, in ragione del consenso del titolare del diritto, manifestatosi nella non opposizione al perdurare dell'occupazione e desumibile dalla mancata richiesta di liberazione dell'immobile e dalla continuativa erogazione delle prestazioni alberghiere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832 CORTE COST., Cod. Civ. art. 835, Cod. Pen. art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 14694 del 2016 Rv. 641268-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14851** *del* **18/05/2026** (Rv. **679239-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

E. *(FACHILE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/06/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Natura - Forma tipica - Esclusione - Destinatario - Contenuto - Idoneità funzionale ad attivare il procedimento - Necessità.

In tema di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, ancorchè priva di forme tipiche, sia indirizzata ad un'autorità riconducibile all'apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9597 del 2024 Rv. 670879-01, N. 11392 del 2025 Rv. 674497-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14851** *del* **18/05/2026** (Rv. **679239-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

E. *(FACHILE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/06/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda anche non formalizzata - Individuazione della disciplina applicabile nel tempo - Domanda proposta nelle more dell'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023 (come convertito dalla l. n. 50 del 2023) - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il criterio per l'individuazione della disciplina applicabile nel tempo va correlato al momento in cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale, seppure non formalizzata, costituendo, a tal fine, il momento genetico della domanda ed il regime dei relativi presupposti ed effetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale che aveva ritenuto applicabile allo straniero richiedente la protezione internazionale la normativa intervenuta nelle more con il d.l. n. 20 del 2023 privilegiando la data di registrazione della relativa domanda e non il momento anteriore in cui era stata manifestata la volontà di richiedere asilo già con lo sbarco a Lampedusa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 12592 del 2023 Rv. 668954-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14851** *del* **18/05/2026** (Rv. **679239-03**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

E. *(FACHILE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/06/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Disciplina più favorevole per il richiedente - Individuazione - Ricorso per cassazione - Interesse.

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, sussiste l'interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l'applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all'individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17441 del 2023 Rv. 668008-01, N. 29866 del 2022 Rv. 665921-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14864** *del* **18/05/2026** (Rv. **679240-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

L. *(CANNIZZARO VINCENZO) contro* C. *(LOMBARDO SERENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/07/2025

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Revisione dell'assegno di mantenimento - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi nel corso del giudizio - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di assegno di mantenimento, la revisione dell'an o del quantum dell'obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell'altro ha effetto dalla domanda; tuttavia, laddove, nel corso del procedimento, e quindi anche in secondo grado, si accerti l'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi con la modifica dei presupposti di fatto dell'obbligo o della sua quantificazione, allora la modifica o la revoca potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5170 del 2024 Rv. 670273-01, N. 17199 del 2013 Rv. 627192-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14886** *del* **18/05/2026** (Rv. **679241-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

M. *(PAPI ELISABETTA) contro* A. *(IACOVINO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2025

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Risarcimento del danno endofamiliare - Esclusione - Funzione - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il procedimento ex art. 709-ter c.p.c., essendo diretto ad assicurare la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà dei genitori o di affidamento della prole minore, non consente l'emissione d'ufficio di una condanna al risarcimento del danno endofamiliare. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'argomentazione della Corte d'appello che, nel confermare la sentenza di condanna al risarcimento del danno endofamiliare emessa dal Tribunale a carico del padre, nei confronti della prole minore, pur in assenza di domanda in tal senso da parte della madre – che aveva chiesto unicamente il risarcimento del danno morale subito in proprio –, aveva ritenuto che tale condanna potesse essere emessa d'ufficio in base al disposto dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., vigente ratione temporis).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 ter com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34986 del 2022 Rv. 666291-01, N. 142 del 2023 Rv. 666568-01, N. 24719 del 2025 Rv. 675673-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15184** *del* **20/05/2026** (Rv. **679242-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

S. *(SPADA GIUSEPPE) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/06/2021

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026847/2024 67250301

Massime precedenti Conformi: N. 26847 del 2024 Rv. 672503-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15184** *del* **20/05/2026** (Rv. **679242-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

S. *(SPADA GIUSEPPE) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/06/2021

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 005841/2025 67400801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5841 del 2025 Rv. 674008-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15188** *del* **20/05/2026** (Rv. **679243-01**)

Presidente: **.** *Estensore:* **.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

C. *(ALESSANDRINI RAFFAELLO) contro* I. *(SALVADORI FRANCESCA CRISTINA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2024

159176 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006116/2025 67421502

Massime precedenti Conformi: N. 6116 del 2025 Rv. 674215-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15195** *del* **20/05/2026** (Rv. **679244-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

E. *(LEUCALITTI PAOLO) contro* B. *(ROSSI DEL CORTO MARIA ELISABETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/03/2020

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente - Domanda di rideterminazione del saldo - Esclusione di alcune fasi del rapporto - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di rapporti bancari di conto corrente, il correntista che agisce per la rideterminazione del saldo del conto ha l'onere di dimostrare i movimenti integrali del conto stesso, senza che sia possibile escludere dalla domanda alcune fasi della durata del rapporto e chiedere che la verifica degli accrediti e degli addebiti si concentri nei residui periodi, in quanto il contratto di conto corrente dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11735 del 2024 Rv. 671118-01, N. 1763 del 2024 Rv. 669907-04, N. 34427 del 2022 Rv. 666272-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15321** *del* **20/05/2026** (Rv. **679318-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(FUGGITTI MAURIZIO) contro* D. *(RUBEN MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/08/2024

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Delibazione di lodo straniero - Ordine pubblico - Diniego - Inefficacia della misura cautelare - Inesistenza del diritto cautelato - Sentenza non definitiva - Sufficienza.

067032 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE In genere.

130026 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, il diniego per contrasto con l'ordine pubblico determina l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare ex art. 669-novies, comma 3, c.p.c., purché l'inesistenza del diritto cautelato sia accertata anche con sentenza non definitiva, a tal fine necessaria e sufficiente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1769 del 1999 Rv. 523780-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15321** *del* **20/05/2026** (Rv. **679318-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(FUGGITTI MAURIZIO) contro* D. *(RUBEN MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/08/2024

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Delibazione di lodo straniero - Ordine pubblico - Controllo da parte del giudice interno - Contenuto - Rivalutazione del merito - Esclusione.

067032 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE In genere.

Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, il controllo di conformità all'ordine pubblico non richiede una rivalutazione del merito, dovendosi limitare il giudice interno a verificare se il diritto, già accertato in sede arbitrale, possa spiegare effetti nell'ordinamento interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8462 del 2023 Rv. 667466-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15321** *del* **20/05/2026** (Rv. **679318-03**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(FUGGITTI MAURIZIO) contro* D. *(RUBEN MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/08/2024

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Delibazione di lodo straniero - Procedimento - Struttura bifasica - Decreto presidenziale di diniego - Accertamento dell'inesistenza del diritto - Esclusione - Conseguenze in ordine alla inefficacia della misura cautelare.

067032 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE In genere.

130026 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, a struttura bifasica ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c., il decreto presidenziale di diniego reso inaudita altera parte, in quanto provvedimento a contraddittorio e stabilità limitati, non è assimilabile alla sentenza di

accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato e non determina, quindi, l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., che consegue solo alla pronuncia, anche non definitiva, resa nella fase di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17291 del 2009 Rv. 609415-01, N. 16701 del 2020 Rv. 658611-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15489** *del* **21/05/2026** (Rv. **678503-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

N. *(LUCHETTI LUCA) contro* F. *(MALARA LORENZO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2025

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Impugnazioni civili - Appello - Eccezione di prescrizione disattesa in primo grado - Proposizione gravame incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.

In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Conformi: N. 9505 del 2024 Rv. 670703-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15490** *del* **21/05/2026** (Rv. **679245-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

G. *(GIOVANNINI DAVID) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/02/2025

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Atti a titolo gratuito compiuti dal fallito - Inefficacia - Rimedio stragiudiziale ex art. 64, co. 2, l.fall. - Esclusività - Esclusione.

In tema di atti compiuti a titolo gratuito dal fallito, il rimedio stragiudiziale previsto dall'art. 64 comma 2 l.fall., che consente una immediata e diretta acquisizione dei beni all'attivo della procedura mediante trascrizione, rimandando ad una eventuale fase successiva ogni contestazione da parte degli interessati, non ha carattere esclusivo, essendo rimessa al curatore fallimentare la facoltà di agire direttamente in giudizio per far accertare, con sentenza dichiarativa, l'inefficacia ex lege dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19029 del 2013 Rv. 627510-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15492** *del* **21/05/2026** (Rv. **679246-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

F. *(PASTORELLI RENATO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/02/2025

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. - Termini decadenziali ex art. 69 bis l.fall. – Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69-bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., rivestendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69-bis l.fall. va inteso alle sole azioni revocatorie disciplinate nella sezione III, capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 69 bis com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33157 del 2025 Rv. 676704-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15548** *del* **21/05/2026** (Rv. **679247-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **COSTANZO ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANZO ANTONIO.**

O. *(PIZZI MICHELE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 09/02/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Integrazione familiare e sociale in Italia - Valutazione del giudice - Condizioni - Giudizio di comparazione attenuata - Necessità - Esclusione.

In tema di protezione internazionale speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 - applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare considerando in modo non già atomistico, ma globalmente e nella loro reciproca interazione gli elementi addotti dall'interessato, quali la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18455 del 2022 Rv. 665332-01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477-01, N. 16716 del 2023 Rv. 668024-01

Sez. **1**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **15593** *del* **21/05/2026** (Rv. **679248-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(TOGNONI GIANNI) contro* A.

Rinvia a Corte Giustizia, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/11/2023

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva - Estensione al concordato in continuità aziendale e alla ristrutturazione trasversale ex art. 112 CCII, 2 comma , lett d) - Testo anteriore alla modifica portata dal d.lgs. n. 136 del 2024 - Esclusione - Fondamento.

In tema di transazione fiscale e contributiva, la disciplina dell'adesione forzosa del voto negativo o del non voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie prevista dall'art. 88, comma 2-bis, CCII, nella formulazione vigente sino all'entrata in vigore dell'art. 21 del d.lgs n.136 del 2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall'art. 112, comma 2, CCII.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0088 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0112 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 27/09/2024 num. 136 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 7663 del 2026 Rv. 677612-01

Sez. **1**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **15593** *del* **21/05/2026** (Rv. **679248-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(TOGNONI GIANNI) contro* A.

Rinvia a Corte Giustizia, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/11/2023

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Omologazione concordato in continuità aziendale con le modalità di approvazione ex art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte CCII - Testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 - Presupposti - Formazione della classe.

Ai fini dell'omologazione del concordato con le modalità di approvazione non a maggioranza delle classi, di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, CCII, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 136 del 2024, è necessario che almeno una classe o l'unica classe che ha espresso il sostegno al concordato sia formata da creditori muniti di privilegio, cui sia stato offerto un pagamento non integrale del credito e che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0112 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 27/09/2024 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 7663 del 2026 Rv. 677612-01

Sez. **1**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **15593** *del* **21/05/2026** (Rv. **679248-03**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(TOGNONI GIANNI) contro* A.

Rinvia a Corte Giustizia, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/11/2023

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato in continuità - Finanza esterna - Regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 - Deroga all'art. 84, comma 6, CCII - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

Nel concordato in continuità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 136 del 2024, l'apporto di finanza esterna, in quanto non generato dalla prosecuzione utile in sé dell'attività d'impresa, è liberamente distribuibile in deroga alle disposizioni di all'art. 84, comma 6, CCII, con la conseguenza che esso non è ricompreso nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell'individuazione della classe che, beneficiandone, ha espresso il sostegno del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. d), seconda parte, CCII.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0112 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0084 00, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 27/09/2024 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 22169 del 2024 Rv. 672168-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15599** *del* **21/05/2026** (Rv. **679249-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

R. *(SIMEONE GIULIO) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/08/2021

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Conflitto negativo di competenza ex art. 9 bis l. fall. - Riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione – Decorrenza del termine - Tardiva riassunzione - Mancata presentazione di specifico reclamo - Conseguenze - Giudicato implicito - Fondamento.

In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9-bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9 bis, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2019 Rv. 654159-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15666** *del* **22/05/2026** (Rv. **678826-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

E. *(DAFFRA LUCA MATTEO) contro* C. *(DE MICCO PADULA GIANLUCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2024

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Consorzio di diritto privato (CONAI) - Poteri ispettivi sui singoli consorziati - Fondamento.

In tema di consorzi di diritto privato, il potere ispettivo del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) sui singoli consorziati trova il proprio fondamento normativo nell'art. 2605 c.c., oltre che nelle previsioni statutarie e regolamentari del predetto Consorzio, senza che sia dunque di ostacolo la mancata indicazione di un tale potere nell'art. 224 del d.lgs 152 del 2006.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2605, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 224

Massime precedenti Vedi: N. 8818 del 2023 Rv. 667472-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15666** *del* **22/05/2026** (Rv. **678826-02**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

E. *(DAFFRA LUCA MATTEO) contro* C. *(DE MICCO PADULA GIANLUCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2024

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Consorzio di diritto privato (CONAI) - Diritto alla consegna della documentazione da parte dei singoli consorziati - Natura del diritto - Fondamento - Inadempimento - Ricorso monitorio - Ammissibilità.

In tema di consorzi di diritto privato, il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha diritto alla consegna da parte dei singoli consorziati della documentazione, contabile ed amministrativa, concernente l'adempimento degli obblighi consortili e tale diritto, avente fonte nel regolamento consortile, si configura come vero e proprio diritto di credito avente natura sostanziale (non meramente processuale), cui è correlata un'obbligazione di consegna che, in caso di inadempimento da parte dei consorziati, consente la proposizione di ricorso monitorio onde ottenere la documentazione richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2605

Massime precedenti Vedi: N. 8818 del 2023 Rv. 667472-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15704** *del* **22/05/2026** (Rv. **678827-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

A. *(BELLUCCI MAURIZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2023

170001 TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE Indennizzo per beni perduti all'estero - Prescrizione - Termine e decorrenza - Sospensione - Procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento.

In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 26/01/1980 num. 16 art. 1, Legge 05/04/1985 num. 135 art. 8, Legge 29/01/1994 num. 98 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3796 del 2019 Rv. 652553-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15786** *del* **22/05/2026** (Rv. **678897-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

I. *(DAFFRA LUCA MATTEO) contro* C. *(DE MICCO PADULA GIANLUCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/03/2025

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Modulo di adesione al CONAI - Condizioni generali di contratto - Clausola che stabilisce convenzionalmente il luogo di pagamento - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.

044021 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE In genere.

La clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che stabilisce convenzionalmente il luogo di pagamento del contributo ambientale non richiede la specifica approvazione per iscritto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., poiché l'incidenza dell'individuazione del luogo di esecuzione della prestazione sulla determinazione del foro competente costituisce effetto previsto dagli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. e non deriva dalla volontà delle parti di derogare alle norme sulla competenza territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2450 del 1971 Rv. 353438-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15790** *del* **22/05/2026** (Rv. **678828-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

B. *(FILIPPONI LUCA) contro* F. *(MANFEROCE TOMMASO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 26/10/2017

081111 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA' FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Provvedimento del giudice delegato adottato in sostituzione del comitato dei creditori, art. 41, comma 4, l.f. - Impugnabilità - Motivi - Reclamo ex art. 36 l.f. - Applicabilità - Fondamento - Ricorso per cassazione - Esclusione.

Il provvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.f. è impugnabile mediante reclamo ex art. 36 l.f., proponibile direttamente dinanzi al tribunale e nei soli limiti della violazione di legge, poiché l'individuazione del rimedio impugnatorio deve avvenire in ragione della natura gestoria e della funzione sostanziale dell'atto, e non dell'organo che lo ha emanato, con la conseguenza che il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 41 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 25316 del 2020 Rv. 659732-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15804** *del* **22/05/2026** (Rv. **678898-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(BIANCHINI MARCO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 04/11/2022

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Procedure concorsuali - Fusione tra società - Atto stipulato tra soggetti giuridicamente esistenti - Art. 56, comma 2, l.fall. - Acquisto di un credito da società partecipante alla fusione nei confronti del debitore poi fallito - Compensazione tra credito e il debito - Esclusione.

La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l'estinzione della società incorporata e la successione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta un atto stipulato tra soggetti ancora esistenti sul piano giuridico ed è pertanto riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 56, comma 2, l.fall.; ne consegue che la società partecipante alla fusione, già debitrice verso l'imprenditore poi fallito, che acquisti, per effetto della fusione stipulata nell'anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito già appartenente ad altra società partecipante alla fusione nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501

Massime precedenti Vedi: N. 32884 del 2025 Rv. 676701-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15821** *del* **22/05/2026** (Rv. **678899-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

D. *(PASSALACQUA MARCO) contro* M. *(CASTELLANO ALESSANDRO ALFONSO GIULIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2025

122009 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - IN GENERE Falsa attribuzione di un'opera d'arte - Tutela del diritto morale d'autore previsto dall'art. 20 l. aut. - Esclusione - Protezione di un diritto della personalità riferito alla identità di artista - Diritto al nome - Applicabilità - Legittimazione.

La falsa attribuzione di un'opera ad un determinato autore, che non può costituire oggetto di azione giurisdizionale ove sia dedotta ai soli fini della verifica di un mero fatto storico, può fondare non già l'azione a tutela del diritto morale d'autore previsto dall'art. 20 della l. n. 633 del 1941, bensì quella diretta alla protezione di un diritto della personalità riferito all'identità dell'artista, cui è applicabile, in via analogica, la disciplina del diritto al nome; tale azione è esperibile anche da chi sia portatore di un interesse fondato su ragioni familiari degne di tutela ai sensi dell'art. 8 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1941 num. 633 art. 20, Cod. Civ. art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 1985 Rv. 441354-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15836** *del* **23/05/2026** (Rv. **678900-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Diff.)*

A. *(MAUTONE SABRINA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2022

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Compensi ai vice procuratori onorari - Indennità corrisposta "per ogni udienza" - Individuazione.

In tema di indennità spettante ai vice procuratori onorari, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 273 del 1989 (nel testo applicabile ratione temporis), la nozione di "udienza" non coincide con quella di "unità quotidiana di lavoro" e non è correlata tout court alla diversità del rito, dovendosi, invece, riconoscere la sussistenza di udienze distinte allorché, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, ricorra una diversificazione della composizione dell'organo giudicante, della generale finalità della funzione giurisdizionale svolta ovvero delle prioritarie connotazioni, pubbliche o camerali, del modello processuale che il magistrato onorario è chiamato a seguire.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 4 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33502 del 2023 Rv. 669611-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16186** *del* **25/05/2026** (Rv. **678829-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(DEL ROSSO CLAUDIO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2025

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Liquidazione giudiziale - Notificazione del ricorso a cura della cancelleria a mezzo PEC - Domicilio digitale assegnato d'ufficio - Vizi della procedura di assegnazione - Irrilevanza.

In tema di liquidazione giudiziale, la notificazione del ricorso per l'apertura della procedura concorsuale - effettuata a cura della cancelleria a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio per la violazione dell'obbligo di tenere attiva la PEC precedentemente indicata - non viene inficiata da eventuali vizi della procedura di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 6-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, ai quali nessuna rilevanza può essere attribuita ove la notificazione sia comunque avvenuta all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, facilmente (e doverosamente) consultabile dall'imprenditore presso il proprio cassetto digitale.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6866 del 2022 Rv. 664108-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16200** *del* **25/05/2026** (Rv. **678830-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

C. *(Daniela Macrì) contro* T. *(CONSOLI XIBILIA FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/08/2021

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Produzione documentale cartacea - Deposito atti e documenti processuali esclusivamente con modalità telematiche - Deroga - Motivi.

In materia di prova documentale nel processo civile, l'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, consente al giudice di derogare alla regola del deposito telematico e di ammettere il deposito in modalità cartacea per malfunzionamento dei sistemi o "per specifiche ragioni"; in ogni caso, la nullità non può essere pronunciata quando l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, secondo il principio generale sancito dall'art. 156 c.p.c., con la realizzazione del contraddittorio tra le parti e con l'esame del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175

Massime precedenti Vedi: N. 30767 del 2025 Rv. 676671-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-04

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16200** *del* **25/05/2026** (Rv. **678830-02**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

C. *(Daniela Macrì) contro* T. *(CONSOLI XIBILIA FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/08/2021

114017 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE Appalto pubblico - Contabilità dei lavori - Fede privilegiata - Accertamento - Contenuto.

In tema di appalto pubblico, gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici e non certificazioni amministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P.A.; ne consegue che il giudice, ai fini dell'accertamento della fede privilegiata di una certificazione proveniente dal direttore dei lavori, è tenuto a verificarne il contenuto e, in particolare, se essa riporti dichiarazioni delle parti ovvero altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ai sensi dell'art. 2700 c.c., nonché se i dati contabili di cui è riepilogativa siano quelli risultanti dai registri di contabilità che il direttore dei lavori è tenuto a compilare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18316 del 2014 Rv. 632099-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16202** *del* **25/05/2026** (Rv. **678831-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

B. *(GIUSTI GILBERTO) contro* C. *(STRANO LUIGI)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/02/2024

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Nullità della clausola derogatoria degli interessi di mora - Grave iniquità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Valutazione dell'equilibrio contrattuale al momento della pattuizione (e non alla data della applicazione per inadempimento) - Rinuncia - Ammissibilità - Condizioni.

La dichiarazione di nullità della clausola derogatoria degli interessi di mora per grave iniquità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, richiede una valutazione complessiva dell'equilibrio contrattuale al momento della pattuizione, tenendo conto dell'effettiva negoziazione tra le parti, sicché l'esclusione degli interessi non determina di per sé la nullità ove sia giustificata e frutto di trattativa consapevole, valutandosi la grave iniquità, di regola, alla data della pattuizione e non a quella della sua applicazione a seguito dell'inadempimento, ed essendo altresì ammissibile la rinuncia agli importi dovuti a titolo di interessi moratori purché fondata su un consenso liberamente prestato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 7, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3736 del 2023 Rv. 666703-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16364** *del* **26/05/2026** (Rv. **679250-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

C. *(CARNOVALE MASSIMILIANO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/03/2024

081033 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza - Art. 44, comma 1, CCII - Rinvio alla «domanda di cui all'articolo 40» - Modalità ex art. 120-bis del CCII.

La domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44, comma 1, CCII, richiede, per le società, il rispetto delle formalità decisionali e pubblicitarie previste dall'art. 120-bis CCII.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0039 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0044 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0120 02, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 29741 del 2018 Rv. 651488-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16364** *del* **26/05/2026** (Rv. **679250-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

C. *(CARNOVALE MASSIMILIANO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/03/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Domanda prenotativa di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi - Corredo documentale - Decisione societaria per la adozione - Formalità pubblicistiche ex art. 120-bis CCII - Distinzione - Fondamento.

In tema di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il corredo documentale che accompagna la domanda con riserva prevista dall'art. 44 CCII non si identifica con la decisione societaria di accedervi, non essendovi uniformità tra la domanda, quale atto rivolto all'esterno, e la decisione di adottarla, che integra un atto organizzativo della società, con la conseguenza che tale decisione resta soggetta alle formalità previste dall'art. 120-bis CCII.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0120 02, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0044 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 30903 del 2025 Rv. 676683-02, N. 29741 del 2018 Rv. 651488-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16576** *del* **27/05/2026** (Rv. **678832-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

T. *(PRESENTI FABIO GIUSEPPE) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CATANIA, 29/07/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Immigrazione - Espulsione - Contestazione delle modalità di esecuzione - Incidenza sulla legittimità del provvedimento prefettizio - Esclusione - Fondamento.

Le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione, atteso che eventuali vizi concernenti l'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non ai fini della verifica della legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33171 del 2019 Rv. 656560-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16893** *del* **29/05/2026** (Rv. **678504-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(CANCRINI ARTURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/12/2024

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE Risoluzione contratto di appalto - Inadempimento della stazione appaltante - Riserve - Base per la verifica di an e quantum delle pretese risarcitorie - Utilizzabilità.

In tema di appalti pubblici, il diritto al risarcimento del danno, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, non può trovare riscontro, sic et simpliciter, nella pregressa iscrizione delle riserve, le quali, tuttavia, ben possono essere assunte dal giudice del merito come base per la verifica, sotto il profilo dell'an e del quantum, della pretesa risarcitoria dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 165, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 9328 del 2016 Rv. 639615-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16905** *del* **29/05/2026** (Rv. **678505-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

B. *(GUERRERA GRIMALDI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/12/2020

158111 SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE Regione Sicilia - Provvidenze ex art. 10, comma 1, lett. a) e b), della l.r. n. 27 del 1991 - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni.

Le provvidenze ex art. 10, comma 1, lett. a) e b), l.r. Sicilia n. 27 del 1991 - ai sensi del comma 2, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. n. 25/1993 - trovano applicazione, rispettivamente, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della predetta legge ed il 31 dicembre 1994, e nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo, con la conseguenza che le stesse non possono essere cumulate in relazione allo stesso lavoratore, in conformità alla decisione dalla Commissione Europea dell'1 dicembre 1995, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20 maggio 2010, ove è riaffermato che il secondo beneficio può spettare a condizione che le assunzioni siano avvenute in data precedente a quella di entrata in vigore della legge regionale, la quale ha ritenuto autorizzabili entro tali limiti gli aiuti in questione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10 com. 1 lett. A, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10 com. 1 lett. B, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10 com. 2, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 art. 5 com. 1 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 22008 del 2019 Rv. 655011-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16911** *del* **29/05/2026** (Rv. **678506-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

F. *(FALCONE ALESSIA) contro* A. *(BORGIA SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/04/2020

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE Appalti pubblici ex l.r. Sicilia n. 21 del 1985, come modificata dalla l.r. Sicilia n. 10 del 1993 - Previsione del prezzo chiuso - Applicazione ex lege - Conseguenze.

In materia di appalti pubblici disciplinati dalla l.r. Sicilia n. 21 del 1985, come modificata dalla l.r. Sicilia n. 10 del 1993, la previsione del prezzo chiuso, contenuta nell'art. 45, commi 4 e 5, della citata l.r., si applica per legge, anche se non è pattuita, ove si verifichino i ritardi nella consegna dei lavori indicati nella norma, e comporta un aumento del corrispettivo dell'appalto, che dipende dal tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte (o alla data di presentazione dell'offerta senza gara) e la data di consegna dei lavori, da computarsi, per il caso in cui il programma dei lavori preveda il completamento degli stessi entro l'anno, secondo la percentuale del 5% annuo sul corrispettivo previsto per la loro esecuzione, fermo restando che la maggiorazione deve tenere conto del periodo programmato di durata dei lavori.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 12/01/1993 num. 10 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 12/01/1993 num. 10 art. 45 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 12/01/1993 num. 10 art. 45 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15029 del 2016 Rv. 641823-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16962** *del* **30/05/2026** (Rv. **678507-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

A. *(CARIOLA AGATINO) contro* C. *(MARINO ANGELO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/07/2024

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Conferimento in discarica di rifiuti urbani - Tariffa ai cancelli - Benefit ambientale - Ecotassa - Differenze.

In tema di conferimento di rifiuti urbani in discarica, deve distinguersi tra 1) la tariffa "ai cancelli", a carico dei soggetti che conferiscono i rifiuti, calcolata dalla regione, tenendo conto anche degli oneri di mitigazione ambientale, che costituiscono una percentuale della stessa; 2) l'ecotassa, che è un tributo speciale di deposito in discarica, da pagare in favore della regione; 3) il benefit ambientale (o oneri di compensazione ambientale), a carico dei soggetti che conferiscono i tributi, costituente una percentuale della tariffa "ai cancelli", in favore dei comuni che ospitano gli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20692 del 2021 Rv. 661867-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16965** *del* **30/05/2026** (Rv. **679088-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

T. *(DEL BUFALO LAURA) contro* C. *(STANGHELLINI TOMMASO)*

Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 29/05/2020

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Creditore ipotecario che agisce per l'insinuazione allo stato passivo, successivamente fallito - Eccezione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. - Opponibilità da parte della curatela insinuata - Fondamento.

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione allo stato passivo, al creditore ipotecario che agisce per l'insinuazione allo stato passivo del suo credito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della sua domanda, sia stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte della curatela fallimentare, insinuata dalla predetta domanda, l'eccezione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., essendo tale eccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata ex adverso dalla curatela fallimentare che domanda l'insinuazione al passivo del suo credito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12476 del 2020 Rv. 658004-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16973** *del* **30/05/2026** (Rv. **678508-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(ANGELUCCI GIUSEPPE) contro* A. *(VERSACE RAFFAELE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/11/2020

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Denuncia ex art. 1669, comma 1, c.c. - Atto necessariamente processuale - Esclusione - Natura recettizia - Conseguenze.

In tema di azione ex art. 1669 c.c., la denuncia dei gravi difetti dell'opera, che può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale, ha natura recettizia ed è, perciò, efficace solo quando pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario, sicché, non applicandosi il principio di scissione degli effetti della notificazione, essa deve essere ricevuta, e non soltanto spedita, entro il termine annuale dalla scoperta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966

Massime precedenti Vedi: N. 777 del 2020 Rv. 656833-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8227 del 2019 Rv. 653281-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17008** *del* **30/05/2026** (Rv. **678509-02**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

E. *(COPPOLA GIAN PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 03/05/2023

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Riparto dell'onere della prova - Accertamento negativo del credito eccedente la somma ritenuta dovuta - Conseguenze.

In tema di riparto dell'onere della prova, il debitore che agisca in giudizio chiedendo accertarsi la spettanza al creditore di una somma minore di quella da quest'ultimo pretesa e, di conseguenza, la non debenza della somma maggiore, non esperisce due diverse azioni, ma un'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente la somma ritenuta dovuta, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore dimostrare l'esistenza e l'entità del maggior credito, poiché l'onere della prova grava su chi assume la posizione sostanziale di titolare del diritto, a prescindere dalla posizione processuale rivestita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9706 del 2024 Rv. 670772-01, N. 26916 del 2023 Rv. 668760-02

MAGGIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12238** *del* **01/05/2026** (Rv. **678050-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

C. *(MIGLIETTA STEFANO) contro* C. *(ANNICCHIARICO LUCIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE

168082 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE - IN GENERE Erede testamentario - Indegnità a succedere per captazione della volontà del testatore – Nozione.

168416 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTA' DEL TESTATORE - DOLO (CAPTAZIONE) In genere.

In tema di indegnità a succedere, ai fini della sussistenza della captazione ex art. 463 n. 4 c.c., da configurarsi come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore - tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse - ma è necessario il ricorso a mezzi fraudolenti idonei, che, valutati in relazione alle condizioni personali del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e a determinarlo a disporre in modo difforme da quello che avrebbe liberamente deciso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 463, Cod. Civ. art. 624

Massime precedenti Vedi: N. 8047 del 2001 Rv. 547463-01, N. 26258 del 2008 Rv. 605434-01, N. 23219 del 2022 Rv. 665356-01, N. 30424 del 2022 Rv. 665995-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12566** *del* **04/05/2026** (Rv. **677984-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

P. *(GRAZZINI ANDREA) contro* R. *(CIARI FABIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2022

024020 ATTI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI Autorizzazione allo scarico - Efficacia e decorrenza - Natura recettizia - Esclusione - Fondamento.

In tema di autorizzazione allo scarico di acque reflue, l'atto autorizzatorio non ha natura recettizia, non rientrando tra i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati di cui all'art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 ma, avendo carattere ampliativo e costitutivo di una situazione giuridica prima inesistente, la sua efficacia decorre dal momento della sua adozione e non da quello della comunicazione al destinatario, restando irrilevante la previsione di prescrizioni a suo carico.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 125, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 208 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9485 del 2003 Rv. 564222-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12567** *del* **04/05/2026** (Rv. **677936-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

C. *(CUCCI LUCA) contro* B. *(GRAZIANI FRANCESCA ROMANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/02/2021

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio da parte del giudice - Formazione del giudicato - Condizioni.

Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34026 del 2019 Rv. 656328-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12569** *del* **04/05/2026** (Rv. **677985-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

I. *(CARSILLO TEODORO) contro* H.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/01/2021

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Azioni a difesa della proprietà - Estensione dei titoli - Consulenza tecnica a chiarimento - Ammissibilità - Fattispecie.

138056 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO In genere.

In tema di azioni a difesa della proprietà, l'accertamento dell'estensione e della corrispondenza oggettiva dei titoli di provenienza può essere compiuto dal giudice con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, la quale è legittimamente utilizzabile quale strumento di chiarimento e ricostruzione tecnica della prova documentale, senza assurgere a mezzo di prova dei fatti costitutivi, che restano desumibili dai titoli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica per verificare la corrispondenza tra titoli di acquisto risalenti e un successivo atto di vendita, al fine di accertare l'alienità di alcune porzioni immobiliari e, quindi, il loro acquisto per usucapione ordinaria, trattandosi di acquisto a non domino).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2944 del 1968 Rv. 335725-01, N. 21926 del 2021 Rv. 662060-01, N. 3717 del 2019 Rv. 652736-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12577** *del* **04/05/2026** (Rv. **677937-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(MORETTI PAOLO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 12/01/2024

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Determinazione del reddito imponibile ex art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002 - Detrazioni o deduzioni fiscali - Computo - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, il riferimento dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 al "reddito imponibile" non va inteso secondo le categorie proprie del diritto tributario, dovendosi avere riguardo al reddito lordo complessivo del richiedente, comprensivo anche di introiti esenti o non soggetti a imposizione, in quanto indicativi della sua effettiva capacità economica; ne consegue che non sono computabili detrazioni e deduzioni fiscali, le quali incidono esclusivamente sulla determinazione dell'imposta e non sulla valutazione della condizione di non abbienza.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12583** *del* **04/05/2026** (Rv. **678531-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

G. *(CIANCIO MARIO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2021

136037 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE Accessione invertita - Buona fede dell'occupante - Presunzione - Onere della prova a carico del costruttore - Esclusione in presenza di dubbio sulla legittimità dell'occupazione.

La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione; la stessa, pertanto, non può essere presunta, ma va positivamente dimostrata dal costruttore, avendo riguardo al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, e va esclusa quando questi avrebbe potuto, fin dall'inizio, anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 2967

Massime precedenti Conformi: N. 11845 del 2021 Rv. 661123-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12583** *del* **04/05/2026** (Rv. **678531-02**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

G. *(CIANCIO MARIO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2021

136039 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI Accessione invertita - Presupposti - Nozione di edificio- Necessità di struttura muraria complessa - Esclusione per manufatti diversi.

L'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c., quale deroga al principio generale dell'accessione di cui agli artt. 934 ss. c.c., presuppone la realizzazione sul fondo attiguo di un edificio, inteso come struttura muraria complessa destinata alla stabile permanenza di persone o cose, non potendo, quindi, essere invocata con riguardo a opere diverse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 938

Massime precedenti Conformi: N. 22997 del 2019 Rv. 655241-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12584** *del* **04/05/2026** (Rv. **677938-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(LIPEROTI GAETANO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 19/09/2023

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Patrocinio a spese dello Stato - Procedimenti in cui è parte il fallimento - Liquidazione dei compensi al difensore - Competenza - Regola - Giudice del processo - Eccezione - Giudice delegato limitatamente ai compensi gravanti sulla procedura - Fondamento - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144 del medesimo d.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 144 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 1 lett. N.6

Massime precedenti Vedi: N. 17879 del 2024 Rv. 671715-01, N. 8742 del 2016 Rv. 639505-01, N. 7842 del 2015 Rv. 635174-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12660** *del* **05/05/2026** (Rv. **677939-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

L. *(RASCIO NICOLA) contro* C. *(DI VIZIO RICCARDO ERNESTO)*

Regola competenza

026031 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE Competenza per territorio - Prestazioni svolte dal professionista - Foro speciale stabilito dall'art. 637, comma 3, c.p.c. - Sussistenza - Fattispecie in tema di arbitrato rituale.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di determinazione della competenza territoriale, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche qualora la domanda monitoria abbia a oggetto il compenso per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un arbitrato rituale, attesa l'assimilazione, sul piano funzionale, del relativo procedimento a quello giurisdizionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale adito ex art. 637, comma 3, c.p.c., cassando la decisione di merito che ne aveva escluso l'applicabilità sul presupposto che l'attività professionale fosse stata svolta in sede arbitrale e non in un processo giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34569 del 2021 Rv. 663066-01, N. 17049 del 2010 Rv. 614236-01, N. 5810 del 2015 Rv. 634792-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12701** *del* **05/05/2026** (Rv. **677986-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

D. *(MACCI LUCA) contro* D. *(PIMPINI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/07/2025

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione delle decisioni della Corte di cassazione - Omessa comunicazione della fissazione dell'adunanza camerale - Violazione del contraddittorio - Supposizione dell'esistenza dell'avviso - Errore revocatorio - Configurabilità - Decisività.

In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'omessa comunicazione della data dell'adunanza camerale, costituendo violazione del contraddittorio, integra errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., allorché la decisione sia fondata sulla supposizione, anche implicita, dell'avvenuto avviso, del cui rispetto il giudice è tenuto a verificare d'ufficio la ritualità; tale errore presenta carattere decisivo, da riferirsi non già al contenuto della pronuncia, bensì alle modalità del procedimento che ha condotto alla sua adozione, avendo impedito lo svolgimento dell'attività difensiva nella sequenza processuale prevista.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 23832 del 2015 Rv. 637768-01

Massime precedenti Vedi: N. 602 del 2018 Rv. 646910-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20013 del 2024 Rv. 671759-01, N. 24170 del 2004 Rv. 578553-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12742** *del* **05/05/2026** (Rv. **677940-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

F. *(MAGNANO SAN LIO MARCELLO) contro* C. *(ALTAVILLA GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/11/2019

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Amministratore di condominio - Legittimazione processuale - Proposizione o prosecuzione della lite - Subordinazione alla volontà dell'assemblea - Deliberazione contraria di rinuncia o transazione -Interesse ad agire - Esclusione - Fattispecie.

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE In genere.

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA In genere.

In tema di condominio, l'amministratore, pur legittimato ex lege alla rappresentanza processuale, non è titolare del rapporto sostanziale, spettante ai singoli condomini, sicché non può proporre o proseguire la lite in contrasto con la deliberazione assembleare di rinuncia o transazione, difettando in tal caso un proprio interesse ad agire, ferma la legittimazione concorrente del singolo condomino. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto legittima la prosecuzione dell'azione giudiziaria promossa dall'amministratore di condominio, omettendo di considerare che l'assemblea aveva deliberato di non procedere giudizialmente in relazione alla sopraelevazione realizzata da un condomino).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 11, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 10869 del 2023 Rv. 668072-02, N. 16934 del 2023 Rv. 668319-01, N. 5645 del 2022 Rv. 664181-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12790** *del* **05/05/2026** (Rv. **677941-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CALAMITA DI TRIA CLIZIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/03/2023

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Sanzioni amministrative - Acque reflue urbane - Scolmatore - Attivazione - Linea di demarcazione rispetto allo scarico - Conseguenze - Fondamento eurounitario.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue urbane, la linea di demarcazione tra scolmatore lecitamente funzionante e scarico va individuata nelle modalità di attivazione del primo, che integra un sistema di emergenza idraulica solo se connesso a fenomeni meteorici eccezionali, mentre la sua utilizzazione in condizioni climatiche normali, quale strumento ordinario di gestione del refluo, lo riconduce alla nozione di scarico illecito, in contrasto con la disciplina interna e con i principi eurounitari che impongono, in condizioni ordinarie, la raccolta e il trattamento della totalità delle acque reflue urbane.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133, Direttive del Consiglio CEE 21/05/1991 num. 271

Massime precedenti Vedi: N. 8364 del 2020 Rv. 657643-03, N. 26158 del 2024 Rv. 672834-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12792** *del* **05/05/2026** (Rv. **677987-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(LEPIDI MARIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2024

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Acque reflue - Campionamento e analisi - Natura non cogente delle modalità tecniche - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative in materia di scarichi, le modalità tecniche di campionamento e analisi previste dalla normativa di settore non hanno carattere cogente, sicché la loro inosservanza, in assenza di espressa previsione di invalidità, non determina la nullità delle operazioni, le quali hanno funzione meramente strumentale all'accertamento del rispetto dei limiti di emissione, da compiersi sulla base della complessiva valutazione degli elementi acquisiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto illegittima l'ordinanza-ingiunzione per il mancato rispetto della "raccomandazione" relativa al tempo massimo di conservazione del campione di "Escherichia Coli" di 18 ore, senza considerare l'"obbligo", ritenuto congruo ai fini dell'attendibilità delle analisi, del diverso termine di 24 ore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133

Massime precedenti Vedi: N. 30964 del 2023 Rv. 669375-01, N. 6638 del 2007 Rv. 596264-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12917** *del* **06/05/2026** (Rv. **677988-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.**

L. *(MESSA VIOLA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/07/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Presunzione - Danno morale ulteriore - Prova - Riparto dell'onere.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, il danno non patrimoniale, quale categoria unitaria e onnicomprensiva, costituisce conseguenza normale dell'eccessiva durata e si presume, salvo che ricorrano circostanze particolari idonee ad escluderlo; per le ulteriori componenti di danno rispetto a quelle indennizzabili secondo i criteri ordinari, grava invece sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provarne l'esistenza e l'entità, quale conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 15449 del 2002 Rv. 558218-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12981** *del* **06/05/2026** (Rv. **677989-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

D. *(BECCHETTI SIMONE) contro* D. *(PUNZI GIUSEPPE MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/12/2019

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Testamento olografo - Sottoscrizione - Collocazione nel corpo delle disposizioni - Validità delle disposizione anteriori - Condizioni - Fattispecie.

168272 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONI - IN GENERE In genere.

Nel testamento olografo, qualora la sottoscrizione autentica sia apposta nel corpo delle disposizioni, può ritenersi valida la parte che la precede solo se risulti, in base alle circostanze, che essa chiudeva il testamento, dovendo il giudice di merito accertarne, anche mediante l'esame del contenuto intrinseco, la congruità, completezza ed autonomia; in difetto, il testamento è nullo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in presenza di una sottoscrizione autentica interna e di una apocrifa in calce, aveva ritenuto valida la sola disposizione anteriore sulla base del dato formale della sua collocazione, senza verificarne l'autonomia e la completezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 1236 del 1966 Rv. 322481-01 Rv. 322483-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13232** *del* **07/05/2026** (Rv. **679352-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

P. *(ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/12/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Irragionevole durata del processo - Art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 - Cumulo soggettivo originario o a seguito di riunione - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione percentuale dell'indennizzo prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 trova applicazione ogniqualvolta sia raggiunta la soglia numerica delle parti processuali indicata dalla norma, indipendentemente dal fatto che essa derivi da cumulo soggettivo originario ovvero dalla successiva riunione di procedimenti relativi a cause connesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ridotto l'indennizzo spettante a ciascuna delle parti, allorché la soglia numerica era stata raggiunta con la riunione dei distinti ricorsi per l'equa riparazione proposti da soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21686 del 2026 Rv. 679299-01, N. 8910 del 2024 Rv. 670955-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13234** *del* **07/05/2026** (Rv. **677942-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/06/2023

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Difensore munito di procura speciale per il solo giudizio di legittimità - Nuova procura per il giudizio di rinvio - Necessità - Ragioni.

Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 11430 del 2019 Rv. 653669-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13236** *del* **07/05/2026** (Rv. **677943-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

L. *(MORETTI LUCIANO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Ragionevole durata del processo - Termine per impugnare - Esclusione dal computo - Fattispecie.

Nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non si computa ai fini della ragionevole durata del processo, trattandosi di un periodo di stasi processuale non imputabile all'amministrazione della giustizia, in mancanza di un giudice investito della trattazione, come chiarito dall'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della Corte d'appello che aveva determinato la durata del giudizio penale assumendo quale dies ad quem la pubblicazione della sentenza di assoluzione di primo grado, in luogo del suo successivo passaggio in giudicato).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23282 del 2021 Rv. 662143-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13238** *del* **07/05/2026** (Rv. **678532-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

M. *(MERCADANTE GIOVANNI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/10/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Rimedi preventivi ex art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 - Istanza ex art. 281 sexies c.p.c. - Tempestività - Affidamento della parte nella celere definizione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'istanza di decisione con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., quale rimedio preventivo previsto dall'art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022), deve essere proposta prima del maturare o dell'imminente scadenza del termine di durata ragionevole del giudizio, costituendo condizione di ammissibilità della domanda di indennizzo e strumento volto a evitarne il superamento; ne consegue l'irrilevanza dell'affidamento della parte nella prossima definizione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per omessa proposizione dell'istanza ex art. 281-sexies c.p.c., escludendo che assumesse rilievo l'originaria fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data prossima al biennio dall'introduzione dell'appello).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16039 del 2024 Rv. 671700-01, N. 21874 del 2023 Rv. 668556-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13240** *del* **07/05/2026** (Rv. **678533-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

E. *(LIGUORI MICHELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Rimedi preventivi ex art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (ante d.lgs. n. 149 del 2022) - Introduzione del giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - Successivo mutamento del rito - Effettività del rimedio - Esclusione - Istanza ex art. 281 sexies c.p.c. - Necessità.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., costituente rimedio preventivo ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) non esonera, ove il rito sia successivamente mutato in ordinario, dall'onere di proporre l'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., prevista dal medesimo art. 1-ter per le cause nelle quali non si applica il rito sommario; ne consegue che il ricorso originariamente introdotto ex art. 702-bis c.p.c. non conserva efficacia di rimedio preventivo qualora si riveli in concreto inidoneo ad assicurare una definizione accelerata del giudizio, che richieda invece un'istruzione non sommaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24403 del 2025 Rv. 676240-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13302** *del* **08/05/2026** (Rv. **678599-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

M. *(LA CORTE VINCENZO ANTONIO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2021

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza non definitiva che abbia individuato il testamento sulla cui base procedere alla divisione - Conseguenze - Caducazione automatica della sentenza definitiva di divisione dei beni relitti - Sussistenza - Omessa impugnazione della sentenza definitiva - Irrilevanza.

In tema di successioni, la riforma della sentenza non definitiva che abbia individuato il testamento sulla cui base devolvere l'eredità e disposto la prosecuzione del processo per la divisione dei beni relitti, travolge automaticamente, per l'effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c., la successiva sentenza definitiva di divisione, senza che rilevi la mancata impugnazione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15411 del 2019 Rv. 654272-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1589 del 1990 Rv. 465613-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13302** *del* **08/05/2026** (Rv. **678599-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

M. *(LA CORTE VINCENZO ANTONIO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2021

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Tassatività delle ipotesi - Nullità della citazione di uno dei litisconsorti necessari - Rimessione della causa al primo giudice - Legittimità.

Nella controversia con pluralità di litisconsorti necessari, la nullità della notifica della citazione nei confronti di uno dei litisconsorti, che non si sia costituito, comporta un vizio dell'integrità del contraddittorio che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 17519 del 2003 Rv. 568273-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13310** *del* **08/05/2026** (Rv. **678534-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

Z. *(GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2021

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Registro di detenzione delle specie animali e vegetali - Soggetti tenuti alla compilazione del registro - Indicazione di cui all'art. 2, comma 1, lett c) D.M. 8 gennaio 2002 - Alternatività - Esclusione - Fondamento.

In tema di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, tutti i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lett c), del D.M. 8 gennaio 2002 sono tenuti alla compilazione del registro di detenzione previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto - e quindi sia chi esegue la trasformazione della specie protetta in un prodotto derivato, sia chi immette tale prodotto sul mercato attraverso la commercializzazione all'ingrosso - trattandosi di indicazione cumulativa e non alternativa, preordinata ad assicurare la tracciabilità del prodotto lungo l'intera filiera.

Riferimenti normativi: DM min. ATM 08/01/2002 art. 1 com. 1, DM min. ATM 08/01/2002 art. 2 lett. C, DM min. ATM 08/01/2002 art. 6 com. 1, Legge 07/02/1992 num. 150 art. 5 com. 5, Legge 07/02/1992 num. 150 art. 5 com. 6, Legge 07/02/1992 num. 150 art. 8 sexies

---

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13315** *del* **08/05/2026** (Rv. **678535-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

S. *(SEPE ACHILLE) contro* N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2021

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Iscrizione all'albo del mediatore - Principio di non contestazione - Operatività - Fondamento - Conseguenze.

Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto alla provvigione, il principio di non contestazione opera anche riguardo all'iscrizione del mediatore nell'apposito albo, trattandosi di un fatto storico costitutivo di tale diritto e suscettibile di prova, senza che rilevi che l'iscrizione sia imposta da una norma imperativa, con la conseguenza che la sua insussistenza deve essere tempestivamente dedotta dalla controparte e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1755, Legge 02/02/1989 num. 39 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 02/02/1989 num. 39 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 20556 del 2021 Rv. 662054-02

Massime precedenti Difformi: N. 29506 del 2023 Rv. 669299-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13604** *del* **11/05/2026** (Rv. **677944-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

E. *(ESPOSITO MARCO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 02/05/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione del codice della strada - Obbligo di comunicare dati del conducente - Termine relativo - Decorrenza dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di infrazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento dell'infrazione presupposta - si configura solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla predetta infrazione, non insorgendo prima di allora l'obbligo di cui al richiamato comma 2; ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione, mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 196 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24012 del 2022 Rv. 665550-01

Massime precedenti Difformi: N. 18027 del 2018 Rv. 649590-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13701** *del* **11/05/2026** (Rv. **677945-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

R. *(ARIETA GIUSEPPE) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2023

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine - Conservazione degli effetti - Esclusione - Fondamento.

Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7180 del 2022 Rv. 664197-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13757** *del* **11/05/2026** (Rv. **678536-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

M. *(POGGIOLI MARCELLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Indennizzo per l'irragionevole durata del processo - Liquidazione - Complessità del giudizio presupposto - Riduzione del moltiplicatore annuo al di sotto del limite minimo - Possibilità - Esclusione.

In tema di liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, la complessità del giudizio presupposto non consente la riduzione del moltiplicatore annuo al di sotto del limite minimo di cui all'art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12070 del 2026 Rv. 677935-01, N. 14521 del 2019 Rv. 654081-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13760** *del* **11/05/2026** (Rv. **677946-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

S. *(SALERNO GIAN PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 21/12/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Durata del processo - Determinazione - Gradi del processo - Valutazione complessiva e unitaria - Conseguenze in tema di liquidazione - Frazioni di anno inferiori a sei mesi nei diversi gradi - Cumulo.

In tema di equa riparazione, la valutazione della durata del processo deve essere compiuta in modo unitario e non frazionato per gradi del giudizio, sicché, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, devono cumularsi le frazioni di anno inferiori a sei mesi maturate nei diversi gradi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22356 del 2023 Rv. 668563-01, N. 20534 del 2018 Rv. 649997-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13762** *del* **11/05/2026** (Rv. **677947-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/10/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Ragionevole durata del processo -

Giudizio di ottemperanza - Proposizione della domanda di equa riparazione - Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza - Emissione del mandato di pagamento - Irrilevanza.

In tema di procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nell'ipotesi in cui al processo di cognizione sia seguita l'azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., il termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza, risultando irrilevante a tal fine l'emissione del mandato di pagamento da parte del commissario ad acta.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114

Massime precedenti Vedi: N. 2 del 2023 Rv. 666669-01, N. 33764 del 2022 Rv. 666313-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13764** *del* **12/05/2026** (Rv. **677948-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

C. *(CUTONE ANGELO) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 17/11/2022

171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Art. 9-bis della l. n. 386 del 1990 - Preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni - Omissione - Conseguenze - Illecito di cui all'art. 2 l. n. 386 del 1990 - Sussistenza – Illecito di cui all'art. 1 della l. n. 386 del 1990 - Insussistenza

In tema di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, la mancata comunicazione del preavviso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, previsto dall'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990, non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 2 della medesima legge (emissione di assegno senza provvista), ma è presupposto necessario ai fini della successiva violazione di cui all'art. 1 della stessa legge (emissione di assegno senza autorizzazione).

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 bis CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 10 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24724 del 2016 Rv. 642078-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13764** *del* **12/05/2026** (Rv. **677948-02**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

C. *(CUTONE ANGELO) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 17/11/2022

171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Conto intestato a società - Art. 9-bis della l. n. 386 del 1990 - Preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni - Destinatario - Amministratore - Fondamento.

In caso di emissione di assegno senza provvista tratto su conto intestato a una società, il preavviso di revoca previsto dall'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990 deve essere indirizzato anche

al soggetto che ha concretamente emesso il titolo, ancorché distinto dal titolare del conto, altrimenti non consentendosi al traente di esercitare la facoltà di pagamento tardivo ed evitare l'irrogazione delle sanzioni.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 bis CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24724 del 2016 Rv. 642078-01, N. 3451 del 2018 Rv. 647051-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13791** *del* **12/05/2026** (Rv. **677949-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(MAURICI GIUSEPPE) contro* T. *(NIRTA MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/11/2020

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Sentenza che dichiara l'acquisto per usucapione - Opposizione di terzo - Livellario - Terzo titolare di un diritto reale di godimento - Legittimazione - Sussistenza.

In materia di opposizione di terzo ordinaria, il terzo titolare di un diritto reale di godimento, quale il livellario, la cui posizione giuridica è assimilabile a quella dell'enfiteuta, è legittimato a proporre l'opposizione di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza che dichiara l'acquisto per usucapione sul bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21230 del 2024 Rv. 671980-01, N. 30823 del 2023 Rv. 669229-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13791** *del* **12/05/2026** (Rv. **677949-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(MAURICI GIUSEPPE) contro* T. *(NIRTA MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/11/2020

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo - Litisconsorzio necessario - Parti del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., sono litisconsorti necessari tutti i soggetti che sono stati parte nel giudizio definito la sentenza oggetto di impugnazione, poiché l'opponente ha interesse a fare accertare l'esistenza del suo diritto verso tutti coloro che da tale decisione sono vincolati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21641 del 2019 Rv. 654906-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13792** *del* **12/05/2026** (Rv. **678908-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

F. *(VENTURA FABIO MASSIMO) contro* C. *(DE NARDIS DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/07/2020

173010 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI Atto relativo a beni immobili - Opponibilità ai terzi - Nota di trascrizione - Rilevanza esclusiva - Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota - Cosiddetto "quadro D" - Individuazione - Fattispecie.

In tema di trascrizione immobiliare, la misura della pubblicità e dell'opponibilità ai terzi del titolo è data dalla rappresentazione per riassunto dell'atto recata dalla nota di trascrizione mentre le "condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota", che possono essere riportati nello spazio predisposto nel modello (cosiddetto "quadro D"), attengono a mere specificazioni necessarie per una migliore conoscibilità della fattispecie pubblicizzata, che non possono costituire oggetto di un'autonoma nota né essere inserite in altri quadri della nota, e che non rilevano ai fini dell'opponibilità, avendo un valore di mera pubblicità notizia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di rigetto di una domanda di rivendicazione di beni proposta dal loro acquirente nei confronti dell'ente che aveva esercitato il diritto di prelazione ex d.lgs. n. 490 del 1999, che aveva individuato gli immobili oggetto del vincolo sulla base della particella catastale indicata nella nota trascrizione del decreto impositivo, senza dare rilievo alle precisazioni fornite nel "quadro D" che si riferivano espressamente ad uno solo dei beni compresi in suddetta particella, e non anche quelli accessori, accatastati in sub-particelle diverse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2644, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 11213 del 2024 Rv. 670751-01, N. 20543 del 2019 Rv. 654894-01, N. 28694 del 2023 Rv. 669191-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13852** *del* **12/05/2026** (Rv. **678537-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

A. *(IZZO ALESSANDRO) contro* C. *(CASTELLI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2022

157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE Atto costitutivo - Individuazione di tutti gli elementi essenziali nel titolo - Necessità - Clausola di stile di generico riferimento allo stato di fatto sussistente - Inefficacia.

Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, ai suddetti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1063

Massime precedenti Conformi: N. 18349 del 2012 Rv. 623974-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13854** *del* **12/05/2026** (Rv. **677950-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

C. *(CAGGIULA ALFREDO) contro* V.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/04/2024

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Impugnazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Avverso la sentenza di rigetto della Corte di cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter

Massime precedenti Conformi: N. 21912 del 2015 Rv. 636888-01

Massime precedenti Vedi: N. 22106 del 2025 Rv. 675475-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13855** *del* **12/05/2026** (Rv. **677951-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(LA FORESTA FABIO) contro* B. *(BARILLI ENRICO GIANFRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2019

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) Tabelle millesimali - Rettifica o modificazione - Disciplina di cui all’art. 69, disp. att. c.c. - Maggioranza o unanimità - Ambito di applicazione.

In tema di tabelle millesimali condominiali, per la rettifica o modificazione delle stesse è sufficiente, ai sensi dell'art. 69, disp. att. c.c. la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., nei soli casi in cui ciò avvenga con funzione ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - ovvero quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino - mentre è necessaria l'approvazione unanime dei condomini in caso di deroga al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero di approvazione della "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1123 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14015** *del* **13/05/2026** (Rv. **678600-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

C. *(PATTA ROSANNA) contro* C. *(UGGIAS GIOMMARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 20/04/2022

157083 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITU' COATTIVE Servitù prediali coattive - Domanda di costituzione - A carico di fondo di proprietà dei condomini di un edificio - Legittimazione passiva - Singoli condomini - Sussistenza - Amministratore di condominio – Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa del solo amministratore - Conseguenze - Ragioni.

La domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, ma non rientrante tra le parti comuni dello stesso, va proposta nei confronti di dei singoli condomini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporre del bene, non è litisconsorte necessario degli stessi né fornito di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei titolari del diritto, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c.; con la conseguenza che, ove sia stato erroneamente evocato in giudizio il solo amministratore del condominio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo le ipotesi né dell'art. 102 c.p.c. (concernente la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado), né dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (riguardante la rimessione della causa da parte del giudice di appello al primo giudice, ove questi non abbia provveduto alla detta integrazione), che si riferiscono ai casi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale e postulano che almeno uno dei soggetti legittimati sia stato evocato in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 354 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4840 del 1989 Rv. 464210-01

Massime precedenti Vedi: N. 15222 del 2023 Rv. 667963-02, N. 14307 del 2026 Rv. 677990-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14073** *del* **13/05/2026** (Rv. **677952-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

T. *(DRAGO MARINELLA SORAIA) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 04/03/2024

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Trasporto internazionale - Rimorchio non autonomamente immatricolato circolante nel territorio italiano - Violazione dell’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.

In tema di trasporto internazionale, la circolazione, in territorio italiano, di un rimorchio non autonomamente immatricolato rispetto al mezzo trattore integra la violazione dell'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria e della confisca, perché la circolazione dell'autoarticolato, ancorché impegnato in un trasporto internazionale, è regolata, durante il transito nel territorio nazionale, dalla normativa interna e dalle disposizioni del codice della strada, le quali possono contenere norme più severe rispetto a quelle della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, per evitare la circolazione di veicoli sui quali non siano già stati compiuti gli accertamenti da parte dell'ispettorato della motorizzazione civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 93 com. 7 CORTE COST., Legge 05/07/1995 num. 308 art. 35, Legge 05/07/1995 num. 308 art. 36, Legge 05/07/1995 num. 308 art. 37, Tratt. Internaz. 08/11/1968

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14117** *del* **14/05/2026** (Rv. **678849-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

E. *(D'ARRIGO DANIELE) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/05/2022

133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE Giudizio di appello - Intervento iussu iudicis - Illegittimità - Fondamento - Censurabilità in cassazione - Sussistenza.

L'intervento iussu iudicis non può essere disposto nel giudizio di appello, in tale fase essendo ammissibile solo l'intervento volontario, altrimenti privandosi l'interessato, senza il suo consenso, della garanzia del doppio grado di giudizio, e la dichiarazione di estinzione del processo conseguente all'inosservanza dell'ordine del giudice, ledendo il diritto della parte ad una decisione nel merito, è censurabile in cassazione, non concernendo la discrezionalità dell'esercizio del potere di cui all'art. 107 c.p.c., ma il difetto dei suoi presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19974 del 2023 Rv. 668338-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14125** *del* **14/05/2026** (Rv. **677953-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **MUSI EMANUELA.** *Relatore:* **MUSI EMANUELA.**

E. *(CARLO ROSA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001 - Istanza di prelievo ad opera di parte diversa dal richiedente l'indennizzo - Sufficienza - Esclusione - Istanza di fissazione udienza - Sufficienza - Esclusione.

In tema di procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini dell'esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001 non è sufficiente l'Istanza di prelievo proposta da una parte diversa da quella che richiede l'indennizzo, né la mera istanza di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71

Massime precedenti Vedi: N. 21709 del 2019 Rv. 655234-01, N. 31009 del 2017 Rv. 647256-01, N. 33126 del 2023 Rv. 669438-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14164** *del* **14/05/2026** (Rv. **677954-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

M. *(MICCOLI MARIANTONIETTA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/01/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Indennizzo per durata irragionevole - Limite massimo ex art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 - Riferibilità - All'indennizzo globale - Fondamento.

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello accertato dal giudice, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25804 del 2015 Rv. 638075-01

Massime precedenti Vedi: N. 4283 del 2017 Rv. 643123-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14258** *del* **14/05/2026** (Rv. **678279-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

C. *(GAZZARA ANTONINO) contro* C. *(LA VALLE FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/09/2020

071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI Divisione ereditaria - Immobili non comodamente divisibili - "Raggruppamento parziale delle porzioni" - Condizioni.

Se nell'eredità vi sono uno o più immobili non comodamente divisibili, il giudice della divisione può procedere al "raggruppamento parziale delle porzioni", cioè alla divisione del bene in lotti in cui risultino accorpate più quote che debbano necessariamente rimanere in comunione, solo se sia stata proposta, dai coeredi interessati, espressa e specifica istanza di attribuzione congiunta di più quote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Massime precedenti Vedi: N. 2450 del 1976 Rv. 381232-01, N. 5222 del 1978 Rv. 394981-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14307** *del* **14/05/2026** (Rv. **677990-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

C. *(CRISANTI FRANCESCO) contro* C. *(MALARA LORENZO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2022

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Actio confessoria servitutis implicante la rimozione degli ostacoli - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Sussistenza - Litisconsorzio necessario dei condomini - Esclusione - Fondamento

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO In genere.

In tema di condominio negli edifici, in caso di esercizio di actio confessoria servitutis, anche se implicante la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto reale, la legittimazione passiva spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., senza che sussista litisconsorzio necessario di tutti i condòmini, non incidendosi sui loro diritti individuali, a differenza del caso in cui il contro il condominio sia proposta l'actio negatoria implicante la rimozione delle opere comuni attraverso le quali la servitù è esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19460 del 2005 Rv. 584386-01, N. 21506 del 2024 Rv. 672089-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14308** *del* **14/05/2026** (Rv. **677991-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

G. *(MAZZORANA SANDRA) contro* G. *(CONZATTI DANIELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/02/2022

136101 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Azione per lesione delle distanze per "vedute dirette" - Decisione del giudice di regolarizzazione quali "luci" - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Sussistenza - Fondamento - Diversità tra le due domande - Caratteri.

In tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione, ne abbia imposto, invece, la regolarizzazione come luci, poiché diversi sono sia i presupposti per l'una e l'altra disciplina - riguardando l'art. 905 c.c. le aperture, che consentono di inspicere e di prospicere, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, mentre gli artt. 901 e 902 c.c. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria - sia i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze, dettate dall'art. 905 c.c., può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 2558 del 2009 Rv. 606600-01

Massime precedenti Vedi: N. 21615 del 2021 Rv. 662059-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14314** *del* **14/05/2026** (Rv. **678538-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(DI PIERRO NICOLA) contro* G. *(POLATO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/03/2021

058267 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO Divieto di richiedere l'adempimento quando

sia stata già chiesta la risoluzione - Portata - Limiti - Formulazione della domanda di risoluzione in via subordinata a quella di adempimento - Ammissibilità.

In tema di risoluzione per inadempimento, il divieto di richiedere l'adempimento quando sia stata già chiesta la risoluzione, stabilito dall'art. 1453, comma 2, c.c., non preclude la proposizione contestuale della domanda di risoluzione in via principale e di quella di adempimento in via subordinata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 20899 del 2013 Rv. 628989-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14453** *del* **15/05/2026** (Rv. **678909-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(TRISCHITTA GIUSEPPE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/12/2021

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Assemblea del supercondominio - Rappresentanti dei condominii - Limitazioni e condizioni ai poteri di rappresentanza - Esclusione – Fondamento.

I rappresentanti dei condominii nell'assemblea di cui all'art. 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c. sono i rappresentanti dei rispettivi condomini - sprovvisti di poteri decisori propri e soggetti alle regole del mandato nell'espressione del voto - e non svolgono mansioni di amministratore di condominio, in quanto la norma prevede una delega collettiva obbligatoria (a fini di semplificazione del procedimento di convocazione e formazione della volontà nei condominii complessi) che giustifica il divieto di limiti o condizioni al potere di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67 com. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 853 del 1973 Rv. 363156-01, N. 5315 del 1998 Rv. 515925-01, N. 8254 del 2025 Rv. 674275-01, N. 10754 del 2011 Rv. 617841-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14478** *del* **15/05/2026** (Rv. **678893-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

M. *(STARA FRANCESCO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/02/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di mantenimento - Oggetto - Rendita vitalizia - Differenze - Determinabilità delle prestazioni a carico del cessionario dell'immobile - Necessità - Sovrapponibilità alle prestazioni di assistenza gravanti sui figli - Esclusione - Conseguenze.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

Il contratto di mantenimento si configura come un contratto innominato ed atipico, avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali, il quale, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per l'infungibilità delle prestazioni dell'obbligato, di contenuto essenzialmente morale e spirituale, per l'elemento di

fiduciarietà nella scelta del soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, con la conseguenza che non sono applicabili le norme della rendita vitalizia, incompatibili con le suddette peculiarità, né l'oggetto dello stesso può sovrapporsi al generale obbligo ex lege dei figli di prestare assistenza ai genitori, per la cui esecuzione, prevedere, quale corrispettivo, la cessione di un immobile, non è conforme alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1872

Massime precedenti Vedi: N. 32439 del 2023 Rv. 669389-01, N. 8209 del 2016 Rv. 639695-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14482** *del* **15/05/2026** (Rv. **678971-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

D. *(TRONCI MARCO) contro* A. *(MAIORANO LEONARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/02/2020

046012 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - ULTRANOVENNALE Contratto di affitto di fondo rustico - Rinnovo - Opposizione di uno dei comproprietari concedenti preventiva e resa nota al terzo - Conseguenze - Fondamento.

055003 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE In genere.

055069 CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI In genere.

Il rinnovo del contratto di affitto di fondo rustico è atto di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., sicché esso, se stipulato con l'opposizione preventiva, resa nota al terzo, di uno dei comproprietari concedenti, è inefficace nei confronti della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108 com. 3, Cod. Civ. art. 1572, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Cod. Civ. art. 2031 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5647 del 2026 Rv. 678969-01, N. 24489 del 2017 Rv. 645801-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8434 del 2020 Rv. 657604-02 Rv. 657604-03

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14490** *del* **15/05/2026** (Rv. **678972-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(LEONI ANDREA) contro* P. *(SORIO ISABELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/06/2021

107004 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE Esercizio abusivo dell'attività estrattiva - Interpretazione dell'art. 33, comma 2, della l.r. Veneto n. 44 del 1982 - Bene tutelato - Alterazione ambientale - Sussistenza.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 33, comma 1, l.r. Veneto n. 44 del 1982 si riferisce a qualsiasi attività di coltivazione di cava svolta in difformità dall'autorizzazione che renda irrealizzabile il ripristino ambientale del sito, e non solo a quella di estrazione di materiale oltre i limiti quantitativi previsti, in quanto la sanzione ivi prevista è posta a presidio di interessi non valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e geomorfologico preesistente.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 07/09/1982 num. 44 art. 33 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 1999 Rv. 525400-01, N. 8811 del 1996 Rv. 499999-01, N. 5727 del 2015 Rv. 634709-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14492** *del* **15/05/2026** (Rv. **678973-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(RODOLFO MASERA ANDREA) contro* C. *(SED BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/11/2021

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Ammissione a concordato preventivo del promittente venditore - Azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile promesso in vendita - Ammissibilità - Ragioni - Impossibilità di esecuzione in sede concorsuale per mancato consenso del creditore ipotecario concorsuale - Promissario acquirente - Rimedi esperibili.

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE In genere.

149018 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE In genere.

L'ammissione a concordato preventivo del promittente venditore non è di ostacolo all'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile promesso in vendita, sia in quanto tale azione non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi dalle azioni esecutive individuali, vietate dal primo comma dell'art. 168 L.F., sia in quanto le condizioni per il soddisfacimento in sede concorsuale del credito garantito dall'ipoteca - in quanto dipendono dalla consistenza patrimoniale messa a disposizione dei creditori e dalle condizioni del piano concordatario, che se omologato è obbligatorio per i creditori anteriori ai sensi dell'art. 184 L.F. - devono essere verificate in concreto, potendo in ogni caso il promissario acquirente - qualora il creditore non presti il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per incapienza dell'attivo della procedura - proporre l'azione di risoluzione del preliminare, oltre che attivare la garanzia per evizione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 168 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10615 del 1998 Rv. 520088-01, N. 9010 del 2018 Rv. 648255-01, N. 7002 del 1993 Rv. 482908-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14567** *del* **16/05/2026** (Rv. **678974-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(ANDREOLI PAOLO) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2020

072072 DONAZIONE - REVOCAZIONE - PER INGRATITUDINE - IN GENERE Donazione - Interruzione volontaria di gravidanza - Mancata informazione del padre del concepito - Causa di revoca per ingratitudine - Esclusione - Limiti.

In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione della donataria di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto della l. n. 194 del 1978 e senza informare il donante, padre del concepito, non integra di per sé ingiuria grave ai sensi dell'art. 801 c.c., ove non sia dimostrato che essa esprime un durevole sentimento di disistima delle qualità morali dello stesso e di mancanza di rispetto della sua dignità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 801, Legge 22/05/1978 num. 194 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20722 del 2018 Rv. 650019-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14888** *del* **18/05/2026** (Rv. **679073-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

M. *(LAURENTI NICOLA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/03/2022

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Vendita di cosa futura - Immobile da completare nella detenzione dell'acquirente - Coniuge superstite - Detenzione in costanza di convivenza familiare - Successione nel possesso - Sussistenza - Interversione ai fini dell'usucapione - Necessità - Esclusione.

187008 VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE In genere.

In tema di vendita di cosa futura, l'acquirente di un immobile in fase di completamento cui sia collegato un contratto di locazione è detentore del bene fino al momento della sua venuta ad esistenza, cui consegue l'acquisto della proprietà e del possesso, sicché il coniuge superstite, nella detenzione del bene in costanza della convivenza familiare, succede nel possesso del de cuius, senza necessità di interversione ai fini dell'usucapione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1146 com. 1, Cod. Civ. art. 1141 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6506 del 1988 Rv. 460829-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14892** *del* **18/05/2026** (Rv. **678894-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

C. *(CASONATO DIEGO) contro* C. *(BESSEGATO URBANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2019

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Stipulazione di

polizza assicurativa del fabbricato - Prerogativa dell'assemblea condominiale - Spese relative - Criterio di ripartizione - Fondamento.

In materia di condominio, la stipulazione di polizza assicurativa del fabbricato rientra tra le prerogative dell'assemblea e le spese relative devono essere ripartite fra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'art. 1123 c.c., trattandosi di esborso concernente la gestione comune dell'edificio e con una finalità generale di tutela del condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135

Massime precedenti Vedi: N. 23254 del 2021 Rv. 662909-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14898** *del* **18/05/2026** (Rv. **678910-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

T. *(DORIA LUIGI) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 12/03/2021

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Area privata destinata a parcheggio - Con possibilità di accesso indiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare - Art. 7, comma 15 bis, c.d.s. - Applicabilità - Esercizio dell'attività di parcheggiatore - Soggezione ad autorizzazione - Necessità.

All'area privata destinata a parcheggio, con possibilità di accesso indiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare, è applicabile l'art. 7, comma 15 bis, del c.d.s., in quanto tale codice inerisce non solo alle aree pubbliche ma anche alle aree private ove si svolge la circolazione purché destinate all'uso pubblico, ossia all'utilizzo indiscriminato da parte di una molteplicità indefinita di utenti, sicché per l'esercizio dell'attività di parcheggiatore all'interno delle predette aree è richiesta l'autorizzazione previsa da tale disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 15 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15134** *del* **19/05/2026** (Rv. **678911-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

P. *(FEDE ALESSANDRO) contro* U. *(ZUCCACCIA NERIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/03/2020

046109 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO Art. 1134 c.c. - Presupposto - Mera necessità dei lavori - Insufficienza - Urgenza - Necessità - Fattispecie.

Il diritto al rimborso per opere di gestione delle parti comune assunte dal singolo condomino presuppone - ai sensi dell'art. 1134 c.c. - non la mera necessità dei lavori, anche se accompagnata dall'altrui inerzia o da dissensi assembleari, ma l'urgenza degli stessi, non potendo il singolo sostituirsi agli organi condominiali ogniqualvolta l'intervento sia deliberabile o autorizzabile preventivamente. (Nella specie, relativa ad un edificio di interesse storico-artistico, la S.C. ha affermato l'infondatezza della tesi secondo cui il protrarsi del tempo avrebbe determinato un'urgenza sopravvenuta e/o un peggioramento progressivo rendendo

improcrastinabili le opere di ristrutturazione del tetto dell'edificio, anche in considerazione della complessità tecnica della progettazione delle opere di ristrutturazione e consolidamento, nonché delle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte della Sovraintendenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 27519 del 2011 Rv. 620247-01, N. 9743 del 2010 Rv. 612693-01, N. 27106 del 2021 Rv. 662359-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15135** *del* **19/05/2026** (Rv. **678975-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

A. *(PASANISI BERNARDINO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 12/12/2019

185058 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - IN GENERE Diritti reali - Usufrutto - Obblighi nascenti dall'usufrutto - Omessa redazione dell'inventario ed omessa prestazione della cauzione - Acquisto immediato del diritto - Compatibilità - Usufrutto ex lege su cosa locata - Acquisto della qualità di partecipante alla comunione di godimento nonché della titolarità di rapporti locatizi - Compatibilità - Applicabilità del principio al coniuge superstite per il caso di mancato conseguimento del possesso - Fattispecie.

L'omessa prestazione della cauzione e l'omessa compilazione dell'inventario inibiscono all'usufruttuario l'acquisto del possesso ma non intaccano l'acquisto immediato del diritto, né, trattandosi di usufruttuario ex lege, l'acquisto della qualità di partecipe della comunione di godimento e della contitolarità dei rapporti locatizi relativi alla cosa oggetto dell'usufrutto con i connessi poteri di disposizione. Tale principio è valido anche nel caso di mancato conseguimento del possesso da parte del coniuge superstite ex art. 649, ultimo comma, c.c., secondo il quale il legatario deve, per conseguire il possesso della cosa legata, domandarla all'onorato. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento alla situazione della moglie superstite, titolare di usufrutto uxorio sul terzo dell'eredità del marito, deceduto con figli in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 151 del 1975, con conseguente applicazione della disciplina previgente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1002, Cod. Civ. art. 649

Massime precedenti Conformi: N. 3294 del 1968 Rv. 336268-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15439** *del* **20/05/2026** (Rv. **678912-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(GIANSANTE ROBERTO) contro* C. *(RIZZELLO ADRIANO)*

Rigetta, TRIBUNALE RIMINI, 20/01/2022

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Camere di commercio - Spese del procedimento - Potere di determinazione delle stesse - Fondamento - Natura sanzionatoria - Esclusione - Ragioni.

In materia di sanzioni amministrative, il potere delle Camere di commercio di stabilire le spese del procedimento, ai sensi degli artt. 16 e 18 della l. n. 89 del 1981, discende dall'autonomia

statutaria che la legge (art. 3 l. n. 580 del 1993) riconosce alle stesse, camere di commercio, stante la loro natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale, ex art. 1 l. n. 580 del 1993; tali spese non hanno natura sanzionatoria, in considerazione della differenziazione che il legislatore ha posto tra importo della sanzione e spese del procedimento, non potendo estendersi in via interpretativa l'area della sanzione inglobandovi gli importi dovuti per l'esazione della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/08/1998 num. 112 art. 20, Decreto Legisl. 31/08/1998 num. 112 art. 42, Decreto Legisl. 31/08/1998 num. 112 art. 1 com. 4, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9507 del 2014 Rv. 630707-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15440** *del* **20/05/2026** (Rv. **679105-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

C. *(DE ANGELIS DEBORAH) contro* P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/02/2022

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Pronuncia penale su fattispecie di cui all'art. 171-ter, l. n. 633 del 1941 - Successiva irrogazione di sanzione amministrativa ex art. 174-bis della stessa legge per i medesimi fatti - Doppio binario punitivo - Ne bis in idem - Violazione - Sussistenza - Cd. doppia pregiudizialità - Prerogative rimediali del giudice comune - Contenuto.

In tema di diritto d'autore, la definizione del procedimento penale per una delle violazioni previste dall'art. 171-ter della l. n. 633 del 1941 preclude l'irrogazione, per i medesimi fatti, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 174-bis della stessa legge, attesa la comune natura punitiva delle relative sanzioni e la conseguente violazione del principio del ne bis in idem derivante dalla loro autonoma applicazione. Ne consegue che, nell'ambito del sistema del doppio binario sanzionatorio, spetta al giudice valutare, in presenza di contemporanea violazione della Costituzione e del diritto unionale (cd. doppia pregiudizialità), se sollevare questione di legittimità costituzionale ovvero disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata e deciso la causa nel merito, dando atto dell'improseguibilità del giudizio di accertamento dell'illecito amministrativo sulla scorta dell'interpretazione del sistema di tutela integrata dei diritti fondamentali operata dalla Corte costituzionale - con riferimento all'ipotesi di preventiva emanazione di sentenza penale definitiva - nella pronuncia n. 149 del 2022).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 50, Tratt. Internaz. 22/11/1984 art. 4, Legge 22/04/1961 num. 633 art. 171 ter, Legge 22/04/1961 num. 633 art. 174 bis

Massime precedenti Vedi: N. 29801 del 2024 Rv. 673041-01, N. 33657 del 2024 Rv. 673472-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15441** *del* **20/05/2026** (Rv. **679106-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

C. *(LUCIANI ANDREA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2022

031070 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - IN GENERE Diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941 - Combinato disposto di cui agli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge - Interpretazione - Ricomprensione nel prezzo di vendita dell'imposta dovuta dalla casa d'aste sulle commissioni dovute dalle parti - Esclusione - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di diritto d'autore, ai fini dell'applicazione del diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941, il requisito del prezzo minimo di vendita stabilito dagli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge va determinato al netto dell'imposta (non costituente una componente del prezzo di vendita) assolta dalla casa d'aste - che operi quale mero intermediario tra venditore e acquirente - sulle commissioni dovute dalle parti, in quanto il pagamento del compenso all'autore grava esclusivamente sul venditore.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 144, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 150 com. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 151

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15450** *del* **20/05/2026** (Rv. **679145-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

L. *(MARTELLI ROBERTO) contro* S. *(SECCIA GIAMPIERO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/01/2020

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Patto di quota lite - Adeguatezza e proporzionalità del compenso - Sindacato giudiziale - Oggetto.

In tema di compensi di avvocato, il sindacato giudiziale sulla validità del patto di quota lite - stipulato nel vigore dell'art. 2233 c.c., come modificato dal d.l. n. 223 del 2006 e anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012 - investe l'adeguatezza e la proporzionalità del compenso pattuito, avuto riguardo al risultato perseguito, alla tariffa di mercato e al valore e alla complessità della lite, dovendosi verificare, in concreto, l'equilibrio causale delle prestazioni alla luce dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Cod. Civ. art. 2233 com. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 233 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 28914 del 2022 Rv. 665963-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26810 del 2007 Rv. 601011-01 Rv. 601012-01, N. 6002 del 2021 Rv. 660834-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15625** *del* **21/05/2026** (Rv. **679107-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Principio di minimizzazione - Comparazione tra diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento - Necessità - Contenuto - Spettanza al giudice del merito - Fattispecie.

Il principio di minimizzazione che deve connotare il trattamento dei dati personali postula la comparazione tra tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento, restando riservata al giudice di merito la valutazione di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento rispetto alle sue finalità, alla luce delle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in sede di opposizione avverso il provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dall'ente in violazione del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, irrogando al medesimo una sanzione pecuniaria - aveva ritenuto legittimo l'operato dell'INPS, il quale, ai fini delle verifiche sull'effettiva spettanza del "bonus Covid", precluso a chi già godesse di altre forme di previdenza obbligatoria, aveva acquisito dalle banche dati di Ministero dell'Interno, Camera e Senato gli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche pubbliche elettive, incrociandoli con quelli dichiarati dai richiedenti i sussidi).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 5 com. 1 lett. C, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 6 com. 3 lett. B, Regolam. Comunitario art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 ter, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 27, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 28, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 29, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 30, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15327 del 2009 Rv. 608883-01, N. 11020 del 2021 Rv. 661185-02, N. 22338 del 2023 Rv. 668655-02, N. 26267 del 2023 Rv. 668973-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15631** *del* **21/05/2026** (Rv. **678913-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(BORRELLI GIANCARLO) contro* C. *(BOCCUCCIA ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/02/2022

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Subfornitura - Visurista - Abuso di dipendenza economica - Esclusione - Ragioni.

L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, riferibile anche a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, non può ravvisarsi nell'attività svolta dal visurista per una società di informazioni commerciali, in quanto la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notai e banche, denota la mancanza di un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/1998 num. 192 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 5782 del 2026 Rv. 677467-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15644** *del* **22/05/2026** (Rv. **678914-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

V. *(TONETTO GIANCARLO) contro* B. *(SICCHIERO GIANLUCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/11/2024

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Recesso - Legittimità - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Necessità - Valutazione da parte del giudice dell'incidenza sull'economia complessiva del contratto - Criteri.

Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Conformi: N. 409 del 2012 Rv. 620728-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15648** *del* **22/05/2026** (Rv. **678993-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

D. *(DE ROSSI GUIDO RAFFAELE) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/12/2020

081212 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Curatore - Facoltà di scioglimento dal contratto - Natura giuridica dello scioglimento - Assimilabilità alla risoluzione o al recesso contrattuale - Esclusione - Conseguenze - Domanda risarcitoria della curatela per il ritardo nella riconsegna dell'immobile - Ammissibilità - Dies a quo.

La domanda risarcitoria per ritardata restituzione di un immobile, proposta dalla curatela fallimentare che, nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 72 l.fall., abbia optato per lo scioglimento di un preliminare di compravendita con cui il fallito, promittente venditore, abbia già trasferito la detenzione del bene al promissario acquirente, si fonda sul regime normativo di cui agli artt. 2033 e 2040 c.c., in forza dei quali l'obbligo di riconsegna di un bene è adempiuto compiutamente se risulti contestualmente soddisfatto anche il diritto al risarcimento del danno maturato per l'eventuale ingiustificato ritardo, a decorrere dal momento in cui il diritto di scioglimento è esercitato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2040

Massime precedenti Vedi: N. 6018 del 2003 Rv. 562191-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15716** *del* **22/05/2026** (Rv. **678915-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

C. *(SCURO UGO) contro* C. *(CICCOTTI SIMONE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/11/2020

130062 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE Sequestro giudiziario - Dichiarazione di inesistenza del diritto cautelato - Conseguenze - Declaratoria d'ufficio di inefficacia del sequestro - Ultrapetizione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante ex lege, ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 670

Massime precedenti Conformi: N. 8906 del 2013 Rv. 625731-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15716** *del* **22/05/2026** (Rv. **678915-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

C. *(SCURO UGO) contro* C. *(CICCOTTI SIMONE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/11/2020

130001 PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE Inefficacia della misura cautelare - Provvedimenti ripristinatori ex art. 669-novies c.p.c. - Omessa pronuncia da parte del tribunale - Necessità di pronuncia, anche d'ufficio, da parte della Corte d'appello - Sussistenza - Fondamento.

La Corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669-novies c.p.c. ove non vi abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale, ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 669-novies, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Conformi: N. 18676 del 2014 Rv. 632879-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15716** *del* **22/05/2026** (Rv. **678915-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

C. *(SCURO UGO) contro* C. *(CICCOTTI SIMONE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/11/2020

071013 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - IN GENERE Clausola testamentaria ex art. 706 c.c. - Divisione - Potere attribuito all'esecutore testamentario - Vincolatività per gli eredi - Esclusione - Fondamento.

168210 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - IN GENERE In genere.

La clausola testamentaria ex art. 706 c.c., con cui viene attribuito all'esecutore testamentario il potere di procedere alla divisione in sostituzione del testatore, non ha carattere vincolante per gli eredi, poiché il richiamo operato all'art. 733 c.c. deve intendersi riferito al solo comma 2, a mente del quale la divisione proposta dalla persona designata dal testatore, che non sia erede o legataria, non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 706, Cod. Civ. art. 733 com. 2

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15770** *del* **22/05/2026** (Rv. **678916-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

S. *(ROTTENSTEINER EWALD) contro* C. *(BRAVO SANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2024

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Termine non essenziale - Diffida - Mancanza - Inosservanza del termine - Importanza dell'inadempimento - Configurabilità - Accertamento del giudice di merito - Contenuto.

L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'adempimento di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che va condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Conformi: N. 4314 del 2016 Rv. 639412-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15781** *del* **22/05/2026** (Rv. **678917-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

B. *(VIGIANO ANDREA) contro* C. *(FELICI VITO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 17/06/2019

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Limiti - Deduzione di un errore di diritto o del

vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - Mera prospettazione di un possibile significato alternativo delle disposizioni negoziali - Inammissibilità.

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 28319 del 2017 Rv. 646649-01

Massime precedenti Vedi: N. 9461 del 2021 Rv. 661265-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15783** *del* **22/05/2026** (Rv. **678976-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(PURINAN ANDREA) contro* M. *(COLOMBO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/02/2022

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Impresa fiduciaria del Liechtenstein - Nozione - Tipologie - Natura giuridica societaria - Conseguenze - Convenzione dell'Aja - Violazione - Esclusione.

121001 PERSONA GIURIDICA - IN GENERE In genere.

In tema di trust, l'impresa fiduciaria del Liechtenstein (cd. trust reg.) è un'entità munita di autonomia patrimoniale, dotata o meno di personalità giuridica, che corrisponde alla forma societaria anglosassone e per le cui obbligazioni è responsabile esclusivamente il patrimonio fiduciario, cosicché tale natura esclude che possa venire in rilievo una violazione delle norme della Convenzione dell'Aja, trattandosi pur sempre di società, benché avente finalità analoga a quella perseguita dall'istituto del trust.

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1989 num. 364 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14870 del 2000 Rv. 541789-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15783** *del* **22/05/2026** (Rv. **678976-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(PURINAN ANDREA) contro* M. *(COLOMBO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/02/2022

071049 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI -

COLLAZIONE D'IMMOBILI - MIGLIORAMENTI, SPESE, DETERIORAMENTI Art. 748 c.c. - Applicabilità in favore del donatario nudo proprietario - Fondamento.

In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 748, Cod. Civ. art. 796, Cod. Civ. art. 983

Massime precedenti Conformi: N. 29247 del 2020 Rv. 659977-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15783** *del* **22/05/2026** (Rv. **678976-03**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(PURINAN ANDREA) contro* M. *(COLOMBO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/02/2022

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Donazione con dispensa da collazione - Effetti - Estensione al valore dei miglioramenti e delle addizioni apportati dal de cuius dopo la donazione - Esclusione.

Nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 c.c., l'esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il de cuius abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del de cuius ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 748, Cod. Civ. art. 809

Massime precedenti Conformi: N. 4381 del 1982 Rv. 422369-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15789** *del* **22/05/2026** (Rv. **678918-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(TOGNETTI CORRADO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/03/2023

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Accoglimento della domanda principale proposta da una delle parti - Disamina della domanda formulata, in via subordinata, dalla medesima parte - Ammissibilità - Esclusione.

Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 19304 del 2014 Rv. 632398-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15811** *del* **22/05/2026** (Rv. **678977-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(ANTONELLI MARIA) contro* S. *(GARAU PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/07/2018

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. - Applicabilità al condominio orizzontale - Presupposti - Beni stabilmente destinati al godimento delle proprietà autonome.

Il rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. si estende alle parti comuni di edifici limitrofi (cd. condominio orizzontale) e/o autonomi, in relazione a beni stabilmente e funzionalmente destinati al godimento delle proprietà autonome.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 17022 del 2019 Rv. 654613-01, N. 22466 del 2010 Rv. 614861-01, N. 27360 del 2016 Rv. 642178-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15811** *del* **22/05/2026** (Rv. **678977-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(ANTONELLI MARIA) contro* S. *(GARAU PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/07/2018

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Beni con finalità strumentale alle proprietà individuali o condominiali - Proprietà esclusiva o condominiale - Individuazione - Criterio - Riferimento alla normativa vigente all'epoca di insorgenza della controversia - Data di frazionamento dell'unica proprietà con creazione di unità immobiliari autonome - Rilevanza - Esclusione.

L'individuazione della proprietà, esclusiva o condominiale, dei beni aventi finalità strumentale rispetto alle proprietà individuali o condominiali, deve avvenire, in assenza di indicazioni negoziali esplicite, con riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'insorgenza della controversia sui beni strumentali medesimi e non a quella esistente all'epoca del frazionamento dell'originaria proprietà unica e della costituzione del condominio con creazione di unità immobiliari autonome.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 12381 del 2023 Rv. 667646-03, N. 7369 del 1991 Rv. 472927-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15811** *del* **22/05/2026** (Rv. **678977-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(ANTONELLI MARIA) contro* S. *(GARAU PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/07/2018

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO Art. 1117 c.c. - Beni con carattere di accessorietà o strumentalità alle proprietà individuali - Presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini - Superamento - Condizioni.

La presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini dei beni accessori o strumentali alle proprietà individuali elencati nell'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze del titolo costitutivo del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più unità immobiliari autonome.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 3852 del 2020 Rv. 657106-02, N. 21440 del 2022 Rv. 665175-01, N. 16622 del 2025 Rv. 674976-01, N. 1615 del 2024 Rv. 669934-02, N. 30791 del 2024 Rv. 673043-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15818** *del* **22/05/2026** (Rv. **678919-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(CONVERTINI ANGELO) contro* C. *(DI RITO MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/10/2018

149240 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Limiti - Eccezionalità della legittimazione sostitutiva del creditore - Conseguenze - Comportamento positivo del debitore - Esperibilità dell'azione surrogatoria - Esclusione - Fattispecie.

L'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e ha perciò carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, cosicché, ove il debitore non sia più inerte, ma abbia tenuto comportamenti idonei e sufficienti ad esprimere la sua volontà circa la gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto affinché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore ritenga di esercitare i propri diritti, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui compiute a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria, ovvero l'opposizione di terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione del creditore all'esercizio dell'azione surrogatoria in relazione ad una controversia di impugnazione, per falsità, di un testamento olografo con cui il de cuius aveva designato unico erede il debitore e nella quale quest'ultimo si era costituito aderendo alle domande degli attori e disponendo così del diritto che gli sarebbe derivato dal testamento, in modo da privare il proprio creditore della legittimazione all'azione surrogatoria per insussistenza dell'inerzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34940 del 2022 Rv. 666418-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15827** *del* **22/05/2026** (Rv. **678920-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

M. *(TOMEI GIAN PAOLO) contro* C. *(MINAURO GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/11/2019

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione e direzione dei lavori - Competenza del geometra - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, non modificato dalla l. n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato; pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, ove il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, il contratto è affetto da nullità anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1086, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 100 del 2021 Rv. 659984-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15831** *del* **22/05/2026** (Rv. **678921-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

O. *(OLIVETTI RASON PIER ETTORE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2020

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Minimi tariffari - D.m. n. 127 del 2004 - Derogabilità per mancato compimento dell'affare - Esclusione.

In tema di compensi per l'attività stragiudiziale dell'avvocato, i minimi tariffari previsti dal d.m. n. 127 del 2004 e dalle tabelle allegate non possono essere derogati per il solo mancato compimento dell'affare, giacché l'art. 6 della relativa tariffa prevede, anche in tal caso, la remunerazione dell'attività effettivamente prestata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 all. III art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2527 del 2012 Rv. 621828-01, N. 2788 del 2023 Rv. 666841-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15831** *del* **22/05/2026** (Rv. **678921-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

O. *(OLIVETTI RASON PIER ETTORE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2020

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Minimi tariffari - D.m. n. 127 del 2004 - Derogabilità - Presupposti - Art. 9 della tariffa.

In tema di compensi per l'attività stragiudiziale dell'avvocato, i minimi tariffari previsti dal d.m. n. 127 del 2004 possono essere derogati solo al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9 della relativa tariffa ad esso allegata e, cioè, per la manifesta sproporzione del compenso rispetto alla prestazione, sostenuta da adeguata motivazione e con il conforme parere del competente Consiglio dell'ordine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 24993 del 2023 Rv. 671474-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15831** *del* **22/05/2026** (Rv. **678921-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

O. *(OLIVETTI RASON PIER ETTORE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2020

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Atti negoziali - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Criterio ermeneutico seguito - Individuazione - Necessità.

L'interpretazione degli atti negoziali è tipico accertamento devoluto al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, purché risulti chiaramente individuabile il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera interpretativa con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., in modo da permettere la verifica circa l'assolvimento del dovere d'interpretazione secondo i canoni legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 701 del 2021 Rv. 660185-01, N. 353 del 2025 Rv. 673743-01, N. 30686 del 2019 Rv. 656191-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15833** *del* **22/05/2026** (Rv. **678922-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

V. *(BORSACCHI STEFANO) contro* G. *(IACOPETTI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/05/2021

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Art. 580, comma 2, c.c. - Capitalizzazione dell'assegno vitalizio ex art. 580, comma 1, c.c. - Valutazione insindacabile dell'avente diritto - Modificazione dell'originaria domanda di assegno vitalizio - Proposizione in corso di causa - Ammissibilità - Condizioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

168137 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - ASSEGNO VITALIZIO In genere.

Ai sensi dell'art. 580, comma 2, c.c. i figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere, su richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma 1, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari; tale richiesta, frutto di una valutazione insindacabile dell'avente diritto, incide sul petitum (assegno capitalizzato in luogo dei ratei periodici) e, potendo sfociare anche nell'attribuzione di beni ereditari, a scelta degli eredi obbligati, integra una modificazione dell'originaria domanda, con cui è in rapporto di alternatività, la quale, benché ammissibile in corso di causa in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali, va necessariamente proposta nel rispetto della preclusioni ex art. 183 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa ove formulata solo all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 580 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31672 del 2022 Rv. 666122-01, N. 23975 del 2024 Rv. 672422-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15887** *del* **23/05/2026** (Rv. **678923-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

M. *(CIRELLI GIUSEPPE) contro* R. *(CAVALLARO MARIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/09/2020

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Attribuzione del bene ex art. 720 c.c. - Domanda - Modalità attuativa della divisione - Effetti.

Nel giudizio divisorio, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 3497 del 2019 Rv. 652441-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15889** *del* **23/05/2026** (Rv. **678924-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

B. *(MELONE GIUSEPPE) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2020

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Ricognizione di debito fatta con testamento - Azione di simulazione assoluta esperita da legittimari totalmente pretermessi - Limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - Insussistenza - Applicabilità ai legittimari della disciplina ex art. 1988 c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Rapporto fondamentale - Onere della prova a carico del destinatario della ricognizione.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

La ricognizione di debito fatta con testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulata in caso di accordo tra il testatore-dichiarante e il destinatario della ricognizione e, rispetto ad essa, i legittimari pretermessi che promuovono l'azione di simulazione, sono terzi e non aventi causa dal testatore, poiché la quota di riserva è un loro diritto personale riconosciuto dalla legge, cosicché, ai sensi dell'art. 1417 c.c., essi possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni, senza che nei loro riguardi valga la dispensa dall'onere probatorio prevista ex art. 1988 c.c. in favore del destinatario della ricognizione, a carico del quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza del debito del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1414 com. 3, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 536

Massime precedenti Vedi: N. 29540 del 2019 Rv. 656242-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16004** *del* **25/05/2026** (Rv. **678978-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

C. *(GUALANDI FEDERICO) contro* R. *(ARGNANI STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/05/2022

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Società - Soci - Responsabilità per sanzioni amministrative - Illecito "commissivo" - Responsabilità del soggetto agente - Illecito "omissivo" - Responsabilità di ciascun amministratore - Sussistenza.

In tema di società, opera il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e, pertanto, della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società ex artt. 3 e 6 della l. n. 689 del 1981; nondimeno, l'applicazione di tale principio può differire in base alla natura della condotta illecita, cosicché, se per la violazione è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità ricade su chi l'ha realizzato, mentre, ove si tratti di comportamento omissivo, viene in rilievo il dovere di provvedere all'incombente che grava personalmente a carico dei soggetti aventi il potere di amministrare la società.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14068 del 2002 Rv. 557688-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16011** *del* **25/05/2026** (Rv. **678925-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

I. *(VITALE SALVATORE) contro* C. *(MEO VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/04/2020

157001 SERVITU' - IN GENERE Diritto di panorama - Servitus altius non tollendi - Rilevanza - Diritto del vicino alla regolarizzazione di veduta o luce - Impedimento - Esclusione.

Il diritto di panorama rileva solo nei confronti di una servitus altius non tollendi e non può ostacolare il diritto del vicino di chiedere la regolarizzazione di una veduta o di una luce, ai sensi dell'art. 905 o 902 c.c., in mancanza di un titolo all'uopo idoneo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 905

Massime precedenti Vedi: N. 2973 del 2012 Rv. 621862-01, N. 17922 del 2023 Rv. 668328-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16091** *del* **25/05/2026** (Rv. **678926-02**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

F. *(LOVRI ANTONELLA) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 15/02/2023

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Adozione con riferimento alle "altre ipotesi di reato" di cui all'art. 223 cod. strada - Atto dovuto - Accertamento degli elementi costitutivi del reato o indagine sull'elemento psicologico dell'agente - Esclusione.

Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle ipotesi di reato ex art. 223 cod. strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, poiché l'autorità amministrativa è tenuta a verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189, Cod. Strada art. 223

Massime precedenti Conformi: N. 27559 del 2014 Rv. 634183-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16093** *del* **25/05/2026** (Rv. **678927-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

F. *(BARBIERI GIUSEPPE) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE PAVIA, 06/10/2022

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Mancata comparizione dell'opponente - Convalida del provvedimento sanzionatorio impugnato -

Presupposti di legittimità - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Modalità - Fondamento - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.

In tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, l'ordinanza con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente, che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione prodotta, ritenendola inidonea ad incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, cosicché, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità di sindacarne, in cassazione, la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell'esattezza, poiché solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24388 del 2017 Rv. 646820-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10506 del 2010 Rv. 612896-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16188** *del* **25/05/2026** (Rv. **679108-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

F. *(DEGANI LUCA ENRICO) contro* C. *(MARI ALESSANDRA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/02/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni esclusivamente socioassistenziali svolte da struttura assistenziale a favore degli anziani - Libera determinazione del corrispettivo - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE In genere.

Qualora una struttura privata eroghi, in favore di anziani, prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del S.S.N. laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" da quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, autosufficiente o meno, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata con il S.S.N., giacché la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria e ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1322, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 3 com. 2, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 53 CORTE COST., Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 8, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 28321 del 2017 Rv. 646650-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16201** *del* **25/05/2026** (Rv. **679109-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

F. *(FURLANI ALBERTO) contro* C. *(ALEGIANI PIERPAOLO)*

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 04/11/2020

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Stipulazione di transazione - Diritto al compenso - Mera sottoscrizione dell'atto transattivo - Irrilevanza - Perfezionamento dell'accordo transattivo - Contributo professionale effettivamente prestato - Prova - Necessità

Il diritto al compenso dell'avvocato, per attività stragiudiziale connessa alla stipulazione di una transazione, non può desumersi dalla sola sottoscrizione dell'atto transattivo, giacché il compenso non può fondarsi su elementi meramente formali, occorrendo invece la prova dell'effettivo contributo professionale prestato dal difensore alla formazione e al perfezionamento dell'accordo, in termini di attività negoziale, consulenza o assistenza alle trattative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/04/2014 num. 55 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 2788 del 2023 Rv. 666841-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16248** *del* **25/05/2026** (Rv. **679110-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

C. *(SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/11/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Richiesta avanzata da persona giuridica - Giudizio presupposto - Eventuale avvicendamento di più persone fisiche nella carica di amministratore o legale rappresentante della ricorrente - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.

In tema di equa riparazione, in caso di richiesta avanzata da persona giuridica, deve reputarsi irrilevante l'eventuale avvicendamento di più persone fisiche nella carica di amministratore o legale rappresentante della ricorrente durante lo svolgimento del giudizio presupposto, cosicché, al fine di riscontrare il relativo diritto all'equo indennizzo, la durata irragionevole va verificata con riguardo all'intero periodo cronologico del procedimento di cui il predetto ente è stato parte, ancorché più persone fisiche si siano succedute quali organi dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24404 del 2025 Rv. 676241-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16252** *del* **25/05/2026** (Rv. **679111-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

C. *(CERVIA NICOLETTA) contro* F. *(BRUNETTI ROMEO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 24/09/2024

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudice del merito - Provvedimenti in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Natura meramente ordinatoria - Impugnabilità - Esclusione.

È inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice di merito dispone o nega il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, in quanto tale istituto costituisce uno strumento volto a sollecitare l'esercizio, in via anticipata, della funzione nomofilattica in un'ipotesi di giurisdizione "consultiva", affidata alla Corte di cassazione, ulteriore rispetto a quella del ricorso nell'interesse della legge e a quella sottesa alla correzione della motivazione della sentenza impugnata in caso di dispositivo corretto in diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

---

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16258** *del* **25/05/2026** (Rv. **679112-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro* I. *(FIORENTINO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2023

187001 VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Cessione immobiliare - Dati identificativi del bene - Identità con quelli presenti in altro contratto tra il venditore e un terzo per mero errore materiale - Conseguenze - Art. 1476, n. 2), c.c. - Obbligo del venditore - Portata ed estensione.

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE In genere.

In tema di compravendita immobiliare, qualora i dati catastali identificativi del bene alienato siano stati utilizzati, per mero errore materiale, anche in un diverso contratto concluso dal medesimo venditore con un terzo per individuare un differente immobile, non ricorre un'ipotesi di vendita di cosa altrui, bensì di inadempimento dell'obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa venduta ex art. 1476, n. 2), c.c., il quale impone all'alienante di astenersi non solo da successivi atti dispositivi incompatibili con il trasferimento, ma anche da qualsiasi condotta idonea a pregiudicarne l'effettività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476 com. 1 lett. 2), Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1480

Massime precedenti Vedi: N. 25768 del 2024 Rv. 672385-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16258** *del* **25/05/2026** (Rv. **679112-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro* I. *(FIORENTINO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2023

187001 VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Regolamento negoziale con errore di identificazione del bene compravenduto - Intervento di professionista nella predisposizione di tale testo - Responsabilità del venditore ex art. 1476, n. 2), c.c. - Nei confronti dell'acquirente in base ad altro contratto - Sussistenza.

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE In genere.

In tema di compravendita immobiliare, l'intervento di un professionista nella predisposizione del testo negoziale contenente un errore di identificazione del bene compravenduto, non esclude la responsabilità del venditore ex art. 1476, n. 2), c.c. nei confronti dell'acquirente in base ad altro contratto, che da tale errore sia indirettamente pregiudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476 com. 1 lett. 2)

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16349** *del* **26/05/2026** (Rv. **679113-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

M. *(MINCIARELLI TATIANA) contro* M. *(PETRONE GABRIELLA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/11/2022

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Procura rilasciata a favore di due difensori di cui uno solo abilitato - Sottoscrizione del ricorso esclusivamente da parte del difensore non abilitato - Conseguenze - Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, ove la procura speciale sia conferita congiuntamente a due difensori, uno solo dei quali iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, la sottoscrizione del ricorso da parte di quello non abilitato ne comporta l'inammissibilità, in quanto il rilascio della procura anche all'avvocato abilitato non supplisce alla mancanza della sua sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 6736 del 2018 Rv. 647855-01, N. 11790 del 2026 Rv. 678660-02, N. 1235 del 2011 Rv. 615976-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16397** *del* **26/05/2026** (Rv. **679114-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

D. *(PARISI ALESSANDRO) contro* R. *(GIUNTONI GIORGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/02/2025

058125 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA (RAPPORTO COL MANDATO "AD NEGOTIA") - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - IN GENERE Revoca portata a conoscenza di terzi o comunque, conoscibile - Conseguenze - Estinzione del potere di rappresentanza - Nuovo esercizio del potere rappresentativo - Rilascio di nuova procura - Necessità - Revoca della revoca - Sufficienza - Esclusione.

In tema di rappresentanza volontaria, ove la procura sia stata revocata e la revoca sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o sia comunque conoscibile, il potere di rappresentanza si estingue e la procura perde ogni efficacia giuridica, sicché è necessario il rilascio di una nuova procura affinché il potere rappresentativo possa essere nuovamente esercitato, non essendo all'uopo sufficiente una mera "revoca della revoca" della procura ormai estinta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1396

Massime precedenti Vedi: N. 26779 del 2018 Rv. 650847-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16399** *del* **26/05/2026** (Rv. **679115-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(SPINA PASQUALE) contro* G. *(DALIA SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2020

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Specificità del disconoscimento - Riferimento a tutti i documenti prodotti in un determinato e circostanziato contesto - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della specificità del disconoscimento, il riferimento a tutti i documenti prodotti in un determinato e circostanziato contesto, con riguardo alla loro non veridicità, è sufficiente sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti contestati, risultando inutile la ripetizione del loro analitico elenco, sia dal punto di vista del contenuto della contestazione stessa, riferita alla non autenticità di quelle scritture. (Fattispecie concernente ricevute di pagamento prodotte tutte in una determinata udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Vedi: N. 17313 del 2021 Rv. 661429-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16433** *del* **27/05/2026** (Rv. **679165-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(FAZIO DOMENICO) contro* B. *(CAGOSSI PAOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/07/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 - Divisione - Modificazioni edilizie successive alla costruzione e non autorizzate - Falsità della dichiarazione del venditore - Rilevanza ai fini della divisione - Esclusione - Incidenza sul valore dei cespiti - Sussistenza - Condizioni.

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

In tema di scioglimento di comunione (ordinaria o ereditaria) su immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, l'esistenza di modificazioni edilizie eseguite successivamente alla costruzione e non autorizzate e la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo non impediscono il perfezionamento della divisione, ma possono incidere esclusivamente sul valore dei cespiti interessati, purché vi sia stata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, che l'edificazione è precedente alla data suddetta e tale dichiarazione sia riferibile ai beni oggetto di causa e risulti veritiera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 10360 del 2025 Rv. 674731-01, N. 10499 del 2025 Rv. 674732-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16474** *del* **27/05/2026** (Rv. **679116-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BELLINZONI FILIPPO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2024

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE Beni indisponibili dello Stato - Actio negatoria - Legittimazione passiva originaria del Ministero delle Finanze - Art. 57 d.lgs. n. 300 del 1999 - Legittimazione passiva dell'Agenzia del demanio dal 1 gennaio 2001 - Cause introdotte anteriormente - Applicazione dell'art. 111 c.p.c. - Conseguenze.

Nelle cause aventi ad oggetto beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato (ed in particolare nel caso di actio negatoria), promosse nei confronti del Ministero delle Finanze anteriormente al 1° gennaio 2001, per effetto dell'istituzione della Agenzia del demanio ad opera del d.lgs. n. 300 del 1999, si è verificata, ex art. 111 c.p.c, una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici facenti capo al Ministero, con conseguente permanenza della legittimazione di quest'ultimo, quale parte originaria, ferma restando la facoltà di intervento o di chiamata in causa dell'Agenzia del demanio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 122 art. 104, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 122 art. 105, Decreto Legisl. 30/07/1998 num. 300 art. 56, Decreto Legisl. 30/07/1998 num. 300 art. 65

Massime precedenti Conformi: N. 7152 del 2018 Rv. 647841-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16556** *del* **27/05/2026** (Rv. **679117-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

D. *(TREVIA ROBERTO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/06/2022

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Tutela delle parti comuni - Onere del condominio di provare rigorosamente la comproprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. - Esclusione - Fondamento - Onere del condomino di provare il titolo di proprietà esclusiva - Sussistenza.

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c., non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e, cioè, sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva fornirne la prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 20593 del 2018 Rv. 650001-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16593** *del* **27/05/2026** (Rv. **679118-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

A. *(IACONO FRANCESCO) contro* C. *(CAMPIONE ANTONIO ONOFRIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/09/2019

168291 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Prelegato obbligatorio - Obbligo indivisibile - Conseguenze - Frazionabilità dell'obbligo per quote - Esclusione - Fondamento.

Nel prelegato obbligatorio, poiché il legato grava sull'intera massa, in caso di obbligo indivisibile, che impone agli eredi di acquistare l'immobile nella sua interezza e trasferirlo al prelegatario, quest'ultimo può pretendere l'intera prestazione da ciascun coerede, salvo poi addebitare o rimborsare la parte di sua competenza in sede di divisione, non potendo l'obbligo essere frazionato per quote, in quanto ciascun coerede è obbligato per l'intero, in ragione della natura della prestazione; tale regola trova indiretta conferma nell'art. 1318 c.c. che, per le obbligazioni già gravanti a carico del de cuius al momento della successione, dispone che l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 661, Cod. Civ. art. 1318

Massime precedenti Vedi: N. 27320 del 2017 Rv. 646085-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16593** *del* **27/05/2026** (Rv. **679118-02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

A. *(IACONO FRANCESCO) contro* C. *(CAMPIONE ANTONIO ONOFRIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/09/2019

168316 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - DI SPECIE - COSA DELL'ONERATO O DEL TERZO Legato di cosa dell'onerato o di un terzo - Art. 651, comma 1, c.c. - Obbligazione di pagamento del controvalore - Natura giuridica - Obbligazione facoltativa e di valore - Conseguenze in tema di impossibilità di adempimento e di liquidazione.

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo, ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.c., obbliga l'onerato ad acquistare la proprietà della cosa e a trasferirla al legatario oppure a pagarne al legatario il giusto prezzo, se risulta che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo; l'obbligazione di pagamento del controvalore ha natura facoltativa e, in caso di impossibilità di adempimento per causa non imputabile all'onerato, questi è liberato da ogni obbligo, incluso il pagamento del giusto prezzo, il quale, peraltro, non può essere determinato con riferimento alla data di apertura della successione, ma al momento della liquidazione, trattandosi, infatti, di un'obbligazione di valore, non avente ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 651 com. 1, Cod. Civ. art. 1256

Massime precedenti Vedi: N. 8969 del 2026 Rv. 677981-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16620** *del* **27/05/2026** (Rv. **679146-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(VASCO GIUSEPPE) contro* N. *(MONDINI PAOLO FLAVIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/09/2023

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita di autoveicolo con numero di motore o di telaio alterati - Consegna di aliud pro alio - Azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. - Proponibilità - Regolarizzazione successiva alla conclusione del contratto - Rilevanza - Esclusione.

La vendita di autoveicolo recante il numero di motore o del telaio alterati, di provenienza furtiva e corredato da falsa documentazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo attribuirsi rilevanza, ai fini indicati dalla medesima norma, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna) e non a situazioni future ed incerte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11117 del 1990 Rv. 469792-01, N. 2844 del 1976 Rv. 381593-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16623** *del* **27/05/2026** (Rv. **679119-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(RODOLFO MASERA ANDREA) contro* R. *(SED BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2021

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2882, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23975 del 2024 Rv. 672422-01

Massime precedenti Vedi: N. 28873 del 2024 Rv. 672845-01, N. 3920 del 2024 Rv. 670114-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16623** *del* **27/05/2026** (Rv. **679119-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(RODOLFO MASERA ANDREA) contro* R. *(SED BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2021

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Azione ex art. 2932 c.c. con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca - Concordato preventivo del promittente venditore - Inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'azione ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente, con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita, non è preclusa dall'ammissione del promittente venditore ad un concordato preventivo, in quanto le limitazioni poste da tale procedura concorsuale operano esclusivamente in sede esecutiva e non comportano il venir meno dell'obbligazione di trasferire l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli, assunta con il contratto preliminare, cosicché, ove non sia possibile la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore, nel caso in cui l'attivo della procedura non presenti la capienza necessaria per soddisfare il medesimo, il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre che la garanzia per l'evizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476 lett. 3, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2741, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8442 del 2024 Rv. 670577-01, N. 9010 del 2018 Rv. 648255-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16626** *del* **27/05/2026** (Rv. **679120-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

A. *(SALERNI ARTURO) contro* F. *(CORBYONS GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/01/2021

058093 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - VIOLENZA - IN GENERE Violenza morale - Vizio invalidante del consenso ex art. 1435 c.c. - Requisiti.

In tema di violenza morale, i requisiti di tale vizio invalidante del consenso previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, piuttosto, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo, ferma restando la necessità che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 1427

Massime precedenti Vedi: N. 19974 del 2017 Rv. 645596-01, N. 12058 del 2022 Rv. 664389-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **27/05/2026** (Rv. **679147-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* C. *(RICOTTA NARCISO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2024

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI Consapevolezza del vizio - Contezza delle cause "esterne" - Necessità - Esclusione - Percezione delle cause "interne" - Necessità - Sussistenza - Conseguenze in ordine al dies a quo del termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta.

In tema di compravendita, la consapevolezza del vizio, valevole a far decorrere il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., presuppone la percezione delle cause interne del difetto, che ne identificano la natura, non essendo invece necessaria la conoscenza delle cause esterne che lo hanno determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Vedi: N. 40814 del 2021 Rv. 663453-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **27/05/2026** (Rv. **679147-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* C. *(RICOTTA NARCISO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2024

187044 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE Trasformazione della cosa venduta - Preclusione all'azione di risoluzione - Esclusione - Condizioni dell'azione - Configurabilità - Sussistenza di una volontà univoca di accettare la cosa - Rilevanza - Fattispecie.

La trasformazione da parte del compratore della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c., nel caso in cui quel comportamento non evidenzi univocamente che la parte, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituissero univoci segnali di accettazione del bene viziato sia la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, intervenuta a seguito di verifiche richieste dall'acquirente e dipendente dalle condizioni del bene preesistenti alla vendita, sia l'iscrizione di ipoteca conseguente al mutuo contratto per finanziare l'acquisto, suscettibile di ripristino con la sua cancellazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 11654 del 2023 Rv. 667766-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **27/05/2026** (Rv. **679147-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* C. *(RICOTTA NARCISO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2024

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione di compravendita - Effetti sulle prestazioni restitutorie - Collegamento - Esecuzione contestuale - Necessità.

187098 VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di risoluzione di compravendita, le reciproche prestazioni restitutorie delle parti che conseguono allo scioglimento del contratto sono tra loro collegate sinallagmaticamente e vanno eseguite contestualmente, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva di risoluzione, sicché l'una non può essere pretesa se l'altra non sia adempiuta, salve deroghe espressamente giustificate e richieste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1493

Massime precedenti Vedi: N. 4442 del 2014 Rv. 630126-01, N. 2678 del 1980 Rv. 406451-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **27/05/2026** (Rv. **679147-04**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* C. *(RICOTTA NARCISO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2024

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Spese e pagamenti da rimborsarsi all'acquirente - Collegamento diretto e immediato con la compravendita stipulata - Necessità - Interessi passivi del mutuo contratto dal compratore - Oneri accessori per la cancellazione dell'ipoteca - Esclusione.

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in caso di risoluzione del contratto, le spese e i pagamenti legittimamente fatti, che il venditore deve rimborsare al compratore, devono essere collegati direttamente e immediatamente alla vendita stipulata, sicché non vi rientrano gli interessi passivi del mutuo contratto dal compratore per l'acquisto dell'immobile e gli oneri accessori per la cancellazione dell'ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1475, Cod. Civ. art. 1493 com. 1

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16629** *del* **27/05/2026** (Rv. **679148-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

D. *(CERCHIA ANTONIO) contro* V. *(DE CESARIS ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/02/2020

037054 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE Incapacità di intendere e di volere - Estremi - Menomazione e non totale privazione delle facoltà intellettive e volitive - Sufficienza - Prova dei fatti - Caratteri.

058072 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA' - IN GENERE In genere.

Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4539 del 2002 Rv. 553363-01, N. 12532 del 2011 Rv. 618097-01, N. 13659 del 2017 Rv. 644468-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16887** *del* **29/05/2026** (Rv. **678603-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(CONTI LUCA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/11/2019

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Sopraelevazione - Nozione - Nuovi volumi - Irrilevanza della qualificazione dell'intervento quale completamento dell'originario programma costruttivo - Fattispecie.

In tema di condominio, integra sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. qualsiasi intervento che comporti la realizzazione di nuovi volumi ovvero l'aumento della superficie utile e della volumetria dell'edificio, restando irrilevante che l'opera costituisca attuazione o completamento dell'originario programma costruttivo dello stabile o sia stata prevista da precedenti pattuizioni attributive del diritto di edificare ulteriormente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il limite delle condizioni statiche dell'edificio in relazione alla costruzione realizzata sul lastrico solare condominiale, affermando che la previsione progettuale originaria dell'intervento e la pattuizione del diritto di costruire erano recessive rispetto all'accertata inidoneità statica del fabbricato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 2000 del 2020 Rv. 656854-01, N. 31032 del 2024 Rv. 673240-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16794 del 2007 Rv. 598450-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16910** *del* **29/05/2026** (Rv. **678552-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Parz. Diff.)*

L. *(LOCASCIULLI GUIDO) contro* R.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/03/2021

040034 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - LIMITAZIONI SPECIALI ZTL - Accesso veicoli elettrici - Assenza di disciplina primaria alla data delle violazione - Art. 7, comma 9-bis, c.d.s. - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Effetti.

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, l'accesso non autorizzato di veicolo elettrico in zona a traffico limitato, ove avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 9-bis, c.d.s., integra violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s., non essendo retroattivamente applicabile la successiva disciplina che ha garantito ai veicoli elettrici o ibridi l'accesso libero alle predette aree.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 14 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16913** *del* **29/05/2026** (Rv. **678850-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

O. *(CREMONA BARBARA) contro* S. *(MASI ROSA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/06/2020

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo - Conflitto tra legittimario vittorioso nell'azione di riduzione e avente causa del donatario - Disciplina ex art. 2652, n. 8, c.c. - Trascrizione della domanda nel termine decennale - Sufficienza - Trascrizione della sentenza - Irrilevanza.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

Il conflitto tra i legittimari che agiscono in riduzione della donazione e gli aventi causa del donatario, che siano vittoriosi nel giudizio di opposizione di terzo, è regolato dall'art. 2652, n. 8, c.c.; ne consegue che la prevalenza sulle anteriori trascrizioni degli acquisti dipende dalla trascrizione della domanda di riduzione entro il decennio dall'apertura della successione, restando irrilevante la data di trascrizione della sentenza che la accoglie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2652 lett. 8, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6261 del 2009 Rv. 607655-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16914** *del* **29/05/2026** (Rv. **678601-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(BETTIOL PAOLO) contro* F. *(NORDIO LUCIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/01/2020

185064 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - INVENTARIO E GARANZIA - IN GENERE Usufrutto - Inventario - Accertamento della consistenza e dello stato dei beni - Efficacia probatoria privilegiata - Contestazione - Limiti - Fattispecie.

In materia di usufrutto, l'inventario previsto dall'art. 1002 c.c., redatto nelle forme degli artt. 769 ss. c.p.c. - applicabili ai sensi dell'art. 777 c.p.c. - costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alla natura, consistenza, stato di conservazione e stima dei beni oggetto del diritto, con la conseguenza che le relative attestazioni sono contestabili solo mediante querela di falso. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso che le risultanze di c.t.u. espletate in un giudizio di petizione di eredità e divisione ereditaria potessero valere quale equipollente dell'inventario previsto dall'art. 1002 c.c. per la ricognizione dell'asse ereditario, difettando delle forme e dell'efficacia fidefacente proprie dell'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1002, Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 777, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2817 del 1986 Rv. 445854-01 Rv. 445855-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16915** *del* **29/05/2026** (Rv. **678553-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

Z. *(NOVELLI AMBROGIO) contro* Z. *(PINCIONE ENRICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/03/2020

168377 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - IN GENERE Azione di adempimento dell'onere e azione di risoluzione della clausola testamentaria gravata dall'onere per inadempimento dell'onere stesso - Soggetti rispettivamente legittimati - Coincidenza - Esclusione.

168409 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - INEFFICACE In genere.

La legittimazione alla domanda di adempimento dell'onere testamentario compete ai portatori dell'interesse, anche non patrimoniale, la cui realizzazione il testatore ha avuto di mira nel disporre il modo e, nel caso in cui il modo sia diretto a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati non sono gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto; per contro, la legittimazione a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria gravata dall'onere compete esclusivamente ai soggetti che, per effetto di detta risoluzione, subentrano nella posizione giuridica dell'onerato inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 648, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2306 del 1975 Rv. 376143-01

Massime precedenti Vedi: N. 4936 del 1980 Rv. 408795-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16917** *del* **29/05/2026** (Rv. **678928-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(CANONACO PAOLO) contro* P. *(TESTA FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2022

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda giudiziale di risoluzione - Pluralità di domande contrapposte - Rilievo della domanda successiva ai fini della decorrenza.

Qualora siano proposte contrapposte domande giudiziali di risoluzione del contratto, ciascuna fondata sull'inadempimento dell'altra parte, e tali domande vengano entrambe respinte, gli effetti della risoluzione pronunciata in ragione della reciprocità delle domande decorrono dal momento della proposizione dell'ultima di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 13118 del 2024 Rv. 671136-03, N. 19706 del 2020 Rv. 658794-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16918** *del* **29/05/2026** (Rv. **678197-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

M. *(VAGO PAOLO FRANCESCO) contro* B. *(LOLLINI SUSANNA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/06/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025686/2023 66888402

Massime precedenti Conformi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16920** *del* **29/05/2026** (Rv. **678539-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(RASCIO NICOLA) contro* C. *(ACUNTO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/08/2020

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Prescrizione - Riconoscimento del diritto - Effetto interruttivo - Limite - Prescrizione in corso.

Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - la prescrizione in corso mentre, se già compiuta, può solo ipotizzarsi la rinuncia ad essa ai sensi dell'art. 2937 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937 com. 2, Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Vedi: N. 12148 del 2026 Rv. 677656-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16935** *del* **30/05/2026** (Rv. **678335-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

F. *(DALLA VECCHIA CARLO) contro* A. *(MANFREDI DANILO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/11/2021

136302 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE Illecito edilizio - Violazione delle distanze - Natura permanente dell'illecito - Conseguenze - Limiti del sindacato di legittimità.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 594 del 1990 Rv. 465051-01, N. 341 del 2025 Rv. 673601-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16953** *del* **30/05/2026** (Rv. **678198-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

E. *(CLEMENTE GIOVANNI) contro* C. *(PIZZUTI PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/04/2020

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Occupazione di terre del demanio civico - Provvedimento di legittimazione del commissario per la liquidazione degli usi civici - Effetti - Diritto di enfiteusi a favore dell'occupatore legittimato - Sussistenza - Terreni confinanti con terre occupate dal legittimato - Vendita - Diritto di prelazione del legittimato - Insussistenza.

184034 USI CIVICI - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI In genere.

Colui che è legittimato, ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. n. 1766 del 1927, all'occupazione di terre del demanio civico, non ne diviene proprietario, tant'è vero che può affrancarle ai sensi della l. n. 607 del 1966, deve apportarvi migliorie e deve corrispondere un canone enfiteutico al Comune, al cui patrimonio privato esse appartengono; ne consegue che l'occupatore legittimato, nel caso confini con fondi offerti in vendita, non ha il diritto di prelazione che l'art. 7 della l. n. 817/1971 prevede a favore del proprietario coltivatore diretto e non del titolare di un altro diritto reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 960, Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 9 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 10 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16981** *del* **30/05/2026** (Rv. **678979-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

F. *(BERNI FRANCESCA) contro* S. *(DE LUCA MICHELA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 21/10/2019

058236 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso convenzionale condizionato - Estremi - Conseguenze.

In tema di recesso convenzionale del contratto, la facoltà di recesso non può essere esercitata se non alle condizioni e nei modi consensualmente stabiliti, con la conseguenza che se le pattuizioni ammettono il recesso condizionato a una prestazione del recedente, sia che quest'ultima abbia il contenuto d'indennizzo o di prezzo dello ius poenitendi, sia che si risolva in un'obbligazione restitutoria o, comunque, avente contenuto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se la prestazione non è stata adempiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373

Massime precedenti Conformi: N. 1176 del 1959 Rv. 881111-01

Massime precedenti Vedi: N. 4838 del 2018 Rv. 648211-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17020** *del* **30/05/2026** (Rv. **678554-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

F. *(CARUSO NICOLA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 25/01/2024

254030 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE Assegno bancario - Emissione senza data - Successivo completamento - Rischio dell'emittente - Sussistenza - Mancanza dell'autorizzazione al momento dell'incasso - Illecito ex art. 1, l. n. 386 del 1990 - Configurabilità.

Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione assume il rischio che, al momento del successivo completamento e dell'incasso, sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari alla regolare negoziazione del titolo, inclusi la provvista e l'autorizzazione a operare sul conto corrente di traenza; per l'effetto, ove tale autorizzazione manchi al momento dell'utilizzazione, risponde dell'illecito previsto dall'art. 1 della l. n. 386 del 1990, nel testo ratione temporis applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28

Massime precedenti Conformi: N. 19797 del 2020 Rv. 659176-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17041** *del* **30/05/2026** (Rv. **678540-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

D. *(MANSUTTI FILIPPO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 18/03/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Equa riparazione - Mancata opposizione del Ministero - Compensazione delle spese giudiziali - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione, la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali, ove l'istante sia stato costretto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto, essendo tale compensazione consentita ex art. 92 c.p.c. soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, come risultante dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. (Nella specie la S.C., nel cassare il provvedimento impugnato, ha escluso la rilevanza, a tal fine, della mancata partecipazione del Ministero all'udienza di opposizione e della sua rimessione al giudice sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, dopo peraltro avere concluso per il rigetto dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23632 del 2013 Rv. 628063-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17044** *del* **30/05/2026** (Rv. **678541-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

A. *(AMBROSIO GENNARO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 09/08/2024

218017 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE Patrocinio a spese dello Stato - Revoca - Cause tipiche ex art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 - Tassatività - Distrazione delle spese - Ipotesi di rinuncia implicita - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le possibili cause di revoca individuate dal legislatore all'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, sono la sopravvenienza di modifiche alla situazione reddituale, la mala fede o la colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio, ovvero l'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali, e, trattandosi di norme eccezionali, esse non sono applicabili analogicamente, per il divieto posto dall'art. 14 delle preleggi; ne consegue che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al beneficio in questione non costituisce rinuncia implicita allo stesso da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese, l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8561 del 2021 Rv. 660877-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17140** *del* **31/05/2026** (Rv. **678542-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.** *Relatore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.**

C. *(RAIMONDO PIETRO) contro* C. *(MANNA MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/05/2023

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio - Limiti oggettivi - Riqualificazione del negozio posto a fondamento della domanda - Introduzione di distinta ratio decidendi - Inammissibilità - Fattispecie.

In tema di giudizio ex art. 392 c.p.c., il giudice del rinvio non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del negozio posto a fondamento della decisione quando essa non sia imposta dalla sentenza di cassazione, né dal riesame di questioni assorbite ad essa necessariamente connesse; è pertanto inammissibile l'introduzione di una distinta ratio decidendi estranea all'ambito segnato dalla pronuncia rescindente e incompatibile con i relativi presupposti logico-giuridici, in quanto non costituente sviluppo interno della questione rimessa al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza resa in sede di rinvio che, nonostante la precedente pronuncia rescindente avesse assunto quale presupposto logico-giuridico la natura di contratto preliminare della scrittura posta a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c., ne aveva operato una diversa qualificazione come contratto definitivo, dichiarando per tale ragione l'inammissibilità della domanda proposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 17240 del 2023 Rv. 667851-01, N. 28734 del 2022 Rv. 666092-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17144** *del* **31/05/2026** (Rv. **678557-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.** *Relatore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.**

C. *(ROMITO MASSIMILIANO) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/09/2021

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001951/2026 67679901

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza

MAGGIO 2026

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12177** *del* **01/05/2026** (Rv. **678380-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

L. *(CASSI GIAMPIERO) contro* B. *(FITTANTE ALDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/05/2024

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Effetti - Superamento della presunzione - Condotta di uno dei conducenti - Efficacia causale assorbente - Prova indiretta - Idoneità - Sussistenza.

Nel caso di scontro tra veicoli, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., può essere acquisita non solo nel caso di accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro - che viene quindi liberato dalla detta presunzione e dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - ma anche, indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13672 del 2019 Rv. 654218-01

Massime precedenti Vedi: N. 29927 del 2024 Rv. 672909-01, N. 9353 del 2019 Rv. 653574-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12327** *del* **02/05/2026** (Rv. **678428-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(DELLA MARRA TATIANA) contro* N.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/02/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese - Finalità - Oggetto.

In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione dell'elasticità che caratterizza il relativo potere giudiziale, giacché la ripetizione di tali spese in favore della parte vittoriosa non costituisce elemento indefettibile della tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21400 del 2021 Rv. 662213-01, N. 14036 del 2024 Rv. 671205-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12609** *del* **05/05/2026** (Rv. **678429-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(NOTARO TERESA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/03/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Compensatio lucri cum damno - Indennizzo ex lege n. 210 del 1992 - Ammissione della parte interessata - Circa l'avvenuto accertamento amministrativo delle condizioni valevoli al conseguimento dell'indennizzo - Omessa precisazione in ordine alla concreta percezione - Potere officioso ex art. 213 c.p.c. - Omesso esercizio immotivato - Illegittimità.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

In tema di danno da emotrasfusioni, ai fini della compensatio lucri cum damno tra le somme liquidabili a titolo risarcitorio e l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, il potere officioso del giudice del merito di sollecitazione presso gli uffici competenti, ex art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni per il suo conseguimento, abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 88, comma 1, c.p.c., di precisare espressamente di non averlo ottenuto, nonostante l'esito positivo in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 25947 del 2025 Rv. 676353-01, N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12694** *del* **05/05/2026** (Rv. **678430-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

A. *(GRIGNOLIO FRANCESCO) contro* V. *(BRESCHI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/07/2023

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029567/2024 67289401

Massime precedenti Conformi: N. 29567 del 2024 Rv. 672894-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12694** *del* **05/05/2026** (Rv. **678430-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

A. *(GRIGNOLIO FRANCESCO) contro* V. *(BRESCHI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/07/2023

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029933/2023 66974301

Massime precedenti Conformi: N. 29933 del 2023 Rv. 669743-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12748** *del* **05/05/2026** (Rv. **678431-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

I. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro* M. *(COPPOLA PAOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2021

178412 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE Ritenute d'acconto - In sede di capitalizzazione del Fondo previdenziale integrativo - Somme indebitamente trattenute - Azione di ripetizione - Prescrizione - Termine - Decorrenza.

L'azione del lavoratore di restituzione delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, a titolo di ritenute d'acconto in sede di capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento di ripartizione delle quote.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17451 del 2025 Rv. 675600-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15031 del 2009 Rv. 608816-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12811** *del* **05/05/2026** (Rv. **678612-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

B. *(RICCIO ANGELO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/06/2023

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore pignorante - Effetti.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore che abbia trascritto il proprio pignoramento anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, cosicché la sentenza che accerta l'acquisto della proprietà a titolo originario, pronunciata in sua pretermissione, non gli è opponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2653 com. 1 lett. 1), Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29325 del 2019 Rv. 655793-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12964** *del* **06/05/2026** (Rv. **678454-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

I. *(INGRASCI' GIOVANNI) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/11/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito - Domande nuove - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., al pari delle altre opposizioni esecutive, caratterizzate dalla bifasicità necessaria, il thema decidendum è definito in maniera vincolante dal ricorso introduttivo della fase sommaria, con la conseguenza che non sono ammesse domande nuove - nonostante la natura normalmente autodeterminata dei diritti posti a sostegno dell'opposizione medesima - proposte con l'atto introduttivo del giudizio di merito, previsto dall'art. 616 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della deduzione di questioni, proprie di un'opposizione agli atti esecutivi, svolta solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 18761 del 2013 Rv. 627504-01, N. 7163 del 2023 Rv. 667385-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12964** *del* **06/05/2026** (Rv. **678454-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

I. *(INGRASCI' GIOVANNI) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/11/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - Contestazione del quomodo dell'azione esecutiva - Ammissibilità - Sindacato degli interna corporis del processo esecutivo - Preclusione - Fondamento.

Il terzo che pretende di avere la proprietà, o altro diritto reale, sui beni pignorati non è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti della procedura, giacché egli non assume la qualifica di soggetto passivo dell'esecuzione, ma contrappone la propria titolarità di un diritto reale incompatibile con quello del debitore esecutato e, pertanto, può contestare, solo mediante l'opposizione ex art. 619 c.p.c., la legittimità dell'azione esecutiva per far valere l'originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolo e sottrarre il bene all'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15400 del 2010 Rv. 613768-01 Rv. 613768-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12965** *del* **06/05/2026** (Rv. **678570-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

D. *(PETRALIA VINCENZO) contro* S. *(SCAVONE GIUSEPPE)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/11/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Espropriazione contro il terzo proprietario - Omessa notificazione del titolo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità - Fondamento.

In tema di espropriazione contro il terzo proprietario, l'omessa notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., incide esclusivamente sulla regolarità formale del procedimento e, pertanto, al pari della mancata notificazione del titolo al debitore esecutato, va fatta valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., giacché il terzo è soggetto passivo dell'espropriazione e a lui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 579, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 579 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21838 del 2025 Rv. 675457-01, N. 24662 del 2013 Rv. 628901-01, N. 1096 del 2021 Rv. 660276-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12969** *del* **06/05/2026** (Rv. **678571-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(INGRASCI' GIOVANNI) contro* M. *(BORDIGA FRANCESCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2024

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Doveri processuali del ricorrente - Chiarezza e sintesi espositiva - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

Il ricorso per cassazione, caratterizzato da elevato grado di tecnicalità giuridica, in quanto indirizzato ad una critica vincolata in termini di legittimità, per rispondere alle regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. - rese ancor più stringenti dalle modifiche introdotte dal d.lgs n. 149 del 2022 - va redatto, in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, anche in funzione della garanzia del diritto di difesa della controparte e di rispetto del principio del contraddittorio e della giurisprudenza della Corte EDU, offrendo una rappresentazione concisa dell'intera vicenda giudiziaria, selezionando i profili di fatto e di diritto e ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, ordinate per motivi distinti in base alle tipologie di vizi, tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del ricorso che non ponga la Corte in condizione di comprendere i punti criticati della pronuncia e gli aspetti delle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla ad un inammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmente frammiste o prolisse, o ad una ricostruzione autonoma, non di sua competenza, del processo e delle critiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 33933 del 2025 Rv. 677185-01, N. 8009 del 2019 Rv. 653337-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12985** *del* **06/05/2026** (Rv. **678609-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(MORICONI VINCENZO) contro* D. *(URSO EMANUELE)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE UDINE, 03/10/2023

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi - Ordinanza del giudice dell'esecuzione - Natura di atto esecutivo - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.

In tema di esecuzione forzata, l'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi rappresenta un rimedio interno al processo di esecuzione, volto a sollecitare l'emanazione di un'ordinanza che, in quanto atto esecutivo, è soggetta esclusivamente al rimedio generale e residuale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non anche all'impugnazione con il ricorso per cassazione regolato dall'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 30011 del 2024 Rv. 672911-01, N. 2487 del 2003 Rv. 561045-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13072** *del* **06/05/2026** (Rv. **678626-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

G. *(DE VITA ALESSANDRO) contro* A. *(CASCIO DANIELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/07/2024

089007 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE Assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non sussiste" - Art. 652 c.p.c. - Efficacia extrapenale nel giudizio civile di danno - Nei confronti delle altre parti del processo penale - Sussistenza - Modalità del fatto non considerate dal giudice penale - Valutazione del giudice civile - Ammissibilità - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata all'esito del dibattimento a cui il danneggiato abbia partecipato come parte civile o comunque sia stato messo in condizione di partecipare, esplicando, ex art. 652 c.p.p., effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti delle altre parti del processo penale, preclude al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" svolto in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio, ma non anche di indagare, ai fini della sua cognizione, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendo formatosi il giudicato sulla sua assenza di responsabilità a seguito dell'assoluzione del medico, pronunciata a definizione di un processo penale cui l'azienda sanitaria aveva partecipato, senza considerare che, in sede civile, venivano in rilievo profili di responsabilità non esaminati dal giudice penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8035 del 2016 Rv. 639501-01, N. 26811 del 2022 Rv. 665705-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13076** *del* **06/05/2026** (Rv. **678621-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(CORLEONE GIAN LUCA) contro* B. *(BERNARDINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2020

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Limiti - Fattispecie.

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente pronunciata con motivazione per relationem, in assenza di un richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, in comparazione con i fatti allegati dall'appellante e con le ragioni dell'impugnazione, così da risolversi in un'acritica adesione ad un provvedimento, senza lasciar emergere un'effettiva valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nell'aderire alla decisione di primo grado, si era limitata a riportare principi sulla responsabilità sanitaria e sugli oneri probatori del medico in modo stereotipato e radicalmente elusivo del motivo di impugnazione e a richiamare, cumulativamente, non esplicitate emergenze dell'elaborato peritale, senza fornire alcuna risposta alle puntuali contestazioni svolte con il motivo di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21443 del 2022 Rv. 665310-01, N. 2397 del 2021 Rv. 660394-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13076** *del* **06/05/2026** (Rv. **678621-02**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(CORLEONE GIAN LUCA) contro* B. *(BERNARDINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2020

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Risarcimento del danno - Concorso di colpa di congiunto della vittima - Danni patiti "iure proprio" dagli altri congiunti della vittima - Rilevanza - Esclusione - Domanda di regresso - Necessità - Danni patiti dal congiunto corresponsabile - Principio di causalità - Applicazione.

In tema di responsabilità sanitaria, il concorso di colpa di uno dei danneggiati congiunto della vittima, salva la proposizione di domanda di regresso nei suoi confronti, non assume rilievo, a fini riduttivi dell'obbligazione risarcitoria, in relazione ai danni patiti iure proprio dagli altri congiunti della vittima stessa, dei quali il medico risponde in via solidale, e, dunque, per l'intero; per il danno di cui il sanitario risponde nei confronti del suddetto danneggiato che abbia colposamente concorso alla sua causazione, trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5475 del 2023 Rv. 666905-01, N. 16413 del 2024 Rv. 671251-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13076** *del* **06/05/2026** (Rv. **678621-03**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(CORLEONE GIAN LUCA) contro* B. *(BERNARDINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità medica - Danno riportato dal soggetto nato con malformazioni - Diritto al risarcimento - Sussistenza - Danno differenziale - Rilevanza - Esclusione.

In tema di responsabilità medica, nel caso in cui sia accertata l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo dei sanitari, anche se anteriore alla nascita, ed il danno riportato dal soggetto nato con malformazioni, sorge e dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento, senza che si ponga un tema di danno "differenziale" tra quello riportato dal feto in fase prenatale e quello del neonato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 760 del 2026 Rv. 677562-01, N. 21261 del 2024 Rv. 671935-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25767 del 2015 Rv. 637626-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13076** *del* **06/05/2026** (Rv. **678621-05**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(CORLEONE GIAN LUCA) contro* B. *(BERNARDINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2020

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Deduzione di profili di colpa ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della c.t.u., non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie, in relazione a responsabilità medica per malformazioni riportate da un neonato in conseguenza dell'erroneo trattamento dell'infezione da toxoplasma durante la gravidanza, la S.C. ha escluso che la deduzione di un fatto emerso all'esito dell'istruttoria - ovvero che l'interruzione della terapia antibiotica durante la gravidanza fosse dipesa dal mancato coordinamento tra i medici anziché, come originariamente allegato, espressamente disposta da uno dei sanitari - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei medici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 7074 del 2024 Rv. 670399-02

Massime precedenti Vedi: N. 10901 del 2024 Rv. 670791-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13090** *del* **07/05/2026** (Rv. **678686-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

P. *(CAPPONI BRUNO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/09/2023

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Proposizione successiva all'estinzione della procedura esecutiva - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale ex art. 2668-ter c.c. - Interesse ad agire - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO In genere.

L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, ex art. 2668-ter c.c., è inammissibile, difettando l'interesse concreto ed attuale ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente con riguardo a una procedura non più pendente, in ragione dell'efficacia immediata del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 ter, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

Massime precedenti Vedi: N. 15241 del 2025 Rv. 675339-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28387 del 2020 Rv. 659870-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13096** *del* **07/05/2026** (Rv. **678687-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(CAMINITI GIUSEPPE) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2025

148007 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI Attività di vigilanza e controllo della P.A. - Rispetto dei doveri di diligenza e correttezza a protezione dei diritti dei risparmiatori - Limiti posti dalla legge e dalla norma primaria del neminem laedere - Comportamento colposo - Configurabilità - Fattispecie in tema di società fiduciarie.

La P.A. è responsabile per i danni subiti dai risparmiatori quale conseguenza della violazione della diligenza e della correttezza nella vigilanza e nel controllo delle società fiduciarie, trattandosi di doveri previsti dagli artt. 2 della l. n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940,

interpretati alla luce dei valori costituzionali a tutela del risparmio e dei principi di imparzialità e buona amministrazione, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale e che integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.; essa è, pertanto, tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, che assume i connotati dell'illecito e provoca la lesione di diritti patrimoniali ove sia stata tardiva e comunque carente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative, anche di informazione, che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'affermazione di responsabilità, per l'omessa vigilanza su una operazione di cessione del portafoglio di mandati fiduciari, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nonostante le gravi irregolarità riscontrate in capo alla cedente, aveva tardato a revocarne l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e a procedere ad una incisiva verifica sulle attività della cessionaria e aveva omesso di informare i risparmiatori di quest'ultima sui rischi connessi alla complessiva operazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 2, Regio Decr. 22/04/1940 num. 531 art. 3, Costituzione art. 41, Costituzione art. 47, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7531 del 2009 Rv. 607198-01

Massime precedenti Vedi: N. 9067 del 2018 Rv. 648257-01, N. 26832 del 2024 Rv. 672502-01, N. 6681 del 2011 Rv. 617286-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13096** *del* **07/05/2026** (Rv. **678687-03**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(CAMINITI GIUSEPPE) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2025

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno - Liquidazione - Perdite subite dai risparmiatori - Risarcimento - Valore nominale del capitale versato - Ammissibilità - Frutti realizzabili dagli investimenti del capitale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a responsabilità della P.A. per omessa vigilanza sulle società fiduciarie.

Ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della normativa di cui alla l. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti, atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o, comunque, autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito. (Fattispecie in tema di responsabilità della P.A. per l'omessa e non tempestiva vigilanza sull'attività delle società fiduciarie a protezione dei risparmiatori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 2, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 7531 del 2009 Rv. 607199-01, N. 4683 del 2020 Rv. 656911-04

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13197** *del* **07/05/2026** (Rv. **678688-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

L. *(GRASSO CARLO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/03/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato - Pronuncia di rito che nega la proposizione di una domanda - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Nuovo giudizio - Rivalutazione dell'accertamento coperto dal giudicato formale - Impossibilità.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

Il giudicato che si forma su una sentenza di rito con la quale si nega che una determinata domanda sia stata proposta, con l'atto introduttivo o con altro atto, nel corso del giudizio, si risolve nell'accertamento irretrattabile che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione, né in via istantanea né in via permanente, fino al giudicato e tale accertamento, ove la domanda venga proposta in un altro giudizio, non può più essere messo in discussione dal giudice investito di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 33003 del 2025 Rv. 677226-01, N. 20636 del 2024 Rv. 671956-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13244** *del* **07/05/2026** (Rv. **678689-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

M. *(COPPOLA ANTONIO) contro* E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/12/2021

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Pronuncia in rito - Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie.

La pronuncia in rito d'inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato formatosi in altro giudizio, promosso contro gli stessi convenuti da altre parti, in ordine ad una questione di natura processuale, quale la legittimazione all'esperimento dell'azione surrogatoria, precludesse l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria, ex artt. 1917 e 2900 c.c., in ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore inerte surrogato, nel diverso giudizio conclusosi con la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 20636 del 2024 Rv. 671956-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13244** *del* **07/05/2026** (Rv. **678689-02**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

M. *(COPPOLA ANTONIO) contro* E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/12/2021

149240 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Fallimento del debitore - Legittimazione all'azione surrogatoria del creditore del fallito - Esclusione - Fondamento - Rinuncia alla domanda nei confronti della curatela - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità della domanda nei confronti dell'assicuratore del debitore - Esclusione.

In tema di azione surrogatoria ex artt. 1917 e 2900 c.c., stante la funzione sostitutiva assegnata dal legislatore al potere surrogatorio del creditore verso il debitore inerte, la dichiarazione di fallimento di quest'ultimo determina il venir meno della legittimazione del creditore all'azione medesima, senza che l'eventuale rinuncia ad ogni pretesa verso la curatela consenta al creditore il protrarsi della sostituzione e di proporre domanda diretta di condanna nei confronti dell'assicuratore dello stesso debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 34940 del 2022 Rv. 666418-01, N. 34297 del 2022 Rv. 666270-01, N. 27756 del 2017 Rv. 646954-01, N. 25126 del 2025 Rv. 676283-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13351** *del* **08/05/2026** (Rv. **677996-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(ELEFANTE FABIO) contro* C. *(TORSELLI GIAMPAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2022

001067 ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - IN GENERE Danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto - Responsabilità del gestore del servizio idrico integrato - Sussistenza - Fondamento - Successive modifiche convenzionali della disciplina - Responsabilità del gestore - Esclusione - Insussistenza - Fondamento.

148017 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE In genere.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In tema di responsabilità da cose in custodia, la responsabilità per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque nere ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato non già in virtù della mera qualificazione normativa del servizio, bensì in forza del potere di governo e di custodia materiale esercitata sull'infrastruttura fognaria e sulle sue pertinenze (comprese caditoie e griglie), acquisite in gestione senza riserve, anche a fronte di eventuali modifiche convenzionali, atteso che tali modifiche sono inefficaci e inoperative nei confronti dell'ente locale concedente, in difetto di ratifica da parte dell'organo competente e, in ogni caso, nella misura in cui non sia provata positivamente l'esclusione della signoria di fatto sugli impianti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668-01, N. 33122 del 2024 Rv. 673178-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13538** *del* **10/05/2026** (Rv. **678214-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

I. *(DELUCA MICHELE VITTORIO) contro* I. *(COLOMBINI NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/06/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Pignoramento dell'immobile locato - Custode giudiziario - Disponibilità dei titoli cambiari emessi a garanzia del pagamento dei canoni da parte del conduttore dell'immobile - Presunzione di pagamento derivante dal possesso delle cambiali - Esclusione - Opponibilità del possesso dei titoli nei confronti del custode giudiziario - Esclusione - Fondamento.

113141 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - RESTITUZIONE VOLONTARIA DEL TITOLO In genere.

In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1587 lett. 2, Cod. Civ. art. 1237, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 45 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2024 Rv. 671497-01, N. 24690 del 2017 Rv. 645549-01, N. 14599 del 2020 Rv. 658332-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13539** *del* **10/05/2026** (Rv. **677997-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(BEVACQUA CECILIA) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/05/2022

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno alla persona - Liquidazione - Ricorso al sistema "tabellare" - Erronea applicazione o sopravvenienza di nuove tabelle - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Condizioni.

In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente

applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21245 del 2016 Rv. 642948-01

Massime precedenti Vedi: N. 8630 del 2026 Rv. 677757-01, N. 8839 del 2025 Rv. 674301-01, N. 22183 del 2025 Rv. 676203-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13648** *del* **11/05/2026** (Rv. **678052-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

S. *(VACCARO FRANCESCO) contro* G. *(CILIBERTI GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/11/2024

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione infortuni non mortali - Principio indennitario - Natura imperativa - Fondamento - Consezuenze - Fattispecie in materia di danni di natura patrimoniale.

L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario - in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito - regolato da una disciplina di natura imperativa quale norma d'ordine pubblico, come tale certamente inderogabile, volta ad evitare la trasformazione del contratto di assicurazione in fonte di lucro e di incentivo alla provocazione dolosa del sinistro da parte dell'assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione del principio indennitario rinvenibile nell'art. 1910 c.c., aveva escluso il diritto all'indennizzo dell'assicurato che aveva scientemente omesso di comunicare all'assicuratore l'esistenza di altre polizze infortuni aventi ad oggetto il danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa generica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908, Cod. Civ. art. 1909, Cod. Civ. art. 1910 com. 2, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 10602 del 2018 Rv. 648599-01, N. 21216 del 2022 Rv. 676433-01, N. 13233 del 2014 Rv. 631753-01, N. 9380 del 2021 Rv. 661073-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13715** *del* **11/05/2026** (Rv. **678053-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

C. *(PORRU DANIELE ANDREA) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/01/2024

113228 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RINUNZIA ALLA SOLIDARIETA' Accettazione del pagamento parziale da un debitore con rilascio di quietanza e senza riserva di azione nei suoi confronti per il residuo - Rinunzia alla solidarietà ex art. 1311 c.c. - Sussistenza - Liberazione degli altri condebitori - Esclusione - Transazione integrale o parziale - Interpretazione - Criteri - Fattispecie.

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE In genere.

In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell'atto - nella parte in cui si dichiarava di "non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno" - senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1311 com. 2 lett. 1, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 1453 del 2015 Rv. 634093-01

Massime precedenti Vedi: N. 2426 del 2024 Rv. 670021-01, N. 13877 del 2020 Rv. 658307-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13743** *del* **11/05/2026** (Rv. **677955-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(MARINO GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/11/2020

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo di immobili dello Stato - Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Omessa impugnazione della duplice richiesta di pagamento ex art. 1, comma 274, l. n. 311 del 2004 - Conseguenze - Opposizione sul merito della pretesa - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di riscossione mediante ruolo di somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo di immobili dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 274, l. n. 311 del 2004, l'omessa impugnazione della duplice richiesta di pagamento, la quale è idonea a dar corso alla procedura di riscossione coattiva, non determina l'irretrattabilità della pretesa, né preclude la sua successiva contestazione nel merito con l'opposizione all'esecuzione, trattandosi di credito di natura non tributaria e non essendo specificamente prevista alcuna preclusione o decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 274 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 21, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 28833 del 2025 Rv. 675986-01, N. 12031 del 2021 Rv. 661161-01, N. 6833 del 2021 Rv. 660718-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13824** *del* **12/05/2026** (Rv. **678067-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

F. *(LALLI CLAUDIO) contro* N. *(CELI LICIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/03/2024

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione per vizi della vocatio in ius- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità in sede di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante dichiarato contumace può chiedere di essere rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30969 del 2023 Rv. 669280-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13824** *del* **12/05/2026** (Rv. **678067-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

F. *(LALLI CLAUDIO) contro* N. *(CELI LICIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/03/2024

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Requisito soggettivo - Prova per presunzioni - Vincolo di parentela tra il disponente ed il terzo - Rilevanza - Limiti.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il convincimento del giudice di merito che desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, è logico e congruo, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13447 del 2013 Rv. 626640-01

Massime precedenti Vedi: N. 1286 del 2019 Rv. 652471-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13834** *del* **12/05/2026** (Rv. **678068-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

D. *(BURRASCANO SALVATORE) contro* G. *(STEFANETTI BRUNO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/06/2022

018150 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Clausola di esclusione della garanzia assicurativa nel caso di conducente non abilitato alla guida - Presupposti di applicazione - Guida di veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t - Abilitazione conseguita da meno di un anno - Equiparazione ad abilitazione mai conseguita - Esclusione.

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", non trova applicazione nel caso del conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno, si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non potendo essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11246 del 2022 Rv. 664511-02, N. 6403 del 2016 Rv. 639622-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13834** *del* **12/05/2026** (Rv. **678068-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

D. *(BURRASCANO SALVATORE) contro* G. *(STEFANETTI BRUNO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/06/2022

018150 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Clausola di esclusione della garanzia assicurativa per sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida" - Ambiguità - Fondamento - Conseguenze - Interpretazione ex art. 1370 c.c.

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel contratto di assicurazione della r.c.a., la clausola di esclusione della garanzia per sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida" è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente, e va, pertanto, interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'art. 1370 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1370, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6444 del 2025 Rv. 674204-01, N. 10825 del 2020 Rv. 657966-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13863** *del* **13/05/2026** (Rv. **677998-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(MANZI LUIGI) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 28/05/2022

018027 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE Eccezione di inoperatività di polizza assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione per la prima volta in appello - Necessità di specifica e tempestiva allegazione della parte - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, come tale deducibile per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18742 del 2019 Rv. 654453-01

Massime precedenti Vedi: N. 8525 del 2020 Rv. 657810-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13945** *del* **13/05/2026** (Rv. **678275-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

C. *(RUGGIERO VINCENZO) contro* B. *(CONDEMI MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/02/2023

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Disciplina antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007 - Natura prevalentemente pubblicistica - Previsione di obblighi di comportamento in capo alle banche - Rilevanza anche nei rapporti tra privati - Condizioni - Fattispecie.

Sebbene la disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, abbia natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a presidio dell'interesse generale all'integrità del sistema finanziario, tuttavia la sua violazione da parte della banca può, in determinate condizioni, assumere rilievo anche sul piano privatistico, qualora gli obblighi di comportamento da essa imposti - integrando al contempo doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. - si innestino nel contenuto del rapporto contrattuale con il cliente e il loro inadempimento da parte dell'istituto di credito si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore. (Fattispecie in materia di responsabilità della banca per mancata segnalazione e mancata interruzione del rapporto di credito a fronte di evidenti e ripetute operazioni sospette).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 525 del 2020 Rv. 656582-02, N. 3649 del 2021 Rv. 660494-01, N. 21641 del 2005 Rv. 586240-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13945** *del* **13/05/2026** (Rv. **678275-02**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

C. *(RUGGIERO VINCENZO) contro* B. *(CONDEMI MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/02/2023

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Disciplina antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007 - Inosservanza della normativa - Responsabilità civile dell'istituto di credito - Condizioni - Compliance al c.d. modello 231 - Non sufficienza - Sistema di compliance idoneo a contrastare il riciclaggio - Necessità - Accertamento dei fatti in concreto - Necessità.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

Ai fini della configurabilità della responsabilità civile della banca per l'inosservanza della normativa antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, occorre che quest'ultima, discostandosi nella sostanza dal modello di compliance pur formalmente adottato, abbia concretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, così da rendere colposamente ingiustificata la prosecuzione del rapporto bancario; ai fini della valutazione della correttezza dell'attività bancaria, peraltro, è necessario accertare che la c.d. "compliance" al modello 231 non si sia risolta in una mera analisi sulla carta ma sia stata accompagnata da un sistema di controlli effettivo, implicante un necessario accertamento dei fatti in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 16, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 52, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 14392 del 2012 Rv. 623642-01, N. 23439 del 2024 Rv. 672150-01, N. 24396 del 2024 Rv. 672288-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14007** *del* **13/05/2026** (Rv. **678366-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

L. *(MELE ANGELO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2022

055076 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE Onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n. 150 del 2011 - Contenuto - Perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale - Necessità - Esclusione - Puntuale individuazione dei fatti costitutivi della pretesa - Sufficienza - Limiti.

In tema di controversie su contratti agrari, affinché sia rispettato l'onere prescritto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la puntuale individuazione, nella sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, sempreché ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11, Decreto Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6839 del 2018 Rv. 648299-02

Massime precedenti Vedi: N. 33379 del 2022 Rv. 666342-01, N. 17059 del 2019 Rv. 654403-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14031** *del* **13/05/2026** (Rv. **678422-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Diff.)*

T. *(SANDRI MAURO) contro* M.

Regola competenza

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto - Conflitto negativo - Omissione di elevazione del conflitto da parte del giudice successivamente adito - Assorbimento dell'errore nel regolamento di competenza proposto dalla parte.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

In tema competenza civile, nelle ipotesi di conflitto negativo, l'errore del giudice successivamente adito - il quale, invece di elevare conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dichiari a sua volta la propria incompetenza - rimane assorbito, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza a cura della parte interessata (alla quale non può disconoscersi la facoltà di denunciare il conflitto), dall'attività diretta ad indicare il giudice competente, spettante alla Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 3131 del 1971 Rv. 354473-01

Massime precedenti Vedi: N. 1812 del 2025 Rv. 673738-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14046** *del* **13/05/2026** (Rv. **678054-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

A. *(GONNELLA GIULIO) contro* B. *(FAVA GIOVANNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/05/2022

018017 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Interpretazione del contratto di assicurazione - Testo chiaro ed inequivoco - Potere del giudice di modificare il contenuto dei patti contrattuali - Esclusione - Fondamento.

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) In genere.

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d'un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare la convenienza economica dell'affare per l'assicurato, al fine di giustificare interpretazioni che mutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364

Massime precedenti Vedi: N. 31811 del 2024 Rv. 672980-01, N. 7205 del 2025 Rv. 673999-01, N. 34926 del 2025 Rv. 677232-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14056** *del* **13/05/2026** (Rv. **678423-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

P. *(POTTINO GUIDO MARIA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2022

113098 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - ECCEZIONI OPPONIBILI AL DELEGATO - OPPONIBILITA' DELLE ECCEZIONI FONDATE SUL RAPPORTO CAUSALE Delegazione di pagamento - Schema negoziale causalmente neutro - Preesistenza del rapporto di debito - Necessità - Esclusione.

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.

Il modello della delegazione di pagamento, così come disegnato dalle norme del codice civile, costituisce uno schema negoziale causalmente neutro, ossia suscettibile d'essere utilizzato per i più diversi fini, anche indipendentemente dalla preesistente sussistenza di rapporti di debito tra delegante e delegato e tra delegante e delegatario, sicché è possibile configurare la delegazione cosiddetta titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, pure riguardo a crediti che, ancorché esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, così come a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1270

Massime precedenti Conformi: N. 9470 del 2004 Rv. 572944-01

Massime precedenti Vedi: N. 15691 del 2011 Rv. 619007-01, N. 12885 del 2021 Rv. 661379-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14090** *del* **13/05/2026** (Rv. **678065-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

A. *(GLENDI CESARE FEDERICO) contro* C. *(ALLASIA MARIA LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/09/2022

148010 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. Affidamento eterofamiliare - Relazioni di istituti o di operatori specializzati - Delega a terzi di potere decisorio - Esclusione - Valutazione del giudice procedente nel quadro delle complessive emergenze istruttorie - Sussistenza - Conseguenze.

Nei procedimenti di affido eterofamiliare, le relazioni d'istituti o di operatori specializzati non integrano una delega a terzi di potere decisorio, poiché le risultanze di dette indagini ed informazioni - che le parti hanno il diritto di esaminare e contestare - sono rimesse, nel quadro di tutte le complessive emergenze istruttorie, alla valutazione finale del giudice procedente, il cui ampio potere di apprezzamento, sovrapponendosi all'iniziativa di servizi sociali e psicologi, assorbe il nesso causale con il danno eventualmente subito.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 bis CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 20928 del 2015 Rv. 637588-01, N. 26279 del 2022 Rv. 665878-01, N. 32290 del 2023 Rv. 669429-01, N. 14675 del 1999 Rv. 532585-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14139** *del* **14/05/2026** (Rv. **678123-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

C. *(GRADARA RITA) contro* M. *(MARINUCCI GIANLORENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2023

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danni di natura diversa - Ricorso ai criteri tabellari formulati per fattispecie diverse - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594

Massime precedenti Vedi: N. 18217 del 2023 Rv. 668473-01, N. 761 del 2025 Rv. 673380-01, N. 8630 del 2026 Rv. 677757-01, N. 24349 del 2025 Rv. 676302-01, N. 21572 del 2025 Rv. 675901-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14194** *del* **14/05/2026** (Rv. **678367-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

T. *(CICCOTTI SIMONE) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/12/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza - Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. solo per un ricorso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, qualora avverso la medesima sentenza siano stati proposti più ricorsi - principale e successivi o incidentali - riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., non può essere formulata in relazione a uno soltanto di essi poiché l'identità della questione di diritto e l'esigenza di assicurare l'unitarietà del giudizio impongono una trattazione congiunta: ne consegue che, laddove la proposta di definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, non può

farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all'estinzione del giudizio nemmeno parzialmente, dovendo il Collegio deve dare atto dell'impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidere unitariamente, all'esito di ordinanza o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 511 del 2025 Rv. 673173-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14194** *del* **14/05/2026** (Rv. **678367-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

T. *(CICCOTTI SIMONE) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/12/2023

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura sostanziale e perentorietà - Conseguenze - Applicabilità della proroga ex art. 155 c.p.c. e soggezione alla sospensione feriale o emergenziale - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/03/2020 num. 11, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-01, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14200** *del* **14/05/2026** (Rv. **678071-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

L. *(LOCANDRO GIUSEPPE ANTONINO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/12/2023

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Trasferimento dei titoli PAC - Natura consensuale - Effetti - Procedure di comunicazione o registrazione presso AGEA - Elementi costitutivi della validità del trasferimento - Esclusione - Conseguenze.

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto, mentre le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento; ne consegue che, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 19/01/2009 num. 73, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 556

Massime precedenti Vedi: N. 26115 del 2021 Rv. 662496-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14202** *del* **14/05/2026** (Rv. **677956-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(ANGELINI CARLO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/09/2023

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Principio di ultrattività del mandato - Medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione - Operatività - Estensione alla fase esecutiva - Esclusione - Estinzione della società - Attività volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione - Nuova procura - Necessità.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI In genere.

Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13777 del 2024 Rv. 671353-01, N. 8959 del 2016 Rv. 639719-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14206** *del* **14/05/2026** (Rv. **677957-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

R. *(MELCHIORRI ALESSIA) contro* A. *(CIANCI MARIANGELA)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 24/06/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Incompetenza per territorio del giudice dell'esecuzione forzata - Sollecitazione esercizio potere ufficioso del giudice - Effetti - Eccezione della parte esecutata - Deduzione di un vizio formale - Qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi - Conseguenze.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3040 del 2022 Rv. 664067-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14246** *del* **14/05/2026** (Rv. **678782-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(BERNARDINI SVEVA) contro* T. *(CARRANO SIMONE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/02/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Liquidazione del danno - Compensatio lucri cum damno - Onere della prova - Riparto - Criteri.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

In tema di liquidazione del danno, al principio per il quale spetta al convenuto l'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione di compensatio lucri cum damno può derogarsi nel solo caso in cui il danneggiato ammetta di avere percepito l'indennizzo dall'assicuratore sociale, senza indicarne l'ammontare, atteso che, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa diviene il solo danno differenziale, sicché è onere del danneggiato provare sia l'entità del danno, sia l'entità dell'indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 12609 del 2026 Rv. 678429-01, N. 525 del 2025 Rv. 673374-01, N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14250** *del* **14/05/2026** (Rv. **678051-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(BALLOI MAURIZIO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/10/2023

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Pluralità di beni autonomi - Pignoramento - Atto inscindibile - Esclusione - Rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento solo per alcuni beni - Estinzione dell'intera procedura - Esclusione - Effetti.

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO In genere.

In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente e funzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti, con la conseguenza che la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuata solo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determina l'estinzione dell'intera procedura, ma produce l'inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti non menzionati nella nota di rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter

Massime precedenti Vedi: N. 24354 del 2015 Rv. 638034-01, N. 15241 del 2025 Rv. 675339-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14250** *del* **14/05/2026** (Rv. **678051-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(BALLOI MAURIZIO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/10/2023

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Termine ventennale di efficacia dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente, ex art. 2880 c.c. - Prescrizione soggetta alle cause ordinarie di interruzione - Artt. 2943 e 2944 c.c. - Limiti.

149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE In genere.

La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., è soggetta alle cause ordinarie di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché gli atti interruttivi siano specificamente riferibili al diritto reale di garanzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2880, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Difformi: N. 7570 del 2011 Rv. 617659-01

Massime precedenti Vedi: N. 22211 del 2021 Rv. 662204-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14250** *del* **14/05/2026** (Rv. **678051-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(BALLOI MAURIZIO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/10/2023

149121 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - NUOVA ISCRIZIONE - IN GENERE Credito fondiario disciplinato dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 - Trasferimento del bene ipotecato non notificato alla banca creditrice - Atto di pignoramento che investe direttamente il bene gravato - Esercizio della garanzia reale - Sussistenza - Interruzione del termine ventennale ex art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente - Idoneità.

In tema di credito fondiario, qualora il trasferimento del bene ipotecato non sia stato notificato alla banca creditrice ai sensi dell'art. 20 r.d. n. 646 del 1905, l'atto di pignoramento diretto formalmente contro il debitore originario, ma che investa direttamente il bene gravato - manifestando l'inequivocabile volontà del creditore di avvalersi dello ius sequelae proprio del diritto reale di garanzia - è idoneo a interrompere il termine ventennale di cui all'art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2880, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22211 del 2021 Rv. 662204-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14250** *del* **14/05/2026** (Rv. **678051-05**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(BALLOI MAURIZIO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/10/2023

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Nota integrativa al bilancio di una società di capitali - Contenuto specifico - Manifestazione della consapevolezza dell'esistenza della garanzia reale - Atto di riconoscimento dell'ipoteca ex art. 2944 c.c. - Interruzione della prescrizione - Idoneità.

La nota integrativa al bilancio di una società di capitali che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, menzioni specificamente il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sui beni sociali, manifestando la consapevolezza dell'esistenza della garanzia reale sul cespite, integra un idoneo atto di riconoscimento dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva della prescrizione di cui all'art. 2880 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Vedi: N. 20656 del 2009 Rv. 609350-01, N. 8248 del 2000 Rv. 537707-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14260** *del* **14/05/2026** (Rv. **678066-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(TAPPARO CESARE) contro* L. *(ORTIS GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 14/07/2022

055006 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE Qualità - Accertamento - Poteri del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.

L'accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo ad un soggetto (parte di una controversia agraria) è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata, fondata su esatti criteri logico - giuridici.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10626 del 1998 Rv. 520097-01

Massime precedenti Vedi: N. 28374 del 2023 Rv. 669064-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14316** *del* **14/05/2026** (Rv. **678055-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

H. *(FASSARI CLAUDIO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Azione giudiziale di accertamento o condanna nei confronti del debitore in bonis - Art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. vigente ratione temporis - Interpretazione estensiva - Sentenza di fallimento successiva alla pronuncia di primo grado - Impugnazione sentenza di rigetto - Onere del creditore - Impugnazione sentenza di accoglimento - Onere del curatore - Fondamento - Effetti.

In tema di giudizio di accertamento o di condanna nei confronti del debitore in bonis, l'art. 96, comma 2, n. 3), l. fall., nella formulazione vigente ratione temporis, si applica - in forza di un'interpretazione estensiva coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost. - anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda proposta da un creditore ed implica che, in caso di prosecuzione del giudizio di impugnazione proposto dal creditore, a seguito dell'interruzione per il fallimento del debitore, da parte del curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda creditoria in primo grado.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 2 lett. 3, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 10616 del 2025 Rv. 674470-01, N. 30911 del 2025 Rv. 677072-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14320** *del* **14/05/2026** (Rv. **678056-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(ROSSO LORENZA) contro* S. *(ROSSO MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/10/2024

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Regola di buona fede in senso oggettivo quale canone di lealtà e salvaguardia contrattuale - Limitazione della sua portata al momento esecutivo del rapporto obbligatorio (art.1175 c.c.) e del contratto (art.1375 c.c.) - Esclusione - Rilevanza in sede di integrazione della regola contrattuale quale criterio legale di determinazione della prestazione e del contenuto in senso sostanziale del negozio - Sussistenza - Fattispecie in materia di contratto di ormeggio.

058060 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE In genere.

Il principio di buona fede oggettiva, nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e come canone di salvaguardia, non ha una portata limitata al momento esecutivo del contratto, ma costituisce, analogamente al dovere di diligenza, criterio legale di determinazione della prestazione che ne forma oggetto, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, con la conseguenza che la sua violazione rileva in sede esecutiva come fattispecie di inesatto adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando la clausola di un contratto di ormeggio, che prevedeva la possibilità di variazione del posto barca con altro avente "le medesime caratteristiche dimensionali", nel senso che la concedente fosse obbligata ad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristiche anche qualitative del precedente, aveva ravvisato l'inadempimento nella condotta di sostituzione del posto barca con altro avente caratteristiche qualitative deteriori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1582

Massime precedenti Vedi: N. 8277 del 2024 Rv. 670521-01, N. 656 del 2025 Rv. 673500-01, N. 7159 del 2026 Rv. 677891-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14323** *del* **14/05/2026** (Rv. **678072-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.**

L. *(PRANDO RICCARDO) contro* A. *(MUSURACA ANTONELLA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/04/2022

018097 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE Contratto di assicurazione - Comunicazione prevista dall’art. 2952, comma 4, c.p.c. - Natura - Effetto sospensivo della prescrizione - Condizioni - Contenuto - Interpretazione della clausola - Criteri.

In materia di contratto di assicurazione, la comunicazione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., è atto unilaterale a carattere recettizio - la cui interpretazione va compiuta alla stregua dei criteri previsti dagli artt.1362 e ss. c.c., in ragione del rinvio ad essi operato dall'art. 1324 c.c., nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi - idoneo a sospendere il corso della prescrizione qualora contenga l'espressione della volontà del dichiarante assicurato, in qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo, pur senza formule sacramentali, di richiedere, per uno specifico sinistro, l'attivazione della copertura offerta da un ben individuato contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13430 del 2025 Rv. 674934-01, N. 9127 del 2015 Rv. 635358-01, N. 20975 del 2018 Rv. 650323-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14356** *del* **15/05/2026** (Rv. **677995-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(DEL VECCHIO MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/01/2022

152012 RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITA' Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Imprevedibilità ex art. 1225 c.c. - Riferibilità al danno primario - Imprevedibilità delle sue conseguenze ulteriori - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'imprevedibilità che, ai sensi dell'art. 1225 c.c., ne esclude la risarcibilità, va riferita al danno primario e non alle sue conseguenze ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni per la morte del lavoratore causata dalla esposizione all'amianto, attribuendo rilevanza alla prevedibilità della nocività per la salute, e non anche del rischio cancerogeno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20618 del 2025 Rv. 676004-01, N. 4084 del 2025 Rv. 673729-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14479** *del* **15/05/2026** (Rv. **677999-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(CONTI LEOPOLDO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di crediti futuri - Art. 1248 c.c. - Applicabilità - Esclusione.

Nella cessione di crediti futuri il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, stante l'inapplicabilità dell'art. 1248 c.c., il quale disciplina, in entrambi i suoi commi, il fenomeno della compensazione presupponendo un credito ceduto già esistente e un controcredito parimenti esistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1248, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Massime precedenti Vedi: N. 19341 del 2017 Rv. 645728-01, N. 25324 del 2025 Rv. 676286-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14481** *del* **15/05/2026** (Rv. **678073-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(CONTI LEOPOLDO) contro* A. *(STRINATI CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/12/2023

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Estinzione del processo - Effetti - Comparsa di costituzione del creditore opposto - Domanda subordinata di condanna al pagamento del credito fatto valere già con il ricorso monitorio - Nuovo effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione con cui il creditore opposto richieda il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito azionato in via monitoria, non è idonea a produrre un nuovo ed autonomo effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., rispetto a quello prodottosi con la notificazione del ricorso e del decreto, non contenendo una domanda diversa da quella originaria con esso introdotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27352 del 2024 Rv. 673516-01, N. 27944 del 2022 Rv. 665729-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14532** *del* **16/05/2026** (Rv. **678112-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

U. *(ALBINI CESARE) contro* M. *(DOMENICHINI CLAUDIA)*

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/03/2022

104324 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE Locazione di immobile in comproprietà - Vendita della quota da parte di uno dei comproprietari - Diritto di prelazione del conduttore - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 39 l. n. 392 del 1978 - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978, nella parte in cui non riconoscono al conduttore di un immobile in comproprietà il diritto di prelazione e il conseguente riscatto anche nell'ipotesi di alienazione di una sola quota dell'immobile locato - prospettata per la violazione dell'art. 3, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al conduttore di un immobile di proprietà esclusiva - non potendosi realizzare, nel primo caso, a differenza che nel secondo, la finalità della piena coincidenza tra la titolarità dell'attività imprenditoriale e la proprietà dell'immobile all'interno del quale è svolta, propria dell'istituto della prelazione nell'ambito dei rapporti in questione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22063 del 2023 Rv. 668666-01, N. 3230 del 1997 Rv. 503696-01, N. 3990 del 1999 Rv. 525612-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14551** *del* **16/05/2026** (Rv. **678057-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

V. *(VENECE NINO ROCCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2023

100274 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - GIUDIZIO RESCISSORIO Giudizio di appello - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata riproduzione in appello - Obblighi del giudice - Previa verifica della loro presenza nel fascicolo o attivazione per la loro acquisizione - Inosservanza - Conseguenze - Sentenza fondata sull'inesistenza del documento - Illegittimità - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7923 del 2024 Rv. 670457-01, N. 6645 del 2024 Rv. 670590-01, N. 3166 del 2025 Rv. 674037-01, N. 10202 del 2023 Rv. 667389-01, N. 17128 del 2025 Rv. 675120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-04

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14603** *del* **17/05/2026** (Rv. **678069-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

R. *(DONDONI DAVIDE) contro* R. *(ROMA MICHELE)*

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/08/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione ex art. 380-bis - Tardiva istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Provvedimento del Collegio - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Esclusione - Ulteriore statuizione sulle spese del giudizio di legittimità - Sussistenza.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, di cui all'art. 380-bis c.p.c., in caso di pronuncia del decreto di estinzione del giudizio per la mancata istanza di decisione del ricorso, e di successiva tardiva istanza del ricorrente di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., venendo meno ogni effetto del decreto presidenziale, al Collegio è affidata la

decisione sia sull'estinzione che sulle spese, in relazione anche alla maggiore attività eventualmente espletata dalla controparte, esclusa l'applicabilità del comma 3, secondo periodo, del medesimo art. 380-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 8298 del 2026 Rv. 677499-01, N. 32732 del 2025 Rv. 677243-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14610** *del* **17/05/2026** (Rv. **678074-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

S. *(CAPPUCCILLI ALESSANDRA) contro* T. *(DI TILLIO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/11/2023

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Acquisizione in camera di consiglio di un dato da un sito internet - Assenza di contraddittorio - Prova illegittimamente acquisita in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c. - Fattispecie.

L'acquisizione in camera di consiglio di un dato da un sito internet, in assenza di contraddittorio, è prova non legittimamente acquisita agli atti, in quanto tratta in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 97 disp. att. c.p.c., che non può essere oggetto di cognizione e valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in relazione ad ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., aveva ritenuto che la creditrice precettante fosse priva di legittimazione attiva sulla base di informazioni tratte, in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, dal sito internet della banca cedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 36309 del 2022 Rv. 666524-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15067** *del* **19/05/2026** (Rv. **678110-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(NAPOLI FRANCESCO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2022

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Preliminare di vendita di fondo rustico - Efficacia subordinata all'esercizio del diritto di prelazione del mezzadro-colono - Individuazione dell'evento risolutivo del rapporto - Criteri.

In materia di preliminare di vendita di fondo rustico, sottoposto alla condizione del mancato esercizio da parte del mezzadro-colono del diritto di prelazione, in base al disposto dell'art. 8, della l. n. 590 del 1965, la condizione cui è subordinata risolutivamente l'efficacia del preliminare non si verifica con il solo esercizio del diritto di prelazione, essendo necessario, da parte del prelazionante, anche il rispetto dei termini legali di pagamento del prezzo, a meno che, dal concreto regolamento di interessi posto in essere dagli stipulanti, non emerga che essi hanno inteso ricondurre il definitivo caducarsi del preliminare al solo esercizio del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Conformi: N. 11757 del 2002 Rv. 556685-01

Massime precedenti Vedi: N. 6120 del 2013 Rv. 625487-01, N. 31946 del 2023 Rv. 669311-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15113** *del* **19/05/2026** (Rv. **678075-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

C. *(BARONI TIBERIO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/06/2022

133184 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA Azione revocatoria di atto di dotazione del trust - Beneficiari privi di diritti attuali sui beni in trust - Legittimazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee, sicché deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19376 del 2017 Rv. 645384-02

Massime precedenti Vedi: N. 13388 del 2018 Rv. 649036-01, N. 9648 del 2020 Rv. 657742-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15138** *del* **19/05/2026** (Rv. **678076-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

R. *(BANCHINI FRANCESCO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/07/2023

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Esclusione - Mera esistenza di ipoteche di grado astrattamente idonee a coprire il valore del bene - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di azione revocatoria, la mera presenza, sul bene oggetto dell'atto dispositivo, di ipoteche di grado anteriore in favore di terzi, astrattamente idonee a coprire il valore del bene, non è sufficiente ad escludere l'eventus damni, potendo la garanzia ipotecaria venir meno, ridimensionarsi o non essere escussa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2929 bis

Massime precedenti Conformi: N. 5815 del 2023 Rv. 666968-02

Massime precedenti Vedi: N. 10298 del 2025 Rv. 674761-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15223** *del* **20/05/2026** (Rv. **678077-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

D. *(ORLANDO DAVIDE) contro* A. *(VINCENTI MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/08/2022

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Prova testimoniale - Decesso del testimone ammesso - Requisiti per la rimessione in termini per la sua sostituzione - Limiti - Fattispecie.

In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone ammesso e non ancora escusso, la parte può essere rimessa in termini per la sua sostituzione se e in quanto il decesso non fosse prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la decisione impugnata, che la morte del teste - ritualmente indicato ed ammesso ma non escusso per un rinvio dell'udienza disposto d'ufficio dal giudice - intervenuta nelle more del rinvio, fosse prevedibile e, dunque, la decadenza imputabile alla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Massime precedenti Vedi: N. 8929 del 2019 Rv. 653303-01, N. 14080 del 2014 Rv. 631705-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15389** *del* **20/05/2026** (Rv. **678078-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(COLLAVINI FABIO) contro* C. *(CASTALDO STEFANO)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 21/03/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

L'omesso deposito nel fascicolo telematico della copia autentica del provvedimento impugnato, nel termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria, né per acquiescenza della controparte, né a mezzo del successivo deposito della sentenza effettuato nel termine di cui all'art. 372 c.p.c., il quale consente la produzione dei soli atti e documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13198 del 2025 Rv. 674683-01, N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15518** *del* **21/05/2026** (Rv. **678111-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

S. *(PUTIGNANO DONATO SANDRO) contro* A. *(CAPUTO GAETANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2023

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Giudizi per il pagamento di somme o risarcimento dei danni - Rimborso delle spese a carico del soccombente - Spese di a.t.p. - Determinazione del valore della controversia - Criterio del decisum - Fondamento.

Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o il risarcimento dei danni, per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese (comprese quelle relative al procedimento di ATP) a carico della parte soccombente, il criterio del disputatum, riferito al momento iniziale della lite, deve essere contemperato con quello del decisum, inteso quale eventuale minore importo giudizialmente accertato a favore della parte vincitrice, il quale fissa la dimensione reale della lite secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, evitando che domande esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29850 del 2023 Rv. 669308-01, N. 15857 del 2019 Rv. 654312-01, N. 13145 del 2025 Rv. 674621-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19014 del 2007 Rv. 598765-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15584** *del* **21/05/2026** (Rv. **678215-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(FORGIONE VINCENZO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 29/12/2022

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Applicabilità alle domande proposte nei confronti del terzo chiamato - Esclusione - Fondamento.

La mediazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non è condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato, poiché la norma - di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva o analogica - riserva la legittimazione a sollevare l'eccezione esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia, nei cui confronti si instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 8 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25155 del 2020 Rv. 659412-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3452 del 2024 Rv. 670006-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15619** *del* **21/05/2026** (Rv. **678284-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

V. *(SURACE MICHELE) contro* V. *(CARNUCCIO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/10/2024

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Azione revocatoria - Assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di azione revocatoria, l'assegnazione, in sede esecutiva ex art. 553 c.p.c., al creditore di un credito già spettante al suo debitore, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che detta assegnazione, realizzando un trasferimento pro solvendo e non pro soluto, non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo all'uopo necessario il pagamento da parte del terzo debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6317 del 1983 Rv. 431065-01, N. 18123 del 2023 Rv. 668454-01, N. 33704 del 2024 Rv. 673464-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15622** *del* **21/05/2026** (Rv. **678285-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(MAZZOTTA VINCENZO) contro* G. *(FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Morte della parte dopo la rituale instaurazione del giudizio - Interruzione del processo - Esclusione.

Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1757 del 2016 Rv. 638717-01

Massime precedenti Vedi: N. 6642 del 2024 Rv. 670477-01, N. 11300 del 2023 Rv. 667406-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15622** *del* **21/05/2026** (Rv. **678285-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(MAZZOTTA VINCENZO) contro* G. *(FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2023

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte del procuratore - Omessa interruzione del processo - Eccezione relativa - Legittimazione.

Poiché le norme sull'interruzione del processo per morte od impedimento del procuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti l'evento si è verificato, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2934 del 1982 Rv. 420837-01

Massime precedenti Vedi: N. 29195 del 2024 Rv. 672854-01, N. 4947 del 1999 Rv. 526491-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15622** *del* **21/05/2026** (Rv. **678285-03**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(MAZZOTTA VINCENZO) contro* G. *(FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2023

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti del "de cuius" - Richiesta del coerede in misura integrale o "pro quota" - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione - Fondamento.

Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Conformi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949-01

Massime precedenti Vedi: N. 1486 del 2026 Rv. 677672-01, N. 39384 del 2021 Rv. 663174-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15629** *del* **21/05/2026** (Rv. **678079-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(CICCOTTI SIMONE) contro* F. *(LUCISANO CLAUDIO)*

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 25/03/2024

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Disciplina di tutela del consumatore (artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206 del 2005) - Portata - Correlazione ad un determinato tipo contrattuale ed una determinata prestazione oggetto del contratto - Esclusione - Applicabilità sia nel caso di predisposizione di moduli o formulari, sia in ipotesi di contratto singolarmente predisposto - Sussistenza.

La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6802 del 2010 Rv. 612202-01

Massime precedenti Vedi: N. 4140 del 2024 Rv. 670530-01, N. 33163 del 2018 Rv. 652089-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15651** *del* **22/05/2026** (Rv. **678351-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

L. *(GAZZETTI LOREDANA) contro* A. *(SESTA MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/12/2022

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia di assicurazione per illecito dell'agente - Art. 1227 c.c. - Applicazione - Incidenza sull'evento dannoso della condotta del danneggiato, ex art. 1227, comma 1, c.c. - Rilevanza - Condizioni.

In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente, la condotta oggettivamente colposa del danneggiato, la cui incidenza sull'evento dannoso va sempre valutata, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., può assumere efficacia eziologica esclusiva in presenza di un marcato coinvolgimento soggettivo, dato dalla chiara percepibilità che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario o dal consapevole coinvolgimento nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal preposto o dall'acquiescenza all'irregolare condotta da questi tenuta, desunta da elementi presuntivi quali, ad esempio, il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5911 del 2026 Rv. 677358-01, N. 857 del 2020 Rv. 656687-01, N. 11240 del 2025 Rv. 674523-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15665** *del* **22/05/2026** (Rv. **678227-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

C. *(MARZOVILLI ERMINIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 09/05/2023

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Istituzioni scolastiche - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Sussistenza - Ragioni.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle istituzioni scolastiche pubbliche spettano all'Avvocatura dello Stato, ex art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933, giacché -anche a seguito della riforma introdotta, per effetto della legge delega n. 59 del 1997, con d.P.R. n. 275 del 1999, recante norme in materia di autonomia (didattica, organizzativa, amministrativa, contabile) delle istituzioni scolastiche - l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 qualifica amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144, DPR 08/03/1999 num. 275, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 2873 del 2022 Rv. 663767-01, N. 6460 del 2009 Rv. 607470-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15819** *del* **22/05/2026** (Rv. **678371-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

D. *(GAMBINO LIBORIO) contro* H. *(COLAIUDA SERAFINO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 02/10/2024

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Decreto ingiuntivo - Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Rilievo officioso del giudice dell'opposizione dell'ammissibilità e dell'incompetenza fondata sul foro del consumatore - Necessità - Limitazione del controllo officioso al profilo dell'abusività delle clausole - Esclusione.

131008 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE In genere.

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., proposta dal consumatore avverso il decreto ingiuntivo e a rilevare d'ufficio l'incompetenza per territorio, in ragione del foro del consumatore, funzionale ed inderogabile, non potendo il controllo giudiziale essere limitato al carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis, Direttive Commissione CEE 05/04/1993 num. 93

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15878** *del* **23/05/2026** (Rv. **678228-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

A. *(SCIULLI MASSIMILIANO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/04/2023

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Convenuto - Obbligo di chiamata in causa del garante improprio - Insussistenza - Eccezione - Obbligo pattuito in via convenzionale.

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA In genere.

Il convenuto non è obbligato a chiamare in causa, a pena di inammissibilità della domanda successivamente coltivata, il proprio garante improprio, ad eccezione del caso in cui un simile obbligo sia stato convenzionalmente pattuito tra le parti a pena di decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656

Massime precedenti Vedi: N. 33677 del 2024 Rv. 673470-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15921** *del* **23/05/2026** (Rv. **678341-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

M. *(RONCAROLO CHIARA) contro* B. *(ROSSI ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/04/2024

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria ordinaria - Domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della compravendita oggetto di azione revocatoria - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di azione revocatoria ordinaria, è inammissibile la domanda riconvenzionale del terzo acquirente diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, poiché l'accoglimento di quest'ultima non determina ex se un effetto reale di perdita del bene (evizione), né è possibile ottenere una sentenza condizionata ad un'eventuale futura azione esecutiva del creditore, attesa la mancanza di certezza e inequivocità dell'elemento condizionante alla luce dei variegati esiti dell'azione revocatoria ex art. 2902, comma 1, c.c. e la particolare tutela accordata, nell'art. 2902, comma 2, c.c., al terzo acquirente, che conserva, in ogni caso, le azioni personali nei confronti del venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Civ. art. 2921, Cod. Civ. art. 1476

Massime precedenti Vedi: N. 28428 del 2018 Rv. 651470-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30416 del 2018 Rv. 651808-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15957** *del* **24/05/2026** (Rv. **678368-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

A. *(LAFACE GIUSEPPE) contro* B. *(PANTALANI STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 28/09/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Intervento di chirurgia estetica - Caratteristiche - Omessa informazione sui possibili esiti in ordine al risultato estetico - Mancanza di consenso - Presunzione - Fattispecie.

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, il diritto ad esprimere un consapevole consenso informato prima di un intervento di chirurgia estetica, quale trattamento facoltativo volto ad eliminare o attenuare un inestetismo e non obbligatorio in termini di tutela della salute, comporta che, ove il paziente non sia stato adeguatamente informato riguardo ai possibili esiti, anche in ordine al risultato estetico che da esso possa scaturire, si deve presuntivamente ritenere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, rilevata l'assenza di informazione circa la possibilità che un intervento di "simmetrizzazione delle mammelle", effettuato a distanza di soli due anni da uno precedente, determinasse un peggioramento dell'aspetto fisico, aveva ritenuto presuntivamente che il consenso non sarebbe stato prestato e, conseguentemente, risarcito il danno da lesione dell'integrità psico-fisica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 12830 del 2014 Rv. 631825-01, N. 316 del 2026 Rv. 677518-01, N. 16633 del 2023 Rv. 668112-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16138** *del* **25/05/2026** (Rv. **678216-01**)

Presidente: **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

F. *(SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO) contro* U. *(RAGNO LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/05/2025

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Assicurazione danni da eventi atmosferici - Clausola che limita la copertura ai danni causati da "rotture, brecce o lesioni" - Interpretazione - Fattispecie.

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni verificatisi all'interno del fabbricato alla presenza di "rotture, brecce o lesioni" va interpretata, ex art. 1369 c.c., quale clausola di delimitazione causale del rischio assicurato, la cui logica è quella di escludere i danni non dovuti alla violenza esercitata dal fenomeno meteorologico sulla struttura dell'immobile (ad es. i danni causati dall'acqua penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti), rispetto ai quali l'evento atmosferico è stato solo occasione, ma non causa del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il passaggio dell'acqua all'interno del fabbricato era stato determinato dalla deformazione del tetto cagionata dalla grandine, aveva negato l'indennizzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 34926 del 2025 Rv. 677232-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16177** *del* **25/05/2026** (Rv. **678369-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCALERA ANTONIO.** *Relatore:* **SCALERA ANTONIO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

B. *(DE SIMONI GIANLUCA) contro* B. *(BESSEGA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/03/2024

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Incendio - Responsbilità del custode ex art. 2051 c.c. - Concausalità della res custodita nella propagazione del fuoco - Criterio del più probabile che non - Sufficienza - Prova del caso fortuito - Rilevanza - Conseguenze - Incendio di veicoli propagatosi a catena - Custode - Onere della prova - Mancato assolvimento - Conseguenze.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23012 del 2025 Rv. 676261-01, N. 17980 del 2025 Rv. 675006-01, N. 21317 del 2025 Rv. 675897-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16264** *del* **25/05/2026** (Rv. **678217-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. *(SPADAFORA GIUSEPPE) contro* M. *(MAZZA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/04/2024

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Cause identiche - Primo atto di citazione notificato, ma non iscritto a ruolo - Secondo atto di citazione notificato e iscritto a ruolo - Individuazione del criterio di prevenzione - Criteri - Conseguenze - Tempestività dell’eccezione di prescrizione.

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.

Nell'ipotesi di due cause identiche pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di cui la prima sia stata introdotta mediante notificazione dell'atto di citazione, ma non iscritta a ruolo, e la seconda con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, occorre considerare che la pendenza della lite e la prevenzione si determinano con la notificazione dell'atto introduttivo, anche se non seguita dall'iscrizione a ruolo, sicché le eccezioni, tra cui quella di prescrizione, sollevate nel giudizio preveniente devono ritenersi tempestive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273

Massime precedenti Vedi: N. 16407 del 2025 Rv. 674779-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16285** *del* **26/05/2026** (Rv. **678370-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

V. *(GRAVALLESE ANTONIO) contro* F. *(CECCATELLI FRANCESCO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CREMONA, 17/12/2021

081257 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI Ordine di liberazione di un immobile occupato, emesso dal giudice delegato - Reclamo proposto dal conduttore - Domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione proposta dal fallimento - Provvedimento che decide il reclamo ex art. 26 l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

Il decreto con il quale il Tribunale fallimentare, provvedendo sul reclamo ex art. 26 l. fall., proposto dal conduttore di un immobile avverso l'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato, contestualmente decide anche sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla curatela di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, è impugnabile con l'appello e non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché la decisione, indipendentemente dalla forma e, dunque, dall'adozione con la cognizione sommaria propria del procedimento di reclamo, ha natura sostanziale di sentenza, resa all'esito di un giudizio di primo grado, provocato dalla proposizione della domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21224 del 2011 Rv. 619900-01, N. 28509 del 2024 Rv. 672877-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16285** *del* **26/05/2026** (Rv. **678370-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

V. *(GRAVALLESE ANTONIO) contro* F. *(CECCATELLI FRANCESCO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CREMONA, 17/12/2021

081256 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Reclamo ex art. 26 l.fall. - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Equivalenza - Natura della cognizione - Conseguenze - Questione non dedotta dal reclamante - Rilievo ufficioso - Ammissibilità - Esclusione.

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

Il reclamo ex art. 26 l. fall., attesa la sua sostanziale equivalenza, in ambito fallimentare, all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha natura di giudizio oppositivo, dando luogo ad una cognizione limitata alle sole censure prospettate dal reclamante opponente, sicché è precluso al giudice del reclamo il rilievo ufficioso di questioni non fatte valere dalla parte.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28509 del 2024 Rv. 672877-01, N. 7163 del 2023 Rv. 667385-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16318** *del* **26/05/2026** (Rv. **678372-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

S. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/03/2024

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Persona ferita che non muoia immediatamente - Danni risarcibili - Tipologie - Presupposti.

La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223, Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 16272 del 2023 Rv. 667819-02

Massime precedenti Vedi: N. 18056 del 2019 Rv. 654378-03, N. 23153 del 2019 Rv. 655508-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16318** *del* **26/05/2026** (Rv. **678372-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

S. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/03/2024

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Risarcibilità del danno morale - Coniuge ancorché separato - Ammissibilità - Verifica della sussistenza di un vincolo affettivo.

Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 29

Massime precedenti Conformi: N. 1025 del 2013 Rv. 625065-01

Massime precedenti Vedi: N. 21988 del 2025 Rv. 675851-01, N. 28222 del 2019 Rv. 655783-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16372** *del* **26/05/2026** (Rv. **678337-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(GIUGLIANO CARMINE) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Competenza ad emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità.

La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza - la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere - , mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 13629 del 2021 Rv. 661291-01

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2025 Rv. 674993-01, N. 10289 del 2001 Rv. 548563-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16372** *del* **26/05/2026** (Rv. **678337-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(GIUGLIANO CARMINE) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2022

062024 COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO Dichiarazione d'inammissibilità di un motivo d'appello - Assenza di specificità - Ricorso in cassazione - Formazione del giudicato - Onere di denunciare l'errore circa la specificità del motivo d’appello - Sussistenza.

Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18776 del 2023 Rv. 668172-01

Massime precedenti Vedi: N. 24550 del 2023 Rv. 668574-01, N. 21514 del 2019 Rv. 654633-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16564** *del* **27/05/2026** (Rv. **678424-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

L. *(GIGLI DIONISIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 25/06/2024

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese - Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra parte vittoriosa e suo procuratore - Effetti - Legittimazione della parte ad agire in revocatoria per il credito oggetto di distrazione - Esclusione.

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE In genere.

In tema di spese giudiziali, il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, di cui all'art. 93 c.p.c., fa sorgere un rapporto di credito diretto tra il difensore e la parte soccombente, autonomo rispetto a quello fondato sul contratto di prestazione d'opera professionale tra patrono e cliente, sicchè quest'ultimo, già parte vittoriosa nella lite, è privo di legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del credito oggetto di distrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 27041 del 2008 Rv. 605450-01, N. 9097 del 2000 Rv. 538313-01 Rv. 538314-01, N. 14082 del 2021 Rv. 661314-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16565** *del* **27/05/2026** (Rv. **678425-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

D. *(GEMIGNANI CARLO ANDREA) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2024

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria - Atti a titolo gratuito - Presupposto soggettivo dell'azione - Scientia damni - Desumibilità da elementi presuntivi - Valutazione complessiva ed unitaria - Necessità - Fattispecie.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria di atti di disposizione a titolo gratuito, la prova del requisito soggettivo della scientia damni, in capo al debitore, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché esse siano oggetto di una valutazione non atomistica, bensì necessariamente complessiva e unitaria, tramite l'esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelli irrilevanti, e, successivamente, tramite un giudizio globale di quelli residui, al fine di verificare se la loro convergenza integri i requisiti di gravità, precisione e concordanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata la scientia damni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmente automatica, desunta dalla natura gratuita dell'atto e dal conseguente depauperamento patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 lett. 1, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29869 del 2008 Rv. 606243-01, N. 28751 del 2025 Rv. 676745-01, N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01, N. 2748 del 2005 Rv. 579523-01, N. 29257 del 2019 Rv. 655636-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16645** *del* **28/05/2026** (Rv. **678373-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI) contro* P. *(ASTORRI STEFANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 27/09/2022

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buoni fruttiferi postali - Serie "Q" - Prelievo fiscale sugli interessi - Tassazione annuale anticipata - Esclusione del calcolo sul coacervo del riscatto.

Gli interessi dovuti sui buoni fruttiferi postali della serie "Q" sono soggetti al prelievo fiscale del 12,50%, che si applica anno per anno secondo il criterio della tassazione anticipata, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, d.m. Tesoro 23 giugno 1997, dovendosi ritenere infondata la pretesa di conteggiare gli interessi applicando il prelievo fiscale sul coacervo degli interessi maturati al momento del riscatto, per come indicati dal tenore letterale del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2001, Decreto Legisl. 01/04/1996 num. 239 art. 2 com. 3, DM Tesoro 23/06/1997 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4748 del 2022 Rv. 664017-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16647** *del* **28/05/2026** (Rv. **678627-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

D. *(GIGANTE MICHELE GAETANO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/03/2025

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Deduzione di un errore di diritto de iure procedendi - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione con cui si denuncia un errore de iure procedendi, trattandosi pur sempre di un errore di diritto, come tale inidoneo a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione di atti - i files delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza d'appello impugnata - non richiesti dalla legge, trattandosi della deduzione di un errore di diritto e non un travisamento degli atti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5270 del 2024 Rv. 670381-01, N. 7758 del 2023 Rv. 667030-01, N. 7584 del 2025 Rv. 674225-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16648** *del* **28/05/2026** (Rv. **678768-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

A. *(STRAMENGA GIOVANNI) contro* R.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/03/2025

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Condanna alle spese in favore di una parte d'una parte cui il ricorso è notificato come denuntiatio litis - Errore percettivo - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di revocazione, allorché la Corte di cassazione provveda sulle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente soccombente e la parte cui il ricorso sia stato notificato a mero titolo di denuntiatio litis, la pronuncia sulle spese è viziata da un errore percettivo, emendabile con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistito nel non avere rilevato la incontestata insussistenza d'un rapporto processuale tra la parte soccombente e quella estranea all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha revocato la propria ordinanza che, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla AUSL, la aveva condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore della compagnia assicuratrice, sebbene nessuna istanza o domanda fosse stata formulata da essa o contro di essa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9471 del 2025 Rv. 674790-01, N. 30171 del 2025 Rv. 676895-01, N. 28687 del 2025 Rv. 676935-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16790** *del* **28/05/2026** (Rv. **678769-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(VOLPE VALENTINA) contro* I. *(MENCHINI SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/09/2024

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Revocatoria ordinaria - Trust gratuito - Prescrizione - Effetto interruttivo - Domanda verso soggetto non legittimato - Mancata estensione al trustee - Integrazione del contraddittorio - Irrilevanza.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di revocatoria ordinaria avente a oggetto l'atto istitutivo di un trust a titolo gratuito, la domanda proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del trustee, unico litisconsorte necessario insieme al disponente, restando a tal fine irrilevante l'integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25928 del 2023 Rv. 669108-01, N. 19376 del 2017 Rv. 645384-02, N. 15113 del 2026 Rv. 678075-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16814** *del* **28/05/2026** (Rv. **678751-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(GIULIANO GINO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/06/2023

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Rinuncia al ricorso in prossimità dell'udienza - Incidenza sulle spese di lite - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18368 del 2022 Rv. 665166-01, N. 31732 del 2018 Rv. 651779-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16835** *del* **29/05/2026** (Rv. **678774-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

N. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2019

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Obbligazioni solidali passive - Diritto di regresso - Interesse tutelato - Diritto autonomo - Sussistenza - Origine - Termine di prescrizione - Decorrenza.

113224 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI In genere.

In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 25698 del 2019 Rv. 655645-01, N. 15098 del 2023 Rv. 667933-01, N. 930 del 2017 Rv. 642701-01, N. 12736 del 2024 Rv. 670915-01, N. 16797 del 2019 Rv. 654279-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 409 del 1969 Rv. 338461-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16835** *del* **29/05/2026** (Rv. **678774-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

N. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2019

113058 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE Pagamento con surrogazione legale - Presupposto - Conseguenze - Estensione degli effetti degli atti interruttivi del creditore soddisfatto - Sussistenza.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri e dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione, potendo, peraltro, fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, comma 1, c.c. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26957 del 2017 Rv. 646642-01, N. 7830 del 2025 Rv. 674254-01, N. 25369 del 2025 Rv. 676287-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16835** *del* **29/05/2026** (Rv. **678774-03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

N. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2019

113058 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE Obbligazioni solidali passive - Surrogazione legale e regresso - Rapporti - Contenuto - Ragioni.

113224 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI In genere.

In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale opera in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post esecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. "asimmetriche", ossia quelle contratte nell'intesse esclusivo di taluno dei debitori, in quanto l'atto di adempimento di tali obbligazioni, da parte del condebitore estraneo al suddetto detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui, eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario - ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento derivante dall'assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui - sicché detto pagamento unisce alla causa estintiva una causa traslativa, idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 31062 del 2019 Rv. 656136-01, N. 12957 del 2021 Rv. 661390-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16835** *del* **29/05/2026** (Rv. **678774-04**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

N. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2019

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" - Regresso - Operatività - Surrogazione legale - Esclusione - Ragioni.

113224 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI In genere.

Nelle obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova spazio la surrogazione legale, giacché l'adempimento posto in essere dal condebitore - che in tal caso si configura come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui - non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore, coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario, produttiva, oltre che di un effetto estintivo, anche di un effetto di carattere traslativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1203 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12928 del 2024 Rv. 670919-01, N. 7332 del 2025 Rv. 674218-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16886** *del* **29/05/2026** (Rv. **679027-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

M. *(SORRENTINO FERDINANDO) contro* G.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 25/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimenti indilazionabili ex art. 618, comma 2, c.p.c. - Reclamabilità ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotta i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ammissibile il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre non può proporsi opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4501 del 2026 Rv. 677789-01, N. 2353 del 2017 Rv. 642720-01, N. 37751 del 2022 Rv. 666683-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16890** *del* **29/05/2026** (Rv. **679140-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(SALVI NICOLA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2024

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Prova - Attestato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Limiti - Ragioni - Prova fornita per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 35920 del 2021 Rv. 663042-01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079-01, N. 5370 del 2024 Rv. 670280-01, N. 4803 del 2018 Rv. 647893-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16890** *del* **29/05/2026** (Rv. **679140-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(SALVI NICOLA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2024

089019 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE Nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno - Accertamento in sede penale - Giudicato - Limiti - Prerogative del giudice civile.

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO In genere.

In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-01, N. 27055 del 2024 Rv. 672491-01, N. 25418 del 2025 Rv. 676341-01, N. 8477 del 2020 Rv. 657804-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16891** *del* **29/05/2026** (Rv. **679074-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

S. *(PELLEGRINO VALERIA) contro* C. *(STICCHI DAMIANI ERNESTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/09/2022

097112 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA Farmacia - Impresa familiare - Indennità di avviamento ex art. 110 r.d. n. 1265 del 1934 - Parametro - Redditi dei singoli componenti - Sussistenza - Deducibilità fiscale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel caso di farmacia condotta in forma di impresa familiare, il reddito imponibile di quest'ultima, cui va parametrata, ex art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, l'indennità di avviamento che il nuovo titolare deve corrispondere a quello precedente, è dato dalla somma degli utili spettanti a ciascun componente, e, dunque, dal coacervo degli utili dell'impresa considerata, senza alcuna deduzione riferita all'apporto del lavoro del singolo, in quanto, sebbene l'imprenditore sia unico, i componenti sono parte della gestione e tutti ottengono quell'utile anche lavorando nell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7220 del 1995 Rv. 493105-01, N. 3374 del 2025 Rv. 674014-01, N. 13891 del 2003 Rv. 567004-01 Rv. 567005-01, N. 9670 del 2000 Rv. 538702-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16924** *del* **29/05/2026** (Rv. **679025-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

B. *(IACOPETTI GIOVANNI) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/09/2022

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Artt. 2055 c.c. - Condotte autonome e non coordinate - Solidarietà - Contenuto - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 26736 del 2024 Rv. 672533-01, N. 9969 del 2025 Rv. 674633-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16925** *del* **29/05/2026** (Rv. **679064-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(DI CIOMMO FRANCESCO) contro* M. *(STRINATI EMILIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2023

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno da perdita della capacità lavorativa - Incidenza sulla capacità di sostentamento negli anni successivi al pensionamento - Sussistenza - Conseguenze - Modalità di liquidazione.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

Il danno da perdita della capacità lavorativa non si esaurisce, di regola, nel solo periodo di attività, ma si proietta anche nella fase successiva, incidendo sulla capacità di sostentamento del danneggiato negli anni successivi al pensionamento, sicché la limitazione automatica del danno alla sola vita lavorativa residua, ove non accompagnata da una specifica liquidazione della componente di pregiudizio incidente sul trattamento previdenziale, si risolve in una sottostima del danno risarcibile; ne consegue che il giudice, nel liquidare il danno, deve valutare, in concreto, se e in quale misura la riduzione del reddito incida anche sulla futura posizione previdenziale del danneggiato, o in alternativa deve escludere l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 19355 del 2023 Rv. 668133-01, N. 16913 del 2019 Rv. 654432-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17028** *del* **30/05/2026** (Rv. **679026-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

L. *(PASETTO PAOLO) contro* B. *(LOMBARDO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/05/2023

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio - Invalidità dell'iscrizione ipotecaria - Responsabilità da contatto sociale - Esclusione - Responsabilità aquiliana - Sussistenza - Ragioni.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2841

Massime precedenti Vedi: N. 7746 del 2020 Rv. 657617-01, N. 19849 del 2024 Rv. 671777-03, N. 486 del 2025 Rv. 673203-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17126** *del* **31/05/2026** (Rv. **679028-02**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. *(MARIANO STEFANO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/03/2025

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore - Prova liberatoria ex art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - Portata - Conseguenze - Nozione di commercializzazione - Fattispecie.

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità da prodotto difettoso, ai fini della prova liberatoria gravante sul produttore, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) e dell'art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - consistente nella dimostrazione di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione - la nozione di "messa in circolazione", quale momento rilevante della valutazione del livello di sicurezza presentato dal bene, non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l'intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell'ingresso del bene nel mercato; ne consegue che la prova liberatoria non può limitarsi al mero riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa la sussistenza del difetto con riferimento all'intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in relazione ai danni da ingestione di latte contaminato valorizzando esclusivamente l'assenza di irregolarità nella fase di trasformazione del latte, senza estendere la verifica alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 118, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 114, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/07/1985 num. 374

Massime precedenti Vedi: N. 6587 del 2019 Rv. 652845-01, N. 21919 del 2025 Rv. 675841-01, N. 8224 del 2025 Rv. 674235-04, N. 15824 del 2014 Rv. 631694-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17136** *del* **31/05/2026** (Rv. **679057-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

S. *(MARTUCCI LUCIANO) contro* T. *(GOBBI LUISA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 22/08/2024

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Vacanza "tutto compreso" - Causa concreta - Rilevanza - Impossibilità di utilizzazione della prestazione - Causa autonoma di estinzione dell'obbligazione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE In genere.

Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. pacchetto turistico), la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore, che sia tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza" che caratterizza la causa concreta del contratto, integra un'autonoma causa di estinzione dell'obbligazione che determina l'applicabilità dei rimedi restitutori, senza che l'esistenza di una copertura assicurativa, né la disciplina del recesso prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 79 del 2011 (codice del turismo) possano di per sé elidere la rilevanza giuridica dell'evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto l'impossibilità di fruizione del viaggio organizzato - dovuta a malattia insorta poco prima della partenza - alla disciplina del recesso prevista dall'art. 41 d.lgs. n. 79 del 2011 con conseguente applicabilità delle condizioni contrattuali relative alle spese di cancellazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2019 Rv. 653419-01, N. 16315 del 2007 Rv. 598453-01, N. 26958 del 2007 Rv. 601124-01, N. 1417 del 2023 Rv. 666965-01, N. 31368 del 2024 Rv. 672925-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro

MAGGIO 2026

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12415** *del* **03/05/2026** (Rv. **678706-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

P. *(GRATTAROLA MASSIMO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/01/2022

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalti pubblici - Ritardo nel pagamento di retribuzioni ai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Garanzia ex art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 ratione temporis vigente - Operatività - Presupposti - Fattispecie.

In tema di appalti pubblici, la garanzia prevista dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis vigente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, si caratterizza per la configurazione di un meccanismo di attivazione dell'amministrazione appaltante, anche in corso di esecuzione del contratto, per l'operatività del quale è sufficiente la denuncia, senza necessità di particolari formalità, dell'inadempimento da parte del lavoratore, che determina l'insorgere dell'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di procedere ai dovuti accertamenti e all'eventuale pagamento diretto all'esito del contraddittorio con l'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della garanzia ritenendo inidonea la comunicazione del lavoratore priva di quantificazione del credito e di richiesta di pagamento diretto, nonché per circostanze sopravvenute quali la cessazione del rapporto e l'assenza di debiti residui dell'ente verso l'appaltatore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 30 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1676, Cod. Civ. art. 2112, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 15432 del 2014 Rv. 631769-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12444** *del* **04/05/2026** (Rv. **678707-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(NASO DOMENICO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 14/03/2022

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Destinazione a scuole italiane all'estero - Periodo di permanenza - Disciplina applicabile - Rapporti tra legge e c.c.n.l. - C.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 - Superamento per effetto della legislazione successiva - Sussistenza - Rilevanza del c.c.n.l. 2016-2018 - Esclusione.

L'assegnazione del personale docente ad attività scolastiche all'estero, in passato regolata dall'art. 116, comma 1, del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, è ora disciplinata dall'art. 21 del d.lgs. n. 64 del 2017 che, a differenza della disposizione collettiva precedente, prevede limiti temporali di permanenza inferiori, e non trova deroga nell'art. 1, comma 10, del c.c.n.l. del 19 aprile 2018, atteso che detta norma non esprime la volontà di fare salvo il precedente regime di miglior favore, divenuto incompatibile con la legislazione posteriore, e che la materia del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola rientra tra quelle riservate alla disciplina legislativa, la quale non contiene alcun richiamo all'intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 64 art. 21, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 116, Contr. Coll. 19/04/2018 art. 1 com. 10, Legge 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27656 del 2017 Rv. 646438-01, N. 17692 del 2024 Rv. 671595-01, N. 10064 del 2016 Rv. 639644-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **12788** *del* **05/05/2026** (Rv. **678953-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

F. *(IARIA DOMENICO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/05/2021

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Psicologi inquadrati nei ruoli degli Enti locali - Trasferimento in base a legge regionale presso le Aziende sanitarie - Attribuzione di qualifica dirigenziale - Legittimità - Sussistenza - Necessità di previa istituzione di un posto dirigenziale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, gli psicologi transitati, in attuazione dell'art. 28, comma 1, l.r. Calabria n. 9 del 2007, dagli Enti locali alle Aziende sanitarie, vanno inquadrati come dirigenti sanitari non medici ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa comparto sanità del 5 dicembre 1996, e dei contratti collettivi successivi, applicati dall'ente di destinazione, non essendo a tal fine necessaria la previa istituzione di un posto dirigenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato l'attribuzione della qualifica dirigenziale chiesta da uno psicologo transitato dalla Regione ad un'Azienda sanitaria provinciale (ASP), e spettante in base al pertinente contratto collettivo applicato dalla medesima Azienda, in ragione dell'erroneo rilievo della mancata previsione nella sua pianta organica di un posto dirigenziale vacante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Legge Reg. Calabria 11/05/1997 num. 9 art. 28, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 1, DPCM 01/04/2008

Massime precedenti Vedi: N. 9096 del 2020 Rv. 657671-01, N. 9663 del 2019 Rv. 653617-01, N. 20918 del 2020 Rv. 658922-01, N. 277 del 2008 Rv. 600975-01, N. 19912 del 2025 Rv. 675848-01, N. 6756 del 2020 Rv. 657435-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **12815** *del* **05/05/2026** (Rv. **678713-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

E. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/08/2020

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Accordo Interconfederale del luglio 1994 - Elezioni per il rinnovo delle RSU - Indizione - Revoca o sospensione della competizione elettorale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

103112 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE In genere.

In tema di elezioni per il rinnovo delle RSU, l'Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 non consente che, dopo la loro indizione, esse possono essere revocate o sospese ad opera dell'organizzazione sindacale che ha dato avvio alla procedura elettorale, poiché da tale momento ogni fase viene sorvegliata e regolata da un soggetto terzo, il Comitato elettorale, unico interlocutore del datore di lavoro ed al quale egli deve fornire gli strumenti necessari per la sua funzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato antisindacale la condotta del datore di lavoro che - a seguito della sospensione da parte di un'organizzazione sindacale dei propri componenti nominati in seno al Comitato elettorale, rimasto tuttavia attivo con la presenza degli altri lavoratori designati - non aveva fornito allo stesso la lista dei dipendenti aventi diritto al voto, né indicato i locali nei quali predisporre i seggi per le votazioni, impedendo così il regolare svolgimento della competizione e ledendo le prerogative di altra organizzazione sindacale, avente diritto alla presentazione delle liste elettorali).

Riferimenti normativi: STLV [rnc : art = 0028 00, gen = LS, sp = STLV], Costituzione art. 39, Contr. Coll. 27/07/1994

Massime precedenti Vedi: N. 6876 del 2024 Rv. 670440-01, N. 29809 del 2025 Rv. 677008-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13008** *del* **06/05/2026** (Rv. **678720-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

A. *(FERRARA RAFFAELE) contro* I. *(PASSARELLI MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/11/2019

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Indennità di mobilità - Decorso del termine ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Decadenza dal diritto - Fondamento - Situazione di mera difficoltà - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di indennità di mobilità, il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 - determina la decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di forza maggiore. (Fattispecie relativa a domanda di mobilità presentata dal lavoratore diversi anni dopo l'annullamento, con reintegra ex tunc, del licenziamento irrogatogli, in difetto di allegazione circa i fatti integranti "forza maggiore", impeditivi del decorso del termine prescrizionale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 5, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 12 CORTE COST., STLV [rnc : art = 0018 00, gen = LS, sp = STLV]

Massime precedenti Conformi: N. 10744 del 2022 Rv. 664345-01, N. 17404 del 2016 Rv. 641002-01

Massime precedenti Vedi: N. 10747 del 2022 Rv. 664302-01, N. 11704 del 2019 Rv. 653830-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13043** *del* **06/05/2026** (Rv. **678714-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

S. *(TRAVERSA DOMENICO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/04/2021

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Obbligazione contributiva - Contributi "a percentuale" sul reddito - Maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate - Conciliazione nel giudizio tributario - Incidenza sull'importo dovuto all'ente previdenziale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di contributi "a percentuale" sul reddito dovuti alla Gestione artigiani, la conciliazione giudiziale regolata dall'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull'importo di tali contributi che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10981 del 2020 Rv. 657879-01, N. 21541 del 2019 Rv. 654816-01, N. 24774 del 2019 Rv. 655313-01, N. 18916 del 2023 Rv. 668251-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13313** *del* **08/05/2026** (Rv. **679066-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

B. *(DIUCCIO PIETRO) contro* I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/12/2022

100236 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE Notificazione del ricorso per cassazione - Contumacia dell'INPS in appello - Esecuzione della notificazione - In Roma, sede centrale, in persona del suo presidente ovvero di una delle persone ex art. 145 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di notificazione del ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione sia proposta nei confronti dell'INPS rimasta contumace nel giudizio di merito, la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente, presso la sede legale dell'Istituto in Roma, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., nella persona del presidente ovvero mediante consegna ad una delle persone indicate dalla norma, non essendo idonea la notificazione eseguita presso una sede periferica dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 art. 44 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11132 del 2016 Rv. 639933-01, N. 27017 del 2018 Rv. 650868-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **13596** *del* **10/05/2026** (Rv. **678765-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**

I. *(MARITATO LELIO) contro* U. *(SALVATI OTTONE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2022

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute - Trattamento di quiescenza - Estensione della disciplina dei dipendenti civili dello Stato - Aliquota contributiva dovuta - Parificazione a quella delle Università statali - Solo dall'1 gennaio 2021 - Fondamento.

In tema di contribuzione previdenziale dovuta dalle Università non statali per il finanziamento del trattamento di quiescenza di professori e ricercatori, la parificazione dell'aliquota contributiva con quella prevista per il personale delle università statali, introdotta dall'art. 1, comma 565, della l. n. 178 del 2020, si applica esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021, trattandosi di disciplina innovativa e non retroattiva, sicché restano ferme ed efficaci le contribuzioni versate per i periodi anteriori sulla base della previgente disciplina specifica dettata dall'art. 4 della l. n. 243 del 1991, non incisa dalla l. n. 335 del 1995, la quale, pur palesando l'intento del legislatore di unificare la gestione, ha per esse rinviato ad una armonizzazione futura, così lasciando permanere, in via transitoria, il regime speciale.

Riferimenti normativi: Legge 21/08/1991 num. 243 art. 4, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 565 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13976** *del* **13/05/2026** (Rv. **679214-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **CONTE DARIO.** *Relatore:* **CONTE DARIO.**

F. *(DAMIZIA MARIA ROSARIA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2022

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 al Comparto Ministeri – Inquadramento del personale trasferito - Equiparazione tra aree e profili professionali di provenienza e di destinazione – Art. 6 CCNL Ministeri 2006/2009 - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di passaggio al Comparto Ministeri, ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, il principio secondo il quale l'inquadramento del personale trasferito avviene, prima che sulla base del criterio della maggiore prossimità economica, con l'equiparazione tra aree e profili professionali di provenienza e di destinazione, attraverso il confronto tra le mansioni, le responsabilità e i titoli di accesso indicati nelle declaratorie contrattuali delle medesime aree funzionali e categorie, si applica nonostante il superamento, da parte dell'art. 6 del CCNL Ministeri 2006/2009, del previgente sistema di classificazione del personale, caratterizzato da mansionari differenziati anche per profilo e posizione economica, e l'introduzione di un sistema nel quale ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, salvo quelle per le quali siano richieste specifiche abilitazioni professionali, posto che la possibilità di piena mobilità delle mansioni infra area non ha soppresso ogni rilevanza ai profili professionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Contr. Coll. 14/09/2007 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 30875 del 2017 Rv. 646562-02, N. 19912 del 2025 Rv. 675848-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14028** *del* **13/05/2026** (Rv. **679078-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.**

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* G. *(DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/02/2021

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Congedi per assistenza a familiare disabile ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 ratione temporis applicabile - Impossibilità di prestare assistenza da parte di precedente titolare - Conseguenze - Scorrimento in favore di ulteriori soggetti - Condizioni - Inabilità totale del precedente titolare - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

In tema di congedo straordinario per l'assistenza a familiare disabile grave, la patologia invalidante del familiare prioritariamente legittimato che integra, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, il presupposto per lo scorrimento del beneficio in favore dei successivi aventi diritto, secondo l'ordine previsto dalla norma, non deve necessariamente determinare la totale inabilità del primo titolare, potendo essere integrata anche da condizioni di salute le quali, in concreto, impediscano un'assistenza effettiva, continuativa e globale del disabile, dovendosi valorizzare la finalità dell'istituto di garantire la continuità e l'effettività delle cure nell'ambito familiare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale, in appello, è stato riconosciuto il diritto del figlio a fruire del congedo per assistere il padre disabile, atteso che la madre, coniuge convivente, benché non totalmente inabile, risultava, in ragione dell'età e delle patologie dalle quali era affetta, in condizioni tali da non poter sostenere il carico assistenziale richiesto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 08/03/2000 num. 53 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19580 del 2019 Rv. 654502-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14058** *del* **13/05/2026** (Rv. **679198-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

E. *(MARIOTTI EMILIO) contro* L. *(ALLEGRA GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/09/2023

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento per incompatibilità ambientale - Natura disciplinare - Esclusione - Ragioni di cui all'art. 2103 c.c. - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.

Il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari e, pertanto, in tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale,

incontrando il limite di cui all'art. 41 Cost., né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento rappresenti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello con la quale era stato ritenuto legittimo, in quanto riconducibile a incompatibilità ambientale e fondato su effettive ragioni organizzative, il trasferimento del dipendente dell'appaltatore, disposto in conseguenza dell'esercizio da parte del committente della clausola di gradimento in relazione al lavoratore trasferito, cui veniva inibito l'accesso in tutte le sedi del committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Costituzione art. 41, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27226 del 2018 Rv. 651259-01

Massime precedenti Vedi: N. 4198 del 2026 Rv. 678058-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14160** *del* **14/05/2026** (Rv. **679215-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

I. *(SORRENTINI ALFONSO) contro* U. *(CORBO NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2020

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Malattia professionale - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza dal momento della sussistenza della manifestazione del danno - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui la malattia sia percepita, o possa essere percepita secondo l'ordinaria diligenza e utilizzando le conoscenze scientifiche del momento, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data in cui era stata diagnosticata al lavoratore la neoplasia polmonare, valorizzando la pacifica esistenza di esposizione ad amianto nello stabilimento e la diffusa conoscenza scientifica sulla sua nocività all'epoca della diagnosi, e ritenendo irrilevante, in quanto inidonea a scalfire la condizione di conoscibilità, la mancata certificazione della natura professionale della malattia da parte dei medici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1661 del 2020 Rv. 656655-01, N. 13284 del 2010 Rv. 613651-01, N. 31919 del 2022 Rv. 666011-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14193** *del* **14/05/2026** (Rv. **679216-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

A. *(LA TONA ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/03/2023

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione giudiziaria ad ordinanza ingiunzione - Art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004, così come riformulato ai sensi del d.lgs. n. 149 del 2015 - Entrata in vigore della riformulazione - Effetto interruttivo

del decorso del termine di decadenza ad opera del ricorso amministrativo - Esclusione - Rilevanza per i ricorsi amministrativi definiti a cavallo dell'entrata in vigore - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro e previdenza, la riformulazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 operata dal d.lgs. n. 149 del 2015 - che ha fatto venir meno l'effetto interruttivo-sospensivo del decorso del termine di decadenza fino alla definizione, anche con il silenzio-rigetto, del procedimento amministrativo, che la previgente disciplina ricollegava alla proposizione del ricorso amministrativo - è applicabile, in forza del principio tempus regit actum, trattandosi di norma processuale, anche ai ricorsi amministrativi proposti in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata a decorrere dall'1° gennaio 2017, che a tale data non fossero stati ancora decisi o per i quali non fosse ancora decorso il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio-rigetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta con ricorso giudiziario depositato in data 6 marzo 2017, ossia oltre i trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017, non essendosi ancora formato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo del 9 dicembre 2016).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 149 art. 11 com. 5 lett. D)

Massime precedenti Vedi: N. 1717 del 2012 Rv. 621136-01, N. 27047 del 2018 Rv. 651014-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14458** *del* **15/05/2026** (Rv. **678715-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **FUCCI FRANCESCA.** *Relatore:* **FUCCI FRANCESCA.**

A. *(VIGANI ALBERTO ANTONIO) contro* B. *(GIOVANNELLI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2024

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Rinnovazione del licenziamento - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Licenziamento dichiarato invalido o inefficace - Successivo licenziamento - Efficacia - Sussistenza - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in quanto viziata da ultrapetizione, la sentenza di merito che, accogliendo l'impugnativa di un licenziamento orale, aveva disposto la reintegrazione e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria sino alla data dell'effettiva reintegra, senza considerare l'esistenza di un secondo e successivo licenziamento - mai impugnato dal lavoratore ed estraneo al thema decidendum - che in quel giudizio rilevava come fatto storico della cessazione definitiva del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 1584 del 2026 Rv. 677412-01

Massime precedenti Vedi: N. 644 del 2025 Rv. 673680-01, N. 20519 del 2019 Rv. 654792-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14529** *del* **16/05/2026** (Rv. **678716-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

F. *(VALLEBONA ANTONIO) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/05/2025

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Omissioni contributive - Credito INPS afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Contributi già versati alla gestione separata INPS per i medesimi lavoratori - Compensazione impropria - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di omissioni contributive derivanti da riqualificazione di rapporti di collaborazione coordinata continuativa in rapporti di lavoro subordinato, il relativo credito dell'INPS per contributi afferenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti non può essere oggetto di compensazione impropria con le somme versate, in relazione agli stessi lavoratori, nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, trattandosi di un rapporto trilatere tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce il versamento dei differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente; ne consegue che eventuali eccedenze scaturenti dal versamento eseguito dal datore di lavoro in differenti gestioni dell'Inps, relativamente agli stessi rapporti di lavoro, possono dar vita solo ad un eventuale indebito, suscettibile, in presenza dei necessari presupposti, di ripetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7474 del 2017 Rv. 644828-01, N. 6700 del 2024 Rv. 670497-01, N. 3269 del 2025 Rv. 673781-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **14575** *del* **17/05/2026** (Rv. **678717-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(IMMORDINO GIOVANNI) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/02/2021

143017 REGIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - IMPIEGO PUBBLICO Limiti retributivi ex art. 13 l.r. Sicilia n. 13 del 2014 - Trattamento pattuito in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Successive leggi regionali - Rilevanza - Esclusione.

158078 SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE In genere.

In tema di limiti al trattamento economico del personale pubblico, quelli stabiliti dall'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 si applicano, dal momento della sua entrata in vigore (1 luglio 2014), anche ai trattamenti previsti da contratti precedentemente stipulati, rappresentando tale disposizione l'obbligatorio adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa statale introduttiva di principi fondamentali di finanza pubblica (art. 1, comma 475, l. n. 147 del 2013 e art. 13, comma 3, d.l. n. 66 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 89 del 2014), senza che rilevi in senso contrario la mancata previsione, nella versione originaria della norma, del

meccanismo di rinegoziazione o di risoluzione introdotto solo per effetto delle modifiche apportate da successive disposizioni legislative regionali (artt. 13 l.r. Sicilia n. 3 del 2016 e 14 della l.r. Sicilia n. 9 del 2016), le quali costituiscono solo un rafforzamento della cogenza vincolistica della già vigente regola del "tetto" retributivo, mediante previsione espressa di una specifica responsabilità da inadempimento in caso di mancata adozione delle misure restrittive.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 475 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2014 num. 66 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2014 num. 89 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/06/2014 num. 13 art. 13 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 17/03/2016 num. 3 art. 13 com. 11 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 17/05/2016 num. 8 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18070 del 2025 Rv. 675824-01, N. 15287 del 2025 Rv. 675592-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **14578** *del* **17/05/2026** (Rv. **678718-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

R. *(RIZZO MARCELLO) contro* E. *(GIARDINA ANTONIO DOMENICO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/05/2025

158057 SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE Dipendenti dell'Ente Parco dei Nebrodi - Trattamento giuridico ed economico - Art. 67 l.r. Sicilia n. 8 del 2018 - Carattere innovativo e non di interpretazione autentica - Fondamento - Violazione della parità di trattamento - Esclusione.

In tema di trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti parco, l'art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018 - nell'equiparare, al primo comma, il trattamento del personale del comparto "ex comandato", già transitato nei ruoli organici dell'Ente parco dei Nebrodi, a quello applicato negli altri Enti parco regionali - non ha natura interpretativa e dunque efficacia retroattiva, avendo validità solo per il futuro, come desumibile anche dalla disposizione di cui al suo secondo comma, che prevede lo stanziamento per il passato di una somma fissa per la corresponsione di arretrati, senza lasciar intendere che essa costituisca anticipo o acconto rispetto a ulteriori parificazioni, e senza che la distinzione di trattamento che ne risulta costituisca violazione del principio di parità di trattamento e di buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 08/05/2018 num. 8 art. 67, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15110 del 2020 Rv. 658193-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14591** *del* **17/05/2026** (Rv. **678744-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

S. *(GOBBI LUISA) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2021

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA

ANTISINDACALE Regolamento di Ateneo - Designazione di componente del Comitato unico di garanzia (C.U.G.) - Previsione di incompatibilità con la carica di rappresentante sindacale - Lesione delle prerogative sindacali - Sussistenza - Fondamento.

In tema di repressione della condotta antisindacale, la norma del Regolamento di Ateneo di un'Università che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di rappresentante sindacale e quella di componente del Comitato unico di garanzia (C.U.G.) comporta una lesione delle prerogative sindacali, perché tale limite non è previsto dalla legge, ponendosi in contrasto con l'art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che, da un lato, non prevede alcuna delega alla P.A. in tema di individuazione di ipotesi di incompatibilità per la nomina e, dall'altro, consente una designazione libera dei componenti del CUG da parte delle organizzazioni sindacali, senza alcuna possibilità di interferenza da parte della P.A. stessa - e non è rispondente ad alcuna reale esigenza che lo giustifichi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 57, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1504 del 1992 Rv. 475660-01, N. 29809 del 2025 Rv. 677008-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14604** *del* **17/05/2026** (Rv. **678737-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **DE IORIS MARIO.** *Relatore:* **DE IORIS MARIO.**

B. *(SPONGA TIZIANA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/05/2022

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Decadenza dalla nomina ex art. 436, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994 - Giustificato motivo per la mancata presa di servizio nel termine stabilito - Valutazione dell'Amministrazione - Contenuto - Durata dell'impedimento addotto - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di decadenza dalla nomina per mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, l'art. 436, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'amministrazione il potere di valutare se le ragioni addotte a giustificazione consistano in un impedimento dovuto a situazioni serie, gravi e obiettive, o, al contrario, in motivazioni personali legate a scelte di convenienza o opportunità soggettiva, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, la durata, certa o presumibile, dell'impedimento, ma la natura di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la decadenza dalla nomina a docente di ruolo della scuola, senza valutare la serietà e gravità dell'impedimento dedotto dal ricorrente - l'essere stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, prontamente rappresentata all'amministrazione - e dando esclusivo rilievo all'assenza di comunicazione del dipendente in ordine alla data di sua possibile cessazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 436, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 11324 del 2018 Rv. 648199-01, N. 23885 del 2022 Rv. 665350-01, N. 6743 del 2022 Rv. 664086-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14632** *del* **18/05/2026** (Rv. **678738-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.**

A. *(PAGANI IGNAZIO) contro* T. *(COLLA MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2025

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Emergenza da Covid-19 - Lavoratori esercenti professioni sanitarie - Rifiuto di adempiere l'obbligo vaccinale - Sospensione del rapporto - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per inidoneità del lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Dimissioni in pendenza del periodo di sospensione - Obbligo di preavviso - Sussistenza - Fondamento.

In tema di emergenza da Covid-19, la sospensione del rapporto di lavoro per rifiuto, da parte degli esercenti le professioni sanitarie, di adempiere all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, non integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a inidoneità del lavoratore che, in base ai principi generali di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., giustifica le dimissioni senza obbligo di preavviso, essendo tale rifiuto frutto di una scelta reversibile in ogni momento previo adempimento dell'obbligo, sicché, permanendo l'astratta possibilità di un rientro immediato del lavoratore sul posto di lavoro, permane altresì l'interesse del datore a conoscerne la diversa intenzione con adeguato preavviso e trova applicazione l'art. 2118 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464

Massime precedenti Vedi: N. 9243 del 2025 Rv. 675250-01, N. 1881 del 2025 Rv. 673670-01, N. 37716 del 2022 Rv. 666384-01, N. 27350 del 2024 Rv. 672694-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14825** *del* **18/05/2026** (Rv. **678739-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **DE IORIS MARIO.** *Relatore:* **DE IORIS MARIO.**

B. *(GALLONE FERNANDO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/01/2022

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico Impiego privatizzato - Candidato vincitore di concorso - Successiva soppressione ex lege dell'ente che lo ha bandito - Diritto all'assunzione presso le amministrazioni subentrate nelle funzioni - Condizioni - Fondamento - Fattispecie relativa all'ICE.

In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di mancata assunzione del candidato vincitore di concorso presso l'ente che lo ha bandito, per sua sopravvenuta soppressione ex lege, questi ha diritto ad essere assunto dalla diversa amministrazione, subentrata nelle funzioni, e nei rapporti in essere, facenti capo all'ente soppresso se ciò è previsto dalle disposizioni disciplinanti tale subentro, essendo il diritto all'assunzione, dopo il superamento del concorso, condizionato alla permanenza, all'atto della nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il relativo bando è stato emesso, sicché, in ipotesi di "ius superveniens", la P.A. non può procedere a nuove assunzioni che non corrispondano più alle mutate oggettive necessità di personale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i vincitori di concorso per una specifica posizione lavorativa presso l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), soppresso ex art. 14, commi 17- 27, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, avessero diritto ad essere assunti dalle amministrazioni ad esso subentrate, mancando specifiche previsioni in tal

senso e tenuto conto dell'assenza in organico di posizioni riconducibili all'inquadramento per il quale era stato bandito il concorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 14, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., DPCM 28/12/2012

Massime precedenti Vedi: N. 30238 del 2017 Rv. 646481-01, N. 33355 del 2024 Rv. 673541-01, N. 12679 del 2016 Rv. 640333-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14916** *del* **19/05/2026** (Rv. **678796-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.**

A. *(COVI MARGHERITA) contro* A. *(MATTIONI ROBERTO MARIO STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2024

048054 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO - IN VIA PREGIUDIZIALE Sentenze della CGUE su rinvio pregiudiziale - Decorrenza degli effetti - Potere di loro limitazione temporale - Carattere eccezionale - Condizioni - Titolarità esclusiva in capo alla CGUE - Esercizio nella stessa sentenza che detta il principio - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze per il giudice nazionale - Fattispecie.

048055 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - IN GENERE In genere.

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE In genere.

Le sentenze emesse dalla Corte di giustizia UE a seguito di rinvio pregiudiziale producono effetti fin dall'entrata in vigore della norma interpretata e il potere di limitarne l'applicazione nel tempo, nell'interpretazione della stessa Corte, ha carattere eccezionale, potendo essere esercitato solo se la pronuncia è tale da rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede con il rischio di gravi ripercussioni economiche, e spetta esclusivamente alla stessa Corte di giustizia che, per ragioni di certezza del diritto e di parità di trattamento, può esplicarlo unicamente nella medesima decisione che fornisce l'interpretazione richiesta, restando così precluso al giudice nazionale di procedere in via autonoma a temperare gli effetti della giurisprudenza eurounitaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza delle anzidette condizioni per disporre l'invocata graduazione temporale degli effetti delle sentenze della CGUE pronunciate in tema di retribuzione spettante al lavoratore durante le ferie, ex art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Massime precedenti Vedi: N. 5708 del 2009 Rv. 607711-01, N. 2468 del 2016 Rv. 638409-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14940** *del* **19/05/2026** (Rv. **678797-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.** *Relatore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.**

B. *(AMATUCCI ALESSANDRA) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2021

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Crediti degli enti previdenziali - Opposizione di merito - Termine ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Perentorietà - Sussistenza - Conseguenze - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.

In tema di riscossione dei crediti degli enti previdenziali, il decorso del temine perentorio per proporre opposizione nel merito, ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dalla possibilità di impugnare e l'inammissibilità dell'opposizione, la quale è rilevabile d'ufficio poiché l'accertamento della sua tempestività involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11596 del 2016 Rv. 640229-01, N. 19226 del 2018 Rv. 649889-01, N. 1826 del 2020 Rv. 656719-01, N. 183 del 2022 Rv. 663504-01, N. 8931 del 2011 Rv. 616915-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15046** *del* **19/05/2026** (Rv. **678798-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

I. *(MARITATO LELIO) contro* U. *(PESSI ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/11/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Contributo addizionale per contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato ex art. 2, comma 28, l. n. 92 del 2012 - Esenzione prevista in favore delle pubbliche amministrazioni - Applicabilità alle università private - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione dal versamento del contributo addizionale per i contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, di cui all'art. 2, comma 28, della l. n. 92 del 2012, prevista dal successivo comma 29 per le pubbliche amministrazioni, norma a carattere speciale e di stretta interpretazione, non si applica alle università non statali legalmente riconosciute, senza che rilevi la loro equiparazione a quelle statali, disposta dall'art. 4, comma 8, della l. n. 243 del 1991 soltanto "ai fini delle assicurazioni sociali", che attiene all'an dell'assoggettamento al regime contributivo, per l'individuazione delle assicurazioni applicabili, e non alla misura della contribuzione dovuta per il loro finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 28 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 29 CORTE COST., Legge 21/08/1991 num. 243 art. 4 com. 8

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15091** *del* **19/05/2026** (Rv. **678883-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.**

C. *(DINOI MAURIZIO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 22/12/2023

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Ripetizione dell'indebito pensionistico - Termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991 - Presupposti - Applicabilità in assenza di comunicazione dei dati reddituali - Esclusione - Fattispecie

In tema di ripetizione di prestazioni pensionistiche, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, che impone all'INPS, a pena di decadenza, di recuperare l'eventuale indebito entro l'anno civile

successivo a quello della verifica, opera rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati reddituali rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico, sicché è inapplicabile in caso di accertamento, a monte, della regolarità dei versamenti contributivi rispetto alle retribuzioni corrisposte, non correttamente comunicate dal datore di lavoro. (Fattispecie relativa a ripetizione di indebito pensionistico accertato a seguito del ricalcolo delle risultanze retributive emerse nell'ambito di una verifica ispettiva dell'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13918 del 2021 Rv. 661297-01, N. 29689 del 2024 Rv. 673062-01, N. 15039 del 2019 Rv. 654138-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15148** *del* **20/05/2026** (Rv. **678954-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CONTE DARIO.** *Relatore:* **CONTE DARIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(SULLAM ISACCO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/03/2022

100123 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - IN GENERE Sentenza di primo grado di condanna riformata in appello - Diritto alla restituzione delle somme versate - Prescrizione - Decorrenza - Interruzione per effetto della cassazione con rinvio della sentenza d'appello - Esclusione - Fondamento.

Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27131 del 2018 Rv. 651375-01, N. 16934 del 2013 Rv. 627071-01, N. 1515 del 2026 Rv. 677572-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15420** *del* **20/05/2026** (Rv. **679163-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

S. *(LIPERA GIUSEPPE) contro* C. *(MAZZEO SANTA ANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/11/2022

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Dipendente sottoposto a procedimento penale - Sospensione cautelare dal servizio - Legittimità - Riferimento alla disciplina della contrattazione collettiva di comparto - Necessità - Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva del comparto Regioni ed Enti locali.

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE In genere.

Ai fini della legittimità del provvedimento che dispone la sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, occorre fare riferimento alla disciplina pattizia dettata dalla contrattazione collettiva di comparto, non avendo né il d.lgs. n. 165 del 2001 né la successiva riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 - che si è limitata, con l'introduzione dell'art. 55-ter nell'impianto di cui al T.U., a definire i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale - espressamente regolamentato l'istituto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, in applicazione di una espressa previsione contenuta nel CCNL del comparto Regioni ed Enti locali, pro tempore applicabile, che non richiedeva la previa emissione del provvedimento di rinvio a giudizio, aveva affermato la legittimità della sospensione disposta nei confronti di un dipendente pur in assenza di formalizzazione dell'accusa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8410 del 2018 Rv. 647660-01, N. 17769 del 2017 Rv. 644998-01, N. 20544 del 2016 Rv. 641472-01, N. 12662 del 2019 Rv. 653833-01, N. 17373 del 2016 Rv. 641011-01, N. 29683 del 2024 Rv. 673061-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15429** *del* **20/05/2026** (Rv. **678721-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

I. *(VERGARA CAFFARELLI MASSIMO) contro* G. *(SARAVO TULLIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2023

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Pluralità di contratti di lavoro autonomo dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato - Accertamento - Conseguenze - Indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Ambito di operatività - Limitazione del diritto alle differenze retributive per i periodi lavorati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

L'indennità risarcitoria di cui all'art 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, ratione temporis vigente, esaurisce i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto dell'indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, egli ha diritto a essere regolarmente retribuito e al computo unitario di tali periodi ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità, non potendo la liquidazione del "danno comunitario" limitare il diritto alle differenze retributive, che discende dal principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato con un ente pubblico non economico, anche se affetto da nullità perché vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un caso di reiterazione di contratti di lavoro autonomo dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato, aveva riconosciuto al lavoratore le differenze retributive maturate, in relazione al corretto inquadramento giuridico, ex art. 2126 c.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28 com. 2, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Direttive Commissione CEE del 1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21527 del 2025 Rv. 676048-01, N. 29949 del 2018 Rv. 651675-01, N. 17248 del 2018 Rv. 649489-01, N. 10951 del 2018 Rv. 648195-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639065-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15432** *del* **20/05/2026** (Rv. **678746-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

S. *(SCIAMMETTA MARIA CATENA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/12/2021

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Graduazione della retribuzione di posizione - Natura discrezionale - Sindacato del giudice - Ambito - Azione del lavoratore di esatto adempimento o di risarcimento - Ammissibilità - Poteri del giudice - Limiti - Fattispecie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico è sindacabile dal giudice solo sotto il profilo del rispetto delle pertinenti regole procedimentali, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni irragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l'azione di esatto adempimento, per ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto del ricorso di una dipendente comunale che aveva chiesto direttamente di conseguire l'importo di denaro reclamato in relazione ad una graduazione delle funzioni pregressa e superata da due successive riorganizzazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26615 del 2019 Rv. 655513-01, N. 3513 del 2024 Rv. 669940-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15447** *del* **20/05/2026** (Rv. **678855-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

V. *(PAPPALARDO SALVATORE) contro* E. *(VITALE FORTUNATO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/02/2025

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini previdenziali - Liberi professionisti - Art. 6 l. n. 45 del 1990 - Rimborso della contribuzione non considerata all'esito della ricongiunzione - Condizioni - Applicabilità a periodi di svolgimento di attività effettiva - Esclusione - Fondamento.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, l'art. 6, comma 1, l. n. 45 del 1990, che prevede il rimborso della contribuzione non considerata per la determinazione della prestazione pensionistica, si riferisce alla sola ipotesi in cui il versamento dei contributi a differenti forme previdenziali per periodi coincidenti afferisca a un periodo di attività non effettiva, sicché il rimborso va escluso per i contributi riferiti ad attività effettiva - i cui versamenti, pur non dando luogo ad un aumento del periodo contributivo e non incidendo favorevolmente sul montante contributivo, sono comunque considerati "utili" nella loro integrità - in ragione dell'inapplicabilità dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive e delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento, nonché dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si sono verificati, né possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1990 num. 45 art. 1 CORTE COST., Legge 05/03/1990 num. 45 art. 2 CORTE COST., Legge 05/03/1990 num. 45 art. 6, Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 8487 del 2003 Rv. 563655-01, N. 25345 del 2014 Rv. 633588-01, N. 13382 del 2001 Rv. 549883-01, N. 30234 del 2017 Rv. 646480-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **15464** *del* **20/05/2026** (Rv. **678779-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(VICICONTE GAETANO) contro* R. *(MARESCA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2023

129133 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA Istituti eroganti servizi sanitari in convenzione con il S.S.N. - Rapporti professionali con medici ed odontoiatri - Obbligo contributivo verso l'ENPAM - Obbligo di versamento al suo Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa ai Centri antidiabetici dell'A.C.I.S.M.O.M.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

Ai fini della sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza dell'ENPAM per specialisti ambulatoriali, in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con il S.S.N. (nella specie i Centri antidiabetici dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta- A.C.I.S.M.O.M.), è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo collettivo nazionale unico di cui all'art. 48 della l. n. 833 del 1978 ovvero che se ne accerti in concreto l'applicazione, non essendo sufficiente la mera riconducibilità dell'ente erogante tra quelli che operano nell'ambito del servizio pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/07/1990 num. 316 art. 39, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 CORTE COST., DPCM 16/10/1987, DPR 28/09/1990 num. 316 art. 39, DM min. LSO 15/10/1976, DM min. LSO 14/06/1983

Massime precedenti Vedi: N. 15421 del 2011 Rv. 618503-01, N. 17574 del 2006 Rv. 591987-01, N. 10050 del 2005 Rv. 582027-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2048 del 2025 Rv. 673628-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15466** *del* **20/05/2026** (Rv. **678747-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.** *Relatore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.**

M. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Pensione di inabilità civile - Requisito reddituale - Somme ricevute a titolo di trattamento di fine rapporto e somme percepite da forme di previdenza complementare - Inclusione nel reddito - Sussistenza - Fondamento.

In tema di pensione di inabilità civile, ai fini della verifica del requisito reddituale di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971, il relativo limite va determinato con riferimento al reddito complessivo rilevante "agli effetti IRPEF", sicché devono essere computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e le somme percepite da forme di previdenza complementare per la parte imponibile, non trovando applicazione l'esclusione prevista dall'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, che opera solo per l'assegno sociale.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 153 art. 26, Costituzione art. 38, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 11672 del 2011 Rv. 617452-01, N. 16006 del 2025 Rv. 675646-01, N. 30250 del 2022 Rv. 665835-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15516** *del* **21/05/2026** (Rv. **678955-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.** *Relatore:* **ARIOLA LUCA.**

S. *(CHILOSI RICCARDO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/01/2021

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi di cui all’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014 - Cause di esclusione - Assunzione di lavoratori già assunti a tempo indeterminato da società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto con interposizione di persona - Nozione estensiva - Sussistenza.

In tema di benefici contributivi finalizzati a promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014, nella parte in cui esclude dalla fruizione del beneficio ivi previsto le assunzioni di lavoratori che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, avevano in essere un contratto a tempo indeterminato con società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, va inteso nel senso che rientrano in tale fattispecie tutte le situazioni nelle quali il precedente datore di lavoro e quello che ha proceduto all'assunzione, sulla cui base sono chiesti i benefici, presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, venendo in rilevo non solo i rapporti tra imprese tipizzati dall'art. 2359 c.c., ma tutti quelli che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni che attestino costanti legami d'interessi anch'essi comuni, sì da risultare espressive di forme simulatorie o strumentali di creazione precostituita di condizioni di perdita di occupazionale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Vedi: N. 2528 del 2025 Rv. 673806-01, N. 9662 del 2019 Rv. 653616-03, N. 16288 del 2011 Rv. 618678-01, N. 12589 del 2024 Rv. 670902-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15604** *del* **21/05/2026** (Rv. **678956-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.**

I. *(ANDREUCCI MARIO) contro* I. *(D'ALOISIO CARLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2023

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi di cui all'art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014 - Ratio legis - Cause di esclusione - Lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro - Rapporto a tempo indeterminato in regime di part-time - Inclusione - Fondamento - Buona fede circa l'esistenza della condizione ostativa - Rilevanza - Esclusione.

I benefici contributivi di cui all'art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014, la cui ratio è costituita dalla finalità di eliminare il precariato attraverso l'incentivazione di forme di occupazione stabile, non spettano in caso di assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro anche in regime di part-time, in quanto il rapporto a tempo parziale, pur comportando "una prestazione inferiore a quella normale", integra comunque una forma occupazionale stabile del lavoratore, restando, peraltro, irrilevante la buona fede o l'inconsapevolezza del datore di lavoro che invochi detto beneficio circa l'esistenza della condizione ostativa stante la sua portata oggettiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 4, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 12092 del 2018 Rv. 648876-01, N. 7821 del 2023 Rv. 667128-01, N. 933 del 2019 Rv. 652310-01, N. 15516 del 2026 Rv. 678955-01, N. 20867 del 2018 Rv. 650133-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15678** *del* **22/05/2026** (Rv. **679199-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

S. *(DE MELA VINCENZO) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/12/2024

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale - Nuova valutazione nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Riqualificazione della condotta contestata - Accertamento del nucleo centrale dei fatti - Rilevanza - Fondamento.

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, il giudice civile può autonomamente utilizzare e rivalutare, ai fini della responsabilità disciplinare, gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, anche se contenuti in una sentenza non passata in giudicato, attesa la diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità, con la conseguenza che non viola il principio di immutabilità della contestazione la diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - nella specie, da concussione a corruzione -, ove il nucleo essenziale dei fatti addebitati, autonomamente considerato, resti accertato e risulti disciplinarmente rilevante e idoneo a fondare la sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. FBIS CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31529 del 2019 Rv. 655998-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14344 del 2015 Rv. 635922-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15703** *del* **22/05/2026** (Rv. **679200-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

M. *(LOVELLI ALFREDO) contro* I. *(DAMIANI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 08/06/2022

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Riammissione in servizio a seguito di condanna penale - Art. 10 l. n. 19 del 1990 - Effetti - Ricostituzione del precedente rapporto di lavoro - Sussistenza - Restitutio in integrum - Esclusione - Fondamento.

In tema di impiego pubblico, la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 10 della l. n. 19 del 1990, a seguito di destituzione automatica conseguente a condanna penale, condizionata alla riedizione negativa del potere disciplinare, non determina - a differenza di quanto accade nel caso in cui essa consegue a dimissioni del dipendente - la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la ricostituzione di quello originario, quanto a posizione di status (attribuzione della qualifica, livello ed anzianità posseduti alla data della precedente cessazione dal servizio), con esclusione, per il principio di sinallagmaticità, del diritto alla restitutio in integrum relativamente al trattamento retributivo per il periodo non lavorato.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 30342 del 2017 Rv. 646557-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16220** *del* **25/05/2026** (Rv. **679309-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

F. *(CALPONA BENEDETTO) contro* P. *(SARACENO ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/03/2024

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Comando di diritto pubblico - Rimborso ex art. 70, comma 12, del d. lgs. n. 165 del 2001 - Ambito - Comando presso gli istituti di patronati di dipendenti delle organizzazioni

promotrici ai sensi dell'art. 6, l. n. 152 del 2001 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

Il "comando" previsto dall'art. 6 della l. n. 152 del 2001 – il quale consente l'utilizzo, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di lavoratori dipendenti delle organizzazioni promotrici se da queste "comandati" - non è riconducibile all'istituto di matrice pubblicistica, in quanto non coinvolge pubbliche amministrazioni, essendo soggetti di diritto privato sia gli istituti di patronato che le loro organizzazioni promotrici, e non viene disposto con provvedimento di natura amministrativa del beneficiario, né nel suo esclusivo interesse; ne consegue che all'organizzazione promotrice non spetta il rimborso delle spese sostenute per il proprio personale comandato, atteso che tale diritto non è previsto dalla l. n. 152 del 2001 né può trovare base normativa in disposizioni, quali l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, che lo prevedono in relazione al comando di diritto pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotta la fattispecie all'istituto del distacco privatistico di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha escluso il diritto al rimborso dell'organismo promotore relativamente al comando di tre lavoratori presso un istituto di patronato).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/2001 num. 152 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2024 Rv. 669941-01, N. 18959 del 2020 Rv. 658598-01, N. 14314 del 2013 Rv. 627142-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16294** *del* **26/05/2026** (Rv. **679328-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

F. *(CONTALDI STEFANIA) contro* C. *(GUARNIERI GIULIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/10/2023

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Vendite concluse direttamente dal proponente - Legittimità - Facoltà di concludere singoli affari - Diritto alle cosiddette provvigioni indirette - Deroga - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di contratto di agenzia, la conclusione diretta di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente è legittima e non costituisce giusta causa di recesso di quest'ultimo, purché non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità; in tali casi, stante il carattere dispositivo della norma contenuta nell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta può essere pattiziamente escluso o limitato dalle parti, tramite l'inserimento di una clausola che ne preveda la non spettanza in relazione ad alcune categorie di clienti con i quali la parte preponente si riserva di contrattare direttamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748 com. 2, Cod. Civ. art. 1750

Massime precedenti Vedi: N. 34286 del 2025 Rv. 677222-01, N. 21073 del 2007 Rv. 599495-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16294** *del* **26/05/2026** (Rv. **679328-02**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

F. *(CONTALDI STEFANIA) contro* C. *(GUARNIERI GIULIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/10/2023

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Vendite concluse direttamente dal proponente - Art. 1748, comma 2, c.c. - Clausola che riserva al preponente la facoltà di riconoscere o meno la provvigione indiretta - Nullità - Fondamento - Conseguenze.

Nel contratto di agenzia, la clausola che riservi al preponente la facoltà di riconoscere o meno all'agente la provvigione c.d. indiretta sugli affari conclusi direttamente dal primo è nulla, ex art. 1355 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa; tale nullità, tuttavia, non inficia la validità del contratto, che resta valido, con conseguente sussistenza del diritto dell'agente alla suddetta provvigione, la quale, in tal caso, trova la sua fonte nell'art. 1748, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1748 com. 2, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 34286 del 2025 Rv. 677222-01, N. 30143 del 2019 Rv. 655927-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16317** *del* **26/05/2026** (Rv. **679201-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

S. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 07/05/2024

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Esonero in caso di soccombenza - Presupposti - Valida dichiarazione reddituale - Condizioni - Collegamento con il ricorso - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., ove il ricorrente renda la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'esistenza delle condizioni reddituali legittimanti l'esenzione, non nelle conclusioni dell'atto introduttivo, bensì in atto separato e materialmente allegato al ricorso, è necessario che essa si ponga in correlazione, sia teleologica che temporale, con il giudizio nell'ambito della quale l'esonero viene invocato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'inefficacia, ai fini dell'esenzione, della dichiarazione allegata al ricorso, redatta e sottoscritta dalla parte circa due anni prima dell'introduzione del giudizio e oltre sette mesi prima della proposizione della domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16616 del 2018 Rv. 649629-02, N. 30594 del 2022 Rv. 665838-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16394** *del* **26/05/2026** (Rv. **679308-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

C. *(PALUMBO ALBERTO MICHELE) contro* R. *(GRAGLIA FEDERICA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2022

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Morte ad eziologia lavorativa - Diritto al risarcimento del danno - Azione proposta dagli eredi - Prescrizione - Decorrenza - Morte del de cuius - Esclusione - Momento della percepibilità della dipendenza da causa di servizio - Sussistenza - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In caso di morte del lavoratore conseguente a patologia contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno decorre, tanto con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate iure proprio quanto con riguardo a quelle vantate iure hereditatis - ferma restando la diversa durata del termine prescrizionale (quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo) - non già dall'evento morte del de cuius, bensì dal momento della conoscenza o della conoscibilità, da parte dei medesimi, dell'eziologia lavorativa del decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta l'azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore, individuando il dies a quo nel giorno della morte del lavoratore anziché nella data della sentenza che aveva riconosciuto la contestata dipendenza del decesso da causa di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10441 del 2007 Rv. 596578-01, N. 34570 del 2023 Rv. 669516-01, N. 13806 del 2023 Rv. 667704-01, N. 29328 del 2024 Rv. 672572-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 576 del 2008 Rv. 600901-01, N. 4115 del 2022 Rv. 663845-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16525** *del* **27/05/2026** (Rv. **679373-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

M. *(PERSICO CARLOTTA) contro* M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Docente supplente breve - Docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche - Ferie non godute entro il termine dell'anno scolastico ed il termine dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico - Mancata richiesta di fruizione - Diritto all'indennità sostitutiva - Condizioni - Avviso del dirigente scolastico - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.).

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 si interpreta nel senso che spetta al personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria o docenza fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche il trattamento economico sostitutivo per i giorni non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque

dell'ultimo contratto stipulato nel corso del medesimo anno, nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni indicate dai calendari scolastici regionali che ricadono tra l'inizio e la fine delle lezioni, in cui è consentito, ex lege, fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 74, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16715 del 2024 Rv. 671579-01, N. 13440 del 2024 Rv. 671200-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16525** *del* **27/05/2026** (Rv. **679373-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

M. *(PERSICO CARLOTTA) contro* M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Docente supplente breve - Docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche - Giornate di riposo di cui alla l. n. 937 del 1977 - Mancata richiesta di fruizione - Diritto all'indennità sostitutiva - Condizioni - Avviso del dirigente scolastico - Necessità - Esclusione - Fondamento.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 si interpreta nel senso che spetta al personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria o docenza fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il trattamento economico sostitutivo per le giornate di riposo di cui alla l. n. 937 del 1977 non godute entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso del medesimo anno, nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni indicate dai calendari scolastici regionali che ricadono tra l'inizio e la fine delle lezioni, in cui è consentito, ex lege, fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1977 num. 937 art. 1 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 8926 del 2024 Rv. 670612-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17019** *del* **30/05/2026** (Rv. **678749-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(FRASCAROLI ANDREA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2022

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio dal ruolo ministeriale al Garante della privacy - Pregressa posizione di comando o fuori ruolo - Continuazione del rapporto di lavoro - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Riconoscimento dell'anzianità pregressa - Limiti - Condizioni - Ricostruzione della carriera - Esclusione.

In tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il passaggio volontario del dipendente di un'amministrazione statale all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, presso cui egli già prestava servizio in posizione di fuori ruolo, comporta la continuazione del rapporto di lavoro con tale Ufficio, avendo luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto, senza però diritto al riconoscimento "ai fini giuridici" dell'anzianità pregressa maturata al momento del passaggio, assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quelle specifiche maturate in precedenza, nonché le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale elemento significativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 156, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11548 del 2021 Rv. 661157-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22800 del 2010 Rv. 614960-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17102** *del* **31/05/2026** (Rv. **678750-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

S. *(NAPPI SEVERINO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/03/2025

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Periodo di comporto - Art. 31, lett. B, comma 4, c.c.n.l. Chimici-Coibenti - Esclusione delle assenze per terapie cd salvavita - Interpretazione - Estensione anche alle assenze per recupero dagli effetti inabilitanti connessi - Sussistenza - Fattispecie.

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

In tema di periodo di comporto, l'art. 31, lett. B, comma 4, del c.c.n.l. Chimici-Coibenti, nell'escludere dal computo delle assenze per malattia rilevanti i giorni richiesti per la somministrazione di terapie cd. salvavita, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere nell'esclusione non solo i giorni di effettiva somministrazione della terapia, ma anche quelli immediatamente successivi necessari al recupero dagli effetti inabilitanti da essa direttamente derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal periodo di comporto, oltre ai giorni di somministrazione della chemioterapia, anche i periodi successivi di terapia domiciliare e di riposo necessari per il recupero dagli effetti collaterali, accertati sulla base di certificazione medica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23877 del 2018 Rv. 650551-01, N. 24052 del 2024 Rv. 672229-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **17130** *del* **31/05/2026** (Rv. **678759-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

A. *(SERRETI ANDREA) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/07/2019

103205 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO Pensione anticipata - Lavoratori cd. "precoci" - Requisiti - Stato di disoccupazione a seguito di licenziamento - Licenziamento per esito negativo della prova ex art. 2096 c.c. - Inclusione - Sussistenza.

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE In genere.

In tema di pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. "precoci", ex art. 1, comma 199, lett. a) della l. n. 232 del 2016 (ossia coloro che vantano almeno dodici mesi di contributi effettivi prima del compimento del diciannovesimo anno di età e si ritrovano in stato di disoccupazione prima del raggiungimento del requisito anagrafico, avendo altresì terminato da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione, per i quali il requisito contributivo è ridotto a quarantuno anni), la condizione del lavoratore che si trova in stato di disoccupazione a seguito del recesso datoriale per esito negativo della prova, ex art. 2096, ove non sia contestata la validità del patto né la legittimità del recesso, integra il requisito richiesto per accedere al trattamento di quiescenza, trattandosi di licenziamento, seppure discrezionale e senza obbligo di fornire motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 199 lett. A CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 10 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10305 del 2025 Rv. 674795-01, N. 31159 del 2018 Rv. 652007-01, N. 1180 del 2017 Rv. 642518-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria

MAGGIO 2026

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12187** *del* **01/05/2026** (Rv. **678817-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

C. *(MARCHESI GIACINTO) contro* C. *(VACIRCA SERGIO)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 24/10/2022

133065 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE Istanza di rinvio per grave impedimento del difensore - Presupposto - Impossibilità di sostituzione mediante delega - Carenza organizzativa - Conseguenze.

L'istanza di rinvio dell'adunanza camerale prevista dall'art. 380-bis c.p.c., per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., ove non rechi alcun riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad altro avvocato, si risolve nella prospettazione di un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento della trattazione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 14 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10546 del 2018 Rv. 648768-01

Massime precedenti Vedi: N. 25783 del 2018 Rv. 650983-01, N. 19583 del 2013 Rv. 627728-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12200** *del* **01/05/2026** (Rv. **678809-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

C. *(BALDASSARI CARLO) contro* I.

Cassa e dichiara giurisdizione, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 29/09/2020

068014 DEMANIO - DEMANIO STATALE - IDRICO Indennizzo per attraversamenti e parallelismi di canali con tubazioni - Cartella di pagamento - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In materia di canoni concessori, la controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento, emessa nei confronti di soggetto non consorziato - e, dunque, non proprietario di beni ricadenti nel perimetro di contribuenza del Consorzio - per il recupero dell'indennizzo dovuto in relazione ad attraversamenti e parallelismi di canali con tubazioni appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice tributario, trattandosi di canoni concessori, riconducibili al r.d. n. 368 del 1904, e non di contributi di bonifica, ancorché la cartella contenga riferimenti a questi ultimi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/05/1904 num. 368 art. 134, Legge Reg. Veneto 08/05/2009 num. 12 art. 33 com. 3, Legge Reg. Veneto 08/05/2009 num. 12 art. 33 com. 3, Legge Reg. Veneto 13/04/2001 num. 11 art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2730 del 2017 Rv. 642268-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12212** *del* **01/05/2026** (Rv. **678810-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

S. *(TROMBETTA MARCELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 18/11/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Natura accertativa - Diritto del contribuente di modificare la rendita - Limite temporale - Termine di 12 mesi - Esclusione - Fondamento - Impugnabilità del diniego - Sussistenza.

In tema di classamento catastale, il contribuente può ottenere la rettifica della rendita catastale e della dichiarazione DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera, poiché il termine di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 per la determinazione della rendita definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria; ne consegue che, in ragione della natura accertativa del procedimento di classamento, dell'efficacia permanente della rendita catastale quale indice di capacità contributiva e del principio di emendabilità delle dichiarazioni tributarie erronee, l'Amministrazione finanziaria non può opporre alcuna preclusione derivante dalla definitività dell'accatastamento e l'atto di diniego della variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientrando tra gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21010 del 2024 Rv. 671907-01, N. 10645 del 2026 Rv. 678264-01, N. 2995 del 2015 Rv. 634383-01, N. 3001 del 2015 Rv. 634633-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12212** *del* **01/05/2026** (Rv. **678810-02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

S. *(TROMBETTA MARCELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 18/11/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Saggio di interesse al capitale fondiario ex art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949 - Potere discrezionale - Esclusione - Fondamento.

In tema di rendita catastale, l'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, non è rimessa alla discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate, dovendo esso essere determinato, anche per le unità immobiliari classate nei gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che rilevi la circostanza che la rendita sia determinata mediante stima diretta ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto, atteso che dai predetti moltiplicatori si ricava il saggio di capitalizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 29, DM Finanze 14/12/1991, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31586 del 2025 Rv. 677367-01

Massime precedenti Vedi: N. 25555 del 2014 Rv. 633747-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12227** *del* **01/05/2026** (Rv. **678811-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 24/07/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Attribuzione della categoria - Ordinamento catastale - Necessità - Normativa urbanistico-edilizia - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di classamento catastale, ai fini della individuazione della categoria da attribuire a un'unità immobiliare, deve aversi esclusivo riguardo all'ordinamento catastale, restando irrilevante la categoria funzionale attribuita sulla base della normativa urbanistico-edilizia, trattandosi di discipline distinte a autonome in ordine al classamento degli immobili, il quale deve eseguirsi sulla base della destinazione ordinaria del bene, delle caratteristiche costruttive e tipologiche e degli altri elementi di valutazione come definiti dalla normativa catastale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attributo rilevanza, ai fini del classamento di una struttura turistico-ricettiva quale immobile a destinazione ordinaria, alla normativa regionale che prescriveva che l'attività di affittacamere fosse esercitata all'interno di locali adibiti a civile abitazione, come tali classificabili nella categoria catastale A, e non nella categoria D, che riguarda invece gli immobili a destinazione speciale).

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1936 num. 1231, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2423 del 2026 Rv. 678022-01, N. 32303 del 2025 Rv. 677379-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12229** *del* **01/05/2026** (Rv. **678869-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 20/07/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Onere di allegazione ex art. 75, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1142 del 1949 - Presupposto di ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di classamento catastale, l'onere, previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 1142 del 1949, a carico del contribuente che impugni l'accatastamento del proprio fabbricato, di indicare altre unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche ma collocate in diversa classe o categoria, non integra un presupposto processuale di ammissibilità del ricorso, esaurendo i propri effetti sul mero piano probatorio, in quanto gli elementi comparativi eventualmente forniti dal contribuente possono rappresentare un parametro di riferimento utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice adito, il quale può tuttavia attingere ad ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4238 del 2006 Rv. 587666-01, N. 31239 del 2017 Rv. 646996-01, N. 26168 del 2025 Rv. 676634-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12286** *del* **02/05/2026** (Rv. **678722-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

S. *(EBNER MARTINO MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 13/11/2024

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Imponibile IVA - Sistema unionale - Operazione di cessione beni o servizi - Corrispettivo di natura onerosa - Necessità - Fondamento.

In tema di IVA, nel sistema unionale l'assoggettamento ad imposta delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi presuppone che la prestazione sia effettuata a titolo oneroso, ossia che ad essa corrisponda un controvalore economicamente determinato o determinabile nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da attribuzioni reciproche, tale da porre in diretto nesso sinallagmatico il bene ceduto o il servizio reso con la controprestazione ricevuta, costituendo il corrispettivo e l'onerosità i necessari presupposti dell'imponibilità dell'operazione.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9075 del 2021 Rv. 661195-01, N. 5721 del 2018 Rv. 647278-01, N. 20909 del 2023 Rv. 668506-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12307** *del* **02/05/2026** (Rv. **678723-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/11/2020

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate - Dichiarazione integrativa - Contestazione della violazione - Causa ostativa - Ravvedimento operoso - Avviso bonario - Preclusione.

In materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresa l'IVA, la notificazione della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, anche mediante avviso bonario, è ostativa ai benefici del ravvedimento operoso, poiché, ove fosse consentito porre rimedio alle irregolarità dopo la loro contestazione, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 637 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 5 com. 1 lett. B, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11488 del 2024 Rv. 671069-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12324** *del* **02/05/2026** (Rv. **678661-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

C. *(ORLANDO FRANCESCO SAVERIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 20/01/2020

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Iscrizione a ruolo e notificazione della cartella di pagamento - Transazione fiscale ex artt. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012 - Inadempimento del debitore - Decreto di risoluzione o di annullamento dell'accordo - Riespansione del potere impositivo.

L'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella di pagamento per il recupero delle somme incluse nella transazione fiscale di cui agli artt. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012, ratione temporis vigente, è possibile, nell'ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa - anche per il periodo anteriore all'introduzione del comma 1-bis, lett. c) dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - solo dopo la pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, che comporta la riespansione del potere impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16755 del 2020 Rv. 658653-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12355** *del* **03/05/2026** (Rv. **678812-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

E. *(PAULETTI ENRICO) contro* C. *(VANNICELLI FRANCESCO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRENTO, 03/08/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto - Base imponibile - Criterio contabile - Richiesta di attribuzione della rendita - Fase di sospensione e conguaglio - Scindibilità del compendio immobiliare - Autonoma rilevanza catastale dei singoli impianti e cespiti - Applicabilità del criterio contabile - Condizioni.

In materia di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 504 del 1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita; per contro, una volta formulata tale istanza, il contribuente accede al sistema della rendita catastale, con conseguente instaurazione di una fase di sospensione e conguaglio fino all'esito della richiesta, non essendo, peraltro, preclusa, per il periodo anteriore, l'applicazione del criterio contabile, dalla scindibilità del compendio immobiliare ai fini dell'attribuzione della rendita catastale purché nel bilancio il complesso dei beni oggetto di imposizione sia univocamente individuabile e distintamente contabilizzato rispetto agli altri cespiti dell'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decr. Capo Gov. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33631 del 2025 Rv. 677407-01, N. 10125 del 2019 Rv. 653715-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3160 del 2011 Rv. 616100-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12363** *del* **03/05/2026** (Rv. **678818-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(MANZI LUIGI) contro* C. *(DE PAOLI LUCA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 19/03/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI-IMU - Esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobili posseduti dagli enti pubblici - Elencazione dei soggetti beneficiari - Tassatività - ACI - Ente pubblico non economico - Esclusione - Giudicato esterno - Irrilevanza.

In tema di ICI-IMU, l'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, contiene un'elencazione tassativa dei soggetti pubblici beneficiari dell'esenzione dall'imposta, sicché l'Automobile Club d'Italia (ACI), non essendo compreso tra gli enti espressamente contemplati dalla disposizione, non può beneficiare dell'esenzione neppure ove ne sia accertata la natura di ente pubblico non economico, risultando conseguentemente irrilevante il giudicato esterno formatosi su tale qualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31037 del 2018 Rv. 651647-01, N. 3011 del 2017 Rv. 643143-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12370** *del* **03/05/2026** (Rv. **678813-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(TEPEDINO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 19/05/2015

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Dichiarazione per gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero, ex art. 4 del d.l. n. 167 del 1990 (vigente ratione temporis) - Somme depositate su conti correnti di banche estere - Obbligo di dichiarazione - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di monitoraggio fiscale, l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990 (vigente ratione temporis), sussiste con riguardo a tutte le somme depositate su conti correnti presso banche estere, ancorché costituenti provento di reato, operando per esse la presunzione di fruttuosità di cui all'art. 6 del medesimo decreto; ne consegue che tali somme devono essere indicate in dichiarazione indipendentemente dalle modalità del loro trasferimento, dalla qualità di mero cointestatario del conto e dalla circostanza che le relative informazioni siano già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15608 del 2018 Rv. 649222-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12373** *del* **03/05/2026** (Rv. **678871-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(ZIZZO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 08/02/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Accertamento tributario - Raddoppio dei termini - Disciplina transitoria - Clausola di salvaguardia ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 - Notificazione dell'atto - Principio di scissione soggettiva degli effetti notificatori - Applicabilità.

In tema di accertamento tributario, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti tributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di verificare se l'atto impositivo sia stato notificato dall'Ufficio prima del 2 settembre 2015 - data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - e sia, quindi, soggetto alla disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l'accertamento dettata dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dal d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10290 del 2026 Rv. 678254-01, N. 9749 del 2018 Rv. 647734-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40543 del 2021 Rv. 663252-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12395** *del* **03/05/2026** (Rv. **678872-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

C. *(PEDICINO CARMEN) contro* C. *(CARRABBA MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 22/03/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TASI - Soggettività passiva d'imposta - Immobile occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale - Autonome obbligazioni tributarie - Ripartizione del tributo.

In tema di TASI, il proprietario e l'occupante dell'immobile sono titolari di autonome obbligazioni tributarie ai sensi dell'art. 1, commi 671-674 e 681, della l. n. 147 del 2013, sicché, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il tributo grava su entrambi secondo la ripartizione stabilita dalla legge e dal regolamento comunale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 671 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 672 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 673 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 674 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 681 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6844 del 2023 Rv. 667380-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12400** *del* **03/05/2026** (Rv. **678873-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

M. *(MICCINESI MARCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE, 24/08/2022

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Penali contrattuali ex art. 1382 c.c. - Deducibilità - Antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica - Difetto di inerenza del costo - Presunzioni semplici - Onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria - Prova contraria del contribuente.

Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa in quanto costo inerente all'attività, la loro deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso, che, quale elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 16561 del 2017 Rv. 644886-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12417** *del* **03/05/2026** (Rv. **678819-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

M. *(PETTORINO STEFANO) contro* C. *(DE ROSA PASQUALE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 16/06/2020

127009 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA Riscossione - Tributi locali - Prescrizione - Atti interruttivi - Atto di precetto - Costituzione in mora - Idoneità.

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE In genere.

In materia di riscossione dei tributi locali, l'atto di precetto, benché estraneo al procedimento tipico di riscossione mediante ingiunzione fiscale, di cui al r.d. n. 639 del 1910, e non necessario quale fase dell'esecuzione fiscale, è idoneo a interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., qualora contenga una chiara intimazione ad adempiere ed esprima la volontà dell'ente creditore di conseguire il pagamento, assumendo funzione di costituzione in mora.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/2010 num. 639, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10739 del 2023 Rv. 667675-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12417** *del* **03/05/2026** (Rv. **678819-02**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

M. *(PETTORINO STEFANO) contro* C. *(DE ROSA PASQUALE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 16/06/2020

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE TARSU - Stralcio ex lege dei debiti tributari, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Riscossione effettuata direttamente dal Comune - Ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 - Esclusione - Fondamento.

In tema di TARSU, lo stralcio ex lege dei debiti tributari, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non riguarda i casi di riscossione effettuata direttamente dal Comune tramite ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910, difettando il requisito dell'affidamento all'agente della riscossione previsto dalla norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/12/2018 num. 119 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 37006 del 2021 Rv. 663322-01, N. 15512 del 2025 Rv. 675174-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12443** *del* **04/05/2026** (Rv. **678814-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

D. *(SCANTAMBURLO MASSIMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 24/05/2022

138125 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE Fotocopia dell'avviso di ricevimento - Disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. - Efficacia - Mancata produzione in giudizio dell'originale - Querela di falso - Necessità - Insussistenza.

La fotocopia dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21003 del 2017 Rv. 645480-01, N. 16551 del 2015 Rv. 636340-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12467** *del* **04/05/2026** (Rv. **678815-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

G. *(DAGNINO ALESSANDRO) contro* R. *(NOVARA ENZA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 22/01/2018

177343 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE

ECCEZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Eccezione di mancata notifica - Doglianze su specifici vizi relativi alle modalità - Integrazione dei motivi ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Deduzione in appello di specifici profili di invalidità del procedimento notificatorio - Ammissibilità.

In tema di cartella di pagamento, la censura sulla mancata notificazione dell'atto comprende anche le doglianze concernenti specifici vizi delle modalità della notifica, senza che sia necessaria l'integrazione dei motivi, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che il rilievo sulla validità della notificazione, ancorché genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio e la deduzione per la prima volta in appello di suoi specifici profili di invalidità non integra domanda nuova ed è, quindi, ammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23856 del 2024 Rv. 672153-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12649** *del* **05/05/2026** (Rv. **678724-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

A. *(PIZZONIA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 19/06/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione - Impugnazione del concessionario - Litisconsorzio necessario dello Stato - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6821 del 2020 Rv. 657452-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12657** *del* **05/05/2026** (Rv. **678816-01**)

Presidente: **LUME FEDERICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CIONI VALERIO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 28/05/2024

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE

DICHIARAZIONI Accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 - Ricostruzione dei ricavi non dichiarati - Indice di redditività medio del settore - Natura - Selezione delle imprese comparabili - Criterio di omogeneità.

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'indice di redditività medio del settore costituisce un mero posterius metodologico dell'accertamento, destinato al calcolo del quantum dei ricavi non dichiarati e non incide, dunque, sulla legittimità della metodologia accertativa né condiziona la selezione dei comparabili nella coorte, la quale opera su un piano anteriore e distinto, dovendo rispondere esclusivamente al criterio dell'omogeneità per specifico settore merceologico, sicché il contribuente può mettere in discussione la selezione dei comparabili e l'attendibilità degli indici espressi dalla coorte ma solo contestando la corretta applicazione di detto criterio ed assolvendo il rigoroso onere della relativa prova.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32449 del 2022 Rv. 666389-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12668** *del* **05/05/2026** (Rv. **678874-01**)

Presidente: **LUME FEDERICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 28/10/2024

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Presunta operatività dell'apparecchio - Quantificazione dell'imponibile medio forfetario giornaliero ex art. 1, comma 646, lett. b), l. n. 190 del 2014 - Presunzione iuris tantum - Onere della prova contraria del contribuente - Fondamento.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, la regola di quantificazione dell'imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio, prevista dall'art. 1, comma 646, lett. b), della l. n. 190 del 2014, va qualificata, alla luce del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., come presunzione iuris tantum e non iuris et de iure, con conseguente ammissibilità della prova contraria con riguardo sia al numero di giorni di effettiva operatività che alla quantificazione dell'effettivo imponibile giornaliero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 646 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5924 del 2026 Rv. 678152-01, N. 24511 del 2025 Rv. 676516-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12908** *del* **06/05/2026** (Rv. **678875-01**)

Presidente: **LUME FEDERICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

F. *(FEDELE STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 20/05/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Detrazione per imposte estere ex art. 165 del TUIR - Credito di imposta - Dichiarazione annuale - Condizione - Fondamento.

Ai fini della detraibilità delle imposte assolte all'estero, ai sensi dell'art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986, la presentazione della dichiarazione e l'indicazione al suo interno dei redditi prodotti all'estero e, quindi, del credito d'imposta maturato, è condizione essenziale per la fruizione della detrazione, senza che rilevi che il contribuente vi sia o meno obbligato.

Riferimenti normativi: Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 165, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 15 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28801 del 2024 Rv. 672674-01, N. 1651 del 2026 Rv. 677736-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12971** *del* **06/05/2026** (Rv. **678382-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

T. *(PISANI MASSAMORMILE ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 02/11/2023

180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE Classificazione doganale - Importazione di beni smontati o incompleti - Verifica della sussistenza delle caratteristiche essenziali del prodotto finito - Applicazione della Regola generale 2a della nomenclatura combinata - Valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità - Contenuto.

In tema di classificazione doganale, la verifica della sussistenza, nei beni importati smontati o incompleti, delle caratteristiche essenziali del prodotto finito, ai fini dell'applicazione della Regola generale 2a della nomenclatura combinata, di cui all'Allegato I del Reg. CEE n. 2658 del 1987, come modificato dal Reg. UE n. 1602 del 2018, costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, ove sorretto da motivazione adeguata, avente ad oggetto una valutazione complessiva dell'idoneità dei prodotti importati a comporre un prodotto finito in virtù di un'opera di mero assemblaggio, senza ulteriori lavorazioni complesse.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 07/04/1987 num. 369 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658 all. 1 art. 2 lett. A, Regolam. Consiglio CEE 11/10/2018 num. 1602

Massime precedenti Vedi: N. 29181 del 2019 Rv. 655735-01, N. 31058 del 2017 Rv. 646687-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12986** *del* **06/05/2026** (Rv. **678820-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(PISANI MASSAMORMILE ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 04/01/2024

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Obbligazione doganale all'importazione - Art. 79 CDU - Introduzione irregolare - Violazione degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale

- Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata - Debitore dell'obbligazione doganale - Individuazione.

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di dazi all'importazione, ai sensi dell'art. 79, par. 3, del reg. (UE) n. 952 del 2013 (Codice Doganale dell'Unione) è debitore dell'obbligazione doganale sorta in conseguenza dell'introduzione della merce in violazione degli obblighi derivanti dalla legge doganale, nell'ambito della quale rientrano le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'all. I Reg. (CEE) n. 2658 del 1987: a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 23/07/1987 num. 2658 all. 1, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 79 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 28335 del 2019 Rv. 655894-02, N. 12971 del 2026 Rv. 678382-01, N. 22747 del 2019 Rv. 655072-01, N. 19749 del 2014 Rv. 632462-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13080** *del* **07/05/2026** (Rv. **678725-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 25/07/2024

279386 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE Indagini finanziarie - Contraddittorio endoprocedimentale - Contribuente e finanzieri verificatori - Esclusione - Potere meramente istruttorio - Fondamento.

In tema di indagini finanziarie, i finanzieri verificatori non sono tenuti ad instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, poiché in capo alla Guardia di Finanza sussiste un potere meramente istruttorio, mentre il potere di accertamento - che include quello di partecipare al contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - è prerogativa esclusiva dell'Ufficio finanziario, non derivando dall'omissione alcun pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, il quale può - conclusasi l'attività ispettiva - fornire giustificazioni una volta redatto il PVC conclusivo e riassuntivo delle complessive contestazioni mosse da parte dei militari che hanno condotto la verifica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10402 del 2011 Rv. 618014-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13087** *del* **07/05/2026** (Rv. **678726-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

C. *(SALZANO ALFREDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 04/02/2025

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea - Ammissibilità - Presupposti - Proporzionalità e personalizzazione.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, la disciplina nazionale può essere disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, qualora, avuto riguardo all'entità della sanzione prevista e all'impossibilità di modularne la misura in relazione alle circostanze del caso concreto, ecceda il limite di quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione dell'evasione, in violazione dei principi di proporzionalità e di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1830 del 2019 Rv. 652460-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13112** *del* **07/05/2026** (Rv. **678727-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

F. *(MARCHETTI MARIA CHIARA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AOSTA, 25/11/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sgravio del ruolo dopo la sentenza favorevole al contribuente in primo grado - Acquiescenza alla sentenza - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, l'integrale sgravio del ruolo disposto dall'Amministrazione finanziaria dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non integra acquiescenza alla decisione e non preclude la proposizione dell'impugnazione, potendo tale comportamento essere giustificato dalla mera esigenza di evitare le ulteriori spese dell'esecuzione forzata; a tal fine, è irrilevante sia l'esistenza di atti prodromici all'atto impugnato, sia la circostanza che lo sgravio determini la cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18976 del 2019 Rv. 654967-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13112** *del* **07/05/2026** (Rv. **678727-02**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

F. *(MARCHETTI MARIA CHIARA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AOSTA, 25/11/2019

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione trasmessa in via telematica - Ricevuta - Finalità - Mancata accettazione per "errori bloccanti" - Applicabilità dell'art. 3, comma 10, d.P.R. n. 322 del 1998 - Oneri del contribuente.

La dichiarazione dei redditi trasmessa in via telematica si considera ricevuta soltanto con la comunicazione di ricevimento prevista dall'art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 322 del 1998, che costituisce prova dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria; ne consegue che, in caso di mancata accettazione per "errori bloccanti", il contribuente, reso edotto dello scarto tramite il sistema telematico, è tenuto a procedere a un nuovo invio, restando gli effetti della presentazione collegati alla dichiarazione validamente acquisita dall'Amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3 com. 2, Circ. Minist. Finanze 23/04/2002

Massime precedenti Conformi: N. 675 del 2015 Rv. 634511-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13136** *del* **07/05/2026** (Rv. **678876-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(SALVINI LIVIA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 13/10/2016

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Transfer pricing - Prestazione di garanzia da società controllata a capogruppo - Applicabilità - Esclusione - Presupposti - Valide ragioni economiche - Interesse della capogruppo.

Nell'ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di transfer pricing allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione, la quale risponde all'interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo, il cui accertamento è riservato al giudice di merito con valutazione insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1232 del 2021 Rv. 660446-01, N. 3223 del 2025 Rv. 674083-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13140** *del* **07/05/2026** (Rv. **678821-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 20/01/2025

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE Concordato preventivo - Divieto ex art. 168 l.fall. - Notifica della cartella di pagamento - Nullità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, di cui all'art. 168 l. fall., non comporta la nullità della cartella di pagamento emessa e notificata dall'Amministrazione finanziaria, anche se successiva al deposito della domanda di concordato, atteso che tale atto, pur incorporando un'intimazione ad adempiere, non determina di per sé l'avvio dell'esecuzione forzata, che si realizza solo con gli atti esecutivi in senso proprio, sicché l'inibizione prevista dalla norma opera esclusivamente sul piano dell'efficacia esecutiva della cartella e non incide sulla sua validità, né sulla funzione di accertamento e di opponibilità del credito ai fini concorsuali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 31560 del 2022 Rv. 666045-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13185** *del* **07/05/2026** (Rv. **678877-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(CEROLINI PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 02/07/2019

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE IVA - Diritto unionale - Operazioni imponibili - Soggetto passivo - Attività economica - Presupposti.

Nel sistema comune dell'IVA le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo - ossia chiunque eserciti un'attività economica in modo indipendente - costituiscono operazioni imponibili, a prescindere dallo scopo perseguito o dai risultati dell'attività, a condizione che tra la prestazione e il compenso realmente ricevuto sussista un nesso diretto, ravvisabile quando tra prestatore e destinatario intercorra un rapporto giuridico caratterizzato da reciproche prestazioni in cui il compenso ricevuto costituisca il controvalore effettivo del servizio reso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5721 del 2018 Rv. 647278-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13188** *del* **07/05/2026** (Rv. **678878-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

V. *(PAVAROTTI FABRIZIO) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 08/11/2016

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Art. 1, comma 114, della l. n. 296 del 2006 - Liquidazione della società - Presunzione legale assoluta - Valore non inferiore a quello normale - Art. 9, comma 3, TUIR - Fondamento.

In tema di imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 1, commi 111-118, della l. n. 296 del 2006, ai fini fiscali si presume iuris et de iure che gli atti di cessione di beni a titolo oneroso effettuati nel corso della liquidazione della società siano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale del bene, da determinarsi ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, potendo il contribuente sottrarsi alla determinazione dell'imposta sulla base del valore così stabilito solo pattuendo un prezzo corrispondente al valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori della rendita catastale, previsti dall'art. 1, comma 114, della medesima legge e chiedendo che l'imposizione avvenga in base a tale valore.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 114 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2025 Rv. 674082-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13241** *del* **07/05/2026** (Rv. **678870-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

P. *(DE PAOLA SANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. CAMPOBASSO, 27/09/2018

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Cessazione della materia del contendere - Regolamentazione delle spese processuali - Soccombenza virtuale - Applicabilità - Necessità - Compensazione delle spese - Presupposti.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, la cessazione della materia del contendere non preclude l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dovendo il giudice verificare, come se dovesse decidere il merito della controversia, la fondatezza delle ragioni del contribuente e l'eventuale illegittimità originaria dell'atto impugnato o la sussistenza di un comportamento colposo dell'Amministrazione; ne consegue che la compensazione delle spese è consentita soltanto quando l'estinzione del giudizio deriva da una sopravvenienza non imputabile all'Ufficio, all'esito di un accertamento concreto circa l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2828 del 2024 Rv. 669864-01, N. 634 del 2006 Rv. 588673-01, N. 30728 del 2019 Rv. 656226-01, N. 1230 del 2007 Rv. 595991-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13242** *del* **07/05/2026** (Rv. **678879-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(CROCE CLAUDIO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 03/06/2019

081034 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l. fall. -

Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all'art. 168 l. fall. - Iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento - Ammissibilità - "Spossessamento attenuato" ex art. 167 l. fall. - Conseguenze - Pagamento di debiti tributari anteriore e oggetto di rateazione - Atto di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice - Necessità - Conseguenze.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

279392 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato con riserva), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, di cui all'art. 168 l. fall., non preclude all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, tuttavia, dal deposito del ricorso, opera il regime di "spossessamento attenuato" di cui all'art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, compresi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle relative rate dovuto al rispetto di tale vincolo non costituisce inadempimento colpevole né legittima l'applicazione o il recupero delle sanzioni conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 167, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 quinquies com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13140 del 2026 Rv. 678821-01, N. 1859 del 2025 Rv. 673645-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **13293** *del* **08/05/2026** (Rv. **678420-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

L. *(AMATO CLAUDIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/11/2023

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Inutilizzabilità ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Superamento.

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.

In materia di accertamento tributario, l'inutilizzabilità di notizie, dati, documenti, libri e registri, derivante dalla preclusione probatoria di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, alla luce dell'interpretazione fornitane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137 del 2025, opera a condizione che la richiesta dell'amministrazione al contribuente sia specifica e preveda un congruo termine per l'esibizione e riguardi esclusivamente elementi informativi aventi contenuto univocamente "a favore del contribuente" - per tali dovendo intendersi quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell'eventuale pretesa dell'amministrazione finanziaria - e può essere superata dal contribuente allegando in giudizio una causa non imputabile che dimostri il carattere non doloso della mancata esibizione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9001 del 2025 Rv. 674867-01, N. 3224 del 2026 Rv. 678014-01, N. 3254 del 2021 Rv. 660648-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13370** *del* **09/05/2026** (Rv. **678388-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

N. *(CASTRO CIRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 07/01/2020

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Notificato a soggetto non legittimato - Inammissibilità - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione notificato nei confronti di un soggetto che, non risultando parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privo di legittimazione, senza che la costituzione della parte legittimata possa esplicare efficacia sanante, non venendo in rilievo una questione di nullità (o di inesistenza) della notificazione eseguita nei confronti del terzo non legittimato, quanto di decadenza dal potere di impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34641 del 2019 Rv. 656608-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13386** *del* **09/05/2026** (Rv. **678389-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARASCHI CESARE.** *Relatore:* **TARASCHI CESARE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 27/02/2023

177013 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA Pagamento rateale delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali - Mancato pagamento di una sola rata - Conseguenze - Iscrizione a ruolo per sanzioni in misura piena - Legittimità - Fondamento.

In tema di pagamento rateale delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, del d.lgs. n. 462 del 1997 (nel testo anteriore alla sostituzione ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, vigente ratione temporis), l'iscrizione a ruolo per sanzioni in misura piena, in caso di mancato pagamento della rata, si riferisce all'intero debito originario, ivi comprese le rate già adempiute, senza che ciò comporti una violazione del principio di proporzionalità della sanzione, poiché la decadenza dalla rateazione, conseguente all'inadempimento, determina l'inapplicabilità ab origine della sanzione in misura ridotta e la riespansione di quella in misura piena, ordinariamente prevista per l'omesso versamento dell'intero dovuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis com. 4, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13133 del 2018 Rv. 648474-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13459** *del* **09/05/2026** (Rv. **679009-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(POLITO CARLO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 15/05/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Contrasto con principio unionale di proporzionalità - Disapplicazione - Adeguamento al caso concreto.

In tema di sanzioni tributarie, ove la sanzione prevista per l'infrazione accertata risulti in contrasto con il principio di proporzionalità di matrice unionale, il giudice, come pure l'amministrazione finanziaria, è tenuto a disapplicarla o ad adeguarne la misura al caso concreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 lett. Q CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112

Massime precedenti Vedi: N. 1830 del 2019 Rv. 652460-02, N. 14767 del 2015 Rv. 636159-01, N. 17814 del 2015 Rv. 636441-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13145 del 2022 Rv. 664655-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13508** *del* **09/05/2026** (Rv. **678390-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(SAGNER ANDREA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 29/08/2024

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Crediti d'imposta - Diniego di fruizione per esaurimento delle risorse finanziarie - Esistenza del credito - Incidenza - Esclusione - Conseguenze.

In tema di crediti d'imposta, il diniego di fruizione fondato sul solo esaurimento delle risorse finanziarie non incide sull'esistenza del credito, che resta tale e, al più, si configura come "non spettante"; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, e l'operatività dei termini ordinari di accertamento nonché del regime sanzionatorio previsto per i crediti "non spettanti".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25436 del 2022 Rv. 665507-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34452 del 2023 Rv. 669634-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13522** *del* **10/05/2026** (Rv. **679080-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **MARCONI DANIELA.** *Relatore:* **MARCONI DANIELA.**

B. *(SURACI GEMMA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 23/03/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Adesione del contribuente al condono - Effetti - Cristallizzazione del debito fiscale - Questioni e contestazioni relative a deduzioni, detrazioni o crediti di imposta - Estraneità.

L'adesione del contribuente al condono comporta la definizione "tombale" della controversia pendente sulla pretesa tributaria oggetto dell'accertamento impugnato, con la conseguente cristallizzazione del debito fiscale nella misura determinata in base alla disciplina della definizione agevolata, senza travolgere le questioni e contestazioni relative a deduzioni, detrazioni o crediti di imposta, che restano estranee al suo ambito applicativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21116 del 2022 Rv. 665304-01, N. 28673 del 2008 Rv. 606010-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1518 del 2016 Rv. 638457-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13527** *del* **10/05/2026** (Rv. **679081-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **MARCONI DANIELA.** *Relatore:* **MARCONI DANIELA.**

M. *(VECCHIO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 02/05/2017

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Redditi di impresa - Art. 109 T.U.I.R. - Componenti reddituali di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare - Esercizio di competenza - Individuazione - Criteri.

In tema di redditi di impresa, ai sensi dell'art. 109 T.U.I.R., pur dovendosi considerare come esercizio di competenza delle componenti reddituali di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare quello in cui si forma il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, tuttavia, se ne consente l'imputazione temporale ad un esercizio diverso, per contemperare l'esigenza di computare tutte le componenti di reddito nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non gravare il contribuente dell'onere di indicare ricavi e costi che non gli siano ancora noti al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 18237 del 2012 Rv. 624228-01, N. 28671 del 2018 Rv. 651102-01, N. 2519 del 2024 Rv. 670147-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13553** *del* **10/05/2026** (Rv. **678391-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

D. *(DE DOMINICIS CARMINE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 05/02/2019

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Qualificazione di un bene come pertinenza - Valutazione complessiva di tutti gli elementi - Necessità - Mero dato formale o catastale - Sufficienza - Esclusione.

In tema di imposta di registro, la qualificazione di un bene come pertinenza richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, che connotano il rapporto tra i beni, dovendosi accertare l'esistenza di un vincolo di destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all'ornamento di quello principale, non essendo sufficiente il mero dato formale o catastale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Vedi: N. 31840 del 2024 Rv. 673217-01, N. 6160 del 2025 Rv. 674347-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13553** *del* **10/05/2026** (Rv. **678391-02**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

D. *(DE DOMINICIS CARMINE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 05/02/2019

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Vincolo pertinenziale - Distanza spaziale tra il bene principale e quello asseritamente pertinenziale - Elemento dirimente - Valutazione globale - Necessità.

In tema di imposta di registro, la distanza spaziale tra il bene principale e quello asseritamente pertinenziale non costituisce elemento dirimente ai fini dell'esclusione del vincolo pertinenziale, nei limiti della non irragionevolezza, dovendo essa essere apprezzata unitamente agli ulteriori fattori rilevanti (quali la destinazione funzionale e l'effettivo utilizzo dei beni) secondo un criterio di valutazione globale, in conformità ai principi che regolano l'imposizione indiretta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Massime precedenti Vedi: N. 31840 del 2024 Rv. 673217-01, N. 20186 del 2025 Rv. 675958-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13571** *del* **10/05/2026** (Rv. **678392-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

B. *(GIORDANO VITTORIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 04/07/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN

GENERE Giudizio di ottemperanza - Art. 69, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. gg), del d.lgs. n. 156 del 2015 - Applicazione retroattiva - Esclusione.

In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice tributario, per le sentenze già depositate alla data, dell'1 giugno 2016, di entrata in vigore della modifica apportata all'art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. gg), del d.lgs. n. 156 del 2015, si applica il previgente testo della norma, ai sensi del quale, per i giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori versati spontaneamente, la sentenza di condanna dell'ufficio al pagamento di somme, comprese le spese giudiziali, non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita soltanto dopo il suo passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69 com. 5, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. GG CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9094 del 2025 Rv. 674868-01, N. 11135 del 2019 Rv. 653683-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **13662** *del* **11/05/2026** (Rv. **678393-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(MENDEZ RODOLFO JOSE') contro* I. *(RIBAUDO SEBASTIANO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 03/01/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI-IMU - Onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione - Variazione a seguito di rideterminazione della base imponibile - Sussistenza - Esclusione.

L'onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione, previsto per l'ICI dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, e per l'IMU dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, successivamente ribadito dall'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell'ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell'area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 12 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 769 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26921 del 2025 Rv. 676724-02, N. 6702 del 2020 Rv. 657450-01, N. 6451 del 2026 Rv. 678158-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **13663** *del* **11/05/2026** (Rv. **678394-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(MIGNOLLI LUCA) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 13/12/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali - Esenzione da imposta - Obbligo dichiarativo - Sussistenza - Finalità - Efficacia.

In tema di IMU, a partire dall'anno di imposta 2016, per effetto dell'art. 1, comma 13, della l. n. 208 del 2015, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono esenti da imposta, sussistendo l'obbligo della dichiarazione del contribuente - che, in assenza di variazioni, ha effetti ultrattivi - per rivendicare l'esenzione che derivi da dati non desumibili dalla banca dati catastali o qualora i presupposti dell'esonero derivino da circostanze fattuali di cui l'ente impositore non abbia già conoscenza qualificata perché originata da fonti inerenti la propria attività amministrativa, non necessariamente per finalità tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18844 del 2025 Rv. 675197-01, N. 6451 del 2026 Rv. 678158-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13768** *del* **12/05/2026** (Rv. **678395-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(D'ANDRIA CATALDO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 24/10/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione - Motivazione - Contenuto - Onere di contestazione del contribuente - Conseguenze.

In materia di iscrizione a ruolo ordinaria o straordinaria ex art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, costituendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, dev'essere motivata con riferimento alla pretesa erariale e, nel secondo caso, anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, sicché il contribuente che impugna quest'ultima ha l'onere di contestare entrambi i predetti presupposti, giacché, se viene contestato il solo profilo relativo alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, il giudice tributario, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario, non può annullare in toto la cartella di pagamento, ma deve provvedere in ordine alla pretesa erariale, escludendo i soli effetti dell'iscrizione a ruolo straordinaria e conservando quelli derivanti dall'iscrizione a ruolo ordinaria, con riduzione delle sanzioni nei limiti di quanto previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22402 del 2014 Rv. 632860-01, N. 22306 del 2021 Rv. 661959-01, N. 31827 del 2024 Rv. 673216-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22281 del 2022 Rv. 665273-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13833** *del* **12/05/2026** (Rv. **678396-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **DEL BENE ADRIANO.** *Relatore:* **DEL BENE ADRIANO.**

C. *(INDACO GIANLUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/04/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Ricorso in appello - Notificazione a mezzo posta - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento nel termine fissato dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio - Necessità.

Nel processo tributario è inammissibile l'appello proposto con atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale ove, nel termine previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativo avviso di ricevimento, sicché la sentenza, che non rilevi tale radicale vizio processuale e decida la controversia nel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito, non assumendo, a tal fine, rilievo l'eventuale produzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 10322 del 2019 Rv. 653654-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13846** *del* **12/05/2026** (Rv. **678397-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 29/10/2024

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Decorrenza del termine di sessanta giorni ex art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sentenza allegata e richiamata nell'istanza di sgravio - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per impugnare la sentenza emessa dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, non è sufficiente che essa sia contenuta in allegato e richiamata nell'istanza di sgravio proposta dal contribuente, in seguito alla notificazione della cartella di pagamento, poiché tale ultima istanza è funzionale all'esercizio del potere di autotutela dell'agente della riscossione e non è, quindi, idonea, come tale, a rendere edotto il destinatario dell'intento di ottenere l'effetto di stabilità definitiva della pronuncia mediante il passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5495 del 2019 Rv. 652992-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13883** *del* **13/05/2026** (Rv. **678398-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **BALATO FRANCESCO.** *Relatore:* **BALATO FRANCESCO.**

V. *(NAPOLITANO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 13/02/2018

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Reddito da lavoro dipendente - Inclusione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore - Violazione dell'art. 51 del TUIR - Sussistenza - Obblighi del giudice tributario.

In tema di imposte dirette, l'inclusione nel reddito da lavoro dipendente dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, già trattenuti e destinati per legge a finalità previdenziale, integra una violazione dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che impone l'esclusione di tali somme dalla materia imponibile, sicché il giudice che ne accerti l'indebita inclusione è tenuto a procedere alla riliquidazione dell'imposta dovuta, per ricondurla nei limiti segnati dalla legge, previa decurtazione dall'imponibile dell'importo corrispondente ai contributi previdenziali già trattenuti.

Riferimenti normativi: Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. A) CORTE COST., Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31827 del 2024 Rv. 673216-01, N. 17747 del 2024 Rv. 671621-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13956** *del* **13/05/2026** (Rv. **678399-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

I. *(COLUCCIA MARIA ASSUNTA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 19/12/2017

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007 - Irrilevanza ex art. 96 TUIR degli interessi passivi - Applicazione ai soli finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili destinati alla locazione - Esclusione - Fondamento.

La regola dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 96 TUIR, degli interessi passivi su "finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione" - contenuta nella parte finale dell'art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007, nella versione anteriore alle modifiche di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 - non è circoscritta ai soli finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione degli immobili destinati alla locazione, non trovando una tale limitazione alcun riscontro nel testo della norma.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 4 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 34424 del 2025 Rv. 677338-01, N. 28804 del 2024 Rv. 672675-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14097** *del* **13/05/2026** (Rv. **679082-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MURONI RAFFAELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 26/09/2024

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione dell'IVA - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, la non detraibilità dell'imposta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti - che costituisce un'eccezione al principio di neutralità - si fonda sul rilievo che essa è versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento del tributo, in quanto la fattura è emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 735 del 2010 Rv. 611260-01, N. 24426 del 2013 Rv. 629419-01, N. 15139 del 2020 Rv. 658399-01, N. 9851 del 2018 Rv. 647837-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14297** *del* **14/05/2026** (Rv. **678400-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

L. *(DEL STABILE FRANCESCO) contro* C. *(schinina riccardo)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 23/11/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Impugnazione di uno o più avvisi di accertamento - Unica domanda con pluralità di capi - Parziale accoglimento - Compensazione delle spese giudiziali.

In tema di spese processuali, l'impugnazione di uno o più avvisi di accertamento relativi a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche per una singola annualità, costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18183 del 2021 Rv. 661665-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14337** *del* **15/05/2026** (Rv. **678421-01**)

Presidente: **LUME FEDERICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(VALASTRO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 11/07/2024

177346 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - IN GENERE Inutilizzabilità di cui all'art. 32 DPR n. 600 del 1973 - Dopo Corte cost. n. 137 del 2025 - Non imputabilità dell'inadempimento del contribuente - Condizioni - Esclusioni.

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

Ai fini del superamento della sanzione della inutilizzabilità degli elementi informativi non consegnati dal contribuente in sede di controllo, di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sentenza resa da Corte cost. n. 137 del 2025, non è idonea una dichiarazione di non imputabilità dell'omissione che non sia veritiera, a causa della riconducibilità dell'inadempimento al sostanziale rifiuto di esibizione - accertabile con qualunque mezzo di prova ed anche attraverso presunzioni - sorretto dalla coscienza e volontà del contribuente di impedire agli accertatori di effettuare l'ispezione documentale, fermo restando che in ogni caso restano esclusi dall'ambito applicativo dell'inutilizzabilità sia gli elementi informativi di contenuto misto, siccome suscettibili di produrre effetti anche solo parzialmente sfavorevoli per il contribuente, sia quelli già in possesso dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3224 del 2026 Rv. 678014-01, N. 9001 del 2025 Rv. 674867-01, N. 13293 del 2026 Rv. 678420-01, N. 26133 del 2024 Rv. 672605-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14486** *del* **15/05/2026** (Rv. **678401-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

D. *(CORRADO OLIVA CATERINA) contro* C. *(SARTESCHI MARCO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 14/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizio di omessa pronuncia - Erronea deduzione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Irrilevanza - Condizioni.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, la censura mediante la quale venga dedotto il vizio di omessa pronuncia facendo erroneamente riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4 della medesima disposizione, non è inammissibile, purché venga posta con univoca chiarezza la questione dell'omessa pronuncia, individuandone l'oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 4289 del 2018 Rv. 647135-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17931 del 2013 Rv. 627268-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14535** *del* **16/05/2026** (Rv. **678444-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **SALI MARIA CLARA.** *Relatore:* **SALI MARIA CLARA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 15/04/2019

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento induttivo in presenza di esterovestizione - Oscuramento di dati di raffronto in possesso dell'amministrazione - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, in ipotesi di esterovestizione societaria, l'oscuramento dei dati identificativi delle imprese prese a campione di riferimento e utilizzati dall'amministrazione ai fini accertativi, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, sia in quanto non impedisce alla società di dimostrare un reddito diverso da quello accertato induttivamente, sia in quanto la contribuente può fruire - dopo la ricezione del p.v.c. o la notifica dell'avviso di accertamento - dell'accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, per ottenere i dati identificativi delle imprese oggetto di comparazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 32449 del 2022 Rv. 666389-01, N. 24773 del 2025 Rv. 676514-01, N. 8923 del 2018 Rv. 647709-01, N. 17952 del 2013 Rv. 628484-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14558** *del* **16/05/2026** (Rv. **678445-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

G. *(GIASI ANTONIO) contro* C. *(RENZULLI MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 18/06/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Diritto alla riduzione - Presupposti - Onere probatorio - Contribuente.

In tema di TARI, il diritto alla riduzione dell'imposta presuppone l'accertamento specifico della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrarne il presupposto, che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona in cui l'utente risiede o dimora nell'immobile a disposizione o dove esercita l'attività, ovvero vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 656 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2146 del 2024 Rv. 670202-01, N. 21335 del 2022 Rv. 665315-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14584** *del* **17/05/2026** (Rv. **678446-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 08/11/2024

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica a mezzo PEC ex art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973 - A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 7-quater, comma 6, d.l. n. 193 del 2016 - Raccomandata informativa - Prova della ricezione - Esclusione - Prova della spedizione.

Ai fini della validità della notifica di un atto impositivo a mezzo PEC, eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 7-quater, comma 6, del d.l. n. 193 del 2016, per il caso di casella satura o di invalidità o inattività dell'indirizzo di posta elettronica certificata, non è necessaria la prova della ricezione della cd. raccomandata informativa da parte del destinatario ma, a pena di nullità, la dimostrazione della sua spedizione che, in caso di contestazioni sollevate dal contribuente, è onere dell'amministrazione finanziaria fornire.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13132 del 2025 Rv. 674620-01, N. 1621 del 2025 Rv. 673580-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14620** *del* **17/05/2026** (Rv. **678447-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(LAROMA JEZZI PHILIP)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 02/12/2024

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Contenzioso tributario - Prove assunte nel processo penale - Utilizzabilità - Condizioni - Valutazione delle prove da parte del giudice tributario - Necessità - Fattispecie.

Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in materia di fatturazione per operazioni inesistenti, aveva valorizzato dichiarazioni di soggetti non identificati, assunte in sede penale, limitandosi a prendere atto dell'avvenuta archiviazione del procedimento, senza dare rilievo, per converso, ai numerosi elementi indiziari indicati dall'Ufficio, come l'assenza di sedi operative e amministrative, la mancanza di veicoli, mezzi e dipendenti necessari all'esecuzione delle lavorazioni, la pluralità di dichiarazioni fiscali omesse, l'esecuzione di numerosi pagamenti in contanti o con assegni immediatamente monetizzati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2013 Rv. 625847-01

Massime precedenti Vedi: N. 3800 del 2025 Rv. 674094-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14727** *del* **18/05/2026** (Rv. **678448-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

D. *(CORIGLIANO GIANGIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 10/03/2025

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Deduzione dell'Agenzia in risposta all'eccezione di decadenza formulata dal contribuente - Produzione documentale a sostegno - Ammissibilità - Fondamento.

Nell'ambito del giudizio tributario, non si pone in contrasto con il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui agli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 345 c.p.c., la deduzione dell'Agenzia delle entrate diretta a opporsi all'eccezione di decadenza avanzata dal contribuente, anche ove accompagnata dalla produzione in secondo grado di documentazione volta ad individuare un diverso dies a quo del termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto tale contegno difensivo non introduce un nuovo fatto estintivo o impeditivo autonomo, né incide sul fondamento della pretesa portata dalla cartella impugnata, ma si limita a confutare la specifica censura della controparte, prospettando un diverso dato temporale riferito alla medesima vicenda dichiarativa, al quale correlare la verifica della tempestività della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10788 del 2024 Rv. 671023-01, N. 26214 del 2024 Rv. 672606-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14783** *del* **18/05/2026** (Rv. **678449-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

C. *(GRADARA RITA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/01/2018

178530 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO Esercente attività d'impresa o professionale - Deduzione dei costi di ristrutturazione e/o manutenzione di immobile condotto in locazione, ma di proprietà di terzi - Condizioni - Limiti.

L'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23278 del 2018 Rv. 650692-01

Massime precedenti Vedi: N. 37384 del 2022 Rv. 666441-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14786** *del* **18/05/2026** (Rv. **678402-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(FORMICA ALESSANDRO) contro* F. *(CARRESE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 05/03/2019

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Ius superveniens - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19617 del 2018 Rv. 649858-01

Massime precedenti Vedi: N. 18931 del 2025 Rv. 675172-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14786** *del* **18/05/2026** (Rv. **678402-02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(FORMICA ALESSANDRO) contro* F. *(CARRESE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 05/03/2019

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Dichiarazione incostituzionalità sopravvenuta (l.r. Umbria) - Efficacia retroattiva - Efficacia programmatoria del PRG - Edificabilità dei terreni compresi nel territorio comunale - Conseguenze.

In tema di ICI e di IMU, a fronte della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (nella specie, l'art. 22, comma 2, della l.r. Umbria n. 5 del 2014, da parte della sentenza della Corte cost. n. 164 del 2023) che abbia riconosciuto ai Comuni l'eccezionale facoltà di esprimere, in via retroattiva, la valutazione di compatibilità sismica del P.R.G. sulla base del parere reso da un organo consultivo comunale - così da confermare retroattivamente la validità del piano - la delibera consiliare in "sanatoria", intervenuta prima della formazione del giudicato amministrativo di annullamento delle delibere di approvazione e adozione del P.R.G., conserva

l'efficacia programmatica del piano in ordine all'edificabilità dei terreni compresi nel territorio comunale, anche ai fini della determinazione del valore venale per la liquidazione del tributo, ai sensi dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (nell'interpretazione di cui all'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006), almeno fino a quando non sia anch'essa annullata o sostituita in sede amministrativa, ovvero annullata in sede giurisdizionale; diversamente, in mancanza di pianificazione urbanistica, a seguito dell'annullamento giudiziale del P.R.G., il valore venale dell'area potrà essere determinato in base all'edificabilità di fatto, desunta da indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone limitrofe e la presenza di servizi essenziali o di altri elementi oggettivi incidenti sulla destinazione urbanistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/11/1992 num. 504 art. 2 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge Reg. Umbria 04/04/2014 num. 5 art. 22 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19617 del 2018 Rv. 649858-01, N. 18931 del 2025 Rv. 675172-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14789** *del* **18/05/2026** (Rv. **678403-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

G. *(ROTTIN SIMONETTA) contro* V. *(GATTAMELATA STEFANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/01/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Revocazione delle decisioni della Cassazione - Conflitto di giudicati - Indeducibilità - Pronunce di mera legittimità.

Il contrasto di giudicati non è deducibile quale motivo di revocazione, con riferimento a decisioni della Corte di cassazione, neppure nel caso in cui sia dedotto un conflitto con un precedente giudicato costituito da sentenze della stessa Corte che abbiano deciso la causa nel merito, atteso che tale causa di revocazione non è contemplata dalla legge con riguardo alle pronunce di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33733 del 2022 Rv. 666149-01, N. 29580 del 2011 Rv. 621056-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14792** *del* **18/05/2026** (Rv. **678404-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

P. *(DOMINICI REMO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 20/12/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018413/2021 66179601

Massime precedenti Conformi: N. 18413 del 2021 Rv. 661796-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14808** *del* **18/05/2026** (Rv. **678405-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.**

V. *(GIOVANARDI ANDREA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 08/08/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU e TASI - Vincolo idrogeologico - Vocazione edificatoria - Esclusione - Insussistenza - Piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) - Conseguenze.

In tema di IMU e di TASI, mentre la sussistenza di un vincolo idrogeologico non esclude la vocazione edificatoria delle aree edificabili secondo lo strumento urbanistico generale approvato, incidendo solo sulla valutazione del relativo valore venale, così da ridurre la base imponibile del tributo, per le aree ricadenti nei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 152 del 2006, la vocazione edificatoria deve essere desunta dalle relative disposizioni, atteso il carattere immediatamente vincolante di detti piani per le amministrazioni comunali e la loro prevalenza sugli strumenti urbanistico-edilizi adottati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 65, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 67, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25935 del 2024 Rv. 672517-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14838** *del* **18/05/2026** (Rv. **678406-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SPAVENTI LAVINIA.** *Relatore:* **SPAVENTI LAVINIA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

S. *(LAURENZANO CARMINE) contro* C. *(CONTE ELENA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 24/04/2024

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU e TASI - Vincoli idrogeologici, da esondazione e da inalazioni nocive - Edificabilità di fatto - Incidenza - Sul relativo valore venale - Limiti.

In tema di IMU e TASI, l'esistenza di vincoli idrogeologici, da esondazione e da inalazioni nocive, che condizionino di fatto l'edificabilità del suolo, non esclude la natura fabbricabile dell'area, rilevante ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ma incide unicamente sulla valutazione in concreto del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietario, discendenti dai predetti vincoli, comprimano fino ad annullare la relativa vocazione edificatoria, traducendosi in vincoli di inedificabilità assoluta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 65, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 66, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 67, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 20 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25935 del 2024 Rv. 672517-02, N. 19963 del 2019 Rv. 654865-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14845** *del* **18/05/2026** (Rv. **678407-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(SCUTARI ALESSANDRA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 31/07/2020

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Contratto verbale di mutuo - Registrazione - Presupposti - Enunciazione in un contratto di vendita - Compensazione con il prezzo - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, non ricorrono i presupposti per la tassazione del contratto verbale di mutuo, non soggetto a registrazione a termine fisso, oggetto di enunciazione in un contratto di compravendita, se il controcredito alla restituzione delle somme mutuate si estingue per effetto di compensazione volontaria col credito per il versamento del prezzo della vendita, così realizzandosi ex art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la cessazione degli effetti della disposizione enunciata in virtù dello stesso atto che contiene l'enunciazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1252

Massime precedenti Vedi: N. 22243 del 2015 Rv. 637177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7682 del 2023 Rv. 667196-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14883** *del* **18/05/2026** (Rv. **678408-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

B. *(DE MURTAS SILVIO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAGLIARI, 24/02/2020

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Liquidazione compensi al difensore d'ufficio - Provvedimento che definisce l'opposizione - Imposta di registro - Esclusione - Fondamento.

In tema di registrazione degli atti giudiziari, il provvedimento adottato all'esito dell'opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (TU spese giustizia), per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d'ufficio all'indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro in forza dell'art. 32 disp. att. c.p.p., avuto riguardo alla ratio legis di sollevare il difensore d'ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescindere dal tipo di procedura instaurata per la soddisfazione coattiva del credito professionale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, Decr. Legisl. Pres. 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 32, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14884** *del* **18/05/2026** (Rv. **678450-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

R. *(ZANLUCCHI FRANCESCO) contro* C. *(SCARPA FRANCESCA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 08/07/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Fissazione udienza cautelare - Trattazione congiunta con il merito - Omessa comunicazione - Contraddittorio - Lesione - Nullità della decisione.

In tema di processo tributario, la fissazione della sola udienza cautelare non è idonea a soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, che impone in ogni caso la comunicazione dell'udienza di trattazione del merito; ne consegue che la trattazione congiunta della fase cautelare e di quella di merito, in assenza di preventiva comunicazione dell'udienza di trattazione, è consentita solo con il consenso di tutte le parti, pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente nullità della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10073 del 2026 Rv. 678250-01, N. 15866 del 2025 Rv. 675736-01, N. 32593 del 2021 Rv. 662800-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14919** *del* **19/05/2026** (Rv. **678412-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

D. *(GIOVANARDI ANDREA) contro* C. *(MOLLO RUGGERO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 18/12/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - Avvisi di liquidazione e accertamento - Obbligo di motivazione - Ambito - Esplicazione delle ragioni del mancato riconoscimento di possibili esenzioni - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ICI e IMU, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta. (Nella specie, la S.C. ha applicato il principio ad un recupero di IMU relativa all'anno 2015).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1694 del 2018 Rv. 646809-01

Massime precedenti Vedi: N. 27441 del 2024 Rv. 673267-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14919** *del* **19/05/2026** (Rv. **678412-02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

D. *(GIOVANARDI ANDREA) contro* C. *(MOLLO RUGGERO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 18/12/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Avviso di accertamento - Allegazione di delibere comunali - Necessità - Esclusione.

In tema di IMU, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo riguarda gli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali, come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 30052 del 2018 Rv. 651554-01

Massime precedenti Vedi: N. 27441 del 2024 Rv. 673267-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14919** *del* **19/05/2026** (Rv. **678412-03**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

D. *(GIOVANARDI ANDREA) contro* C. *(MOLLO RUGGERO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 18/12/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo - Ignoranza incolpevole dei presupposti - Sufficienza - Onere probatorio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole e non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, senza che al riguardo sia ipotizzabile alcuna rilevabilità d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 12901 del 2019 Rv. 653863-01

Massime precedenti Vedi: N. 2139 del 2020 Rv. 656818-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14941** *del* **19/05/2026** (Rv. **678413-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

R. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 18/10/2019

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Termine di riassunzione ex art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Errore materiale nella sentenza di rimessione - Correzione ed annotazione in calce - Conseguenze - Decorrenza del termine semestrale per la riassunzione - Dalla data di correzione della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell'impugnazione, con conseguente differimento del decorso del termine di impugnazione alla data della correzione. (Nella specie, la S.C. ha applicato detto principio al termine di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, cassando a propria volta la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, facendo erroneamente decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua correzione relativa alla indicazione della parte vittoriosa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 20996 del 2019 Rv. 654801-01, N. 28755 del 2024 Rv. 673543-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15032** *del* **19/05/2026** (Rv. **678409-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CHIRICO VALERIA.** *Relatore:* **CHIRICO VALERIA.**

D. *(CORBO NICOLA) contro* C. *(SILVESTRE ANTONIO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 22/03/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARI - Avviso di accertamento per omesso versamento - Motivazione - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.

In tema di TARI, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuato per omesso versamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della superficie accertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali, quali i regolamenti o altre delibere comunali, sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'idoneità motivazionale dell'avviso di accertamento che, pur recando un'erronea indicazione del numero finale della particella catastale dell'immobile in taluni riquadri, individuava il soggetto destinatario, l'estensione delle superfici tassate e la relativa ubicazione, nonché le aliquote applicate).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21872 del 2025 Rv. 676118-01, N. 20620 del 2019 Rv. 654858-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15068** *del* **19/05/2026** (Rv. **678451-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(RANDAZZO IVAN)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 10/05/2022

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono fiscale ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Ambito oggettivo.

In tema di benefici fiscali a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 16 dicembre 1990 in Sicilia, rientrano nell'ambito oggettivo di operatività dell'art. 9, comma 17, della l. 289 del 2002, tutte le imposte, dirette e indirette, esclusa l'IVA, dovute per il triennio 1990-1992, ivi comprese l'imposta di successione, l'INVIM e le imposte ipotecarie e catastali, correlate agli atti e ai trasferimenti la cui causa si è verificata in detto periodo, sicché il diritto al rimborso del 90 per cento di quanto versato in eccedenza rispetto al limite del 10 per cento si estende anche a tali voci, ove il presupposto impositivo (successione o trasferimento immobiliare) sia riconducibile al triennio 1990 1992 e siano integrati gli ulteriori requisiti soggettivi e territoriali previsti dalla norma.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10242 del 2013 Rv. 626529-01, N. 2220 del 2026 Rv. 677775-01, N. 22068 del 2024 Rv. 672314-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15096** *del* **19/05/2026** (Rv. **678410-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

C. *(DI STEFANO ASSUNTA) contro* R. *(VOCCIA DE FELICE MARIA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/11/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU - Avviso d'accertamento - Motivazione - Indicazione dati catastali - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di TARSU, l'obbligo motivazionale deve intendersi assolto ove dall'avviso di accertamento emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire un'adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente, sicché l'omessa indicazione degli estremi catastali dell'immobile non invalida l'avviso se il bene resta comunque identificabile attraverso altri elementi (l'indirizzo o, come nella specie, l'indicazione topografica associata alla individuazione della superficie), così da non rendere incerto o equivoco l'oggetto della tassazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21872 del 2025 Rv. 676118-01, N. 730 del 2025 Rv. 673685-01, N. 20620 del 2019 Rv. 654858-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15107** *del* **19/05/2026** (Rv. **678411-01**)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 01/04/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Adesione alla c.d. rottamazione-quater dei carichi pendenti - Effetti processuali - Cessazione della materia del contendere - Presupposti.

In tema di c.d. rottamazione-quater, di cui all'art. 1, commi 231 e ss., della l. n. 197 del 2022, l'estinzione del carico affidato alla riscossione in pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento comporta la cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito abbia riguardato l'intera pretesa tributaria oggetto di causa.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 231 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24428 del 2024 Rv. 672232-01, N. 25576 del 2025 Rv. 676523-01, N. 24479 del 2024 Rv. 672233-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15107** *del* **19/05/2026** (Rv. **678411-02**)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 01/04/2021

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Violazione del principio di competenza - Sanzione in misura fissa - Prova dell'assenza del danno erariale da parte del contribuente - Necessità.

In tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione in misura fissa, di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, deve provare l'assenza di danno erariale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16450 del 2021 Rv. 661603-01, N. 24006 del 2018 Rv. 651265-01, N. 30938 del 2024 Rv. 673123-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15181** *del* **20/05/2026** (Rv. **678455-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 21/02/2024

179295 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA Imposta registro - Agevolazioni ex art. 7 d.l. n. 34 del 2019 (conv. con l. n. 58 del 2019) - Acquisto fabbricato unitamente alle aree pertinenziali - Applicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, le agevolazioni di cui all'art. 7 del d.l. n. 34 del 2019, conv. con l. n. 58 del 2019, trovano applicazione anche nel caso di acquisto dell'intero fabbricato unitamente alle aree pertinenziali, in quanto la ratio della menzionata disposizione è volta a favorire la rigenerazione urbana che non è esclusa dalla presenza di aree pertinenziali non trasferibili separatamente dalla costruzione, ponendosi una diversa interpretazione, nel senso dell'esclusione dalle agevolazioni dei fabbricati acquistati unitamente alle aree scoperte inscindibili (come i parcheggi), in contrasto con il principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 7, Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6160 del 2025 Rv. 674347-01, N. 13553 del 2026 Rv. 678391-01 Rv. 678391-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15197** *del* **20/05/2026** (Rv. **678414-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

I. *(MORMILE VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 24/04/2024

177510 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI Crediti imposta per investimenti nel mezzogiorno - Art. 67, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 159/2011 - Applicabilità - Conseguenze - Certificazione di iscrizione nella c.d. "white list" - Necessità.

I crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, previsti dall'art. 1, commi da 98 a 108, della l. n. 208 del 2015 (come modificato dall'art. 7-quater del d.l. n. 243 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 18 del 2017), rientrano tra i "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" indicati dall'art. 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia), e richiedono, pertanto, la certificazione di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavoro non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. "white list") ex art. 1, commi 52-56, della l. n. 190 del 2012; ne deriva che tali crediti di imposta, se erogati sotto condizione risolutiva, vengono recuperati dall'Amministrazione nel caso di avveramento della stessa, che coincide con la definitività del provvedimento di diniego di rinnovo della iscrizione nella citata "white list" prefettizia.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 98 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2016 num. 243 art. 7 quater, Legge 27/02/2017 num. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 67 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13009 del 2025 Rv. 675051-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15207** *del* **20/05/2026** (Rv. **678456-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

M. *(MERCURIO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 09/01/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Processo tributario - Procura rilasciata su documento informatico - Ricorso presentato in forma cartacea - Validità - Condizioni.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, è valida la procura alle liti che sia stata conferita su un documento ab origine informatico (o "nativo digitale") mediante sottoscrizione, a mezzo di firma digitale, sia della parte che del difensore, in riferimento alla proposizione di un ricorso in formato cartaceo, secondo le modalità ratione temporis consentite, qualora il ricorrente assolva l'onere di depositare una stampa del documento e di attestarne la conformità all'originale, in virtù del potere appositamente conferito in tal senso al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 6, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1922 del 2026 Rv. 677563-01, N. 18633 del 2022 Rv. 665108-01, N. 29931 del 2025 Rv. 676844-01, N. 25969 del 2022 Rv. 665646-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15208** *del* **20/05/2026** (Rv. **678457-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Dichiara cessata la materia del contendere, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 23/04/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Procedure di definizione agevolata ex art. 5 l. 130 del 2022 - Requisito di accesso - Disciplina ex d.l. n. 119 del 2018 (conv. con l. n. 136 del 2018) - Differenza.

L'art. 5 della l. n. 130 del 2022, diversamente dalle precedenti discipline relative a procedure di definizione agevolata e, in particolare, da quella di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. con l. n. 136 del 2018, prevede, quale requisito per l'accesso al condono - fatte salve le esclusioni stabilite dai commi 1 e 2 e dalle lettere a) e b) del comma 6 della stessa norma -, la pendenza di una controversia tributaria innanzi alla Corte di cassazione ma non anche la circostanza che sia impugnato un "atto impositivo", sicché l'accesso, da parte del contribuente, alla citata agevolazione ex l. n. 130 del 2022, non soggiace ad alcuna verifica circa la sussistenza di un atto espressivo della potestà impositiva. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiarato la cessazione della materia del contendere

in relazione ad un giudizio di impugnazione di una cartella emessa per il recupero di somme erroneamente rimborsate).

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16091 del 2025 Rv. 675181-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15246** *del* **20/05/2026** (Rv. **678415-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

B. *(TREBASTONI ERMANNO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 13/12/2021

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni fiscali ex art. 9 d.P.R. n. 601 del 1973 - Requisito soggettivo di coltivatore diretto - Acquisto da parte di entrambi i coniugi in comunione immediata - Acquisto da parte del solo coniuge coltivatore diretto in comunione de residuo – Distinzione - Conseguenze.

In tema di agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 per i trasferimenti di fondi rustici in favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l'acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione del bene ad entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto, con utili realizzati durante il matrimonio, e sia destinato all'esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l'art. 178 c.c., in virtù del quale il fondo rientra nella comunione legale solo de residuo, al momento dello scioglimento del regime, restando, quindi, fino ad allora, intestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alle agevolazioni se coltivatore diretto, risultando invece irrilevante, a tal fine, il regime di comunione legale eventualmente vigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 178, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9, Cod. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 19893 del 2025 Rv. 676083-01, N. 19204 del 2015 Rv. 637086-01, N. 3100 del 2021 Rv. 660643-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15255** *del* **20/05/2026** (Rv. **678616-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

L. *(SIRACUSANO NICOLA) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 17/03/2023

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Immobile destinato ad uso non abitativo - Sentenza di riscatto ex art. 39, l. n. 392 del 1978 - Imposta proporzionale di registro - Assoggettabilità - Mancanza di definitività della sentenza - Irrilevanza - Applicabilità della diversa disciplina di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione.

La sentenza che pronuncia sulla domanda avente ad oggetto l'esercizio del diritto di riscatto di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978,

ancorché non divenuta definitiva, deve essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro (aliquota dell'8 per cento) ex art. 1 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 1, comma 1, e 8, lett. a, dell'allegata Tariffa - Parte prima, senza che possa ritenersi applicabile - per il fatto che la sentenza subordina il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione - la diversa disciplina di cui all'art. 27, comma 1, del citato d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1976 num. 131 art. 1 com. 1, DPR 26/04/1976 num. 131 art. 8 lett. A, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., DPR 26/04/1976 num. 131 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 12551 del 2001 Rv. 549636-01, N. 8447 del 2023 Rv. 667106-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15345** *del* **20/05/2026** (Rv. **678458-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(CHECCHI SANDRA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 06/12/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Catasto - Classamento unità immobiliari a destinazione ordinaria - Modalità- Valutazione da parte del giudice del merito.

In tema di catasto, il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria va effettuato sulla base di una valutazione comparativa con le unità tipo di riferimento, così come indicate nei quadri di qualificazione e di classificazione, sicché la decisione del giudice del merito che prescinda da tale valutazione comparativa è sindacabile dal giudice di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge.

Riferimenti normativi: DPR 23/03/1998 num. 138, DPR 01/12/1949 num. 138 all. 1142 art. 6, DPR 01/12/1949 num. 138 all. 1142 art. 7, DPR 01/12/1949 num. 138 all. 1142 art. 9, DPR 01/12/1949 num. 138 all. 1142 art. 61, DPR 01/12/1949 num. 138 all. 1142 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 29816 del 2024 Rv. 673079-01, N. 26168 del 2025 Rv. 676634-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15397** *del* **20/05/2026** (Rv. **678459-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

M. *(GIRARDI MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 27/10/2015

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - "Impugnazione-merito" - Conseguenze - Pronuncia sull'entità del tributo nei limiti della domanda.

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente,

dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE - esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in materia di plusvalenza non dichiarata a fini IRPEF, derivante da una vendita immobiliare, pur disconoscendo i metodi di calcolo utilizzati dall'ufficio, non aveva annullato l'avviso di accertamento ma aveva provveduto a rideterminare la base imponibile, individuando la plusvalenza da sottoporre a tassazione nella differenza fra il valore di cessione dichiarato e quello iniziale, antecedente la lottizzazione, oggetto di valutazione unitaria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 47, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 34723 del 2022 Rv. 666401-02

Massime precedenti Vedi: N. 31827 del 2024 Rv. 673216-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15407** *del* **20/05/2026** (Rv. **678460-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

M. *(MOLLO AUGUSTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 30/11/2022

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Tardiva proposizione - Omesso rilievo nel giudizio di secondo grado - Proponibilità della relativa eccezione o rilevabilità d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità.

La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione relativa alla tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 33127 del 2024 Rv. 673168-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16979 del 2019 Rv. 654370-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15428** *del* **20/05/2026** (Rv. **678617-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(ZAMPESE MASSIMO) contro* S. *(PILO STEFANO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA, 27/11/2023

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP - Passo carrabile - Presupposto impositivo - Strada privata sottratta all'uso collettivo - Esclusione.

In tema di presupposto impositivo della TOSAP, il combinato disposto degli artt. 38, comma 3, e 44, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 presuppone, ai fini dell'applicazione del tributo, che il passo carrabile consenta l'accesso ad una strada pubblica ovvero ad una strada privata destinata al pubblico transito, essendo esclusa dall'imposizione l'ipotesi in cui la strada privata che si frappone tra il passo carrabile e la via pubblica sia sottratta all'uso collettivo, anche se da questa siano aperti varchi idonei a consentire la successiva immissione nella via pubblica e a prescindere dalla sua appartenenza ad un consorzio partecipato o meno da enti pubblici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 44 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15079 del 2004 Rv. 575230-01, N. 18052 del 2009 Rv. 609295-01, N. 16913 del 2007 Rv. 599811-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15499** *del* **21/05/2026** (Rv. **678461-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

S. *(FIORILLO PASQUALE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 18/09/2020

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Accise - Risorse proprie dell'Unione Europea - Esclusione – Sanzioni Definibilità in via agevolata ex d.l. n. 193 del 2016 - Sussistenza.

Le accise sul gas naturale, ed a maggior ragione le sanzioni amministrative che accedono a detto tributo, non rientrano fra le risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea - non essendo menzionate dagli artt. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE - e sono, perciò, suscettibili di definizione agevolata, secondo quanto previsto dal d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 26/05/2014 num. 335 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 5 bis, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 com. 10 lett. A) CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25576 del 2025 Rv. 676523-01, N. 31657 del 2023 Rv. 669721-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15503** *del* **21/05/2026** (Rv. **678416-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

N. *(BRUNI ALBERTO MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 10/04/2024

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Confisca - Irrogazione parallelamente alle sanzioni tributarie - Questione di costituzionalità per difetto di proporzionalità - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 295 bis e 301, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.) e dell'art. 337, comma 3, del r.d. n. 65 del 1896, nella parte in cui, in caso di violazione delle leggi doganali, consentono il cumulo fra sanzione

pecuniaria e confisca, dovendosi escludere, avuto riguardo alla diversa funzione perseguita (di prevenzione generale e speciale per le sanzioni e di misura di sicurezza con carattere ripristinatorio per la confisca), che tale coesistenza si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 com. 1 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 bis, Regio Decr. 13/02/1896 num. 65 art. 337 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18286 del 2024 Rv. 671740-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15627** *del* **21/05/2026** (Rv. **678417-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

D. *(FINO ALESSANDRO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 13/06/2017

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società a ristretta base sociale - Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili - Socio che abbia assunto la qualifica di amministratore - Onere della prova liberatoria - Contenuto.

In tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili delle società a ristretta base azionaria, il socio che sia anche amministratore va considerato, di per sé, intraneo alla gestione della società, a meno che non assolva l'onere di dimostrare di aver attivamente, già in costanza di gestione, avversato la conduzione dei coamministratori, contestandone la condotta attraverso idonee e concrete iniziative, anche giudiziarie, suscettibili di essere opposte ai terzi, tra cui l'Amministrazione finanziaria, alla stregua di una reale, evidente, manifesta e documentabile espressione di dissenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24907 del 2025 Rv. 676424-01, N. 18764 del 2024 Rv. 671633-01, N. 26473 del 2024 Rv. 672610-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15712** *del* **22/05/2026** (Rv. **678418-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

M. *(PICCIRILLO ALESSIO) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 23/06/2021

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Notifica della cartella esattoriale fondata su sentenza passata in giudicato - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Fondamento.

In tema di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato e relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma unicamente il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., atteso che il titolo della pretesa tributaria cessa

di essere l'atto impositivo e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16730 del 2016 Rv. 640965-01

Massime precedenti Vedi: N. 20261 del 2021 Rv. 661947-01, N. 26523 del 2025 Rv. 676924-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15779** *del* **22/05/2026** (Rv. **677965-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

B. *(ALBERTI IVAN) contro* T. *(RASOM LUCIANA)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRENTO, 25/09/2020

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 38 l. prov.Trento n. 10 del 1997 - Tributo speciale sanzionatorio per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti - Prescrizione - Decorrenza.

Il termine quinquennale di prescrizione del tributo speciale sanzionatorio per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, previsto dall'art. 38 della l. prov. Trento n. 10 del 1997, decorre dal momento dell'accertamento della violazione e cessazione dell'attività oggetto d'imposizione, non venendo in rilievo, al riguardo, l'obbligo di bonifica e rimessa in pristino del sito.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 07/07/1997 num. 10 art. 38, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17575 del 2025 Rv. 675162-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15850** *del* **23/05/2026** (Rv. **678662-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 16/03/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato dopo la relativa sostituzione - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze.

La notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, con la conseguenza che la stessa è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ovvero a seguito di costituzione spontanea del destinatario della notificazione, anche se compiuta al solo scopo di eccepire la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5663 del 2018 Rv. 648293-01, N. 2759 del 2012 Rv. 621305-01, N. 20840 del 2021 Rv. 661983-01, N. 25230 del 2024 Rv. 672345-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15868** *del* **23/05/2026** (Rv. **678692-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

A. *(FUMAROLA STEFANO) contro* C. *(CAZZATO SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 14/03/2024

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Riconoscimento dell'esenzione per gli "alloggi sociali" - Alloggi gestiti dall'IACP - Presunzione di regolare gestione - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di esenzione dall'ICI prevista per i cd. "alloggi sociali", in relazione al requisito della "regolare assegnazione" opera una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggi dello IACP sono gestiti in conformità alla legge e, quindi, sono regolarmente assegnati, con la conseguenza che grava sull'ente impositore l'onere di fornire la prova contraria, in assenza della quale trova applicazione la detrazione fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 4 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 55, Legge Reg. Puglia 20/12/1984 num. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15539 del 2002 Rv. 558257-01, N. 27529 del 2024 Rv. 672729-01, N. 3824 del 2025 Rv. 673872-01, N. 2436 del 2007 Rv. 595938-01, N. 7269 del 2003 Rv. 562928-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15897** *del* **23/05/2026** (Rv. **678096-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(VITELLO DANIELE)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 04/11/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso proposto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di processo tributario, deve riconoscersi, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle entrate, sia in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale - che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità – e della natura impugnatoria del processo - che attribuisce la qualità di parte all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato - alla Direzione territoriale dell'Agenzia delle entrate la legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione, purché patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, essendo sempre e comunque l'attività difensiva dell'Agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, riferibile non al singolo ufficio periferico, ma all'Agenzia delle Entrate centrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11

Massime precedenti Difformi: N. 33798 del 2023 Rv. 669839-01

Massime precedenti Vedi: N. 16830 del 2014 Rv. 632228-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15901** *del* **23/05/2026** (Rv. **677966-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(GATTAMELATA ALESSIO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 28/08/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a destinazione speciale - Centrali elettriche - Determinazione della rendita catastale - Art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Componente impiantistica - Computabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del computo della superficie di ingombro degli immobili a destinazione speciale, rilevante per la determinazione della rendita catastale, occorre tenere conto del volume complessivo delle componenti impiantistiche necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva - escluse dalla rendita - dovendo in tale concetto ricomprendersi tutte le strutture che, secondo un apprezzamento in fatto del giudice del merito, incensurabile in cassazione se correttamente motivato, sono ritenute funzionali allo specifico processo produttivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto che le paratoie regolatrici del flusso idraulico nelle centrali idroelettriche, in quanto funzionali al ciclo produttivo, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8985 del 2024 Rv. 671022-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15946** *del* **24/05/2026** (Rv. **678020-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

S. *(CORTI PIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/12/2019

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento dei redditi - Metodo induttivo - Rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva - Condizioni - Costi forfettari - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di accertamento dei redditi, alla luce dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva escluso il riconoscimento dei costi sostenuti da

un'associazione sportiva dilettantistica, in difetto di un rendiconto o di un bilancio in cui fossero distinte le poste relative all'attività istituzionale, senza, tuttavia, accertare l'entità dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16168 del 2025 Rv. 675182-01

Massime precedenti Vedi: N. 19574 del 2025 Rv. 676195-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16016** *del* **25/05/2026** (Rv. **678097-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(DI DATO ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 05/04/2023

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Iva di gruppo - Società controllante - Requisito del possesso di quote o di azioni superiori al cinquanta per cento sia in via diretta che in via indiretta - Possesso indiretto - Accertamento - Criteri.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'ente o la società controllante, come previsto dall'art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979, può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento sia in via diretta che in via indiretta, rilevando, quanto a quest'ultimo, anche il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento della società controllata conseguito sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3, DM Finanze 13/12/1979 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25352 del 2020 Rv. 659504-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16134** *del* **25/05/2026** (Rv. **677963-01**)

Presidente: **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

P. *(STEFANIZZO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 14/07/2016

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Irpef - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia dalla l. n. 459 del 1992 - Applicabilità anche in ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi in Italia o di omessa indicazione in Italia del reddito prodotto all'estero - Sussistenza - Fondamento.

In tema di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, previsto dall'art. 24 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni del 18 ottobre

1989, ratificata con l. n. 459 del 1992, si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente omette di presentare la dichiarazione in Italia od omette di indicare in essa i redditi prodotti all'estero, non potendo l'art. 165, comma 8, TUIR porsi in contrasto o limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie atteso che lo stesso ordinamento interno, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 TUIR, riconosce, in conformità all'art. 117, comma 1, Cost., la prevalenza delle norme pattizie più favorevoli al contribuente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165 com. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 169, Legge 24/11/1992 num. 459, Tratt. Internaz. 18/10/1989

Massime precedenti Vedi: N. 30347 del 2019 Rv. 656235-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16155** *del* **25/05/2026** (Rv. **678462-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

G. *(DE GIROLAMO DAVIDE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 28/12/2022

279392 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE Recupero a tassazione di maggiori ricavi non comprensivi di Iva - Legittimità - Applicabilità dell'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Conseguenze - Difficoltà materiale di recupero IVA liquidata dall'Ufficio - Irrilevanza.

In tema di IVA, è legittimo e conforme al diritto unionale l'atto impositivo con il quale l'amministrazione finanziaria recuperi a tassazione i maggiori ricavi considerando le somme oggetto di recupero non comprensive di tale imposta, in quanto l'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che il contribuente possa rivalersi nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, recuperando l'IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica, così consentendo di mantenere la neutralità fiscale dell'imposta, senza che possa avere rilievo l'eventuale difficoltà materiale di recupero dell'IVA liquidata dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 73, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 17536 del 2025 Rv. 675161-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16170** *del* **25/05/2026** (Rv. **678463-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARASCHI CESARE.** *Relatore:* **TARASCHI CESARE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/06/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 15 l.r. Sicilia n. 21 del 2003 - Applicabilità del regime di favore nei confronti delle società - Necessità dell'ubicazione della sede legale, degli uffici amministrativi, degli stabilimenti di produzione o delle unità operative nel

territorio della Regione siciliana per l'intero quinquennio successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 - Sussistenza.

In tema di IRAP, la condizione di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 15, comma 2, della l.r. Sicilia n. 21 del 2003, consistente nell'ubicazione della sede legale, degli uffici amministrativi, degli stabilimenti di produzione e/o unità operative nel territorio della Regione siciliana, deve necessariamente persistere per l'intero quinquennio successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/12/2003 num. 21 art. 15 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22271 del 2023 Rv. 668522-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16238** *del* **25/05/2026** (Rv. **678383-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(PISANI MASSAMORMILE ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 14/06/2023

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Importazione separata di componenti di prodotto successivamente assemblato - Imposta - Determinazione - Criteri.

In tema di dazi doganali, in virtù delle regole generali per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, premesse alla tariffa doganale dell'Unione europea, di cui al regolamento CEE n. 2658 del 1987, nonché dell'art. 5 del d.P.R. n. 723 del 1965, l'importazione separata di diversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comporta l'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ove l'importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, non assumendo rilevanza l'originaria volontà dell'importatore.

Riferimenti normativi: DPR 26/06/1965 num. 723 art. 5, Decisione Consiglio CEE 07/04/1987 num. 369, Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658

Massime precedenti Conformi: N. 28663 del 2018 Rv. 651542-01

Massime precedenti Vedi: N. 12971 del 2026 Rv. 678382-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16312** *del* **26/05/2026** (Rv. **678464-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

P. *(ANGELINI DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 24/09/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Metodi di valutazione reddituale, di mercato e di costo - Ordinazione in senso gerarchico - Esclusione - Alternatività in relazione alle condizioni specifiche dell'immobile - Sussistenza.

In tema di determinazione della rendita catastale, i metodi di valutazione previsti dall'art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949 (reddituale, di mercato e di costo) non sono ordinati in maniera fissa, con priorità gerarchica, ma sono alternativi in relazione alle condizioni specifiche dell'immobile.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 27, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 31331 del 2025 Rv. 677376-03, N. 2423 del 2026 Rv. 678022-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16381** *del* **26/05/2026** (Rv. **678098-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(DE LORENZI MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 04/05/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rettifica del reddito di una società di persone - Cartelle individualmente notificate a società e soci sulla base di distinti avvisi - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Il principio secondo cui sussiste litisconsorzio necessario, in riferimento a società di persone, nelle controversie in cui debba essere accertato unitariamente il rapporto tra società e soci, come nel caso della rettifica del reddito di una società di persone e conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui si verta in tema di impugnazione di cartelle esattoriali notificate separatamente alla società e ai soci sulla base di corrispondenti distinti avvisi di accertamento, giacché esse trovano titolo nei rispettivi avvisi, la cui legittimità ben può essere autonomamente e separatamente valutata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 11944 del 2025 Rv. 675035-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16456** *del* **27/05/2026** (Rv. **678099-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 05/02/2025

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Art. 58 del d. lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati prima del 4 gennaio 2024 - Fondamento.

In tema di giudizio tributario, nei giudizi introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024 si applica, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 36 del 2025, la disciplina della produzione di nuovi documenti in grado di appello dettata dall'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023, anche se il processo risulti pendente in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 4 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16466** *del* **27/05/2026** (Rv. **678100-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/01/2022

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Sospensione giudiziale dell'esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti - Preclusione per l'amministrazione finanziaria e per l'agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento e di compiere ogni ulteriore atto esecutivo - Estensione della preclusione all'iscrizione a ruolo straordinaria ex art.15-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sussistenza.

In tema di esecuzione esattoriale, la sospensione giudiziale dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, impedisce all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione, sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, di procedere alla notificazione della cartella di pagamento e al compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, ivi compresa l'iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 19, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21824 del 2023 Rv. 668517-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16467** *del* **27/05/2026** (Rv. **678101-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

B. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 10/01/2022

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Sospensione giudiziale dell'esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Tipicità del rimedio - Conseguenze - Possibilità di utilizzare allo stesso scopo la sospensione ex art. 39 del medesimo decreto – Esclusione - Fondamento.

In tema di esecuzione esattoriale, l'effetto sospensivo derivante dall'accoglimento da parte del giudice tributario dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 non può essere surrettiziamente raggiunto attraverso l'applicazione della sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del medesimo decreto, ratione temporis vigente, trattandosi, quest'ultimo, di istituto preposto al diverso effetto di regolare il tempestivo accertamento su una questione pregiudiziale in materia di stato o capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11535 del 2025 Rv. 675025-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16482** *del* **27/05/2026** (Rv. **678102-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

R. *(PETRILLO ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 13/11/2024

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Disposizione del diritto controverso da parte del contribuente - Natura di nuovo accertamento - Esclusione - Riduzione della domanda - Configurabilità - Obbligo del giudice di appello di decidere sulla pretesa fiscale residua - Sussistenza.

Nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che la riduzione, anche in sede d'appello, da parte del contribuente - attore in senso sostanziale nella controversia in cui venga domandato il rimborso di un tributo versato - dell'ammontare dell'importo richiesto in restituzione va qualificata come rinuncia parziale a una parte della somma originariamente richiesta e non importa l'inammissibile introduzione di una domanda nuova, vietata dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 17454 del 2025 Rv. 675159-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16529** *del* **27/05/2026** (Rv. **678419-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *Relatore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.**

D. *(PISANI MASSAMORMILE ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 04/01/2024

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Sottrazione della merce al controllo doganale - Obbligazione ex art. 79 del reg. (UE) n. 952 del 2013 - Soggetti passivi - Individuazione - Soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge doganale - Compartecipi - Fattispecie.

In tema di dazi all'importazione, ai sensi dell'art. 79, par. 3, del reg. (UE) n. 952 del 2013 (codice doganale dell'Unione) è debitore dell'obbligazione doganale sorta in conseguenza dell'introduzione della merce in violazione degli obblighi derivanti dalla legge doganale, nell'ambito della quale rientrano le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'all. I Reg. (CEE) n. 2658 del 1987, colui che: a) pur senza concorrere direttamente all'introduzione, vi abbia partecipato, prendendo in qualsiasi modo parte ad essa od essendo coinvolto in atti collegati alla medesima; b) aveva o doveva, secondo ragione, avere conoscenza dell'esistenza di una o più irregolarità, in considerazione dei propri obblighi contrattuali e del periodo di svolgimento delle proprie prestazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ad un caso di presentazione in dogana di singole parti di biciclette elettriche, smontate durante il trasporto e richiedenti una mera operazione di assemblaggio, in luogo del prodotto finito, aveva riscontrato in capo all'importatore sia la presenza dell'elemento oggettivo della partecipazione alla introduzione irregolare delle merci, sia quello soggettivo).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 79 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658 all. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202, Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658 all. 1 art. 2 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 12986 del 2026 Rv. 678820-01

Massime precedenti Vedi: N. 28335 del 2019 Rv. 655894-02, N. 12971 del 2026 Rv. 678382-01, N. 22747 del 2019 Rv. 655072-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16533** *del* **27/05/2026** (Rv. **678120-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(ELEFANTE TULLIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 14/01/2020

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Art.73 TUIR - Soggetti passivi – Trasformazione di un ente in società a responsabilità limitata – Assoggettabilità all'imposta anche dei contributi obbligatori versati dalle imprese del settore di competenza - Fondamento - Fattispecie.

La trasformazione di un ente pubblico non economico in una società di capitali comporta l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) di tutti i redditi prodotti successivamente alla conclusione dell'operazione straordinaria, ivi inclusi i contributi obbligatori che siano stati corrisposti alla società dalle imprese del settore di competenza, in quanto la forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell'attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti. (Principio affermato in relazione ai contributi obbligatori versati, in base alla legge e allo statuto, dalle aziende del settore alla contribuente in virtù della propria attività istituzionale di ente esponenziale nella ricerca scientifica, industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle pelli e delle materie concianti).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 540 art. 2, DM min. SEC 01/04/2011 art. 1 com. 2, DM min. SEC 01/04/2011 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 12718 del 2004 Rv. 574407-01, N. 24230 del 2004 Rv. 578905-01, N. 21658 del 2021 Rv. 661900-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16557** *del* **27/05/2026** (Rv. **678103-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* K. *(CORRADO OLIVA CATERINA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 05/05/2022

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Provviste di bordo - Navi in partenza oggetto di "bunkeraggio" - Regime doganale - Esportazione definitiva - Condizioni - Navi mercantili o commerciali - Destinazione al trasporto - Presunzione - Contrattualistica - Rilevanza - Prova contraria - Fattispecie.

In tema di accise, i beni costituenti provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza (oggetto di bunkeraggio) - nella specie gasolio combustibile per la propulsione -, in deroga al principio generale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973, si considerano in esportazione definitiva ai

sensi dell'art. 254, comma 1, del T.U.L.D., in quanto destinate ad essere consumate a bordo fuori del territorio doganale, a condizione che si tratti di navi mercantili o commerciali, tali presumendosi quelle destinate al trasporto, non equiparabili alle imbarcazioni da diporto, assoggettate a regime speciale, e potendosi ricavare tale destinazione anche sulla base degli impegni contrattuali che individuino linee prestabilite e precise scadenze, salva la prova della simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 254

Massime precedenti Conformi: N. 15337 del 2019 Rv. 654235-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16691** *del* **28/05/2026** (Rv. **678109-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BIANCHI NICOLA)*

Regola sospensione

177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Processo tributario - Rinvio alle norme del codice di procedura civile - Ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16210 del 2018 Rv. 649263-01

Massime precedenti Vedi: N. 11441 del 2016 Rv. 640071-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16726** *del* **28/05/2026** (Rv. **678122-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(SALVINI LIVIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/06/2020

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine di accertamento della violazione tributaria - Raddoppio per rilevanza penale del fatto - Presentazione della denuncia - Idoneità - Esito del procedimento penale - Irrilevanza - Archiviazione - Permanenza.

Il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto, dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per i casi di rilevanza penale dell'illecito tributario, è legato alla gravità della violazione, che si manifesta con l'inoltro della denuncia penale agli organi competenti a procedere penalmente, in esito a una positiva delibazione di esistenza degli estremi di reato, restando a tal fine del tutto irrilevante l'esito del procedimento penale scaturente dalla predetta denuncia, sicché permane anche ove questo si concluda con l'archiviazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5131 del 2025 Rv. 676209-01, N. 20409 del 2023 Rv. 668286-01, N. 666 del 2025 Rv. 673681-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16756** *del* **28/05/2026** (Rv. **678124-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **CHIRICO VALERIA.** *Relatore:* **CHIRICO VALERIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(VIGNOLI ALESSIA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA, 06/05/2024

179193 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - AZIENDA - CESSIONE Imposta di registro - Contratto di cessione d'azienda - Corrispettivo indeterminato - Presupposti - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, l'ipotesi di contratto con corrispettivo indeterminato, prevista dall'art. 35, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non è limitata a particolari tipologie di contratti e tantomeno presuppone che non debba essere stato concordato e/o corrisposto un prezzo provvisorio ma ricorre allorquando esso sia suscettibile di ulteriore liquidazione o di accertamento tra le parti e, dunque, anche quando le parti abbiano pattuito che sia necessaria un'ulteriore attività di accertamento finalizzata alla quantificazione della somma dovuta. (Principio affermato in relazione a contratto di cessione di ramo d'azienda contenente una clausola di aggiustamento del prezzo che rimandava, per la sua determinazione definitiva, a un'attività di verifica e di liquidazione da effettuarsi in un momento successivo).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 35 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7613 del 2024 Rv. 670604-01, N. 21792 del 2012 Rv. 624481-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16776** *del* **28/05/2026** (Rv. **678021-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

F. *(CASTELLANI FILIPPO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 25/02/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015945/2025 67517701

Massime precedenti Conformi: N. 15945 del 2025 Rv. 675177-01, N. 31406 del 2025

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16844** *del* **29/05/2026** (Rv. **679334-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.** *Relatore:* **D'ALESSANDRO LUIGI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE POTENZA, 26/10/2022

159410 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI Società in accomandita semplice - Responsabilità limitata del socio accomandante - Rapporti interni - Limitazione - Conseguenze - Obbligazioni tributarie - Legittimazione passiva dell'accomandante - Esclusione.

279488 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE In genere.

In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, disciplina i rapporti interni alla società, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti dell'ente, all'esecuzione dei conferimenti promessi e precludendo ai creditori sociali, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, la possibilità di agire direttamente nei loro confronti; ne consegue che, al di fuori delle ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e di persistenza di crediti sociali insoddisfatti all'esito della liquidazione, il socio accomandante, in relazione alle obbligazioni tributarie della società, quali IVA e IRAP, non è responsabile in via solidale con l'ente ed è privo di legittimazione passiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2314, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Civ. art. 2324, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21554 del 2025 Rv. 675517-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16945** *del* **30/05/2026** (Rv. **678799-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(GIOVANARDI ANDREA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 12/02/2024

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva - Contratto di soccida - Conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi - Natura - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Fondamento.

In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi, effettuato dal soccidante nell'ambito del contratto di soccida, costituisce conferimento al rapporto associativo e non cessione di beni a titolo oneroso; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, relativa al trasferimenti di beni tra attività separate, restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, anche l'assunzione del valore normale quale parametro di determinazione dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2178, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 987 del 2022 Rv. 663610-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17060** *del* **31/05/2026** (Rv. **679335-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

B. *(CAUMONT CAIMI CRISTIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 05/04/2017

159229 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE Redditi di impresa - Crediti "incagliati" - Nozione - Svalutazione - Esclusione - Crediti in "sofferenza" - Svalutazione - Ammissibilità - Condizioni.

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

178472 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI In genere.

In tema di trattamento dei crediti ai fini tributari, ai sensi dell'art. 106 TUIR, nella formulazione vigente ratione temporis, mentre va esclusa la possibilità di operare la svalutazione dei crediti "incagliati", ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, è possibile la svalutazione dei crediti "in sofferenza", vantati verso soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, della loro inesigibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2426 lett. 8, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 10686 del 2018 Rv. 648070-01, N. 34483 del 2021 Rv. 663031-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni

MAGGIO 2026

1. GIURISDIZIONE

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12200** *del* **01/05/2026** (Rv. **678809-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

C. *(BALDASSARI CARLO) contro* I.

Cassa e dichiara giurisdizione, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 29/09/2020

068014 DEMANIO - DEMANIO STATALE - IDRICO Indennizzo per attraversamenti e parallelismi di canali con tubazioni - Cartella di pagamento - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In materia di canoni concessori, la controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento, emessa nei confronti di soggetto non consorziato - e, dunque, non proprietario di beni ricadenti nel perimetro di contribuenza del Consorzio - per il recupero dell'indennizzo dovuto in relazione ad attraversamenti e parallelismi di canali con tubazioni appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice tributario, trattandosi di canoni concessori, riconducibili al r.d. n. 368 del 1904, e non di contributi di bonifica, ancorché la cartella contenga riferimenti a questi ultimi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/05/1904 num. 368 art. 134, Legge Reg. Veneto 08/05/2009 num. 12 art. 33 com. 3, Legge Reg. Veneto 08/05/2009 num. 12 art. 33 com. 3, Legge Reg. Veneto 13/04/2001 num. 11 art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2730 del 2017 Rv. 642268-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **12225** *del* **01/05/2026** (Rv. **678201-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

M. *(PAVANINI ANDREA) contro* C.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Canone Unico Patrimoniale (CUP) ex art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 - Natura tributaria - Sussistenza - Ragioni - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE In genere.

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019, che ha accorpato, in un'evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari - TOSAP, ICP, DPA, CIMP - e una prestazione patrimoniale - COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, CdS), pur qualificato come "patrimoniale" e ancorato a distinti elementi costitutivi, è unitario e ha, in ogni caso, natura tributaria, presentandone tutti i caratteri tipici (la doverosità dell'imposizione; l'assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla

contribuzione alle spese pubbliche), con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 816 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 819 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 821 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 823 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 829 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 830 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 831 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 835 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 837 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 846 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 847 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27 com. 7, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27 com. 8, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24541 del 2019 Rv. 655480-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34559 del 2025 Rv. 676990-01, N. 5418 del 2021 Rv. 660791-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12273** *del* **01/05/2026** (Rv. **677859-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

S. *(SALVALAGGIO CATIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/02/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Prelievo supplementare sul latte - Annullamento giudiziale dei provvedimenti di determinazione degli importi - Passaggio in giudicato - Azione restitutoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda del privato volta ad ottenere la restituzione di somme versate in forza di provvedimenti amministrativi di determinazione del prelievo supplementare dovuto, annullati con decisioni passate in giudicato, trattandosi di una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per essere venuta meno la causa debendi in conseguenza dell'annullamento giudiziale, e non venendo in rilievo alcun esercizio di potestà amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 423 del 2025 Rv. 673634-01, N. 35363 del 2023 Rv. 669590-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12273** *del* **01/05/2026** (Rv. **677859-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

S. *(SALVALAGGIO CATIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/02/2024

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - "Ratio" - Conseguenze - Fattispecie.

Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la "perpetuatio iurisdictionis" e non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale la norma sopravvenuta confermava la giurisdizione del g.o., già affermata dalla S.C. come esistente ab origine).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21221 del 2014 Rv. 632392-01, N. 24385 del 2025 Rv. 676238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3453 del 2024 Rv. 670007-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12274** *del* **01/05/2026** (Rv. **678581-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

B. *(SANTUCCI ROBERTO) contro* P. *(VICE PROCURATORE GENERALE ADELISA CORSETTI)*

Rigetta, CORTE DEI CONTI LAZIO, 08/01/2025

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Sindacato sull'utilizzo di finanziamenti pubblici da parte del privato - Ammissibilità - Attribuzione alla P.A. di autonomi poteri di controllo - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione o della riserva di amministrazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, il sindacato della Corte dei conti sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte del privato non travalica i limiti esterni della giurisdizione riservata al giudice contabile, né viola la sfera delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'autorità amministrativa, per il solo fatto che alla P.A. sia attribuita una autonoma capacità di controllo circa la sussistenza dei presupposti per la percezione e l'utilizzo dei predetti finanziamenti, atteso che tale potere persegue interessi distinti e non è pregiudiziale al procedimento di accertamento contabile, restando autonomo e finalizzato, qualora esercitato, ad un provvedimento di decadenza oppure di revoca dei contributi non spettanti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 42 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2290 del 2024 Rv. 670195-01, N. 8695 del 2026 Rv. 677272-01, N. 10020 del 2019 Rv. 653598-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12703** *del* **05/05/2026** (Rv. **678202-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Giudizio tributario - Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto dell'istanza di ammissione o revoca - Opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza- Ragioni.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

L'opposizione, proposta ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di rigetto o revoca della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione al processo tributario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della consistenza di diritto soggettivo della pretesa avente ad oggetto il compenso, il quale trova la sua radice nell'esigenza di garanzia dell'effettività di un diritto avente protezione costituzionale, in quanto espressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e non presenta alcuna connessione con le specifiche controversie devolute alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 e dalle norme speciali.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 7381 del 2026 Rv. 677492-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7924 del 2025 Rv. 674157-01, N. 20929 del 2025 Rv. 675641-01, N. 20501 del 2023 Rv. 668222-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **12704** *del* **05/05/2026** (Rv. **678582-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

P. *(MICELI WALTER) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sostegno scolastico a portatore di handicap grave - Piano educativo individualizzato non ancora approvato - Determinazioni dell'autorità scolastica - Attribuzione delle ore di sostegno ritenute necessarie G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) - Controversia relativa - Deduzione di discriminazione indiretta - Giurisdizione ordinaria – Sussistenza - Ragioni.

102005 ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sostegno scolastico a portatore di handicap grave, anche prima dell'approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), rientra nella giurisdizione ordinaria, ai sensi del comb. disp. dell'art. 3 della l. n. 67 del 2000 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia volta a denunciare che le determinazioni dell'autorità scolastica in ordine all'assegnazione delle ore di sostegno per lo studente disabile siano idonee a porre in essere in danno di questi una discriminazione indiretta, atteso che, una volta individuato il fabbisogno assistenziale dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), tali determinazioni limitano il potere discrezionale del dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale, cui è precluso il potere di ridurre il numero di ore di sostegno attribuito a favore dei singoli diversamente abili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 66 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 66 art. 9 com. 10

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20164 del 2020 Rv. 658855-01, N. 25011 del 2014 Rv. 633145-01, N. 5060 del 2017 Rv. 643119-01, N. 25101 del 2019 Rv. 655502-01, N. 3057 del 2022 Rv. 663838-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14569** *del* **17/05/2026** (Rv. **678205-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

F. *(DAMATO DOMENICO) contro* R. *(CHIEPPA TERESA)*

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/07/2025

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Pronuncia declinatoria di giurisdizione ex art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Atto di prosecuzione del giudizio - Proposizione di domanda nuova - Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Esclusione - Declaratoria di difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fattispecie.

In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione ex art. 11, comma 3, c.p.a., laddove la parte, nel riproporre la domanda innanzi al giudice indicato nella decisione, formuli, in aggiunta o in sostituzione, una domanda nuova, il giudice successivamente adito non può sollevare conflitto di giurisdizione sulla stessa - in assenza di una precedente pronuncia sulla giurisdizione per tale domanda - ma può, decidendo sulla stessa, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la pronuncia con la quale il g.a., adito a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento da occupazione acquisitiva, fondata sul rilievo che l'area acquisita era stata formalmente e legittimamente espropriata, aveva dichiarato inammissibile la diversa domanda, proposta in sede di prosecuzione del giudizio, diretta ad ottenere l'indennità di esproprio, lasciando impregiudicata la sua riproponibilità "innanzi al giudice ordinario, quale giudice munito della relativa giurisdizione").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/02/2010 num. 104 art. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19045 del 2018 Rv. 649753-01, N. 27163 del 2018 Rv. 651313-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14570** *del* **17/05/2026** (Rv. **678583-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

V. *(ZANCANELLA SILVIA) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE PIO SILVESTRI)*

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 02/08/2024

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Giurisdizione della Corte dei conti - Danno erariale - Effettiva sussistenza - Necessità - Esclusione - Verifica in astratto sulla base della prospettazione della Procura Generale - Sufficienza.

Al fine del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti non è necessaria l'effettiva sussistenza del danno a carico di una pubblica amministrazione, ma è sufficiente che, in base ad una verifica in astratto, esso venga prospettato dalla procura generale quale conseguenza della condotta del soggetto individuato come responsabile, restando confinato al successivo accertamento giudiziale, spettante al giudice contabile all'esito del giudizio di conto, la sussistenza in concreto degli elementi fondanti la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24858 del 2019 Rv. 655180-02, N. 28461 del 2025 Rv. 676511-01, N. 11229 del 2014 Rv. 630734-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14570** *del* **17/05/2026** (Rv. **678583-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

V. *(ZANCANELLA SILVIA) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE PIO SILVESTRI)*

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 02/08/2024

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Controllo delle modalità di attuazione della scelta discrezionale - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. (Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale di un comune prevedesse necessariamente, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, la qualifica dirigenziale in capo al soggetto poi incaricato e, dall'assenza di detta qualifica, aveva desunto la sussistenza della responsabilità amministrativa in relazione al danno cagionato all'amministrazione comunale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24376 del 2020 Rv. 659292-01, N. 9680 del 2019 Rv. 653785-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14571** *del* **17/05/2026** (Rv. **678206-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

R. *(DI TONNO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Disciplina successiva alla l. n. 248 del 2006 - Giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario - Natura del credito - Rilevanza.

Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile "ratione temporis", ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 12397 del 2024 Rv. 671072-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17111 del 2017 Rv. 644920-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14572** *del* **17/05/2026** (Rv. **678584-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

V. *(MANFELLOTTO RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia sulle spese processuali del contenzioso tributario - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

Rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dalle Corti di giustizia tributaria a titolo di spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14554 del 2015 Rv. 635781-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25938 del 2018 Rv. 650871-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **16809** *del* **28/05/2026** (Rv. **678290-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

P. *(PISANI PAOLO) contro* C.

Regola giurisdizione

095001 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE Magistratura amministrativa - Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - Illegittimo esercizio del potere pubblico in ambito disciplinare - Azione risarcitoria - Giurisdizione - Devoluzione al giudice amministrativo - Fondamento.

La domanda di risarcimento del danno da abuso del potere disciplinare, proposta da un magistrato amministrativo nei confronti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA) con la quale si contesti la legittimità dell'azione disciplinare e dell'intera attività provvedimentale dell'organo collegiale, compete alla giurisdizione amministrativa in quanto, tenuto conto della qualità di soggetto pubblico del CPGA e della pacifica natura amministrativa degli atti disciplinari da esso adottati, trattasi di pretesa in rapporto di causalità diretta con l'esercizio - che si afferma abusivo ed illegittimo - del potere pubblico in ambito disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 135 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/04/1982 num. 186 art. 33

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416-02 Rv. 657416-03, N. 17823 del 2007 Rv. 600360-01, N. 5126 del 2002 Rv. 553638-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **16810** *del* **28/05/2026** (Rv. **678586-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

". *(PECORARO MARIO) contro* P.

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 15/10/2024

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Regime di accreditamento - Responsabilità per danni cagionati dall'accreditato - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

La domanda di risarcimento del danno cagionato dall'accreditato in conseguenza della violazione delle regole previste dal regime dell'accreditamento, ex art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, costituendo violazione di doveri relativi al rapporto di servizio - configurabile tra struttura privata accreditata e P.A., in relazione alle prestazioni erogate e alle condizioni e ai presupposti per la loro erogazione, anche nella fase esecutiva - che trovano il loro fondamento sia nei vincoli negoziali, conclusi ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, sia, a valle degli stessi accordi, nei vincoli e obblighi di cui all'art. 8-quater, del medesimo d.lgs., senza che rilevi che alla struttura privata non vengano traslati poteri pubblicistici autoritativi e di controllo ovvero di gestione del pubblico denaro, essendo sufficiente che la relazione ne abbia comportato l'inserimento, continuativo e sistematico, nella organizzazione dell'ente per il perseguimento degli obbiettivi e delle finalità pubbliche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2189 del 2023 Rv. 666635-01, N. 473 del 2015 Rv. 634650-01, N. 16336 del 2019 Rv. 654412-01

2. COMPETENZA

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12421** *del* **04/05/2026** (Rv. **677979-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

A. *(CARTA ROBERTA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/04/2021

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Competenza - Determinazione - Criterio - Amministrazione espropriante - Modello procedimentale seguito - Normativa in concreto applicata - Disciplina ex legge n. 2359 del 1865 - Domanda di determinazione delle indennità - Cognizione - Tribunale in primo grado.

L'individuazione del giudice competente a conoscere della domanda del proprietario espropriato, diretta alla determinazione delle relative indennità, è indissolubilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in volta utilizzato dalla P.A., nel senso che essa va ricavata unicamente dalla normativa in concreto applicata per disporre l'espropriazione e determinare tali indennità, senza che assuma rilevanza l'astratta assoggettabilità del rapporto espropriativo ad una diversa disciplina; pertanto, quando l'espropriazione sia stata eseguita applicando unicamente la legge n. 2359 del 1865, la controversia spetta alla cognizione del tribunale in primo grado e non già alla corte d'appello in unico grado.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2619 del 2005 Rv. 579890-01

Massime precedenti Vedi: N. 10723 del 2016 Rv. 639810-01, N. 10440 del 2020 Rv. 657994-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12584** *del* **04/05/2026** (Rv. **677938-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(LIPEROTI GAETANO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 19/09/2023

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Patrocinio a spese dello Stato - Procedimenti in cui è parte il fallimento - Liquidazione dei compensi al difensore - Competenza - Regola - Giudice del processo - Eccezione - Giudice delegato limitatamente ai compensi gravanti sulla procedura - Fondamento - Fattispecie.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144

del medesimo d.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 144 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 1 lett. N.6

Massime precedenti Vedi: N. 17879 del 2024 Rv. 671715-01, N. 8742 del 2016 Rv. 639505-01, N. 7842 del 2015 Rv. 635174-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12660** *del* **05/05/2026** (Rv. **677939-01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

L. *(RASCIO NICOLA) contro* C. *(DI VIZIO RICCARDO ERNESTO)*

Regola competenza

026031 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE Competenza per territorio - Prestazioni svolte dal professionista - Foro speciale stabilito dall'art. 637, comma 3, c.p.c. - Sussistenza - Fattispecie in tema di arbitrato rituale.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di determinazione della competenza territoriale, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche qualora la domanda monitoria abbia a oggetto il compenso per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un arbitrato rituale, attesa l'assimilazione, sul piano funzionale, del relativo procedimento a quello giurisdizionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale adito ex art. 637, comma 3, c.p.c., cassando la decisione di merito che ne aveva escluso l'applicabilità sul presupposto che l'attività professionale fosse stata svolta in sede arbitrale e non in un processo giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34569 del 2021 Rv. 663066-01, N. 17049 del 2010 Rv. 614236-01, N. 5810 del 2015 Rv. 634792-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13220** *del* **07/05/2026** (Rv. **677910-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

D. *(IMPAGNATIELLO GIANPAOLO) contro* B. *(COLUZZI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 13/03/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Esdebitazione dell'incapiente - Decreto ex art. 283, comma 8, CCII - Reclamo - Competenza - Fattispecie.

In tema di esdebitazione dell'incapiente, la competenza a pronunciarsi sul reclamo avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 283, comma 8, CCII, nel testo modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 (c.d. Correttivo), è del tribunale in composizione collegiale e non della Corte di appello. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva deciso nel merito il reclamo e rimesso le parti avanti al tribunale, in composizione collegiale, ritenendo utilizzabile il meccanismo della translatio iudicii, previsto dall'art. 50 c.p.c.).

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0283 00, gen = LS, sp = CCII], Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 15463 del 2020 Rv. 658735-01, N. 30108 del 2025 Rv. 676311-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13631** *del* **11/05/2026** (Rv. **679317-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Conf.)*

T. *(COCO GRAZIELLA) contro* H. *(GITTO GIUSEPPE)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/05/2025

044039 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - INTERESSI DANNI E SPESE Interessi moratori scaduti - Spese sostenute antecedentemente alla domanda - Computo ai fini della competenza per valore - Condizioni.

Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale ex art. 10, comma 2, c.p.c. sia gli interessi di mora già maturati ante litem oggetto di autonoma richiesta, dovendosi escludere gli interessi moratori scaduti non richiesti e quelli successivi alla data di notifica della domanda introduttiva, sia le spese, ove sostenute prima della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17860 del 2017 Rv. 645067-01, N. 9366 del 2006 Rv. 589342-01, N. 10188 del 2021 Rv. 661034-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14031** *del* **13/05/2026** (Rv. **678422-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Diff.)*

T. *(SANDRI MAURO) contro* M.

Regola competenza

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto - Conflitto negativo - Omissione di elevazione del conflitto da parte del giudice successivamente adito - Assorbimento dell’errore nel regolamento di competenza proposto dalla parte.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

In tema competenza civile, nelle ipotesi di conflitto negativo, l'errore del giudice successivamente adito - il quale, invece di elevare conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dichiari a sua volta la propria incompetenza - rimane assorbito, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza a

cura della parte interessata (alla quale non può disconoscersi la facoltà di denunciare il conflitto), dall'attività diretta ad indicare il giudice competente, spettante alla Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 3131 del 1971 Rv. 354473-01

Massime precedenti Vedi: N. 1812 del 2025 Rv. 673738-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14206** *del* **14/05/2026** (Rv. **677957-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

R. *(MELCHIORRI ALESSIA) contro* A. *(CIANCI MARIANGELA)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 24/06/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Incompetenza per territorio del giudice dell'esecuzione forzata - Sollecitazione esercizio potere ufficioso del giudice - Effetti - Eccezione della parte esecutata - Deduzione di un vizio formale - Qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi - Conseguenze.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3040 del 2022 Rv. 664067-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14226** *del* **14/05/2026** (Rv. **678646-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(QUARNETI GIACOMO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2023

133229 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Illegittimità - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri

giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 296, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7696 del 2018 Rv. 647670-01, N. 26008 del 2024 Rv. 672509-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14226** *del* **14/05/2026** (Rv. **678646-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(QUARNETI GIACOMO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2023

133229 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Mancata impugnazione con il regolamento di competenza - Riassunzione tardiva - Estinzione - Esclusione - Istanza di prosecuzione - Ammissibilità.

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308

Massime precedenti Vedi: N. 26008 del 2024 Rv. 672509-01, N. 4314 del 2008 Rv. 602007-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15599** *del* **21/05/2026** (Rv. **679249-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

R. *(SIMEONE GIULIO) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/08/2021

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Conflitto

negativo di competenza ex art. 9 bis l. fall. - Riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione – Decorrenza del termine - Tardiva riassunzione - Mancata presentazione di specifico reclamo - Conseguenze - Giudicato implicito - Fondamento.

In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9-bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9 bis, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2019 Rv. 654159-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15786** *del* **22/05/2026** (Rv. **678897-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

I. *(DAFFRA LUCA MATTEO) contro* C. *(DE MICCO PADULA GIANLUCA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/03/2025

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Modulo di adesione al CONAI - Condizioni generali di contratto - Clausola che stabilisce convenzionalmente il luogo di pagamento - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.

044021 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE In genere.

La clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che stabilisce convenzionalmente il luogo di pagamento del contributo ambientale non richiede la specifica approvazione per iscritto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., poiché l'incidenza dell'individuazione del luogo di esecuzione della prestazione sulla determinazione del foro competente costituisce effetto previsto dagli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. e non deriva dalla volontà delle parti di derogare alle norme sulla competenza territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2450 del 1971 Rv. 353438-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16372** *del* **26/05/2026** (Rv. **678337-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(GIUGLIANO CARMINE) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Competenza ad emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità.

La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza - la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere - , mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 13629 del 2021 Rv. 661291-01

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2025 Rv. 674993-01, N. 10289 del 2001 Rv. 548563-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16691** *del* **28/05/2026** (Rv. **678109-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BIANCHI NICOLA)*

Regola sospensione

177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Processo tributario - Rinvio alle norme del codice di procedura civile - Ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16210 del 2018 Rv. 649263-01

Massime precedenti Vedi: N. 11441 del 2016 Rv. 640071 – 01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12811** *del* **05/05/2026** (Rv. **678612-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

B. *(RICCIO ANGELO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/06/2023

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore pignorante - Effetti.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore che abbia trascritto il proprio pignoramento anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, cosicché la sentenza che accerta l'acquisto della proprietà a titolo originario, pronunciata in sua pretermissione, non gli è opponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2653 com. 1 lett. 1), Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29325 del 2019 Rv. 655793-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13010** *del* **06/05/2026** (Rv. **678992-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROMANO GUIDO.** *Relatore:* **ROMANO GUIDO.**

D. *(LA SPINA GIUSEPPE) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/10/2021

058258 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA Risoluzione del contratto per inadempimento - Adempimento successivo alla domanda giudiziale - Obbligo relativo - Persistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Il divieto per il debitore di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione - divieto che si basa sulla mancanza di interesse del creditore ad ottenere l'adempimento - non è assoluto, presupponendo la fondatezza di tale domanda in base ai fatti dedotti, con la conseguenza che, nel caso in cui la domanda non sia fondata, per cui il comportamento del debitore anteriore alla domanda non giustifichi il disinteresse del creditore all'adempimento, lo stesso debitore non è esonerato dall'obbligo di adempiere (o di farne congrua offerta); ne deriva, ulteriormente, che il persistente inadempimento del debitore può, nei contratti di durata, può incidere sulla gravità di tale contegno, legittimando l'accoglimento della domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'obbligo per il mutuatario, anche in pendenza della domanda di risoluzione, di continuare a corrispondere le rate alle scadenze stabilite secondo l'originario piano di

ammortamento o, quanto meno, offrire la somma dovuta, così da costituire in mora l'istituto di credito mutuante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 8955 del 1990 Rv. 469121-01

Massime precedenti Vedi: N. 6121 del 1993 Rv. 482617-01, N. 36494 del 2023 Rv. 669783-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13076** *del* **06/05/2026** (Rv. **678621-05**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(CORLEONE GIAN LUCA) contro* B. *(BERNARDINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2020

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Deduzione di profili di colpa ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della c.t.u., non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie, in relazione a responsabilità medica per malformazioni riportate da un neonato in conseguenza dell'erroneo trattamento dell'infezione da toxoplasma durante la gravidanza, la S.C. ha escluso che la deduzione di un fatto emerso all'esito dell'istruttoria - ovvero che l'interruzione della terapia antibiotica durante la gravidanza fosse dipesa dal mancato coordinamento tra i medici anziché, come originariamente allegato, espressamente disposta da uno dei sanitari - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei medici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 7074 del 2024 Rv. 670399-02

Massime precedenti Vedi: N. 10901 del 2024 Rv. 670791-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13197** *del* **07/05/2026** (Rv. **678688-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

L. *(GRASSO CARLO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/03/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato - Pronuncia di rito che nega la proposizione di una domanda - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Nuovo giudizio - Rivalutazione dell'accertamento coperto dal giudicato formale - Impossibilità.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

Il giudicato che si forma su una sentenza di rito con la quale si nega che una determinata domanda sia stata proposta, con l'atto introduttivo o con altro atto, nel corso del giudizio, si risolve nell'accertamento irretrattabile che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione, né in via istantanea né in via permanente, fino al giudicato e tale accertamento, ove la domanda venga proposta in un altro giudizio, non può più essere messo in discussione dal giudice investito di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 33003 del 2025 Rv. 677226-01, N. 20636 del 2024 Rv. 671956-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13912** *del* **13/05/2026** (Rv. **679230-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

E. *(USSANI D'ESCOBAR VINCENZO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Perentorietà - Fondamento

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con la conseguenza che trattandosi di un termine la cui decorrenza, per espressa volontà del legislatore, dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto, lo stesso ha natura perentoria, non potendo essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti, stante il principio di improrogabilità dei termini perentori.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0010, gen = LS, sp = CCII], Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635323-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13997** *del* **13/05/2026** (Rv. **679347-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

E. *(ROSSI SIMONE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/01/2025

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Eccezione ex art. 40 comma 10, ultimo periodo, ccci - Presupposto - Mera rinuncia alla composizione negoziata - Esclusione

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel corso del procedimento di liquidazione giudiziale, il disposto dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, prevede un'eccezione alla regola generale secondo la quale la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; tuttavia, l'ammissibilità della domanda in tal modo differibile non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa della composizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura di composizione negoziata e, dunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0023 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0010, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII]

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14007** *del* **13/05/2026** (Rv. **678366-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

L. *(MELE ANGELO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2022

055076 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE Onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n. 150 del 2011 - Contenuto - Perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale - Necessità - Esclusione - Puntuale individuazione dei fatti costitutivi della pretesa - Sufficienza - Limiti.

In tema di controversie su contratti agrari, affinché sia rispettato l'onere prescritto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la puntuale individuazione, nella sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, sempreché ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11, Decreto Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6839 del 2018 Rv. 648299-02

Massime precedenti Vedi: N. 33379 del 2022 Rv. 666342-01, N. 17059 del 2019 Rv. 654403-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14297** *del* **14/05/2026** (Rv. **678400-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

L. *(DEL STABILE FRANCESCO) contro* C. *(schinina riccardo)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 23/11/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Impugnazione di uno o più avvisi di accertamento - Unica domanda con pluralità di capi - Parziale accoglimento - Compensazione delle spese giudiziali.

In tema di spese processuali, l'impugnazione di uno o più avvisi di accertamento relativi a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche per una singola annualità, costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18183 del 2021 Rv. 661665-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14481** *del* **15/05/2026** (Rv. **678073-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(CONTI LEOPOLDO) contro* A. *(STRINATI CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/12/2023

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Estinzione del processo - Effetti - Comparsa di costituzione del creditore opposto - Domanda subordinata di condanna al pagamento del credito fatto valere già con il ricorso monitorio - Nuovo effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione con cui il creditore opposto richieda il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito azionato in via monitoria, non è idonea a produrre un nuovo ed autonomo effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., rispetto a quello prodottosi con la notificazione del ricorso e del decreto, non contenendo una domanda diversa da quella originaria con esso introdotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27352 del 2024 Rv. 673516-01, N. 27944 del 2022 Rv. 665729-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14864** *del* **18/05/2026** (Rv. **679240-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

L. *(CANNIZZARO VINCENZO) contro* C. *(LOMBARDO SERENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/07/2025

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Revisione dell'assegno di mantenimento - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi nel corso del giudizio - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di assegno di mantenimento, la revisione dell'an o del quantum dell'obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell'altro ha effetto dalla domanda; tuttavia, laddove, nel corso del procedimento, e quindi anche in secondo grado, si accerti l'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi con la modifica dei presupposti di fatto dell'obbligo o della sua quantificazione, allora la modifica o la revoca potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5170 del 2024 Rv. 670273-01, N. 17199 del 2013 Rv. 627192-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15584** *del* **21/05/2026** (Rv. **678215-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

S. *(FORGIONE VINCENZO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 29/12/2022

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Applicabilità alle domande proposte nei confronti del terzo chiamato - Esclusione - Fondamento.

La mediazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non è condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato, poiché la norma - di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva o analogica - riserva la legittimazione a sollevare l'eccezione esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia, nei cui confronti si instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 8 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25155 del 2020 Rv. 659412-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3452 del 2024 Rv. 670006-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15833** *del* **22/05/2026** (Rv. **678922-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Parz. Diff.)*

V. *(BORSACCHI STEFANO) contro* G. *(IACOPETTI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/05/2021

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Art. 580, comma 2, c.c. - Capitalizzazione dell'assegno vitalizio ex art. 580, comma 1, c.c. - Valutazione insindacabile dell'avente diritto - Modificazione dell'originaria domanda di assegno vitalizio - Proposizione in corso di causa - Ammissibilità - Condizioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

168137 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - ASSEGNO VITALIZIO In genere.

Ai sensi dell'art. 580, comma 2, c.c. i figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere, su richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma 1, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari; tale richiesta, frutto di una valutazione insindacabile dell'avente diritto, incide sul petitum (assegno capitalizzato in luogo dei ratei periodici) e, potendo sfociare anche nell'attribuzione di beni ereditari, a scelta degli eredi obbligati, integra una modificazione dell'originaria domanda, con cui è in rapporto di alternatività, la quale, benché ammissibile in corso di causa in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali, va necessariamente proposta nel rispetto della preclusioni ex art. 183 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa ove formulata solo all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 580 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31672 del 2022 Rv. 666122-01, N. 23975 del 2024 Rv. 672422-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16623** *del* **27/05/2026** (Rv. **679119-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(RODOLFO MASERA ANDREA) contro* R. *(SED BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2021

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2882, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23975 del 2024 Rv. 672422-01

Massime precedenti Vedi: N. 28873 del 2024 Rv. 672845-01, N. 3920 del 2024 Rv. 670114 – 01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16623** *del* **27/05/2026** (Rv. **679119-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(RODOLFO MASERA ANDREA) contro* R. *(SED BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2021

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Azione ex art. 2932 c.c. con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca - Concordato preventivo del promittente venditore - Inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'azione ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente, con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita, non è preclusa dall'ammissione del promittente venditore ad un concordato preventivo, in quanto le limitazioni poste da tale procedura concorsuale operano esclusivamente in sede esecutiva e non comportano il venir meno dell'obbligazione di trasferire l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli, assunta con il contratto preliminare, cosicché, ove non sia possibile la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore, nel caso in cui l'attivo della procedura non presenti la capienza necessaria per soddisfare il medesimo, il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre che la garanzia per l'evizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476 lett. 3, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2741, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8442 del 2024 Rv. 670577-01, N. 9010 del 2018 Rv. 648255-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16917** *del* **29/05/2026** (Rv. **678928-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(CANONACO PAOLO) contro* P. *(TESTA FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2022

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda giudiziale di risoluzione - Pluralità di domande contrapposte - Rilievo della domanda successiva ai fini della decorrenza.

Qualora siano proposte contrapposte domande giudiziali di risoluzione del contratto, ciascuna fondata sull'inadempimento dell'altra parte, e tali domande vengano entrambe respinte, gli effetti della risoluzione pronunciata in ragione della reciprocità delle domande decorrono dal momento della proposizione dell'ultima di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 13118 del 2024 Rv. 671136-03, N. 19706 del 2020 Rv. 658794-01

4. TERMINI

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12212** *del* **01/05/2026** (Rv. **678810-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

S. *(TROMBETTA MARCELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 18/11/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Natura accertativa - Diritto del contribuente di modificare la rendita - Limite temporale - Termine di 12 mesi - Esclusione - Fondamento - Impugnabilità del diniego - Sussistenza.

In tema di classamento catastale, il contribuente può ottenere la rettifica della rendita catastale e della dichiarazione DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera, poiché il termine di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 per la determinazione della rendita definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria; ne consegue che, in ragione della natura accertativa del procedimento di classamento, dell'efficacia permanente della rendita catastale quale indice di capacità contributiva e del principio di emendabilità delle dichiarazioni tributarie erronee, l'Amministrazione finanziaria non può opporre alcuna preclusione derivante dalla definitività dell'accatastamento e l'atto di diniego della variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientrando tra gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21010 del 2024 Rv. 671907-01, N. 10645 del 2026 Rv. 678264-01, N. 2995 del 2015 Rv. 634383-01, N. 3001 del 2015 Rv. 634633-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12231** *del* **01/05/2026** (Rv. **677978-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

N. *(BISOGNI GIOVANNI BATTISTA) contro* S. *(BIANCHI ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2021

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Art. 831, comma 2, c.p.c. - Impugnazione del lodo per nullità - Revocazione - Rapporti - Termine.

013040 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER REVOCAZIONE In genere.

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 831, co. 2, c.p.c., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità, è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi di cui al primo comma della stessa disposizione, che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità e non fino al passaggio in giudicato di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 831 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8043 del 1994 Rv. 487991-01, N. 1409 del 2004 Rv. 569708-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12330** *del* **02/05/2026** (Rv. **677860-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

B. *(DI DOMENICO FULVIO) contro* G. *(GIANGIACOMO VINCENZO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Attività giudiziale di interpretazione della norma - Estensione del giudicato - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva attribuito valore di giudicato esterno alla statuizione del giudice francese che, nel giudizio di accertamento dell'invalidità del pignoramento eseguito in Francia sulla base del medesimo decreto ingiuntivo, ne aveva dichiarato la non esecutività, stante l'inidoneità della notifica nulla per violazione del Reg. UE n. 1393 del 2007 a determinare la decorrenza del termine per proporre opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Conformi: N. 5822 del 2024 Rv. 670813-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12373** *del* **03/05/2026** (Rv. **678871-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(ZIZZO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 08/02/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Accertamento tributario - Raddoppio dei termini - Disciplina transitoria - Clausola di salvaguardia ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 - Notificazione dell'atto - Principio di scissione soggettiva degli effetti notificatori - Applicabilità.

In tema di accertamento tributario, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti tributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di verificare se l'atto impositivo sia stato notificato dall'Ufficio prima del 2 settembre 2015 - data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - e sia, quindi, soggetto alla disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l'accertamento dettata dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dal d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10290 del 2026 Rv. 678254-01, N. 9749 del 2018 Rv. 647734-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40543 del 2021 Rv. 663252-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12492** *del* **04/05/2026** (Rv. **677907-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

B. *(PECORELLA RENZO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE UDINE, 07/05/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto di espulsione - Art. 127 ter c.p.c. - Compatibilità - Limiti - Potere del giudice di assegnare termini perentori non previsti dalla legge - Esclusione - Conseguenze

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 6071 del 2025 Rv. 674148-01, N. 371 del 2025 Rv. 673603-01, N. 31849 del 2024 Rv. 673353-01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **12708** *del* **05/05/2026** (Rv. **677908-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(PRUITI CIARELLO ALESSANDRO) contro* F. *(SCETTI ROBERTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/07/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza di fallimento - Cassazione con rinvio della sentenza pronunciata in sede di reclamo - Mancata riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza di fallimento.

In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con

rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 393, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3022 del 2020 Rv. 657053-01

Massime precedenti Vedi: N. 17191 del 2014 Rv. 632550-01, N. 11495 del 2024 Rv. 670976-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12748** *del* **05/05/2026** (Rv. **678431-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

I. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro* M. *(COPPOLA PAOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2021

178412 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE Ritenute d'acconto - In sede di capitalizzazione del Fondo previdenziale integrativo - Somme indebitamente trattenute - Azione di ripetizione - Prescrizione - Termine - Decorrenza.

L'azione del lavoratore di restituzione delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, a titolo di ritenute d'acconto in sede di capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento di ripartizione delle quote.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17451 del 2025 Rv. 675600-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15031 del 2009 Rv. 608816-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12952** *del* **06/05/2026** (Rv. **678958-03**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** *(Diff.)*

D. *(ALBANESI ANDREA) contro* O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/02/2026

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare dinanzi al CNF - Termine perentori - Insussistenza - Conseguenze - Dedotta brevità del termine a comparire - Violazione ex se del principio di ragionevole durata del processo - Esclusione - Condizioni.

Nel procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense non sono previsti termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento la cui inosservanza determini, di per sé, un vizio invalidante, con la conseguenza che la dedotta brevità del termine a comparire assegnato all'incolpato non è, per ciò solo, idonea a integrare la violazione dei

principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., dovendo la relativa valutazione essere condotta in concreto, con riferimento alla sua incidenza sull'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 4086 del 2001 Rv. 544995-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13167 del 2021 Rv. 661208-01, N. 412 del 2020 Rv. 656658-01, N. 1988 del 1998 Rv. 512989-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13008** *del* **06/05/2026** (Rv. **678720-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

A. *(FERRARA RAFFAELE) contro* I. *(PASSARELLI MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/11/2019

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Indennità di mobilità - Decorso del termine ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Decadenza dal diritto - Fondamento - Situazione di mera difficoltà - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di indennità di mobilità, il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 - determina la decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di forza maggiore. (Fattispecie relativa a domanda di mobilità presentata dal lavoratore diversi anni dopo l'annullamento, con reintegra ex tunc, del licenziamento irrogatogli, in difetto di allegazione circa i fatti integranti "forza maggiore", impeditivi del decorso del termine prescrizionale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 5, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 12 CORTE COST., STLV [rnc : art = 0018 00, gen = LS, sp = STLV]

Massime precedenti Conformi: N. 10744 del 2022 Rv. 664345-01, N. 17404 del 2016 Rv. 641002-01

Massime precedenti Vedi: N. 10747 del 2022 Rv. 664302-01, N. 11704 del 2019 Rv. 653830-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13090** *del* **07/05/2026** (Rv. **678686-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

P. *(CAPPONI BRUNO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/09/2023

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Proposizione successiva

all'estinzione della procedura esecutiva - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale ex art. 2668-ter c.c. - Interesse ad agire - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO In genere.

L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, ex art. 2668-ter c.c., è inammissibile, difettando l'interesse concreto ed attuale ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente con riguardo a una procedura non più pendente, in ragione dell'efficacia immediata del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 ter, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

Massime precedenti Vedi: N. 15241 del 2025 Rv. 675339-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28387 del 2020 Rv. 659870-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13236** *del* **07/05/2026** (Rv. **677943-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

L. *(MORETTI LUCIANO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Ragionevole durata del processo - Termine per impugnare - Esclusione dal computo - Fattispecie.

Nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non si computa ai fini della ragionevole durata del processo, trattandosi di un periodo di stasi processuale non imputabile all'amministrazione della giustizia, in mancanza di un giudice investito della trattazione, come chiarito dall'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della Corte d'appello che aveva determinato la durata del giudizio penale assumendo quale dies ad quem la pubblicazione della sentenza di assoluzione di primo grado, in luogo del suo successivo passaggio in giudicato).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23282 del 2021 Rv. 662143-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13238** *del* **07/05/2026** (Rv. **678532-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

M. *(MERCADANTE GIOVANNI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/10/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Rimedi preventivi

ex art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 - Istanza ex art. 281 sexies c.p.c. - Tempestività - Affidamento della parte nella celere definizione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'istanza di decisione con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., quale rimedio preventivo previsto dall'art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022), deve essere proposta prima del maturare o dell'imminente scadenza del termine di durata ragionevole del giudizio, costituendo condizione di ammissibilità della domanda di indennizzo e strumento volto a evitarne il superamento; ne consegue l'irrilevanza dell'affidamento della parte nella prossima definizione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per omessa proposizione dell'istanza ex art. 281-sexies c.p.c., escludendo che assumesse rilievo l'originaria fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data prossima al biennio dall'introduzione dell'appello).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16039 del 2024 Rv. 671700-01, N. 21874 del 2023 Rv. 668556-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13322** *del* **08/05/2026** (Rv. **679221-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(ROMANO DAVIDE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 18/07/2025

169001 SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Ipoteca gravante su diritto di superficie - Scadenza del termine del diritto - Estinzione - Fondamento.

L'ipoteca gravante sul diritto di superficie si estingue solo nell'ipotesi di estinzione di tale diritto per decorso del termine.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 2810, Cod. Civ. art. 2816

Massime precedenti Vedi: N. 3897 del 2024 Rv. 670098-01 Rv. 670098-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13508** *del* **09/05/2026** (Rv. **678390-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(SAGNER ANDREA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 29/08/2024

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Crediti d'imposta - Diniego di fruizione per esaurimento delle risorse finanziarie - Esistenza del credito - Incidenza - Esclusione - Conseguenze.

In tema di crediti d'imposta, il diniego di fruizione fondato sul solo esaurimento delle risorse finanziarie non incide sull'esistenza del credito, che resta tale e, al più, si configura come "non spettante"; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv.,

con modif., dalla l. n. 2 del 2009, e l'operatività dei termini ordinari di accertamento nonché del regime sanzionatorio previsto per i crediti "non spettanti".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25436 del 2022 Rv. 665507-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34452 del 2023 Rv. 669634-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13701** *del* **11/05/2026** (Rv. **677945-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

R. *(ARIETA GIUSEPPE) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2023

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine - Conservazione degli effetti - Esclusione - Fondamento.

Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7180 del 2022 Rv. 664197-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13762** *del* **11/05/2026** (Rv. **677947-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/10/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Ragionevole durata del processo - Giudizio di ottemperanza - Proposizione della domanda di equa riparazione - Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza - Emissione del mandato di pagamento - Irrilevanza.

In tema di procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nell'ipotesi in cui al processo di cognizione sia seguita l'azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., il termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza, risultando irrilevante a tal fine l'emissione del mandato di pagamento da parte del commissario ad acta.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114

Massime precedenti Vedi: N. 2 del 2023 Rv. 666669-01, N. 33764 del 2022 Rv. 666313-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13824** *del* **12/05/2026** (Rv. **678067-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

F. *(LALLI CLAUDIO) contro* N. *(CELI LICIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/03/2024

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione per vizi della vocatio in ius- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni.

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità in sede di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante dichiarato contumace può chiedere di essere rimesso in termini se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30969 del 2023 Rv. 669280-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13833** *del* **12/05/2026** (Rv. **678396-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **DEL BENE ADRIANO.** *Relatore:* **DEL BENE ADRIANO.**

C. *(INDACO GIANLUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/04/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Ricorso in appello - Notificazione a mezzo posta - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento

nel termine fissato dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio - Necessità.

Nel processo tributario è inammissibile l'appello proposto con atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale ove, nel termine previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativo avviso di ricevimento, sicché la sentenza, che non rilevi tale radicale vizio processuale e decida la controversia nel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito, non assumendo, a tal fine, rilievo l'eventuale produzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 10322 del 2019 Rv. 653654-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13846** *del* **12/05/2026** (Rv. **678397-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 29/10/2024

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Decorrenza del termine di sessanta giorni ex art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sentenza allegata e richiamata nell'istanza di sgravio - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per impugnare la sentenza emessa dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, non è sufficiente che essa sia contenuta in allegato e richiamata nell'istanza di sgravio proposta dal contribuente, in seguito alla notificazione della cartella di pagamento, poiché tale ultima istanza è funzionale all'esercizio del potere di autotutela dell'agente della riscossione e non è, quindi, idonea, come tale, a rendere edotto il destinatario dell'intento di ottenere l'effetto di stabilità definitiva della pronuncia mediante il passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5495 del 2019 Rv. 652992-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13912** *del* **13/05/2026** (Rv. **679230-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

E. *(USSANI D'ESCOBAR VINCENZO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2024

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Perentorietà - Fondamento

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con la conseguenza che trattandosi di un termine la cui decorrenza, per espressa volontà del legislatore, dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto, lo stesso ha natura perentoria, non potendo essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti, stante il principio di improrogabilità dei termini perentori.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0010, gen = LS, sp = CCII], Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635323-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13997** *del* **13/05/2026** (Rv. **679347-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

E. *(ROSSI SIMONE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/01/2025

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Eccezione ex art. 40 comma 10, ultimo periodo, ccci - Presupposto - Mera rinuncia alla composizione negoziata - Esclusione

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel corso del procedimento di liquidazione giudiziale, il disposto dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, prevede un'eccezione alla regola generale secondo la quale la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; tuttavia, l'ammissibilità della domanda in tal modo differibile non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa della composizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura di composizione negoziata e, dunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0023 00, com = 0002, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0010, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0041 00, gen = LS, sp = CCII]

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14160** *del* **14/05/2026** (Rv. **679215-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

I. *(SORRENTINI ALFONSO) contro* U. *(CORBO NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2020

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Malattia professionale - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza dal momento della sussistenza della manifestazione del danno - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui la malattia sia percepita, o possa essere percepita secondo l'ordinaria diligenza e utilizzando le conoscenze scientifiche del momento, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data in cui era stata diagnosticata al lavoratore la neoplasia polmonare, valorizzando la pacifica esistenza di esposizione ad amianto nello stabilimento e la diffusa conoscenza scientifica sulla sua nocività all'epoca della diagnosi, e ritenendo irrilevante, in quanto inidonea a scalfire la condizione di conoscibilità, la mancata certificazione della natura professionale della malattia da parte dei medici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1661 del 2020 Rv. 656655-01, N. 13284 del 2010 Rv. 613651-01, N. 31919 del 2022 Rv. 666011-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14193** *del* **14/05/2026** (Rv. **679216-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

A. *(LA TONA ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/03/2023

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione giudiziaria ad ordinanza ingiunzione - Art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004, così come riformulato ai sensi del d.lgs. n. 149 del 2015 - Entrata in vigore della riformulazione - Effetto interruttivo del decorso del termine di decadenza ad opera del ricorso amministrativo - Esclusione - Rilevanza per i ricorsi amministrativi definiti a cavallo dell'entrata in vigore - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro e previdenza, la riformulazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 operata dal d.lgs. n. 149 del 2015 - che ha fatto venir meno l'effetto interruttivo-sospensivo del decorso del termine di decadenza fino alla definizione, anche con il silenzio-rigetto, del procedimento amministrativo, che la previgente disciplina ricollegava alla proposizione del ricorso amministrativo - è applicabile, in forza del principio tempus regit actum, trattandosi di norma processuale, anche ai ricorsi amministrativi proposti in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata a decorrere dall'1° gennaio 2017, che a tale data non fossero stati ancora decisi o per i quali non fosse ancora decorso il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio-rigetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta con ricorso giudiziario depositato in data 6 marzo 2017, ossia oltre i trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017, non essendosi ancora formato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo del 9 dicembre 2016).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 149 art. 11 com. 5 lett. D)

Massime precedenti Vedi: N. 1717 del 2012 Rv. 621136-01, N. 27047 del 2018 Rv. 651014-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14194** *del* **14/05/2026** (Rv. **678367-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

T. *(CICCOTTI SIMONE) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/12/2023

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura sostanziale e perentorietà - Conseguenze - Applicabilità della proroga ex art. 155 c.p.c. e soggezione alla sospensione feriale o emergenziale - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/03/2020 num. 11, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-01, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14250** *del* **14/05/2026** (Rv. **678051-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(BALLOI MAURIZIO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/10/2023

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Termine ventennale di efficacia dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente, ex art. 2880 c.c. - Prescrizione soggetta alle cause ordinarie di interruzione - Artt. 2943 e 2944 c.c. - Limiti.

149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE In genere.

La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., è soggetta alle cause ordinarie di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché gli atti interruttivi siano specificamente riferibili al diritto reale di garanzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2880, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Difformi: N. 7570 del 2011 Rv. 617659-01

Massime precedenti Vedi: N. 22211 del 2021 Rv. 662204-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14250** *del* **14/05/2026** (Rv. **678051-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(BALLOI MAURIZIO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/10/2023

149121 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - NUOVA ISCRIZIONE - IN GENERE Credito fondiario disciplinato dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 - Trasferimento del bene ipotecato non notificato alla banca creditrice - Atto di pignoramento che investe direttamente il bene gravato - Esercizio della garanzia reale - Sussistenza - Interruzione del termine ventennale ex art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente - Idoneità.

In tema di credito fondiario, qualora il trasferimento del bene ipotecato non sia stato notificato alla banca creditrice ai sensi dell'art. 20 r.d. n. 646 del 1905, l'atto di pignoramento diretto formalmente contro il debitore originario, ma che investa direttamente il bene gravato - manifestando l'inequivocabile volontà del creditore di avvalersi dello ius sequelae proprio del diritto reale di garanzia - è idoneo a interrompere il termine ventennale di cui all'art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2880, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22211 del 2021 Rv. 662204-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14604** *del* **17/05/2026** (Rv. **678737-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **DE IORIS MARIO.** *Relatore:* **DE IORIS MARIO.**

B. *(SPONGA TIZIANA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/05/2022

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Decadenza dalla nomina ex art. 436, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994 - Giustificato motivo per la mancata presa di servizio nel termine stabilito - Valutazione dell'Amministrazione - Contenuto - Durata dell'impedimento addotto - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di decadenza dalla nomina per mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, l'art. 436, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'amministrazione il potere di valutare se le ragioni addotte a giustificazione consistano in un impedimento dovuto a situazioni serie, gravi e obiettive, o, al contrario, in motivazioni personali legate a scelte di convenienza o opportunità soggettiva, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, la durata, certa o presumibile, dell'impedimento, ma la natura di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la decadenza dalla nomina a docente di ruolo della scuola, senza valutare la serietà e gravità dell'impedimento dedotto dal ricorrente - l'essere stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, prontamente rappresentata all'amministrazione - e dando esclusivo rilievo all'assenza di comunicazione del dipendente in ordine alla data di sua possibile cessazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 436, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 11324 del 2018 Rv. 648199-01, N. 23885 del 2022 Rv. 665350-01, N. 6743 del 2022 Rv. 664086-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14727** *del* **18/05/2026** (Rv. **678448-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

D. *(CORIGLIANO GIANGIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 10/03/2025

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Deduzione dell'Agenzia in risposta all'eccezione di decadenza formulata dal contribuente - Produzione documentale a sostegno - Ammissibilità - Fondamento.

Nell'ambito del giudizio tributario, non si pone in contrasto con il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui agli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 345 c.p.c., la deduzione dell'Agenzia delle entrate diretta a opporsi all'eccezione di decadenza avanzata dal contribuente, anche ove accompagnata dalla produzione in secondo grado di documentazione volta ad individuare un diverso dies a quo del termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto tale contegno difensivo non introduce un nuovo fatto estintivo o impeditivo autonomo, né incide sul fondamento della pretesa portata dalla cartella impugnata, ma si limita a confutare la specifica censura della controparte, prospettando un diverso dato temporale riferito alla medesima vicenda dichiarativa, al quale correlare la verifica della tempestività della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10788 del 2024 Rv. 671023-01, N. 26214 del 2024 Rv. 672606-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14940** *del* **19/05/2026** (Rv. **678797-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.** *Relatore:* **PISAPIA MARIAGRAZIA.**

B. *(AMATUCCI ALESSANDRA) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2021

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Crediti degli enti previdenziali - Opposizione di merito - Termine ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Perentorietà - Sussistenza - Conseguenze - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.

In tema di riscossione dei crediti degli enti previdenziali, il decorso del temine perentorio per proporre opposizione nel merito, ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dalla possibilità di impugnare e l'inammissibilità dell'opposizione, la quale è rilevabile d'ufficio poiché l'accertamento della sua tempestività involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11596 del 2016 Rv. 640229-01, N. 19226 del 2018 Rv. 649889-01, N. 1826 del 2020 Rv. 656719-01, N. 183 del 2022 Rv. 663504-01, N. 8931 del 2011 Rv. 616915-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14941** *del* **19/05/2026** (Rv. **678413-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

R. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 18/10/2019

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Termine di riassunzione ex art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Errore materiale nella sentenza di rimessione - Correzione ed annotazione in calce - Conseguenze - Decorrenza del termine semestrale per la riassunzione - Dalla data di correzione della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell'impugnazione, con conseguente differimento del decorso del termine di impugnazione alla data della correzione. (Nella specie, la S.C. ha applicato detto principio al termine di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, cassando a propria volta la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, facendo erroneamente decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua correzione relativa alla indicazione della parte vittoriosa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 20996 del 2019 Rv. 654801-01, N. 28755 del 2024 Rv. 673543-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15067** *del* **19/05/2026** (Rv. **678110-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(NAPOLI FRANCESCO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/09/2022

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Preliminare di vendita di fondo rustico - Efficacia subordinata all'esercizio del diritto di prelazione del mezzadro-colono - Individuazione dell'evento risolutivo del rapporto - Criteri.

In materia di preliminare di vendita di fondo rustico, sottoposto alla condizione del mancato esercizio da parte del mezzadro-colono del diritto di prelazione, in base al disposto dell'art. 8, della l. n. 590 del 1965, la condizione cui è subordinata risolutivamente l'efficacia del preliminare non si verifica con il solo esercizio del diritto di prelazione, essendo necessario, da parte del prelazionante, anche il rispetto dei termini legali di pagamento del prezzo, a meno che, dal

concreto regolamento di interessi posto in essere dagli stipulanti, non emerga che essi hanno inteso ricondurre il definitivo caducarsi del preliminare al solo esercizio del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Conformi: N. 11757 del 2002 Rv. 556685-01

Massime precedenti Vedi: N. 6120 del 2013 Rv. 625487-01, N. 31946 del 2023 Rv. 669311-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15091** *del* **19/05/2026** (Rv. **678883-01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **CASOLA MARIA.** *Relatore:* **CASOLA MARIA.**

C. *(DINOI MAURIZIO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 22/12/2023

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Ripetizione dell'indebito pensionistico - Termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991 - Presupposti - Applicabilità in assenza di comunicazione dei dati reddituali - Esclusione - Fattispecie

In tema di ripetizione di prestazioni pensionistiche, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, che impone all'INPS, a pena di decadenza, di recuperare l'eventuale indebito entro l'anno civile successivo a quello della verifica, opera rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati reddituali rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico, sicché è inapplicabile in caso di accertamento, a monte, della regolarità dei versamenti contributivi rispetto alle retribuzioni corrisposte, non correttamente comunicate dal datore di lavoro. (Fattispecie relativa a ripetizione di indebito pensionistico accertato a seguito del ricalcolo delle risultanze retributive emerse nell'ambito di una verifica ispettiva dell'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13918 del 2021 Rv. 661297-01, N. 29689 del 2024 Rv. 673062-01, N. 15039 del 2019 Rv. 654138-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15148** *del* **20/05/2026** (Rv. **678954-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CONTE DARIO.** *Relatore:* **CONTE DARIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(SULLAM ISACCO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/03/2022

100123 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - IN GENERE Sentenza di primo grado di condanna riformata in appello - Diritto alla restituzione delle somme versate - Prescrizione - Decorrenza - Interruzione per effetto della cassazione con rinvio della sentenza d'appello - Esclusione - Fondamento.

Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera

proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27131 del 2018 Rv. 651375-01, N. 16934 del 2013 Rv. 627071-01, N. 1515 del 2026 Rv. 677572-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15223** *del* **20/05/2026** (Rv. **678077-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

D. *(ORLANDO DAVIDE) contro* A. *(VINCENTI MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/08/2022

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Prova testimoniale - Decesso del testimone ammesso - Requisiti per la rimessione in termini per la sua sostituzione - Limiti - Fattispecie.

In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone ammesso e non ancora escusso, la parte può essere rimessa in termini per la sua sostituzione se e in quanto il decesso non fosse prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la decisione impugnata, che la morte del teste - ritualmente indicato ed ammesso ma non escusso per un rinvio dell'udienza disposto d'ufficio dal giudice - intervenuta nelle more del rinvio, fosse prevedibile e, dunque, la decadenza imputabile alla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Massime precedenti Vedi: N. 8929 del 2019 Rv. 653303-01, N. 14080 del 2014 Rv. 631705-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15255** *del* **20/05/2026** (Rv. **678616-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

L. *(SIRACUSANO NICOLA) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 17/03/2023

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Immobile destinato ad uso non abitativo - Sentenza di riscatto ex art. 39, l. n. 392 del 1978 - Imposta proporzionale di registro - Assoggettabilità - Mancanza di definitività della sentenza - Irrilevanza - Applicabilità della diversa disciplina di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione.

La sentenza che pronuncia sulla domanda avente ad oggetto l'esercizio del diritto di riscatto di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978,

ancorché non divenuta definitiva, deve essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro (aliquota dell'8 per cento) ex art. 1 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 1, comma 1, e 8, lett. a, dell'allegata Tariffa - Parte prima, senza che possa ritenersi applicabile - per il fatto che la sentenza subordina il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione - la diversa disciplina di cui all'art. 27, comma 1, del citato d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1976 num. 131 art. 1 com. 1, DPR 26/04/1976 num. 131 art. 8 lett. A, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., DPR 26/04/1976 num. 131 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 12551 del 2001 Rv. 549636-01, N. 8447 del 2023 Rv. 667106-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15389** *del* **20/05/2026** (Rv. **678078-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(COLLAVINI FABIO) contro* C. *(CASTALDO STEFANO)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 21/03/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

L'omesso deposito nel fascicolo telematico della copia autentica del provvedimento impugnato, nel termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria, né per acquiescenza della controparte, né a mezzo del successivo deposito della sentenza effettuato nel termine di cui all'art. 372 c.p.c., il quale consente la produzione dei soli atti e documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13198 del 2025 Rv. 674683-01, N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15492** *del* **21/05/2026** (Rv. **679246-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

F. *(PASTORELLI RENATO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/02/2025

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. - Termini decadenziali ex art. 69 bis l.fall. – Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69-bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., rivestendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel

primo comma dell'art. 69-bis l.fall. va inteso alle sole azioni revocatorie disciplinate nella sezione III, capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 69 bis com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33157 del 2025 Rv. 676704-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15599** *del* **21/05/2026** (Rv. **679249-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

R. *(SIMEONE GIULIO) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/08/2021

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Conflitto negativo di competenza ex art. 9 bis l. fall. - Riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione – Decorrenza del termine - Tardiva riassunzione - Mancata presentazione di specifico reclamo - Conseguenze - Giudicato implicito - Fondamento.

In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9-bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9 bis, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2019 Rv. 654159-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15704** *del* **22/05/2026** (Rv. **678827-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

A. *(BELLUCCI MAURIZIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2023

170001 TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE Indennizzo per beni perduti all'estero - Prescrizione - Termine e decorrenza - Sospensione - Procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento.

In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto

interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 26/01/1980 num. 16 art. 1, Legge 05/04/1985 num. 135 art. 8, Legge 29/01/1994 num. 98 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3796 del 2019 Rv. 652553-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15712** *del* **22/05/2026** (Rv. **678418-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

M. *(PICCIRILLO ALESSIO) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 23/06/2021

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Notifica della cartella esattoriale fondata su sentenza passata in giudicato - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Fondamento.

In tema di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato e relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma unicamente il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., atteso che il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto impositivo e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16730 del 2016 Rv. 640965-01

Massime precedenti Vedi: N. 20261 del 2021 Rv. 661947-01, N. 26523 del 2025 Rv. 676924-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15770** *del* **22/05/2026** (Rv. **678916-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

S. *(ROTTENSTEINER EWALD) contro* C. *(BRAVO SANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2024

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Termine non essenziale - Diffida - Mancanza - Inosservanza del termine - Importanza dell'inadempimento - Configurabilità - Accertamento del giudice di merito - Contenuto.

L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'adempimento di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che va condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento

complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Conformi: N. 4314 del 2016 Rv. 639412-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15779** *del* **22/05/2026** (Rv. **677965-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

B. *(ALBERTI IVAN) contro* T. *(RASOM LUCIANA)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRENTO, 25/09/2020

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 38 l. prov.Trento n. 10 del 1997 - Tributo speciale sanzionatorio per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti - Prescrizione - Decorrenza.

Il termine quinquennale di prescrizione del tributo speciale sanzionatorio per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, previsto dall'art. 38 della l. prov. Trento n. 10 del 1997, decorre dal momento dell'accertamento della violazione e cessazione dell'attività oggetto d'imposizione, non venendo in rilievo, al riguardo, l'obbligo di bonifica e rimessa in pristino del sito.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 07/07/1997 num. 10 art. 38, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17575 del 2025 Rv. 675162-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16394** *del* **26/05/2026** (Rv. **679308-01**)

Presidente: **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

C. *(PALUMBO ALBERTO MICHELE) contro* R. *(GRAGLIA FEDERICA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2022

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Morte ad eziologia lavorativa - Diritto al risarcimento del danno - Azione proposta dagli eredi - Prescrizione - Decorrenza - Morte del de cuius - Esclusione - Momento della percepibilità della dipendenza da causa di servizio - Sussistenza - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In caso di morte del lavoratore conseguente a patologia contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno decorre, tanto con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate iure proprio quanto con riguardo a quelle vantate iure hereditatis - ferma restando la diversa durata del termine prescrizionale (quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo) - non già dall'evento morte del de cuius, bensì dal momento della conoscenza o della conoscibilità, da parte dei medesimi, dell'eziologia lavorativa del decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta l'azione

risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore, individuando il dies a quo nel giorno della morte del lavoratore anziché nella data della sentenza che aveva riconosciuto la contestata dipendenza del decesso da causa di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10441 del 2007 Rv. 596578-01, N. 34570 del 2023 Rv. 669516-01, N. 13806 del 2023 Rv. 667704-01, N. 29328 del 2024 Rv. 672572-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 576 del 2008 Rv. 600901-01, N. 4115 del 2022 Rv. 663845-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **27/05/2026** (Rv. **679147-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* C. *(RICOTTA NARCISO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2024

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI Consapevolezza del vizio - Contezza delle cause "esterne" - Necessità - Esclusione - Percezione delle cause "interne" - Necessità - Sussistenza - Conseguenze in ordine al dies a quo del termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta.

In tema di compravendita, la consapevolezza del vizio, valevole a far decorrere il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., presuppone la percezione delle cause interne del difetto, che ne identificano la natura, non essendo invece necessaria la conoscenza delle cause esterne che lo hanno determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Vedi: N. 40814 del 2021 Rv. 663453-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16726** *del* **28/05/2026** (Rv. **678122-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(SALVINI LIVIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 08/06/2020

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine di accertamento della violazione tributaria - Raddoppio per rilevanza penale del fatto - Presentazione della denuncia - Idoneità - Esito del procedimento penale - Irrilevanza - Archiviazione - Permanenza.

Il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto, dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per i casi di rilevanza penale dell'illecito tributario, è legato alla gravità della violazione, che si manifesta con l'inoltro della denuncia penale agli organi competenti a procedere penalmente, in esito a una positiva delibazione di esistenza degli estremi di reato, restando a tal fine del tutto irrilevante l'esito del procedimento penale scaturente dalla predetta denuncia, sicché permane anche ove questo si concluda con l'archiviazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5131 del 2025 Rv. 676209-01, N. 20409 del 2023 Rv. 668286-01, N. 666 del 2025 Rv. 673681-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16835** *del* **29/05/2026** (Rv. **678774-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

N. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2019

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Obbligazioni solidali passive - Diritto di regresso - Interesse tutelato - Diritto autonomo - Sussistenza - Origine - Termine di prescrizione - Decorrenza.

113224 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI In genere.

In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 25698 del 2019 Rv. 655645-01, N. 15098 del 2023 Rv. 667933-01, N. 930 del 2017 Rv. 642701-01, N. 12736 del 2024 Rv. 670915-01, N. 16797 del 2019 Rv. 654279-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 409 del 1969 Rv. 338461-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16835** *del* **29/05/2026** (Rv. **678774-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

N. *(TRIFIRO' SALVATORE) contro* C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2019

113058 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE Pagamento con surrogazione legale - Presupposto - Conseguenze - Estensione degli effetti degli atti interruttivi del creditore soddisfatto - Sussistenza.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri e dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle

garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione, potendo, peraltro, fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, comma 1, c.c. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26957 del 2017 Rv. 646642-01, N. 7830 del 2025 Rv. 674254-01, N. 25369 del 2025 Rv. 676287-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16890** *del* **29/05/2026** (Rv. **679140-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(SALVI NICOLA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2024

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Prova - Attestato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Limiti - Ragioni - Prova fornita per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 35920 del 2021 Rv. 663042-01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079-01, N. 5370 del 2024 Rv. 670280-01, N. 4803 del 2018 Rv. 647893-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16913** *del* **29/05/2026** (Rv. **678850-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

O. *(CREMONA BARBARA) contro* S. *(MASI ROSA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/06/2020

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo - Conflitto tra legittimario vittorioso nell'azione di riduzione e avente causa del donatario - Disciplina ex art. 2652, n. 8, c.c. - Trascrizione della domanda nel termine decennale - Sufficienza - Trascrizione della sentenza - Irrilevanza.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

Il conflitto tra i legittimari che agiscono in riduzione della donazione e gli aventi causa del donatario, che siano vittoriosi nel giudizio di opposizione di terzo, è regolato dall'art. 2652, n. 8, c.c.; ne consegue che la prevalenza sulle anteriori trascrizioni degli acquisti dipende dalla trascrizione della domanda di riduzione entro il decennio dall'apertura della successione, restando irrilevante la data di trascrizione della sentenza che la accoglie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2652 lett. 8, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6261 del 2009 Rv. 607655-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16918** *del* **29/05/2026** (Rv. **678197-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

M. *(VAGO PAOLO FRANCESCO) contro* B. *(LOLLINI SUSANNA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/06/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025686/2023 66888402

Massime precedenti Conformi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16973** *del* **30/05/2026** (Rv. **678508-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(ANGELUCCI GIUSEPPE) contro* A. *(VERSACE RAFFAELE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/11/2020

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Denuncia ex art. 1669, comma 1, c.c. - Atto necessariamente processuale - Esclusione - Natura recettizia - Conseguenze.

In tema di azione ex art. 1669 c.c., la denuncia dei gravi difetti dell'opera, che può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale, ha natura recettizia ed è, perciò, efficace solo quando pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario, sicché, non applicandosi il principio di scissione degli effetti della notificazione, essa deve essere ricevuta, e non soltanto spedita, entro il termine annuale dalla scoperta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966

Massime precedenti Vedi: N. 777 del 2020 Rv. 656833-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8227 del 2019 Rv. 653281 – 01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12307** *del* **02/05/2026** (Rv. **678723-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 25/11/2020

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate - Dichiarazione integrativa - Contestazione della violazione - Causa ostativa - Ravvedimento operoso - Avviso bonario - Preclusione.

In materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresa l'IVA, la notificazione della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, anche mediante avviso bonario, è ostativa ai benefici del ravvedimento operoso, poiché, ove fosse consentito porre rimedio alle irregolarità dopo la loro contestazione, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 637 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 5 com. 1 lett. B, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11488 del 2024 Rv. 671069-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12324** *del* **02/05/2026** (Rv. **678661-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

C. *(ORLANDO FRANCESCO SAVERIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 20/01/2020

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Iscrizione a ruolo e notificazione della cartella di pagamento - Transazione fiscale ex artt. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012 - Inadempimento del debitore - Decreto di risoluzione o di annullamento dell'accordo - Riespansione del potere impositivo.

L'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella di pagamento per il recupero delle somme incluse nella transazione fiscale di cui agli artt. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012, ratione temporis vigente, è possibile, nell'ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa - anche per il periodo anteriore all'introduzione del comma 1-bis, lett. c) dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - solo dopo la pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, che comporta la riespansione del potere impositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16755 del 2020 Rv. 658653-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12373** *del* **03/05/2026** (Rv. **678871-01**)

Presidente: **DE ROSA MARIA LUISA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(ZIZZO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 08/02/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Accertamento tributario - Raddoppio dei termini - Disciplina transitoria - Clausola di salvaguardia ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 - Notificazione dell'atto - Principio di scissione soggettiva degli effetti notificatori - Applicabilità.

In tema di accertamento tributario, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti tributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui si tratti di verificare se l'atto impositivo sia stato notificato dall'Ufficio prima del 2 settembre 2015 - data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - e sia, quindi, soggetto alla disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l'accertamento dettata dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dal d.l. n. 223 del 2006 conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10290 del 2026 Rv. 678254-01, N. 9749 del 2018 Rv. 647734-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40543 del 2021 Rv. 663252-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12467** *del* **04/05/2026** (Rv. **678815-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

G. *(DAGNINO ALESSANDRO) contro* R. *(NOVARA ENZA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO, 22/01/2018

177343 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Eccezione di mancata notifica - Doglianze su specifici vizi relativi alle modalità - Integrazione dei motivi ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Deduzione in appello di specifici profili di invalidità del procedimento notificatorio - Ammissibilità.

In tema di cartella di pagamento, la censura sulla mancata notificazione dell'atto comprende anche le doglianze concernenti specifici vizi delle modalità della notifica, senza che sia necessaria l'integrazione dei motivi, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che il rilievo sulla validità della notificazione, ancorché genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio e la deduzione per la prima volta in appello di suoi specifici profili di invalidità non integra domanda nuova ed è, quindi, ammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23856 del 2024 Rv. 672153-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12965** *del* **06/05/2026** (Rv. **678570-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

D. *(PETRALIA VINCENZO) contro* S. *(SCAVONE GIUSEPPE)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/11/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Espropriazione contro il terzo proprietario - Omessa notificazione del titolo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità - Fondamento.

In tema di espropriazione contro il terzo proprietario, l'omessa notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., incide esclusivamente sulla regolarità formale del procedimento e, pertanto, al pari della mancata notificazione del titolo al debitore esecutato, va fatta valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., giacché il terzo è soggetto passivo dell'espropriazione e a lui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 579, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 579 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21838 del 2025 Rv. 675457-01, N. 24662 del 2013 Rv. 628901-01, N. 1096 del 2021 Rv. 660276-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13313** *del* **08/05/2026** (Rv. **679066-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

B. *(DIUCCIO PIETRO) contro* I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/12/2022

100236 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE Notificazione del ricorso per cassazione - Contumacia dell'INPS in appello - Esecuzione della notificazione - In Roma, sede centrale, in persona del suo presidente ovvero di una delle persone ex art. 145 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di notificazione del ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione sia proposta nei confronti dell'INPS rimasta contumace nel giudizio di merito, la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente, presso la sede legale dell'Istituto in Roma, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., nella persona del presidente ovvero mediante consegna ad una delle persone indicate dalla norma, non essendo idonea la notificazione eseguita presso una sede periferica dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 art. 44 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11132 del 2016 Rv. 639933-01, N. 27017 del 2018 Rv. 650868-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13550** *del* **10/05/2026** (Rv. **679225-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

N. *(STEFANORI ANGELO) contro* R. *(PICCIONI ELEONORA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2025

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziaria - Notificazione via pec - Forme ordinarie di notificazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così come già in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 15, comma 3, l.fall. e 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società, anche se cancellata dal registro delle imprese, sia eseguita tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c., in quanto le contestate disposizioni si propongono di contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la finalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertito della proposizione ai suoi danni della domanda di apertura della liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezza proprie del procedimento concorsuale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 15 com. 3, CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0008, gen = LS, sp = CCII], Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26370 del 2025 Rv. 676680-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13701** *del* **11/05/2026** (Rv. **677945-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

R. *(ARIETA GIUSEPPE) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2023

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine - Conservazione degli effetti - Esclusione - Fondamento.

Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal

notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7180 del 2022 Rv. 664197-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13833** *del* **12/05/2026** (Rv. **678396-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **DEL BENE ADRIANO.** *Relatore:* **DEL BENE ADRIANO.**

C. *(INDACO GIANLUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/04/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Ricorso in appello - Notificazione a mezzo posta - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento nel termine fissato dall'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio - Necessità.

Nel processo tributario è inammissibile l'appello proposto con atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale ove, nel termine previsto dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativo avviso di ricevimento, sicché la sentenza, che non rilevi tale radicale vizio processuale e decida la controversia nel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito, non assumendo, a tal fine, rilievo l'eventuale produzione tardiva dell'avviso nel corso del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 10322 del 2019 Rv. 653654-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14727** *del* **18/05/2026** (Rv. **678448-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

D. *(CORIGLIANO GIANGIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 10/03/2025

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Deduzione dell'Agenzia in risposta all'eccezione di decadenza formulata dal contribuente - Produzione documentale a sostegno - Ammissibilità - Fondamento.

Nell'ambito del giudizio tributario, non si pone in contrasto con il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui agli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 345 c.p.c., la deduzione dell'Agenzia delle entrate diretta a opporsi all'eccezione di decadenza avanzata dal contribuente, anche ove accompagnata dalla produzione in secondo grado di documentazione volta ad individuare un diverso dies a quo del termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in

quanto tale contegno difensivo non introduce un nuovo fatto estintivo o impeditivo autonomo, né incide sul fondamento della pretesa portata dalla cartella impugnata, ma si limita a confutare la specifica censura della controparte, prospettando un diverso dato temporale riferito alla medesima vicenda dichiarativa, al quale correlare la verifica della tempestività della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10788 del 2024 Rv. 671023-01, N. 26214 del 2024 Rv. 672606-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15850** *del* **23/05/2026** (Rv. **678662-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 16/03/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato dopo la relativa sostituzione - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze.

La notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, con la conseguenza che la stessa è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ovvero a seguito di costituzione spontanea del destinatario della notificazione, anche se compiuta al solo scopo di eccepire la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5663 del 2018 Rv. 648293-01, N. 2759 del 2012 Rv. 621305-01, N. 20840 del 2021 Rv. 661983-01, N. 25230 del 2024 Rv. 672345-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16186** *del* **25/05/2026** (Rv. **678829-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

I. *(DEL ROSSO CLAUDIO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2025

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Liquidazione giudiziale - Notificazione del ricorso a cura della cancelleria a mezzo PEC - Domicilio digitale assegnato d'ufficio - Vizi della procedura di assegnazione - Irrilevanza.

In tema di liquidazione giudiziale, la notificazione del ricorso per l'apertura della procedura concorsuale - effettuata a cura della cancelleria a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio per la violazione dell'obbligo di tenere attiva la PEC

precedentemente indicata - non viene inficiata da eventuali vizi della procedura di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 6-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, ai quali nessuna rilevanza può essere attribuita ove la notificazione sia comunque avvenuta all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese, facilmente (e doverosamente) consultabile dall'imprenditore presso il proprio cassetto digitale.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], CCII [rnc : art = 0040 00, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6866 del 2022 Rv. 664108-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16264** *del* **25/05/2026** (Rv. **678217-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. *(SPADAFORA GIUSEPPE) contro* M. *(MAZZA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/04/2024

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Cause identiche - Primo atto di citazione notificato, ma non iscritto a ruolo - Secondo atto di citazione notificato e iscritto a ruolo - Individuazione del criterio di prevenzione - Criteri - Conseguenze - Tempestività dell'eccezione di prescrizione.

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.

Nell'ipotesi di due cause identiche pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di cui la prima sia stata introdotta mediante notificazione dell'atto di citazione, ma non iscritta a ruolo, e la seconda con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, occorre considerare che la pendenza della lite e la prevenzione si determinano con la notificazione dell'atto introduttivo, anche se non seguita dall'iscrizione a ruolo, sicché le eccezioni, tra cui quella di prescrizione, sollevate nel giudizio preveniente devono ritenersi tempestive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273

Massime precedenti Vedi: N. 16407 del 2025 Rv. 674779-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16973** *del* **30/05/2026** (Rv. **678508-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(ANGELUCCI GIUSEPPE) contro* A. *(VERSACE RAFFAELE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/11/2020

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Denuncia ex art. 1669, comma 1, c.c. - Atto necessariamente processuale - Esclusione - Natura recettizia - Conseguenze.

In tema di azione ex art. 1669 c.c., la denuncia dei gravi difetti dell'opera, che può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale, ha natura recettizia ed è, perciò, efficace solo quando pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario, sicché, non applicandosi

il principio di scissione degli effetti della notificazione, essa deve essere ricevuta, e non soltanto spedita, entro il termine annuale dalla scoperta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966

Massime precedenti Vedi: N. 777 del 2020 Rv. 656833-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8227 del 2019 Rv. 653281 – 01

6. FASCICOLO

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14551** *del* **16/05/2026** (Rv. **678057-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

V. *(VENECE NINO ROCCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2023

100274 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - GIUDIZIO RESCISSORIO Giudizio di appello - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata riproduzione in appello - Obblighi del giudice - Previa verifica della loro presenza nel fascicolo o attivazione per la loro acquisizione - Inosservanza - Conseguenze - Sentenza fondata sull'inesistenza del documento - Illegittimità - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7923 del 2024 Rv. 670457-01, N. 6645 del 2024 Rv. 670590-01, N. 3166 del 2025 Rv. 674037-01, N. 10202 del 2023 Rv. 667389-01, N. 17128 del 2025 Rv. 675120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-04

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15207** *del* **20/05/2026** (Rv. **678456-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

M. *(MERCURIO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 09/01/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Processo tributario - Procura rilasciata su documento informatico - Ricorso presentato in forma cartacea - Validità - Condizioni.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, è valida la procura alle liti che sia stata conferita su un documento ab origine informatico (o "nativo digitale") mediante sottoscrizione, a mezzo di firma digitale, sia della parte che del difensore, in riferimento alla proposizione di un ricorso in formato cartaceo,

secondo le modalità ratione temporis consentite, qualora il ricorrente assolva l'onere di depositare una stampa del documento e di attestarne la conformità all'originale, in virtù del potere appositamente conferito in tal senso al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 6, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1922 del 2026 Rv. 677563-01, N. 18633 del 2022 Rv. 665108-01, N. 29931 del 2025 Rv. 676844-01, N. 25969 del 2022 Rv. 665646-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15389** *del* **20/05/2026** (Rv. **678078-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(COLLAVINI FABIO) contro* C. *(CASTALDO STEFANO)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 21/03/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

L'omesso deposito nel fascicolo telematico della copia autentica del provvedimento impugnato, nel termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria, né per acquiescenza della controparte, né a mezzo del successivo deposito della sentenza effettuato nel termine di cui all'art. 372 c.p.c., il quale consente la produzione dei soli atti e documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13198 del 2025 Rv. 674683-01, N. 28512 del 2025 Rv. 676917 – 01

7. LITISCONSORZIO

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12649** *del* **05/05/2026** (Rv. **678724-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

A. *(PIZZONIA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 19/06/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione - Impugnazione del concessionario - Litisconsorzio necessario dello Stato - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6821 del 2020 Rv. 657452-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12811** *del* **05/05/2026** (Rv. **678612-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

B. *(RICCIO ANGELO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/06/2023

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore pignorante - Effetti.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore che abbia trascritto il proprio pignoramento anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, cosicché la sentenza che accerta l'acquisto della proprietà a titolo originario, pronunciata in sua pretermissione, non gli è opponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2653 com. 1 lett. 1), Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29325 del 2019 Rv. 655793-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13791** *del* **12/05/2026** (Rv. **677949-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(MAURICI GIUSEPPE) contro* T. *(NIRTA MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/11/2020

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo - Litisconsorzio necessario - Parti del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., sono litisconsorti necessari tutti i soggetti che sono stati parte nel giudizio definito la sentenza oggetto di impugnazione, poiché l'opponente ha interesse a fare accertare l'esistenza del suo diritto verso tutti coloro che da tale decisione sono vincolati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21641 del 2019 Rv. 654906-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14015** *del* **13/05/2026** (Rv. **678600-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

C. *(PATTA ROSANNA) contro* C. *(UGGIAS GIOMMARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 20/04/2022

157083 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITU' COATTIVE Servitù prediali coattive - Domanda di costituzione - A carico di fondo di proprietà dei condomini di un edificio - Legittimazione passiva - Singoli condomini - Sussistenza - Amministratore di condominio – Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa del solo amministratore - Conseguenze - Ragioni.

La domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, ma non rientrante tra le parti comuni dello stesso, va proposta nei confronti di dei singoli condomini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporre del bene, non è litisconsorte necessario degli stessi né fornito di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei titolari del diritto, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c.; con la conseguenza che, ove sia stato erroneamente evocato in giudizio il solo amministratore del condominio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo le ipotesi né dell'art. 102 c.p.c. (concernente la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado), né dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (riguardante la rimessione della causa da parte del giudice di appello al primo giudice, ove questi non abbia provveduto alla detta integrazione), che si riferiscono ai casi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale e postulano che almeno uno dei soggetti legittimati sia stato evocato in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 354 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4840 del 1989 Rv. 464210-01

Massime precedenti Vedi: N. 15222 del 2023 Rv. 667963-02, N. 14307 del 2026 Rv. 677990-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14307** *del* **14/05/2026** (Rv. **677990-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

C. *(CRISANTI FRANCESCO) contro* C. *(MALARA LORENZO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2022

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Actio confessoria servitutis implicante la rimozione degli ostacoli - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Sussistenza - Litisconsorzio necessario dei condomini - Esclusione - Fondamento

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO In genere.

In tema di condominio negli edifici, in caso di esercizio di actio confessoria servitutis, anche se implicante la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto reale, la legittimazione passiva spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., senza che sussista litisconsorzio necessario di tutti i condòmini, non incidendosi sui loro diritti individuali, a differenza del caso in cui il contro il condominio sia proposta l'actio negatoria implicante la rimozione delle opere comuni attraverso le quali la servitù è esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19460 del 2005 Rv. 584386-01, N. 21506 del 2024 Rv. 672089-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15113** *del* **19/05/2026** (Rv. **678075-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

C. *(BARONI TIBERIO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/06/2022

133184 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA Azione revocatoria di atto di dotazione del trust - Beneficiari privi di diritti attuali sui beni in trust - Legittimazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee, sicché deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece

la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19376 del 2017 Rv. 645384-02

Massime precedenti Vedi: N. 13388 del 2018 Rv. 649036-01, N. 9648 del 2020 Rv. 657742-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15622** *del* **21/05/2026** (Rv. **678285-03**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(MAZZOTTA VINCENZO) contro* G. *(FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2023

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti del "de cuius" - Richiesta del coerede in misura integrale o "pro quota" - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Esclusione - Fondamento.

Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Conformi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949-01

Massime precedenti Vedi: N. 1486 del 2026 Rv. 677672-01, N. 39384 del 2021 Rv. 663174-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16381** *del* **26/05/2026** (Rv. **678098-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(DE LORENZI MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 04/05/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rettifica del reddito di una società di persone - Cartelle individualmente notificate a società e soci sulla base di distinti avvisi - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Il principio secondo cui sussiste litisconsorzio necessario, in riferimento a società di persone, nelle controversie in cui debba essere accertato unitariamente il rapporto tra società e soci, come nel caso della rettifica del reddito di una società di persone e conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui si verta in tema di impugnazione di cartelle esattoriali notificate separatamente alla società e ai soci sulla base di corrispondenti distinti avvisi di accertamento, giacché esse trovano titolo nei rispettivi avvisi, la cui legittimità ben può essere autonomamente e separatamente valutata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 11944 del 2025 Rv. 675035-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16790** *del* **28/05/2026** (Rv. **678769-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(VOLPE VALENTINA) contro* I. *(MENCHINI SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/09/2024

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Revocatoria ordinaria - Trust gratuito - Prescrizione - Effetto interruttivo - Domanda verso soggetto non legittimato - Mancata estensione al trustee - Integrazione del contraddittorio - Irrilevanza.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di revocatoria ordinaria avente a oggetto l'atto istitutivo di un trust a titolo gratuito, la domanda proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del trustee, unico litisconsorte necessario insieme al disponente, restando a tal fine irrilevante l'integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25928 del 2023 Rv. 669108-01, N. 19376 del 2017 Rv. 645384-02, N. 15113 del 2026 Rv. 678075 – 01

8. PROVA CIVILE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12177** *del* **01/05/2026** (Rv. **678380-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

L. *(CASSI GIAMPIERO) contro* B. *(FITTANTE ALDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/05/2024

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Effetti - Superamento della presunzione - Condotta di uno dei conducenti - Efficacia causale assorbente - Prova indiretta - Idoneità - Sussistenza.

Nel caso di scontro tra veicoli, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., può essere acquisita non solo nel caso di accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro - che viene quindi liberato dalla detta presunzione e dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - ma anche, indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13672 del 2019 Rv. 654218-01

Massime precedenti Vedi: N. 29927 del 2024 Rv. 672909-01, N. 9353 del 2019 Rv. 653574-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12201** *del* **01/05/2026** (Rv. **677905-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

P. *(SCANO ANTONELLA) contro* A. *(ZAGO GUIDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/10/2023

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Concorrenza sleale - Violazione delle norme pubblicistiche – Automatica realizzazione dell'illecito – Esclusione – Ragioni – Necessità di distinguere tra norme limitative dell'attività imprenditoriale e norme impositive di costi alle imprese – Sussistenza – Onere prova – Fattispecie.

In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di un illecito concorrenziale nell'illegittima apertura di un punto vendita mediante accorpamento di due unità preesistenti, in assenza di previa autorizzazione amministrativa, nonché la mancata

dimostrazione del nesso causale tra detta apertura e la flessione dei ricavi dell'esercizio commerciale gestito dall'asserita danneggiata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 lett. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 12049 del 2023 Rv. 667749-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12443** *del* **04/05/2026** (Rv. **678814-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

D. *(SCANTAMBURLO MASSIMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 24/05/2022

138125 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE Fotocopia dell'avviso di ricevimento - Disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. - Efficacia - Mancata produzione in giudizio dell'originale - Querela di falso - Necessità - Insussistenza.

La fotocopia dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21003 del 2017 Rv. 645480-01, N. 16551 del 2015 Rv. 636340-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12569** *del* **04/05/2026** (Rv. **677985-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

I. *(CARSILLO TEODORO) contro* H.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/01/2021

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Azioni a difesa della proprietà - Estensione dei titoli - Consulenza tecnica a chiarimento - Ammissibilità - Fattispecie.

138056 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO In genere.

In tema di azioni a difesa della proprietà, l'accertamento dell'estensione e della corrispondenza oggettiva dei titoli di provenienza può essere compiuto dal giudice con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, la quale è legittimamente utilizzabile quale strumento di chiarimento e ricostruzione tecnica della prova documentale, senza assurgere a mezzo di prova dei fatti costitutivi, che restano desumibili dai titoli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica per verificare la corrispondenza tra titoli di acquisto risalenti e un successivo atto di vendita, al fine di accertare l'alienità di alcune porzioni immobiliari e, quindi, il loro acquisto per usucapione ordinaria, trattandosi di acquisto a non domino).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2944 del 1968 Rv. 335725-01, N. 21926 del 2021 Rv. 662060-01, N. 3717 del 2019 Rv. 652736-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13314** *del* **08/05/2026** (Rv. **678676-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

L. *(CAPPONI BRUNO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2023

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica - Concreto pregiudizio dei diritti di difesa delle parti - Sussistenza - Necessità.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, eventuali irritualità dell'espletamento della stessa – quale la partecipazione ad un sopralluogo, in luogo del consulente d'ufficio e senza autorizzazione, di un collaboratore di quest'ultimo – ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere della parte che adduca la nullità specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 13428 del 2007 Rv. 598126-01, N. 15874 del 2010 Rv. 613924-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13351** *del* **08/05/2026** (Rv. **677996-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(ELEFANTE FABIO) contro* C. *(TORSELLI GIAMPAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2022

001067 ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - IN GENERE Danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto - Responsabilità del gestore del servizio idrico integrato - Sussistenza - Fondamento - Successive modifiche convenzionali della disciplina - Responsabilità del gestore - Esclusione - Insussistenza - Fondamento.

148017 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE In genere.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In tema di responsabilità da cose in custodia, la responsabilità per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque nere ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato non già in virtù della mera qualificazione normativa del servizio, bensì in forza del potere di governo e di custodia materiale esercitata sull'infrastruttura fognaria e sulle sue pertinenze (comprese caditoie e griglie), acquisite in gestione senza riserve, anche a fronte di eventuali modifiche convenzionali, atteso che tali modifiche sono inefficaci e inoperative nei confronti dell'ente locale concedente, in difetto di ratifica da parte dell'organo competente e, in ogni caso, nella misura in cui non sia provata positivamente l'esclusione della signoria di fatto sugli impianti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668-01, N. 33122 del 2024 Rv. 673178-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14551** *del* **16/05/2026** (Rv. **678057-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

V. *(VENECE NINO ROCCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2023

100274 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - GIUDIZIO RESCISSORIO Giudizio di appello - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata riproduzione in appello - Obblighi del giudice - Previa verifica della loro presenza nel fascicolo o attivazione per la loro acquisizione - Inosservanza - Conseguenze - Sentenza fondata sull'inesistenza del documento - Illegittimità - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7923 del 2024 Rv. 670457-01, N. 6645 del 2024 Rv. 670590-01, N. 3166 del 2025 Rv. 674037-01, N. 10202 del 2023 Rv. 667389-01, N. 17128 del 2025 Rv. 675120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-04

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14610** *del* **17/05/2026** (Rv. **678074-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

S. *(CAPPUCCILLI ALESSANDRA) contro* T. *(DI TILLIO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/11/2023

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Acquisizione in camera di consiglio di un dato da un sito internet - Assenza di contraddittorio - Prova illegittimamente acquisita in violazione degli artt. 115 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c. - Fattispecie.

L'acquisizione in camera di consiglio di un dato da un sito internet, in assenza di contraddittorio, è prova non legittimamente acquisita agli atti, in quanto tratta in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 97 disp. att. c.p.c., che non può essere oggetto di cognizione e valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in relazione ad ipotesi di

cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., aveva ritenuto che la creditrice precettante fosse priva di legittimazione attiva sulla base di informazioni tratte, in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, dal sito internet della banca cedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 36309 del 2022 Rv. 666524-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14620** *del* **17/05/2026** (Rv. **678447-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(LAROMA JEZZI PHILIP)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 02/12/2024

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Contenzioso tributario - Prove assunte nel processo penale - Utilizzabilità - Condizioni - Valutazione delle prove da parte del giudice tributario - Necessità - Fattispecie.

Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in materia di fatturazione per operazioni inesistenti, aveva valorizzato dichiarazioni di soggetti non identificati, assunte in sede penale, limitandosi a prendere atto dell'avvenuta archiviazione del procedimento, senza dare rilievo, per converso, ai numerosi elementi indiziari indicati dall'Ufficio, come l'assenza di sedi operative e amministrative, la mancanza di veicoli, mezzi e dipendenti necessari all'esecuzione delle lavorazioni, la pluralità di dichiarazioni fiscali omesse, l'esecuzione di numerosi pagamenti in contanti o con assegni immediatamente monetizzati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2013 Rv. 625847-01

Massime precedenti Vedi: N. 3800 del 2025 Rv. 674094-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14919** *del* **19/05/2026** (Rv. **678412-03**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

D. *(GIOVANARDI ANDREA) contro* C. *(MOLLO RUGGERO)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 18/12/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo - Ignoranza incolpevole dei presupposti - Sufficienza - Onere probatorio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ex art. 5 del d.lgs. n.

472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole e non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, senza che al riguardo sia ipotizzabile alcuna rilevabilità d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 12901 del 2019 Rv. 653863-01

Massime precedenti Vedi: N. 2139 del 2020 Rv. 656818-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15107** *del* **19/05/2026** (Rv. **678411-02**)

Presidente: **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 01/04/2021

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Violazione del principio di competenza - Sanzione in misura fissa - Prova dell'assenza del danno erariale da parte del contribuente - Necessità.

In tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione in misura fissa, di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, deve provare l'assenza di danno erariale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16450 del 2021 Rv. 661603-01, N. 24006 del 2018 Rv. 651265-01, N. 30938 del 2024 Rv. 673123-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15223** *del* **20/05/2026** (Rv. **678077-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

D. *(ORLANDO DAVIDE) contro* A. *(VINCENTI MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/08/2022

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Prova testimoniale - Decesso del testimone ammesso - Requisiti per la rimessione in termini per la sua sostituzione - Limiti - Fattispecie.

In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone ammesso e non ancora escusso, la parte può essere rimessa in termini per la sua sostituzione se e in quanto il decesso non fosse prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la decisione impugnata, che la morte del teste - ritualmente indicato ed ammesso ma non escusso per un rinvio dell'udienza disposto d'ufficio dal giudice - intervenuta nelle more del rinvio, fosse prevedibile e, dunque, la decadenza imputabile alla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Massime precedenti Vedi: N. 8929 del 2019 Rv. 653303-01, N. 14080 del 2014 Rv. 631705-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16177** *del* **25/05/2026** (Rv. **678369-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCALERA ANTONIO.** *Relatore:* **SCALERA ANTONIO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

B. *(DE SIMONI GIANLUCA) contro* B. *(BESSEGA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/03/2024

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Incendio - Responsbilità del custode ex art. 2051 c.c. - Concausalità della res custodita nella propagazione del fuoco - Criterio del più probabile che non - Sufficienza - Prova del caso fortuito - Rilevanza - Conseguenze - Incendio di veicoli propagatosi a catena - Custode - Onere della prova - Mancato assolvimento - Conseguenze.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23012 del 2025 Rv. 676261-01, N. 17980 del 2025 Rv. 675006-01, N. 21317 del 2025 Rv. 675897-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16200** *del* **25/05/2026** (Rv. **678830-01**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

C. *(Daniela Macrì) contro* T. *(CONSOLI XIBILIA FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/08/2021

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Produzione documentale cartacea - Deposito atti e documenti processuali esclusivamente con modalità telematiche - Deroga - Motivi.

In materia di prova documentale nel processo civile, l'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, consente al giudice di derogare alla regola del deposito telematico e di ammettere il deposito in modalità cartacea per malfunzionamento dei sistemi o "per specifiche ragioni"; in ogni caso, la nullità non può essere pronunciata quando l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, secondo il principio generale sancito dall'art. 156 c.p.c., con la realizzazione del contraddittorio tra le parti e con l'esame del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175

Massime precedenti Vedi: N. 30767 del 2025 Rv. 676671-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-04

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16399** *del* **26/05/2026** (Rv. **679115-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(SPINA PASQUALE) contro* G. *(DALIA SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2020

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Specificità del disconoscimento - Riferimento a tutti i documenti prodotti in un determinato e circostanziato contesto - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della specificità del disconoscimento, il riferimento a tutti i documenti prodotti in un determinato e circostanziato contesto, con riguardo alla loro non veridicità, è sufficiente sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti contestati, risultando inutile la ripetizione del loro analitico elenco, sia dal punto di vista del contenuto della contestazione stessa, riferita alla non autenticità di quelle scritture. (Fattispecie concernente ricevute di pagamento prodotte tutte in una determinata udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Vedi: N. 17313 del 2021 Rv. 661429-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16565** *del* **27/05/2026** (Rv. **678425-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

D. *(GEMIGNANI CARLO ANDREA) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2024

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria - Atti a titolo gratuito - Presupposto soggettivo dell'azione - Scientia damni - Desumibilità da elementi presuntivi - Valutazione complessiva ed unitaria - Necessità - Fattispecie.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria di atti di disposizione a titolo gratuito, la prova del requisito soggettivo della scientia damni, in capo al debitore, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché esse siano oggetto di una valutazione non atomistica, bensì necessariamente complessiva e unitaria, tramite l'esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelli irrilevanti, e, successivamente, tramite un giudizio globale di quelli residui, al fine di verificare se la loro convergenza integri i requisiti di gravità, precisione e concordanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata la scientia

damni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmente automatica, desunta dalla natura gratuita dell'atto e dal conseguente depauperamento patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 lett. 1, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29869 del 2008 Rv. 606243-01, N. 28751 del 2025 Rv. 676745-01, N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01, N. 2748 del 2005 Rv. 579523-01, N. 29257 del 2019 Rv. 655636-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16890** *del* **29/05/2026** (Rv. **679140-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(SALVI NICOLA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2024

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Prova - Attestato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Limiti - Ragioni - Prova fornita per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 35920 del 2021 Rv. 663042-01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079-01, N. 5370 del 2024 Rv. 670280-01, N. 4803 del 2018 Rv. 647893-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17008** *del* **30/05/2026** (Rv. **678509-02**)

Presidente: **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

E. *(COPPOLA GIAN PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 03/05/2023

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Riparto dell'onere della prova - Accertamento negativo del credito eccedente la somma ritenuta dovuta - Conseguenze.

In tema di riparto dell'onere della prova, il debitore che agisca in giudizio chiedendo accertarsi la spettanza al creditore di una somma minore di quella da quest'ultimo pretesa e, di conseguenza, la non debenza della somma maggiore, non esperisce due diverse azioni, ma un'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente la somma ritenuta dovuta, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore dimostrare l'esistenza

e l'entità del maggior credito, poiché l'onere della prova grava su chi assume la posizione sostanziale di titolare del diritto, a prescindere dalla posizione processuale rivestita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9706 del 2024 Rv. 670772-01, N. 26916 del 2023 Rv. 668760-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17126** *del* **31/05/2026** (Rv. **679028-02**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. *(MARIANO STEFANO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/03/2025

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore - Prova liberatoria ex art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - Portata - Conseguenze - Nozione di commercializzazione - Fattispecie.

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità da prodotto difettoso, ai fini della prova liberatoria gravante sul produttore, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) e dell'art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - consistente nella dimostrazione di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione - la nozione di "messa in circolazione", quale momento rilevante della valutazione del livello di sicurezza presentato dal bene, non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l'intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell'ingresso del bene nel mercato; ne consegue che la prova liberatoria non può limitarsi al mero riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa la sussistenza del difetto con riferimento all'intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in relazione ai danni da ingestione di latte contaminato valorizzando esclusivamente l'assenza di irregolarità nella fase di trasformazione del latte, senza estendere la verifica alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 118, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 114, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/07/1985 num. 374

Massime precedenti Vedi: N. 6587 del 2019 Rv. 652845-01, N. 21919 del 2025 Rv. 675841-01, N. 8224 del 2025 Rv. 674235-04, N. 15824 del 2014 Rv. 631694 – 01

9. INTERRUZIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14202** *del* **14/05/2026** (Rv. **677956-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(ANGELINI CARLO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/09/2023

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Principio di ultrattività del mandato - Medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione - Operatività - Estensione alla fase esecutiva - Esclusione - Estinzione della società - Attività volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione - Nuova procura - Necessità.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI In genere.

Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13777 del 2024 Rv. 671353-01, N. 8959 del 2016 Rv. 639719-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14316** *del* **14/05/2026** (Rv. **678055-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

H. *(FASSARI CLAUDIO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Azione giudiziale di accertamento o condanna nei confronti del debitore in bonis - Art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. vigente ratione temporis - Interpretazione estensiva - Sentenza di fallimento successiva alla pronuncia di primo grado - Impugnazione sentenza di rigetto - Onere del creditore - Impugnazione sentenza di accoglimento - Onere del curatore - Fondamento - Effetti.

In tema di giudizio di accertamento o di condanna nei confronti del debitore in bonis, l'art. 96, comma 2, n. 3), l. fall., nella formulazione vigente ratione temporis, si applica - in forza di un'interpretazione estensiva coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost. - anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda

proposta da un creditore ed implica che, in caso di prosecuzione del giudizio di impugnazione proposto dal creditore, a seguito dell'interruzione per il fallimento del debitore, da parte del curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda creditoria in primo grado.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 2 lett. 3, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 10616 del 2025 Rv. 674470-01, N. 30911 del 2025 Rv. 677072-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15622** *del* **21/05/2026** (Rv. **678285-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(MAZZOTTA VINCENZO) contro* G. *(FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Morte della parte dopo la rituale instaurazione del giudizio - Interruzione del processo - Esclusione.

Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1757 del 2016 Rv. 638717-01

Massime precedenti Vedi: N. 6642 del 2024 Rv. 670477-01, N. 11300 del 2023 Rv. 667406-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15622** *del* **21/05/2026** (Rv. **678285-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(MAZZOTTA VINCENZO) contro* G. *(FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2023

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte del procuratore - Omessa interruzione del processo - Eccezione relativa - Legittimazione.

Poiché le norme sull'interruzione del processo per morte od impedimento del procuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti l'evento si è verificato, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2934 del 1982 Rv. 420837-01

Massime precedenti Vedi: N. 29195 del 2024 Rv. 672854-01, N. 4947 del 1999 Rv. 526491 – 01

10. SOSPENSIONE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13322** *del* **08/05/2026** (Rv. **679221-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(ROMANO DAVIDE) contro* V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 18/07/2025

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Dichiarazione fallimento - Convenzione di costruzione e gestione - Rapporti pendenti - Sospensione dell'esecuzione contratto ai sensi dell'art. 72 l. fall. -Fondamento.

In tema di fallimento, alla convenzione di costruzione e gestione pendente al momento della dichiarazione di fallimento del concessionario non si applica l'art. 81 l.fall., secondo il quale il contratto si scioglie per effetto della dichiarazione di fallimento di una delle parti e, in particolare, del concessionario, trattandosi di norma speciale che non può essere estesa a rapporti diversi dall'appalto; ne consegue che alla convenzione di costruzione e gestione va applicato l'art. 72 l.fall., norma generale in materia di rapporti pendenti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 10046 del 2023 Rv. 667411-01, N. 27384 del 2023 Rv. 668941-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5694 del 2023 Rv. 667323-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14194** *del* **14/05/2026** (Rv. **678367-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

T. *(CICCOTTI SIMONE) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/12/2023

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura sostanziale e perentorietà - Conseguenze - Applicabilità della proroga ex art. 155 c.p.c. e soggezione alla sospensione feriale o emergenziale - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/03/2020 num. 11, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-01, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14226** *del* **14/05/2026** (Rv. **678646-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(QUARNETI GIACOMO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2023

133229 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Illegittimità - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 296, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7696 del 2018 Rv. 647670-01, N. 26008 del 2024 Rv. 672509-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14226** *del* **14/05/2026** (Rv. **678646-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(QUARNETI GIACOMO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2023

133229 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Mancata impugnazione con il regolamento di competenza - Riassunzione tardiva - Estinzione - Esclusione - Istanza di prosecuzione - Ammissibilità.

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non

può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308

Massime precedenti Vedi: N. 26008 del 2024 Rv. 672509-01, N. 4314 del 2008 Rv. 602007-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14804** *del* **18/05/2026** (Rv. **679349-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(CAPPELLU STEFANO) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 19/05/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3 del 2012 - Sospensione delle operazioni vendita - Reclamo ex art. 739 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

Nella procedura di sovraindebitamento, la fase di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, ai sensi dell'art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, è strutturata sul modello della fase di liquidazione dell'attivo della procedura di fallimento, condividendone la natura concorsuale, unitamente alla ratio e finalità, sicché i provvedimenti - tra cui la sospensione delle operazioni di vendita - che si rivelino lesivi dei diritti del debitore, dei creditori o di altri interessati, possono essere assoggettati a reclamo nelle medesime forme e termini dei procedimenti in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 novies com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29918 del 2025 Rv. 676385-01, N. 2200 del 2026 Rv. 677668-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16466** *del* **27/05/2026** (Rv. **678100-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 11/01/2022

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Sospensione giudiziale dell’esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti - Preclusione per l’amministrazione finanziaria e per l'agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento e di compiere ogni ulteriore atto esecutivo - Estensione della preclusione all’iscrizione a ruolo straordinaria ex art.15-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sussistenza.

In tema di esecuzione esattoriale, la sospensione giudiziale dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, impedisce all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione, sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, di procedere alla notificazione della cartella di pagamento e al compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, ivi compresa l'iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 19, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21824 del 2023 Rv. 668517-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16467** *del* **27/05/2026** (Rv. **678101-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

B. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 10/01/2022

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Sospensione giudiziale dell'esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Tipicità del rimedio - Conseguenze - Possibilità di utilizzare allo stesso scopo la sospensione ex art. 39 del medesimo decreto – Esclusione - Fondamento.

In tema di esecuzione esattoriale, l'effetto sospensivo derivante dall'accoglimento da parte del giudice tributario dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 non può essere surrettiziamente raggiunto attraverso l'applicazione della sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del medesimo decreto, ratione temporis vigente, trattandosi, quest'ultimo, di istituto preposto al diverso effetto di regolare il tempestivo accertamento su una questione pregiudiziale in materia di stato o capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11535 del 2025 Rv. 675025-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16691** *del* **28/05/2026** (Rv. **678109-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BIANCHI NICOLA)*

Regola sospensione

177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Processo tributario - Rinvio alle norme del codice di procedura civile - Ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16210 del 2018 Rv. 649263-01

Massime precedenti Vedi: N. 11441 del 2016 Rv. 640071 – 01

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12492** *del* **04/05/2026** (Rv. **677907-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

B. *(PECORELLA RENZO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE UDINE, 07/05/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto di espulsione - Art. 127 ter c.p.c. - Compatibilità - Limiti - Potere del giudice di assegnare termini perentori non previsti dalla legge - Esclusione - Conseguenze

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 6071 del 2025 Rv. 674148-01, N. 371 del 2025 Rv. 673603-01, N. 31849 del 2024 Rv. 673353-01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12985** *del* **06/05/2026** (Rv. **678609-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(MORICONI VINCENZO) contro* D. *(URSO EMANUELE)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE UDINE, 03/10/2023

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi - Ordinanza del giudice dell'esecuzione - Natura di atto esecutivo - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.

In tema di esecuzione forzata, l'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi rappresenta un rimedio interno al processo di esecuzione, volto a sollecitare l'emanazione di un'ordinanza che, in quanto atto esecutivo, è soggetta esclusivamente al rimedio generale e residuale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non anche all'impugnazione con il ricorso per cassazione regolato dall'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 30011 del 2024 Rv. 672911-01, N. 2487 del 2003 Rv. 561045-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13076** *del* **06/05/2026** (Rv. **678621-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

M. *(CORLEONE GIAN LUCA) contro* B. *(BERNARDINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2020

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Limiti - Fattispecie.

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente pronunciata con motivazione per relationem, in assenza di un richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, in comparazione con i fatti allegati dall'appellante e con le ragioni dell'impugnazione, così da risolversi in un'acritica adesione ad un provvedimento, senza lasciar emergere un'effettiva valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nell'aderire alla decisione di primo grado, si era limitata a riportare principi sulla responsabilità sanitaria e sugli oneri probatori del medico in modo stereotipato e radicalmente elusivo del motivo di impugnazione e a richiamare, cumulativamente, non esplicitate emergenze dell'elaborato peritale, senza fornire alcuna risposta alle puntuali contestazioni svolte con il motivo di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21443 del 2022 Rv. 665310-01, N. 2397 del 2021 Rv. 660394-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14226** *del* **14/05/2026** (Rv. **678646-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(QUARNETI GIACOMO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2023

133229 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Mancata impugnazione con il regolamento di competenza - Riassunzione tardiva - Estinzione - Esclusione - Istanza di prosecuzione - Ammissibilità.

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ.

art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308

Massime precedenti Vedi: N. 26008 del 2024 Rv. 672509-01, N. 4314 del 2008 Rv. 602007-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14486** *del* **15/05/2026** (Rv. **678401-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

D. *(CORRADO OLIVA CATERINA) contro* C. *(SARTESCHI MARCO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 14/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizio di omessa pronuncia - Erronea deduzione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Irrilevanza - Condizioni.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, la censura mediante la quale venga dedotto il vizio di omessa pronuncia facendo erroneamente riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4 della medesima disposizione, non è inammissibile, purché venga posta con univoca chiarezza la questione dell'omessa pronuncia, individuandone l'oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 4289 del 2018 Rv. 647135-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17931 del 2013 Rv. 627268-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15716** *del* **22/05/2026** (Rv. **678915-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

C. *(SCURO UGO) contro* C. *(CICCOTTI SIMONE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/11/2020

130001 PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE Inefficacia della misura cautelare - Provvedimenti ripristinatori ex art. 669-novies c.p.c. - Omessa pronuncia da parte del tribunale - Necessità di pronuncia, anche d'ufficio, da parte della Corte d'appello - Sussistenza - Fondamento.

La Corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669-novies c.p.c. ove non vi abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale, ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 669-novies, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Conformi: N. 18676 del 2014 Rv. 632879-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15789** *del* **22/05/2026** (Rv. **678918-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(TOGNETTI CORRADO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/03/2023

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Accoglimento della domanda principale proposta da una delle parti - Disamina della domanda formulata, in via subordinata, dalla medesima parte - Ammissibilità - Esclusione.

Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 19304 del 2014 Rv. 632398-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15790** *del* **22/05/2026** (Rv. **678828-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

B. *(FILIPPONI LUCA) contro* F. *(MANFEROCE TOMMASO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 26/10/2017

081111 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA' FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Provvedimento del giudice delegato adottato in sostituzione del comitato dei creditori, art. 41, comma 4, l.f. - Impugnabilità - Motivi - Reclamo ex art. 36 l.f. - Applicabilità - Fondamento - Ricorso per cassazione - Esclusione.

Il provvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.f. è impugnabile mediante reclamo ex art. 36 l.f., proponibile direttamente dinanzi al tribunale e nei soli limiti della violazione di legge, poiché l'individuazione del rimedio impugnatorio deve avvenire in ragione della natura gestoria e della funzione sostanziale dell'atto, e non dell'organo che lo ha emanato, con la conseguenza che il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 41 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 25316 del 2020 Rv. 659732-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16093** *del* **25/05/2026** (Rv. **678927-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

F. *(BARBIERI GIUSEPPE) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE PAVIA, 06/10/2022

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Mancata comparizione dell'opponente - Convalida del provvedimento sanzionatorio impugnato - Presupposti di legittimità - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Modalità - Fondamento - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.

In tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, l'ordinanza con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente, che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione prodotta, ritenendola inidonea ad incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, cosicché, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità di sindacarne, in cassazione, la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell'esattezza, poiché solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24388 del 2017 Rv. 646820-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10506 del 2010 Rv. 612896-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16285** *del* **26/05/2026** (Rv. **678370-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

V. *(GRAVALLESE ANTONIO) contro* F. *(CECCATELLI FRANCESCO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CREMONA, 17/12/2021

081257 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI Ordine di liberazione di un immobile occupato, emesso dal giudice delegato - Reclamo proposto dal conduttore - Domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione proposta dal fallimento - Provvedimento che decide il reclamo ex art. 26 l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

Il decreto con il quale il Tribunale fallimentare, provvedendo sul reclamo ex art. 26 l. fall., proposto dal conduttore di un immobile avverso l'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato, contestualmente decide anche sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla curatela di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, è impugnabile con l'appello e non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché la decisione, indipendentemente dalla forma e, dunque, dall'adozione con la cognizione sommaria propria del procedimento di reclamo, ha natura sostanziale di sentenza, resa all'esito di un giudizio di primo grado, provocato dalla proposizione della domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21224 del 2011 Rv. 619900-01, N. 28509 del 2024 Rv. 672877-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16372** *del* **26/05/2026** (Rv. **678337-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(GIUGLIANO CARMINE) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Competenza ad emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità.

La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza - la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere - , mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 13629 del 2021 Rv. 661291-01

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2025 Rv. 674993-01, N. 10289 del 2001 Rv. 548563-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16886** *del* **29/05/2026** (Rv. **679027-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

M. *(SORRENTINO FERDINANDO) contro* G.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 25/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimenti indilazionabili ex art. 618, comma 2, c.p.c. - Reclamabilità ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotta i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ammissibile il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre non può proporsi opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4501 del 2026 Rv. 677789-01, N. 2353 del 2017 Rv. 642720-01, N. 37751 del 2022 Rv. 666683 – 01

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12327** *del* **02/05/2026** (Rv. **678428-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(DELLA MARRA TATIANA) contro* N.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/02/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese - Finalità - Oggetto.

In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione dell'elasticità che caratterizza il relativo potere giudiziale, giacché la ripetizione di tali spese in favore della parte vittoriosa non costituisce elemento indefettibile della tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21400 del 2021 Rv. 662213-01, N. 14036 del 2024 Rv. 671205-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12694** *del* **05/05/2026** (Rv. **678430-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

A. *(GRIGNOLIO FRANCESCO) contro* V. *(BRESCHI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/07/2023

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029567/2024 67289401

Massime precedenti Conformi: N. 29567 del 2024 Rv. 672894-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14297** *del* **14/05/2026** (Rv. **678400-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

L. *(DEL STABILE FRANCESCO) contro* C. *(schinina riccardo)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 23/11/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Impugnazione di uno o più avvisi di accertamento - Unica domanda con pluralità di capi - Parziale accoglimento - Compensazione delle spese giudiziali.

In tema di spese processuali, l'impugnazione di uno o più avvisi di accertamento relativi a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche per una singola annualità, costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18183 del 2021 Rv. 661665-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14603** *del* **17/05/2026** (Rv. **678069-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

R. *(DONDONI DAVIDE) contro* R. *(ROMA MICHELE)*

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/08/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione ex art. 380-bis - Tardiva istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Provvedimento del Collegio - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Esclusione - Ulteriore statuizione sulle spese del giudizio di legittimità - Sussistenza.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, di cui all'art. 380-bis c.p.c., in caso di pronuncia del decreto di estinzione del giudizio per la mancata istanza di decisione del ricorso, e di successiva tardiva istanza del ricorrente di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., venendo meno ogni effetto del decreto presidenziale, al Collegio è affidata la decisione sia sull'estinzione che sulle spese, in relazione anche alla maggiore attività eventualmente espletata dalla controparte, esclusa l'applicabilità del comma 3, secondo periodo, del medesimo art. 380-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 8298 del 2026 Rv. 677499-01, N. 32732 del 2025 Rv. 677243-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14773** *del* **18/05/2026** (Rv. **678502-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

P. *(FABBROCINI MARCELLO) contro* L. *(BAROFFIO ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Spese legali - Condanna in solido del legale rappresentante della società - Art. 51, comma 15, c.c.i.i. - Applicabilità al giudizio di cassazione - Fondamento.

162008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI In genere.

In tema di spese legali, la condanna in solido del legale rappresentate di una società o di un ente ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i. è applicabile anche al giudizio di legittimità, alla luce sia

del tenore generale della rubrica dell'art. 51 e dello stesso comma 15 – che si riferiscono alle impugnazioni, senza alcuna distinzione –, sia in quanto il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14.

Riferimenti normativi: CCII [rnc : art = 0051 00, com = 0015, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 8532 del 2026 Rv. 677301-01, N. 28483 del 2025 Rv. 676525-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15518** *del* **21/05/2026** (Rv. **678111-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

S. *(PUTIGNANO DONATO SANDRO) contro* A. *(CAPUTO GAETANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2023

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Giudizi per il pagamento di somme o risarcimento dei danni - Rimborso delle spese a carico del soccombente - Spese di a.t.p. - Determinazione del valore della controversia - Criterio del decisum - Fondamento.

Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o il risarcimento dei danni, per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese (comprese quelle relative al procedimento di ATP) a carico della parte soccombente, il criterio del disputatum, riferito al momento iniziale della lite, deve essere contemperato con quello del decisum, inteso quale eventuale minore importo giudizialmente accertato a favore della parte vincitrice, il quale fissa la dimensione reale della lite secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, evitando che domande esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29850 del 2023 Rv. 669308-01, N. 15857 del 2019 Rv. 654312-01, N. 13145 del 2025 Rv. 674621-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19014 del 2007 Rv. 598765-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16317** *del* **26/05/2026** (Rv. **679201-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

S. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 07/05/2024

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Esonero in caso di soccombenza - Presupposti - Valida dichiarazione reddituale - Condizioni - Collegamento con il ricorso - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., ove il ricorrente renda la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'esistenza delle condizioni reddituali legittimanti l'esenzione, non nelle conclusioni dell'atto introduttivo, bensì in atto separato e materialmente allegato al ricorso, è necessario che essa si ponga in correlazione, sia teleologica che temporale, con il giudizio nell'ambito della quale l'esonero viene invocato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'inefficacia, ai fini dell'esenzione, della

dichiarazione allegata al ricorso, redatta e sottoscritta dalla parte circa due anni prima dell'introduzione del giudizio e oltre sette mesi prima della proposizione della domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16616 del 2018 Rv. 649629-02, N. 30594 del 2022 Rv. 665838-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16564** *del* **27/05/2026** (Rv. **678424-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

L. *(GIGLI DIONISIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 25/06/2024

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese - Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra parte vittoriosa e suo procuratore - Effetti - Legittimazione della parte ad agire in revocatoria per il credito oggetto di distrazione - Esclusione.

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE In genere.

In tema di spese giudiziali, il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, di cui all'art. 93 c.p.c., fa sorgere un rapporto di credito diretto tra il difensore e la parte soccombente, autonomo rispetto a quello fondato sul contratto di prestazione d'opera professionale tra patrono e cliente, sicchè quest'ultimo, già parte vittoriosa nella lite, è privo di legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del credito oggetto di distrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 27041 del 2008 Rv. 605450-01, N. 9097 del 2000 Rv. 538313-01 Rv. 538314-01, N. 14082 del 2021 Rv. 661314-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17041** *del* **30/05/2026** (Rv. **678540-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

D. *(MANSUTTI FILIPPO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 18/03/2024

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Equa riparazione - Mancata opposizione del Ministero - Compensazione delle spese giudiziali - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione, la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali, ove l'istante sia stato costretto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto,

essendo tale compensazione consentita ex art. 92 c.p.c. soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, come risultante dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. (Nella specie la S.C., nel cassare il provvedimento impugnato, ha escluso la rilevanza, a tal fine, della mancata partecipazione del Ministero all'udienza di opposizione e della sua rimessione al giudice sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, dopo peraltro avere concluso per il rigetto dell'opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23632 del 2013 Rv. 628063 – 01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12694** *del* **05/05/2026** (Rv. **678430-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

A. *(GRIGNOLIO FRANCESCO) contro* V. *(BRESCHI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/07/2023

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029933/2023 66974301

Massime precedenti Conformi: N. 29933 del 2023 Rv. 669743-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12701** *del* **05/05/2026** (Rv. **677986-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

D. *(MACCI LUCA) contro* D. *(PIMPINI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/07/2025

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione delle decisioni della Corte di cassazione - Omessa comunicazione della fissazione dell'adunanza camerale - Violazione del contraddittorio - Supposizione dell'esistenza dell'avviso - Errore revocatorio - Configurabilità - Decisività.

In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'omessa comunicazione della data dell'adunanza camerale, costituendo violazione del contraddittorio, integra errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., allorché la decisione sia fondata sulla supposizione, anche implicita, dell'avvenuto avviso, del cui rispetto il giudice è tenuto a verificare d'ufficio la ritualità; tale errore presenta carattere decisivo, da riferirsi non già al contenuto della pronuncia, bensì alle modalità del procedimento che ha condotto alla sua adozione, avendo impedito lo svolgimento dell'attività difensiva nella sequenza processuale prevista.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 23832 del 2015 Rv. 637768-01

Massime precedenti Vedi: N. 602 del 2018 Rv. 646910-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20013 del 2024 Rv. 671759-01, N. 24170 del 2004 Rv. 578553-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12969** *del* **06/05/2026** (Rv. **678571-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

F. *(INGRASCI' GIOVANNI) contro* M. *(BORDIGA FRANCESCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2024

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Doveri processuali del ricorrente - Chiarezza e sintesi espositiva - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

Il ricorso per cassazione, caratterizzato da elevato grado di tecnicalità giuridica, in quanto indirizzato ad una critica vincolata in termini di legittimità, per rispondere alle regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. - rese ancor più stringenti dalle modifiche introdotte dal d.lgs n. 149 del 2022 - va redatto, in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, anche in funzione della garanzia del diritto di difesa della controparte e di rispetto del principio del contraddittorio e della giurisprudenza della Corte EDU, offrendo una rappresentazione concisa dell'intera vicenda giudiziaria, selezionando i profili di fatto e di diritto e ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, ordinate per motivi distinti in base alle tipologie di vizi, tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del ricorso che non ponga la Corte in condizione di comprendere i punti criticati della pronuncia e gli aspetti delle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla ad un inammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmente frammiste o prolisse, o ad una ricostruzione autonoma, non di sua competenza, del processo e delle critiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 33933 del 2025 Rv. 677185-01, N. 8009 del 2019 Rv. 653337-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13228** *del* **07/05/2026** (Rv. **677911-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

F. *(BOLOGNINI ASCANIO) contro* B. *(ORONZO FEDERICA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE IVREA, 03/07/2025

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Esdebitazione del debitore incapiente - Ricorribilità in cassazione - Distinzione.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di esdebitazione del debitore incapiente, sono ricorribili per cassazione unicamente i decreti che, nel contraddittorio tra le parti, decidono sul merito della domanda di esdebitazione proposta dal debitore, mentre non lo sono i decreti che si limitano a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità della domanda stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, CCII [rnc : art = 0283 00, gen = LS, sp = CCII]

Massime precedenti Vedi: N. 9455 del 2025 Rv. 674507-02, N. 30108 del 2025 Rv. 676311-01, N. 11451 del 2025 Rv. 674529-01, N. 30529 del 2024 Rv. 672880-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13234** *del* **07/05/2026** (Rv. **677942-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/06/2023

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Difensore munito di procura speciale per il solo giudizio di legittimità - Nuova procura per il giudizio di rinvio - Necessità - Ragioni.

Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 11430 del 2019 Rv. 653669-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13313** *del* **08/05/2026** (Rv. **679066-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

B. *(DIUCCIO PIETRO) contro* I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/12/2022

100236 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE Notificazione del ricorso per cassazione - Contumacia dell'INPS in appello - Esecuzione della notificazione - In Roma, sede centrale, in persona del suo presidente ovvero di una delle persone ex art. 145 c.p.c. - Necessità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di notificazione del ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione sia proposta nei confronti dell'INPS rimasta contumace nel giudizio di merito, la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente, presso la sede legale dell'Istituto in Roma, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., nella persona del presidente ovvero mediante consegna ad una delle persone indicate dalla norma, non essendo idonea la notificazione eseguita presso una sede periferica dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 art. 44 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11132 del 2016 Rv. 639933-01, N. 27017 del 2018 Rv. 650868-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14194** *del* **14/05/2026** (Rv. **678367-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

T. *(CICCOTTI SIMONE) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/12/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza - Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. solo per un ricorso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, qualora avverso la medesima sentenza siano stati proposti più ricorsi - principale e successivi o incidentali - riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., non può essere formulata in relazione a uno soltanto di essi poiché l'identità della questione di diritto e l'esigenza di assicurare l'unitarietà del giudizio impongono una trattazione congiunta: ne consegue che, laddove la proposta di definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, non può farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all'estinzione del giudizio nemmeno parzialmente, dovendo il Collegio deve dare atto dell'impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidere unitariamente, all'esito di ordinanza o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 511 del 2025 Rv. 673173-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14348** *del* **15/05/2026** (Rv. **678291-01**)

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(DI LIETO ANDREA) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/07/2025

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Disciplinare magistrati - Ricorso alle Sezioni unite civili - Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Operatività delle norme del rito penale nella fase introduttiva – Motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c. – Inammissibilità – Esclusione – Condizioni – Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione delle pronunce della Sezione Disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si applica, ex art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, la disciplina del processo penale per quanto attiene alle forme, alle modalità ed ai termini di proposizione del ricorso; l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere nelle categorie di cui all'art. 360 c.p.c., tuttavia, non determina l'inammissibilità del ricorso quando dal complesso della motivazione sia chiaramente individuabile l'errore denunciato in sede di legittimità, dovendo il giudice individuare d'ufficio la norma giuridica che giustifica l'impugnazione, in forza sia del principio iura novit curia che del principio sovranazionale che impone al giudice di privilegiare interpretazioni degli atti processuali che consentano una decisione piena sul merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 18775 del 2017 Rv. 645168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17931 del 2013 Rv. 627268-01, N. 24631 del 2020 Rv. 659452-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14486** *del* **15/05/2026** (Rv. **678401-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **LIBRI MARGHERITA.** *Relatore:* **LIBRI MARGHERITA.**

D. *(CORRADO OLIVA CATERINA) contro* C. *(SARTESCHI MARCO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 14/06/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizio di omessa pronuncia - Erronea deduzione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Irrilevanza - Condizioni.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, la censura mediante la quale venga dedotto il vizio di omessa pronuncia facendo erroneamente riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4 della medesima disposizione, non è inammissibile, purché venga posta con univoca chiarezza la questione dell'omessa pronuncia, individuandone l'oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 4289 del 2018 Rv. 647135-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17931 del 2013 Rv. 627268-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14603** *del* **17/05/2026** (Rv. **678069-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

R. *(DONDONI DAVIDE) contro* R. *(ROMA MICHELE)*

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/08/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione ex art. 380-bis - Tardiva istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Provvedimento del Collegio - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Esclusione - Ulteriore statuizione sulle spese del giudizio di legittimità - Sussistenza.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

Nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, di cui all'art. 380-bis c.p.c., in caso di pronuncia del decreto di estinzione del giudizio per la mancata istanza di decisione del ricorso, e di successiva tardiva istanza del ricorrente di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., venendo meno ogni effetto del decreto presidenziale, al Collegio è affidata la decisione sia sull'estinzione che sulle spese, in relazione anche alla maggiore attività eventualmente espletata dalla controparte, esclusa l'applicabilità del comma 3, secondo periodo, del medesimo art. 380-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 8298 del 2026 Rv. 677499-01, N. 32732 del 2025 Rv. 677243-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14851** *del* **18/05/2026** (Rv. **679239-03**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

E. *(FACHILE SALVATORE) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/06/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Disciplina più favorevole per il richiedente - Individuazione - Ricorso per cassazione - Interesse.

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, sussiste l'interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l'applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all'individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17441 del 2023 Rv. 668008-01, N. 29866 del 2022 Rv. 665921-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14941** *del* **19/05/2026** (Rv. **678413-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

R. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 18/10/2019

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Termine di riassunzione ex art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Errore materiale nella sentenza di rimessione - Correzione ed annotazione in calce - Conseguenze - Decorrenza del termine semestrale per la riassunzione - Dalla data di correzione della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell'impugnazione, con conseguente differimento del decorso del termine di impugnazione alla data della correzione. (Nella specie, la S.C. ha applicato detto principio al termine di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, cassando a propria volta la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, facendo erroneamente decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua correzione relativa alla indicazione della parte vittoriosa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 20996 del 2019 Rv. 654801-01, N. 28755 del 2024 Rv. 673543-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15389** *del* **20/05/2026** (Rv. **678078-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(COLLAVINI FABIO) contro* C. *(CASTALDO STEFANO)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 21/03/2024

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

L'omesso deposito nel fascicolo telematico della copia autentica del provvedimento impugnato, nel termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria, né per acquiescenza della controparte, né a mezzo del successivo deposito della sentenza effettuato nel termine di cui all'art. 372 c.p.c., il quale consente la produzione dei soli atti e documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13198 del 2025 Rv. 674683-01, N. 28512 del 2025 Rv. 676917-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15407** *del* **20/05/2026** (Rv. **678460-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

M. *(MOLLO AUGUSTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 30/11/2022

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Tardiva proposizione - Omesso rilievo nel giudizio di secondo grado - Proponibilità della relativa eccezione o rilevabilità d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità.

La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione relativa alla tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 33127 del 2024 Rv. 673168-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16979 del 2019 Rv. 654370-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15489** *del* **21/05/2026** (Rv. **678503-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

N. *(LUCHETTI LUCA) contro* F. *(MALARA LORENZO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2025

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Impugnazioni civili - Appello - Eccezione di prescrizione disattesa in primo grado - Proposizione gravame incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.

In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Conformi: N. 9505 del 2024 Rv. 670703-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15622** *del* **21/05/2026** (Rv. **678285-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(MAZZOTTA VINCENZO) contro* G. *(FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Morte della parte dopo la rituale instaurazione del giudizio - Interruzione del processo - Esclusione.

Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1757 del 2016 Rv. 638717-01

Massime precedenti Vedi: N. 6642 del 2024 Rv. 670477-01, N. 11300 del 2023 Rv. 667406-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15850** *del* **23/05/2026** (Rv. **678662-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 16/03/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato dopo la relativa sostituzione - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze.

La notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, con la conseguenza che la stessa è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ovvero a seguito di costituzione spontanea del destinatario della notificazione, anche se compiuta al solo scopo di eccepire la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5663 del 2018 Rv. 648293-01, N. 2759 del 2012 Rv. 621305-01, N. 20840 del 2021 Rv. 661983-01, N. 25230 del 2024 Rv. 672345-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16252** *del* **25/05/2026** (Rv. **679111-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

C. *(CERVIA NICOLETTA) contro* F. *(BRUNETTI ROMEO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 24/09/2024

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudice del merito - Provvedimenti in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Natura meramente ordinatoria - Impugnabilità - Esclusione.

È inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice di merito dispone o nega il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, in quanto tale istituto costituisce uno strumento volto a sollecitare l'esercizio, in via anticipata, della funzione nomofilattica in un'ipotesi di giurisdizione "consultiva", affidata alla Corte di cassazione, ulteriore rispetto a quella del ricorso nell'interesse della legge e a quella sottesa alla correzione della motivazione della sentenza impugnata in caso di dispositivo corretto in diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

---

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16349** *del* **26/05/2026** (Rv. **679113-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

M. *(MINCIARELLI TATIANA) contro* M. *(PETRONE GABRIELLA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/11/2022

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Procura rilasciata a favore di due difensori di cui uno solo abilitato - Sottoscrizione del ricorso esclusivamente da parte del difensore non abilitato - Conseguenze - Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, ove la procura speciale sia conferita congiuntamente a due difensori, uno solo dei quali iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, la sottoscrizione del ricorso da parte di quello non abilitato ne comporta l'inammissibilità, in quanto il rilascio della procura anche all'avvocato abilitato non supplisce alla mancanza della sua sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 6736 del 2018 Rv. 647855-01, N. 11790 del 2026 Rv. 678660-02, N. 1235 del 2011 Rv. 615976-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16372** *del* **26/05/2026** (Rv. **678337-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(GIUGLIANO CARMINE) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Competenza ad emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità.

La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza - la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere - , mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 13629 del 2021 Rv. 661291-01

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2025 Rv. 674993-01, N. 10289 del 2001 Rv. 548563-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16647** *del* **28/05/2026** (Rv. **678627-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

D. *(GIGANTE MICHELE GAETANO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/03/2025

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Deduzione di un errore di diritto de iure procedendi - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione con cui si denuncia un errore de iure procedendi, trattandosi pur sempre di un errore di diritto, come tale inidoneo a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione di atti - i files delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza d'appello impugnata - non richiesti dalla legge, trattandosi della deduzione di un errore di diritto e non un travisamento degli atti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5270 del 2024 Rv. 670381-01, N. 7758 del 2023 Rv. 667030-01, N. 7584 del 2025 Rv. 674225-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16648** *del* **28/05/2026** (Rv. **678768-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

A. *(STRAMENGA GIOVANNI) contro* R.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/03/2025

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Condanna alle spese in favore di una parte d'una parte cui il ricorso è notificato come denuntiatio litis - Errore percettivo - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di revocazione, allorché la Corte di cassazione provveda sulle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente soccombente e la parte cui il ricorso sia stato notificato a mero titolo di denuntiatio litis, la pronuncia sulle spese è viziata da un errore percettivo, emendabile con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistito nel non avere rilevato la incontestata insussistenza d'un rapporto processuale tra la parte soccombente e quella estranea all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha revocato la propria ordinanza che, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla AUSL, la aveva condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore della compagnia assicuratrice, sebbene nessuna istanza o domanda fosse stata formulata da essa o contro di essa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9471 del 2025 Rv. 674790-01, N. 30171 del 2025 Rv. 676895-01, N. 28687 del 2025 Rv. 676935-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16691** *del* **28/05/2026** (Rv. **678109-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BIANCHI NICOLA)*

Regola sospensione

177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Processo tributario - Rinvio alle norme del codice di procedura civile - Ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16210 del 2018 Rv. 649263-01

Massime precedenti Vedi: N. 11441 del 2016 Rv. 640071-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16814** *del* **28/05/2026** (Rv. **678751-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(GIULIANO GINO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/06/2023

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Rinuncia al ricorso in prossimità dell'udienza - Incidenza sulle spese di lite - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso intervenuta in prossimità dell'udienza, pur precludendo la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, non giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, quando, in ragione della sua tardività, abbia comunque costretto la controparte ad approntare le proprie difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18368 del 2022 Rv. 665166-01, N. 31732 del 2018 Rv. 651779-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16913** *del* **29/05/2026** (Rv. **678850-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

O. *(CREMONA BARBARA) contro* S. *(MASI ROSA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/06/2020

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo - Conflitto tra legittimario vittorioso nell'azione di riduzione e avente causa del donatario - Disciplina ex art. 2652, n. 8, c.c. - Trascrizione della domanda nel termine decennale - Sufficienza - Trascrizione della sentenza - Irrilevanza.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

Il conflitto tra i legittimari che agiscono in riduzione della donazione e gli aventi causa del donatario, che siano vittoriosi nel giudizio di opposizione di terzo, è regolato dall'art. 2652, n. 8, c.c.; ne consegue che la prevalenza sulle anteriori trascrizioni degli acquisti dipende dalla trascrizione della domanda di riduzione entro il decennio dall'apertura della successione, restando irrilevante la data di trascrizione della sentenza che la accoglie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2652 lett. 8, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6261 del 2009 Rv. 607655-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16918** *del* **29/05/2026** (Rv. **678197-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

M. *(VAGO PAOLO FRANCESCO) contro* B. *(LOLLINI SUSANNA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/06/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025686/2023 66888402

Massime precedenti Conformi: N. 25686 del 2023 Rv. 668884 – 02

14. COSA GIUDICATA

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12231** *del* **01/05/2026** (Rv. **677978-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VITRO' SILVIA.** *Relatore:* **VITRO' SILVIA.**

N. *(BISOGNI GIOVANNI BATTISTA) contro* S. *(BIANCHI ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2021

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Art. 831, comma 2, c.p.c. - Impugnazione del lodo per nullità - Revocazione - Rapporti - Termine.

013040 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER REVOCAZIONE In genere.

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 831, co. 2, c.p.c., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità, è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi di cui al primo comma della stessa disposizione, che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità e non fino al passaggio in giudicato di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 831 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8043 del 1994 Rv. 487991-01, N. 1409 del 2004 Rv. 569708-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12330** *del* **02/05/2026** (Rv. **677860-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

B. *(DI DOMENICO FULVIO) contro* G. *(GIANGIACOMO VINCENZO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Attività giudiziale di interpretazione della norma - Estensione del giudicato - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva attribuito valore di giudicato esterno alla statuizione del giudice francese che, nel giudizio di accertamento dell'invalidità del pignoramento eseguito in Francia sulla base del medesimo decreto ingiuntivo, ne aveva dichiarato la non esecutività, stante l'inidoneità della notifica nulla per violazione del Reg. UE n. 1393 del 2007 a determinare la decorrenza del termine per proporre opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Conformi: N. 5822 del 2024 Rv. 670813-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12363** *del* **03/05/2026** (Rv. **678818-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(MANZI LUIGI) contro* C. *(DE PAOLI LUCA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 19/03/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI-IMU - Esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobili posseduti dagli enti pubblici - Elencazione dei soggetti beneficiari - Tassatività - ACI - Ente pubblico non economico - Esclusione - Giudicato esterno - Irrilevanza.

In tema di ICI-IMU, l'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, contiene un'elencazione tassativa dei soggetti pubblici beneficiari dell'esenzione dall'imposta, sicché l'Automobile Club d'Italia (ACI), non essendo compreso tra gli enti espressamente contemplati dalla disposizione, non può beneficiare dell'esenzione neppure ove ne sia accertata la natura di ente pubblico non economico, risultando conseguentemente irrilevante il giudicato esterno formatosi su tale qualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31037 del 2018 Rv. 651647-01, N. 3011 del 2017 Rv. 643143-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12567** *del* **04/05/2026** (Rv. **677936-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

C. *(CUCCI LUCA) contro* B. *(GRAZIANI FRANCESCA ROMANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/02/2021

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio da parte del giudice - Formazione del giudicato - Condizioni.

Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34026 del 2019 Rv. 656328-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **12708** *del* **05/05/2026** (Rv. **677908-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(PRUITI CIARELLO ALESSANDRO) contro* F. *(SCETTI ROBERTO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/07/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza di fallimento - Cassazione con rinvio della sentenza pronunciata in sede di reclamo - Mancata riassunzione del giudizio di rinvio - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza di fallimento.

In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 393, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3022 del 2020 Rv. 657053-01

Massime precedenti Vedi: N. 17191 del 2014 Rv. 632550-01, N. 11495 del 2024 Rv. 670976-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13072** *del* **06/05/2026** (Rv. **678626-01**)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

G. *(DE VITA ALESSANDRO) contro* A. *(CASCIO DANIELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/07/2024

089007 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE Assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non sussiste" - Art. 652 c.p.c. - Efficacia extrapenale nel giudizio civile di danno - Nei confronti delle altre parti del processo penale - Sussistenza - Modalità del fatto non considerate dal giudice penale - Valutazione del giudice civile - Ammissibilità - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata all'esito del dibattimento a cui il danneggiato abbia partecipato come parte civile o comunque sia stato messo in condizione di partecipare, esplicando, ex art. 652 c.p.p., effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti delle altre parti del processo penale, preclude al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" svolto in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio, ma non anche di indagare, ai fini della sua cognizione, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendo formatosi il giudicato sulla sua assenza di responsabilità a seguito dell'assoluzione del medico, pronunciata a definizione di un processo penale cui l'azienda sanitaria aveva partecipato, senza considerare che, in sede civile, venivano in rilievo profili di responsabilità non esaminati dal giudice penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8035 del 2016 Rv. 639501-01, N. 26811 del 2022 Rv. 665705-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13197** *del* **07/05/2026** (Rv. **678688-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

L. *(GRASSO CARLO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/03/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato - Pronuncia di rito che nega la proposizione di una domanda - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Nuovo giudizio - Rivalutazione dell'accertamento coperto dal giudicato formale - Impossibilità.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

Il giudicato che si forma su una sentenza di rito con la quale si nega che una determinata domanda sia stata proposta, con l'atto introduttivo o con altro atto, nel corso del giudizio, si risolve nell'accertamento irretrattabile che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione, né in via istantanea né in via permanente, fino al giudicato e tale accertamento, ove la domanda venga proposta in un altro giudizio, non può più essere messo in discussione dal giudice investito di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 33003 del 2025 Rv. 677226-01, N. 20636 del 2024 Rv. 671956-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13244** *del* **07/05/2026** (Rv. **678689-01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

M. *(COPPOLA ANTONIO) contro* E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/12/2021

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Pronuncia in rito - Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie.

La pronuncia in rito d'inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato formatosi in altro giudizio, promosso contro gli stessi convenuti da altre parti, in ordine ad una questione di natura processuale, quale la legittimazione all'esperimento dell'azione surrogatoria, precludesse l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria, ex artt. 1917 e 2900 c.c., in ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore inerte surrogato, nel diverso giudizio conclusosi con la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 20636 del 2024 Rv. 671956-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14789** *del* **18/05/2026** (Rv. **678403-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

G. *(ROTTIN SIMONETTA) contro* V. *(GATTAMELATA STEFANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/01/2024

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Revocazione delle decisioni della Cassazione - Conflitto di giudicati - Indeducibilità - Pronunce di mera legittimità.

Il contrasto di giudicati non è deducibile quale motivo di revocazione, con riferimento a decisioni della Corte di cassazione, neppure nel caso in cui sia dedotto un conflitto con un precedente giudicato costituito da sentenze della stessa Corte che abbiano deciso la causa nel merito, atteso che tale causa di revocazione non è contemplata dalla legge con riguardo alle pronunce di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33733 del 2022 Rv. 666149-01, N. 29580 del 2011 Rv. 621056-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15599** *del* **21/05/2026** (Rv. **679249-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

R. *(SIMEONE GIULIO) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/08/2021

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Conflitto negativo di competenza ex art. 9 bis l. fall. - Riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione – Decorrenza del termine - Tardiva riassunzione - Mancata presentazione di specifico reclamo - Conseguenze - Giudicato implicito - Fondamento.

In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9-bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9 bis, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2019 Rv. 654159-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24172 del 2025 Rv. 675787-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15678** *del* **22/05/2026** (Rv. **679199-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

S. *(DE MELA VINCENZO) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/12/2024

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale - Nuova valutazione nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Riqualificazione della condotta contestata - Accertamento del nucleo centrale dei fatti - Rilevanza - Fondamento.

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, il giudice civile può autonomamente utilizzare e rivalutare, ai fini della responsabilità disciplinare, gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, anche se contenuti in una sentenza non passata in giudicato, attesa la diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità, con la conseguenza che non viola il principio di immutabilità della contestazione la diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - nella specie, da concussione a corruzione -, ove il nucleo essenziale dei fatti addebitati, autonomamente considerato, resti accertato e risulti disciplinarmente rilevante e idoneo a fondare la sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. FBIS CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31529 del 2019 Rv. 655998-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14344 del 2015 Rv. 635922-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15712** *del* **22/05/2026** (Rv. **678418-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

M. *(PICCIRILLO ALESSIO) contro* A.

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 23/06/2021

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Notifica della cartella esattoriale fondata su sentenza passata in giudicato - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Fondamento.

In tema di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato e relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma unicamente il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., atteso che il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto impositivo e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16730 del 2016 Rv. 640965-01

Massime precedenti Vedi: N. 20261 del 2021 Rv. 661947-01, N. 26523 del 2025 Rv. 676924-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15716** *del* **22/05/2026** (Rv. **678915-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

C. *(SCURO UGO) contro* C. *(CICCOTTI SIMONE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/11/2020

130001 PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE Inefficacia della misura cautelare - Provvedimenti ripristinatori ex art. 669-novies c.p.c. - Omessa pronuncia da parte del tribunale - Necessità di pronuncia, anche d'ufficio, da parte della Corte d'appello - Sussistenza - Fondamento.

La Corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669-novies c.p.c. ove non vi abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale, ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 669-novies, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Conformi: N. 18676 del 2014 Rv. 632879-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16372** *del* **26/05/2026** (Rv. **678337-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(GIUGLIANO CARMINE) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2022

062024 COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO Dichiarazione d'inammissibilità di un motivo d'appello - Assenza di specificità - Ricorso in cassazione - Formazione del giudicato - Onere di denunciare l'errore circa la specificità del motivo d'appello - Sussistenza.

Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18776 del 2023 Rv. 668172-01

Massime precedenti Vedi: N. 24550 del 2023 Rv. 668574-01, N. 21514 del 2019 Rv. 654633-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **27/05/2026** (Rv. **679147-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* C. *(RICOTTA NARCISO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2024

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione di compravendita - Effetti sulle prestazioni restitutorie - Collegamento - Esecuzione contestuale - Necessità.

187098 VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di risoluzione di compravendita, le reciproche prestazioni restitutorie delle parti che conseguono allo scioglimento del contratto sono tra loro collegate sinallagmaticamente e vanno eseguite contestualmente, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva di risoluzione, sicché l'una non può essere pretesa se l'altra non sia adempiuta, salve deroghe espressamente giustificate e richieste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1493

Massime precedenti Vedi: N. 4442 del 2014 Rv. 630126-01, N. 2678 del 1980 Rv. 406451-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16890** *del* **29/05/2026** (Rv. **679140-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(SALVI NICOLA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2024

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Prova - Attestato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. - Necessità - Limiti - Ragioni - Prova fornita per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 35920 del 2021 Rv. 663042-01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079-01, N. 5370 del 2024 Rv. 670280-01, N. 4803 del 2018 Rv. 647893-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 – 01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16890** *del* **29/05/2026** (Rv. **679140-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

D. *(SALVI NICOLA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2024

089019 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE Nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno - Accertamento in sede penale - Giudicato - Limiti - Prerogative del giudice civile.

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO In genere.

In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-01, N. 27055 del 2024 Rv. 672491-01, N. 25418 del 2025 Rv. 676341-01, N. 8477 del 2020 Rv. 657804-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695-01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12811** *del* **05/05/2026** (Rv. **678612-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

B. *(RICCIO ANGELO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/06/2023

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore pignorante - Effetti.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore che abbia trascritto il proprio pignoramento anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, cosicché la sentenza che accerta l'acquisto della proprietà a titolo originario, pronunciata in sua pretermissione, non gli è opponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2653 com. 1 lett. 1), Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29325 del 2019 Rv. 655793-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12964** *del* **06/05/2026** (Rv. **678454-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

I. *(INGRASCI' GIOVANNI) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/11/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito - Domande nuove - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., al pari delle altre opposizioni esecutive, caratterizzate dalla bifasicità necessaria, il thema decidendum è definito in maniera vincolante dal ricorso introduttivo della fase sommaria, con la conseguenza che non sono ammesse domande nuove - nonostante la natura normalmente autodeterminata dei diritti posti a sostegno dell'opposizione medesima - proposte con l'atto introduttivo del giudizio di merito, previsto dall'art. 616 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della deduzione di questioni, proprie di un'opposizione agli atti esecutivi, svolta solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 18761 del 2013 Rv. 627504-01, N. 7163 del 2023 Rv. 667385-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12964** *del* **06/05/2026** (Rv. **678454-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

I. *(INGRASCI' GIOVANNI) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/11/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - Contestazione del quomodo dell'azione esecutiva - Ammissibilità - Sindacato degli interna corporis del processo esecutivo - Preclusione - Fondamento.

Il terzo che pretende di avere la proprietà, o altro diritto reale, sui beni pignorati non è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti della procedura, giacché egli non assume la qualifica di soggetto passivo dell'esecuzione, ma contrappone la propria titolarità di un diritto reale incompatibile con quello del debitore esecutato e, pertanto, può contestare, solo mediante l'opposizione ex art. 619 c.p.c., la legittimità dell'azione esecutiva per far valere l'originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolo e sottrarre il bene all'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15400 del 2010 Rv. 613768-01 Rv. 613768-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12965** *del* **06/05/2026** (Rv. **678570-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

D. *(PETRALIA VINCENZO) contro* S. *(SCAVONE GIUSEPPE)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 09/11/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Espropriazione contro il terzo proprietario - Omessa notificazione del titolo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità - Fondamento.

In tema di espropriazione contro il terzo proprietario, l'omessa notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., incide esclusivamente sulla regolarità formale del procedimento e, pertanto, al pari della mancata notificazione del titolo al debitore esecutato, va fatta valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., giacché il terzo è soggetto passivo dell'espropriazione e a lui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 579, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 579 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21838 del 2025 Rv. 675457-01, N. 24662 del 2013 Rv. 628901-01, N. 1096 del 2021 Rv. 660276-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12985** *del* **06/05/2026** (Rv. **678609-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

I. *(MORICONI VINCENZO) contro* D. *(URSO EMANUELE)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE UDINE, 03/10/2023

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi - Ordinanza del giudice dell'esecuzione - Natura di atto esecutivo - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità.

In tema di esecuzione forzata, l'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi rappresenta un rimedio interno al processo di esecuzione, volto a sollecitare l'emanazione di un'ordinanza che, in quanto atto esecutivo, è soggetta esclusivamente al rimedio generale e residuale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non anche all'impugnazione con il ricorso per cassazione regolato dall'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 30011 del 2024 Rv. 672911-01, N. 2487 del 2003 Rv. 561045-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13090** *del* **07/05/2026** (Rv. **678686-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

P. *(CAPPONI BRUNO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/09/2023

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Proposizione successiva all’estinzione della procedura esecutiva - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale ex art. 2668-ter c.c. - Interesse ad agire - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO In genere.

L'opposizione all'esecuzione proposta successivamente alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, ex art. 2668-ter c.c., è inammissibile, difettando l'interesse concreto ed attuale ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente con riguardo a una procedura non più pendente, in ragione dell'efficacia immediata del provvedimento dichiarativo dell'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 ter, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632

Massime precedenti Vedi: N. 15241 del 2025 Rv. 675339-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28387 del 2020 Rv. 659870-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13140** *del* **07/05/2026** (Rv. **678821-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 20/01/2025

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE Concordato preventivo - Divieto ex art. 168 l.fall. - Notifica della cartella di pagamento - Nullità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, di cui all'art. 168 l. fall., non comporta la nullità della cartella di pagamento emessa e notificata dall'Amministrazione finanziaria, anche se successiva al deposito della domanda di concordato, atteso che tale atto, pur incorporando un'intimazione ad adempiere, non determina di per sé l'avvio dell'esecuzione forzata, che si realizza solo con gli atti esecutivi in senso proprio, sicché l'inibizione prevista dalla norma opera esclusivamente sul piano dell'efficacia esecutiva della cartella e non incide sulla sua validità, né sulla funzione di accertamento e di opponibilità del credito ai fini concorsuali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 31560 del 2022 Rv. 666045-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13538** *del* **10/05/2026** (Rv. **678214-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

I. *(DELUCA MICHELE VITTORIO) contro* I. *(COLOMBINI NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/06/2022

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Pignoramento dell'immobile locato - Custode giudiziario - Disponibilità dei titoli cambiari emessi a garanzia del pagamento dei canoni da parte del conduttore dell'immobile - Presunzione di pagamento derivante dal possesso delle cambiali - Esclusione - Opponibilità del possesso dei titoli nei confronti del custode giudiziario - Esclusione - Fondamento.

113141 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - RESTITUZIONE VOLONTARIA DEL TITOLO In genere.

In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1587 lett. 2, Cod. Civ. art. 1237, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 45 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2024 Rv. 671497-01, N. 24690 del 2017 Rv. 645549-01, N. 14599 del 2020 Rv. 658332-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14194** *del* **14/05/2026** (Rv. **678367-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

T. *(CICCOTTI SIMONE) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/12/2023

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura sostanziale e perentorietà - Conseguenze - Applicabilità della proroga ex art. 155 c.p.c. e soggezione alla sospensione feriale o emergenziale - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/03/2020 num. 11, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-01, N. 11376 del 2025 Rv. 674591-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14200** *del* **14/05/2026** (Rv. **678071-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

L. *(LOCANDRO GIUSEPPE ANTONINO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/12/2023

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Trasferimento dei titoli PAC - Natura consensuale - Effetti - Procedure di comunicazione o registrazione presso AGEA - Elementi costitutivi della validità del trasferimento - Esclusione - Conseguenze.

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376

c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto, mentre le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento; ne consegue che, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 19/01/2009 num. 73, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 556

Massime precedenti Vedi: N. 26115 del 2021 Rv. 662496-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14202** *del* **14/05/2026** (Rv. **677956-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(ANGELINI CARLO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/09/2023

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Principio di ultrattività del mandato - Medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione - Operatività - Estensione alla fase esecutiva - Esclusione - Estinzione della società - Attività volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione - Nuova procura - Necessità.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI In genere.

Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13777 del 2024 Rv. 671353-01, N. 8959 del 2016 Rv. 639719-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14206** *del* **14/05/2026** (Rv. **677957-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

R. *(MELCHIORRI ALESSIA) contro* A. *(CIANCI MARIANGELA)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 24/06/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Incompetenza per territorio del giudice dell'esecuzione forzata - Sollecitazione esercizio potere ufficioso del giudice - Effetti - Eccezione della parte esecutata - Deduzione di un vizio formale - Qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi - Conseguenze.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3040 del 2022 Rv. 664067-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14250** *del* **14/05/2026** (Rv. **678051-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(BALLOI MAURIZIO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 03/10/2023

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Pluralità di beni autonomi - Pignoramento - Atto inscindibile - Esclusione - Rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento solo per alcuni beni - Estinzione dell'intera procedura - Esclusione - Effetti.

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO In genere.

In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente e funzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti, con la conseguenza che la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuata solo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determina l'estinzione dell'intera procedura, ma produce l'inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti non menzionati nella nota di rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter

Massime precedenti Vedi: N. 24354 del 2015 Rv. 638034-01, N. 15241 del 2025 Rv. 675339-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15619** *del* **21/05/2026** (Rv. **678284-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

V. *(SURACE MICHELE) contro* V. *(CARNUCCIO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/10/2024

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Azione revocatoria - Assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di azione revocatoria, l'assegnazione, in sede esecutiva ex art. 553 c.p.c., al creditore di un credito già spettante al suo debitore, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che detta assegnazione, realizzando un trasferimento pro solvendo e non pro soluto, non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo all'uopo necessario il pagamento da parte del terzo debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6317 del 1983 Rv. 431065-01, N. 18123 del 2023 Rv. 668454-01, N. 33704 del 2024 Rv. 673464-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16886** *del* **29/05/2026** (Rv. **679027-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

M. *(SORRENTINO FERDINANDO) contro* G.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 25/07/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimenti indilazionabili ex art. 618, comma 2, c.p.c. - Reclamabilità ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotta i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ammissibile il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre non può proporsi opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4501 del 2026 Rv. 677789-01, N. 2353 del 2017 Rv. 642720-01, N. 37751 del 2022 Rv. 666683 – 01

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **12330** *del* **02/05/2026** (Rv. **677860-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

B. *(DI DOMENICO FULVIO) contro* G. *(GIANGIACOMO VINCENZO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/05/2024

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Ammissibilità - Termine ordinario dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti del destinatario dell'ingiunzione di pagamento - Compatibilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto che, stante la nullità della notifica del decreto, la parte opponente avesse comunque diritto di proporre opposizione nel termine ordinario a prescindere dal compimento di atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15221 del 2025 Rv. 675337-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7075 del 2017 Rv. 643335-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13240** *del* **07/05/2026** (Rv. **678533-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

E. *(LIGUORI MICHELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Rimedi preventivi ex art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (ante d.lgs. n. 149 del 2022) - Introduzione del giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - Successivo mutamento del rito - Effettività del rimedio - Esclusione - Istanza ex art. 281 sexies c.p.c. - Necessità.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., costituente rimedio preventivo ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) non esonera, ove il rito sia successivamente mutato in ordinario, dall'onere di proporre l'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., prevista dal medesimo art. 1-ter per le cause nelle quali non si applica il rito sommario; ne consegue che il ricorso originariamente introdotto ex art. 702-bis c.p.c. non conserva efficacia di rimedio preventivo qualora si riveli in concreto

inidoneo ad assicurare una definizione accelerata del giudizio, che richieda invece un'istruzione non sommaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24403 del 2025 Rv. 676240-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15819** *del* **22/05/2026** (Rv. **678371-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

D. *(GAMBINO LIBORIO) contro* H. *(COLAIUDA SERAFINO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 02/10/2024

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Decreto ingiuntivo - Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Rilievo officioso del giudice dell'opposizione dell'ammissibilità e dell'incompetenza fondata sul foro del consumatore - Necessità - Limitazione del controllo officioso al profilo dell'abusività delle clausole - Esclusione.

131008 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE In genere.

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA In genere.

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., proposta dal consumatore avverso il decreto ingiuntivo e a rilevare d'ufficio l'incompetenza per territorio, in ragione del foro del consumatore, funzionale ed inderogabile, non potendo il controllo giudiziale essere limitato al carattere abusivo delle clausole contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 66 bis, Direttive Commissione CEE 05/04/1993 num. 93

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16285** *del* **26/05/2026** (Rv. **678370-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.**

V. *(GRAVALLESE ANTONIO) contro* F. *(CECCATELLI FRANCESCO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CREMONA, 17/12/2021

081257 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI Ordine di liberazione di un immobile occupato, emesso dal giudice delegato - Reclamo proposto dal conduttore - Domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione proposta dal fallimento - Provvedimento che decide il reclamo ex art. 26 l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE In genere.

Il decreto con il quale il Tribunale fallimentare, provvedendo sul reclamo ex art. 26 l. fall., proposto dal conduttore di un immobile avverso l'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato, contestualmente decide anche sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla curatela di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, è impugnabile con l'appello e non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché la decisione, indipendentemente dalla forma e, dunque, dall'adozione con la cognizione sommaria propria del procedimento di reclamo, ha natura sostanziale di sentenza, resa all'esito di un giudizio di primo grado, provocato dalla proposizione della domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21224 del 2011 Rv. 619900-01, N. 28509 del 2024 Rv. 672877-01